REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 17 luglio 2015 **Anno XLVI - N. 70**



Venezia, Isola di Burano, Panni stesi tra le calli.
L'isola di Burano è certamente uno dei gioielli della laguna veneziana. Una delle sue peculiarità, che la distingue da tutte le altre isole della laguna di Venezia, è l'incredibile varietà cromatica delle abitazioni, tinteggiate con diversi colori sgargianti che regalano un effetto cromatico unico. La leggenda vuole che la ragione di questa originale scelta degli abitanti di Burano sia dovuta alla difficoltà dei pescatori di ritrovare la propria casa. L'isola infatti, è spesso avvolta da una fitta coltre di nebbia che impedisce la vista e i barcaioli che rientravano dal mare dunque, dipingendo la propria casa di un colore acceso, riuscivano a individuarla e raggiungerla. Una presenza costante di qualsiasi scorcio buranese sono i panni stesi ad asciugare tra le calli.

(Foto Michele Fosco)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **39** del 11 giugno 2015
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15 - DM 11 novembre 2011 - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014. Aggiornamento VII/2015. 1
[Agricoltura]

n. **41** del 12 giugno 2015
Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto societa' cooperativa agricola (in breve OP OPO VENETO sca). Autorizzazione a delegare la fatturazione ai propri soci - anno 2015. 15
[Agricoltura]

n. **42** del 16 giugno 2015
Sttore ortofrutticolo. Presa d'atto della variazione della denominazione sociale dell'OP Valle Padana società consortiela responsabilità limitata in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata. 17
[Agricoltura]

n. **43** del 17 giugno 2015
Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020". Incarico del servizio alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. 19
[Agricoltura]

n. **45** del 19 giugno 2015
DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). Elenco varieta' di viti idonee alla coltivazione. I^ Integrazione elenchi anno 2015. 23
[Agricoltura]

n. **46** del 19 giugno 2015
Settore ortofrutticolo. Presa d'atto della variazione della sede legale dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa (in breve OP APOVF sac.). 37
[Agricoltura]

n. **47** del 24 giugno 2015
Legge regionale n. 1/2009 articolo 16. Deliberazione n. 2861 del 30 dicembre 2013. Rettifica elementi tecnici del progetto "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili" - Attività per le zone litoranee e lagunari - b) costituzione di un "vigneto sperimentale". 39
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI

n. **12** del 06 marzo 2015
POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. REttifica Decreto del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Ditta VDV srl. 43
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **13** del 06 marzo 2015
POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Rettifica Decreti del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Barchiamo s.r.l. 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **14** del 06 marzo 2015
POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Rettifica Decreti del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Muraro Lino. 49
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **90** del 07 luglio 2015
Procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 330 del DPR n. 207/2010, del servizio di realizzazione di attivita' di informazione ed aggiornamento in materia di euro progettazione. Attivita' 4.4 del progetto "ADRIGOV - Adriatic Governance Operational Plan". Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Approvazione atti di gara. CUP: H34C12000050007; CIG: ZBA14A663A. DGR 11 settembre 2012, n. 1818; DDR 22 maggio 2015, n. 61. 52
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **1142** del 02 luglio 2015
Gara di appalto ai sensi del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 per l'aggiudicazione del servizio di realizzazione della manifestazione "Festival Regionale delle Scuole della Ristorazione" (codice CIG 6089189DB6)). Nomina commissione di gara. 55
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

n. **120** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Torreglia (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 56
[Acque]

n. **121** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Montegrotto Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 57
[Acque]

n. **122** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Galzignano Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 58
[Acque]

n. **123** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Abano Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 59
[Acque]

n. **124** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Battaglia Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 60
[Acque]

n. **125** del 03 luglio 2015
Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Due Carrare (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989). 61
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **29** del 06 luglio 2015
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, tramite il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda e i medici competenti ad esso appartenenti. (CIG Z4915445D0) Affidamento per l'anno 2015. 62
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

n. **277** del 14 ottobre 2014
Approvazione dell'impegno di spesa, assegnazione ed erogazione della somma pari ad Euro 300.649,00 a favore dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano. D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1603, recante "Iniziative a favore dei servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (comunità/residenze per minori). Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, anno 2013 (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388). Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili. Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (TV)". 64
[Servizi sociali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **870** del 13 luglio 2015
Approvazione Avviso pubblico "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" per la presentazione di progetti sperimentali e di apprendimento. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013. Asse "Istruzione e Formazione". 66
[Istruzione scolastica]

n. **874** del 13 luglio 2015
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. 104
[Formazione professionale e lavoro]

n. **875** del 13 luglio 2015
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. 143
[Formazione professionale e lavoro]

n. **876** del 13 luglio 2015
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III -Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Apertura termini. L. 53/2003. 191
[Istruzione scolastica]

n. **877** del 13 luglio 2015
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III -Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Apertura termini. L. 53/2003. 237
[Istruzione scolastica]

PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE

Sentenza n. 118/2015 relativa alla questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e 19 giugno 2014, n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto", pubblicate nel BUR n. 62 del 24 giugno 2014. 274

Sentenza n. 120/2015 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 "Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori", pubblicata nel BUR n. 103 del 28 novembre 2006. 285

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria per la UOC Clinica Pediatrica. 295

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Rettifica pubblicazione due fac simili domande concorsi pubblicati BUR n. 64 del 26 giugno 2015 296

AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO
Deliberazione del 02.07.2015. Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di pediatria - RIAPERTURA TERMINI. 305

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)
Avviso pubblico per titoli e prove per l'assunzione a tempo pieno e a tempo determinato (24 mesi) di n. 1 collaboratore amministrativo professionale (cat. D). 306

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO
AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - categoria "D". 307

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D. 308

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Assistente Tecnico - Programmatore - cat. C. 316

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per Dirigente Farmacista, nella disciplina di Farmaceutica Territoriale. 327

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avvisi pubblici per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 d.lgs 165/2001 (mobilità esterna) riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C, 1 posto di agente di polizia locale cat. C, 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat D. 328

IPAB ISTITUTO "COSTANTE GRIS", MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. C posizione economica C1 del CCNL Regioni e Autonomie Locali. 329

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina: chirurgia generale, profilo professionale medici, ruolo sanitario. 330

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Consiglio regionale del Veneto. Bando di gara per l'affidamento del servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie da espletare presso le sedi del Consiglio Regionale del Veneto. 335

Consiglio regionale del Veneto. Bando di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione e affini presso la sede istituzionale del Consiglio Regionale del Veneto. 338

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso D.G.R. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF36 su pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 15.33.83 situati nel territorio comunale di Fontanelle. 341

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto 7/B in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 0-48 di Ha 25.75.85 situate in località Cà Venier in comune di Porto Tolle (RO). 349

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, VICENZA

Bando gestione CSV di Vicenza. 356

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)

Asta pubblica per alienazione area di proprietà del Comune di Massanzago sita in zona industriale (D/11), di superficie pari a mq 2.400. 357

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)

Avviso di prequalificazione per invito a procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo di Asiago - durata anni 1 (uno) dalla data di affidamento. 358

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

AVVISO n. 17 del 14 luglio 2015. Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale non effettuate entro la fine della nona legislatura. Presentazione di ulteriori proposte di candidatura. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, art. 6 bis. 359

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Torreglia 366

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Montegrotto Terme. 369

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Galzignano Terme. 373

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Abano Terme. 376

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Battaglia Terme. 381

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Due Carrare 384

Sezione competitivita' sistemi agroalimentari. D.Lgs 61/2010, art. 14, comma 10. Vino DOC "Bardolino" - riduzione resa massima ad ettaro classificabile - vendemmia 2015. 387

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 03 luglio 2015. 388

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 24 giugno 2015. 389

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta Frison Angelo Alberto, in data 15.06.2015 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di San Giorgio in Bosco, per uso irriguo-allevamento. Pratica n. R2320 390

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Avviso di pubblicazione domanda in concorrenza di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. BB s.r.l.. (Prat n. 543/LE). 391

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n.281705 per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Vicenza- ditta Acciaierie Valbruna S.p.A.- Prat. n.1484/BA. 392

Sezione Bacino Idrografico Brenta bacchiglione - Sezione di Vicenza Pubblicazione di Avviso domanda di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. IEIS IMPIANTI S.r.l.. (prat. n. 542/LE). 393

Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia Ditta Centro Luce srl Domanda per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Santa Maria di Sala (VE)ad uso scambio termico ed antincendio - da moduli 0,0216 medi a moduli 0,25 massimi. Prat N. PDPZa03530. 394

Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia T.U. 1775/1933 art. 7- L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda Ditta Giardino Verde di Carraro Marco per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Santa Maria di Sala (VE) ad uso irriguo - da moduli 0,0012 medi a moduli 0,018 massimi. Prat N. PDPZa03529 395

COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)

Avviso di declassificazione e classificazione di un tratto di strada denominata via San Pietro. 396

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA

Convocazione assemblea ordinaria Veneto Innovazione S.p.a.. 397

PROCEDIMENTI VIA

PROVINCIA DI VERONA
Espressione parere di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. sul progetto acquisito tramite il SUAP di Zevio a nome della ditta PUDDU LUCA avente ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di un centro zootecnico avicolo (Svezzamento pollastre)" da realizzarsi nel comune di Zevio (VR). 398

PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto presentato da Veneta Ecorecuperi s.a.s. per la modifica dell'impianto di autodemolizione in comune di Cona. 399

PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - impianto di recupero rifiuti plastici in procedura semplificata di potenzialità superiore a 10 t/g. Ditta: Sacme s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Malo, via del Lavoro n. 2. Determinazione n. 372 del 24/06/2015. 400

Esclusione procedura di via art.20, d.lgs.152/06 e s.m.e.i- completamento opere di urbanizzazione primaria convenzionate e realizzazione parco da utilizzare per la ricerca, sviluppo e collaudo prodotti. Ditta: Askoll Holding s.r.l. Localizzazione intervento: comune di Dueville, via Industria-loc. Povolaro. Determinazione n. 371 del 24/06/2015. 401

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CENTRO VENETO SERVIZI SPA, MONSELICE (PADOVA)
Estratto decreto n. 6 del 4 maggio 2015
Linea A.A.T.O. F-2011 Ciclo integrato dell'acqua "Collegamento del nuovo Polo Ospedaliero alla rete fognaria del Comune di Monselice (Padova) (Rif. Progetto n. 724 - CUP I43J11000000005). Decreto di esproprio e costituzione coattiva di diritto di servitù di fognatura ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001. 402

COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)
Ordine del Responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 16921 del 9 luglio 2015
Espropriazione per pubblica utilità per realizzazione strada di collegamento via Perosi - via Piave. Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. somma a titolo di indennità provvisoria di esproprio. Ditta catastale Boffelli Ugo e Casarin Carmela Monica. 403

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1/2015 del 7 luglio 2015
Procedimento espropriativo relativo ai "Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone". 404

Estratto decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 2/2015 del 7 luglio 2015
Procedimento espropriativo relativo ai "Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone". 405

Estratto Decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 3/2015 del 7 luglio 2015
Procedimento espropriativo relativo ai "Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone". 406

Decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 4/2015 del 7 luglio 2015
Procedimento espropriativo relativo ai "Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone". 407

COMUNE DI VERONA
Estratto decreto di esproprio rep. n. 1164 del 6 luglio 2015
Espropriazione immobili necessari per la realizzazione dello svincolo di via Vigasio sulla tangenziale sud di Verona e determinazione indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art. 22 D.p.r.. 408

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri n. 227 prot. 12516 del 1 luglio 2015
Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Fiume Zero II stralcio - Scolo Rusteghin [P. 151]. ESPROPRIAZIONE ed ASSERVIMENTO PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO, a seguito condivisione delle indennità di esproprio, asservimento e soprassuoli (art. 20 DPR n. 327/01.) 409

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI DEPOSITO ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.327/2001 protocollo n. 46228 del 9 giugno 2015
Realizzazione della rete fognaria nelle vie Trevisan, Monti e Treviso in comune di Vigonza - p746. 410

Opere e lavori pubblici

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero in Provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere. 411

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

DECRETO n. 10 del 29 giugno 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, intervento di difesa idraulica di cui alla riga 11 per l'importo di Euro 300.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di Euro 4.977,60. 417

DECRETO n. 11 del 29 giugno 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 21 finanziato per euro 750.000 - Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico propedeutico alla progettazione, per l'importo complessivo di euro 28.381,29. 421

DECRETO n. 12 del 29 giugno 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 13 finanziato per euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico propedeutico alla progettazione, per l'importo complessivo di euro 17.674,38. 425

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 102 del 3 luglio 2015
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali esecutivi riguardanti le prescrizioni di cui al Decreto n. 130 del 23.12.2013 relativo al Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009). Note per la trasparenza: Trattasi di provvedimento per l'approvazione degli elaborati progettuali esecutivi aggiornati riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 130 del 23.12.2013 relativo al Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. 428

Decreto n. 103 del 3 luglio 2015
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali esecutivi riguardanti le prescrizioni di cui al Decreto n. 126 del 23.12.2013 relativo al Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009). Note per la trasparenza: Trattasi di provvedimento per l'approvazione degli elaborati progettuali esecutivi aggiornati riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 126 del 23.12.2013 relativo al Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. 430

Statuti

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 giugno 2015
Abrogazione art. 13 bis dello Statuto Comunale denominato "Il Presidente del Consiglio Comunale". Revoca della deliberazione C.C. n. 32 del 27 giugno 2013. 432

COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 aprile 2015
Statuto del Comune di Cavarzere. 433

COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)
Delibera C.C. Comune Creazzo n. 27/28.04.2015; Delibera C.C. Comune Altavilla Vicentina n. 29/29.04.2015; Delibera C.C. Comune di Sovizzo n. 13/23.04.2015
Statuto dell'unione di comuni Terre del Retrone. 454

Trasporti e viabilità

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA)
Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17 giugno 2015
Sdemanializzazione e declassificazione di alcuni relitti stradali in Via Canove per sottoscrizione atto di cessione. 462

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente prot. n. 64933 del 17 giugno 2015
Decreto di approvazione della declassificazione di un tratto di sp 102 "Postumia Romana" e classificazione in variante di due tratti comunali, via della Cartiera e via Liviana Scattolon, a Catena di Villorba. 465

Urbanistica

Deliberazione delle Giunta Provinciale n. 225 del 29 giugno 2015
Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico. Ratifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2004. 466

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 301285)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 39 del 11 giugno 2015

Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15 - DM 11 novembre 2011 - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014. Aggiornamento VII/2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a DO, il presente decreto integra gli Elenchi dei Tecnici degustatori e degli Esperti degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1 luglio 2014. Con questo provvedimento si inseriscono nei succitati elenchi i nominativi dei tecnici ed esperti che hanno presentato apposita domanda. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15; - DM 11 novembre 2011; - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014; - istanze presentate al fine della prima iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori"; - verbale dell'istruttoria.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l'art. 15, commi 5 e 6, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che sono, tra l'altro, da stabilire:

- le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
- i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC; la nomina dei loro membri e la nomina ed il funzionamento delle commissioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2011, concernente disposizioni in attuazione dell'art. 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010, riguardanti gli esami analitici ed organolettici e le attività delle commissioni di degustazione;

VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai competenti organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011, riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta- D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15. DM 11 novembre 2011, Attività commissioni di degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per l'attivazione delle commissioni di competenza dei vini a DO veneti.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014 avente per oggetto. "Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta- D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15. Decreto ministeriale 11 novembre 2011, commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011.";

TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'allegato A) riguardo alle modalità per la prima iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";

VISTE le domande pervenute dalle persone riportate di seguito, con le quali chiedono il riconoscimento a svolgere l'attività di componente delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'elenco dei tecnici degustatori:

- Battistella Carlo,
- Levav Nir;

VISTE le domande pervenute dalle persone riportate di seguito, con le quali chiedono il riconoscimento a svolgere l'attività di componente delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'elenco degli esperti degustatori:

- Mosconi Raffaella,
- Peretto Andrea,
- Scobioala Sergiu;

ATTESO che la documentazione prodotta dalle succitate persone è completa ed esaustiva;

TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione elenco regionale tecnici ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento delle persone citate in premessa nell'Elenco dei Tecnici degustatori e nell'Elenco degli Esperti degustatori;

decreta

1. di stabilire, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'allegato A della deliberazione n. 1142/2014, che i soggetti di cui sotto hanno i requisiti per svolgere le attività di tecnico nelle commissioni di degustazione che operano presso gli organismi di controllo incaricati per le DO venete:

- Battistella Carlo,
- Levav Nir;

2. di stabilire, altresì, che i soggetti di cui sotto hanno i requisiti per svolgere le attività di esperto nelle commissioni di degustazione che operano presso i medesimi organismi di controllo:

- Mosconi Raffaella,
- Peretto Andrea,
- Scobioala Sergiu;

3. di stabilire che in relazione a quanto previsto ai punti 1 e 2, gli elenchi di cui agli allegati C) e D) della deliberazione n. 1142/2014 e successivi aggiornamenti, sono conseguentemente ulteriormente integrati con i nominativi riportati ai medesimi punti 1 e 2 e sostituiti integralmente nella versione allegata al presente provvedimento (**allegato A** ed **allegato B**);
4. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a DO veneti, è trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-est) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di Controllo che operano in Veneto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 1/9

REGIONE DEL VENETO

DM 11 novembre 2011
Elenco dei tecnici degustatori

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
1	ACCORDINI	DANIELE	VR
2	ADAMI	MASSIMO	TV
3	AMBROSIN	MARIA GRAZIA	PD
4	AMURO	GIORGIO	TV
5	ANDREOLI	LUIGI	VR
6	ANGELI	PIERANTONIO	VE
7	ARTUSI	CLAUDIO	TV
8	ARTUSI	CLAUDIO	VE
9	ARZENTON	GIANMARCO	VI
10	AZZANO	MARIO	TV
11	BABETTO	STEFANO	PD
12	BALLARIN	PAOLO	VE
13	BALTIERI	ANDREA	VR
14	BARATTO	ENRICO	TV
15	BARBIERI	MARIO	TV
16	BATTISTUZZI	LUIGINO	TV
17	BEGALI	ANTONELLA	VR
18	BELLE'	COSTANTINO	TV
19	BENATO	GIANCARLO	PD
20	BENAZZOLI	FULVIO	VR
21	BERTAGGIA	GIOVANNI	TV
22	BERTOCCO	MIRCO	VE
23	BERTOLAZZI	LUIGINO	VR
24	BETTIOL	EROS	TV
25	BIGAI	ANTONIO	VE
26	BIGAL	ANTONIO	TV
27	BOARETTI	ANDREA	PD
28	BONATO	DIEGO	PD
29	BONOMO	FEDERICO	VR
30	BONOTTO	STEFANO	TV
31	BORANGA	GIOVANNI	VR
32	BORELLA	LUIGI	PD
33	BORGNA	PIERLUIGI	VR
34	BORIN	GIANNI	PD
35	BORIN	GIORGIO	PD
36	BORLETTI	LORENZO	PD
37	BOSCAINI	SERGIO	VR
38	BOTTARO	ANDREA	VI
39	BOTTEON	LAURA	TV
40	BOZZA	DANIELE	VE
41	BRESCACIN	EZIO	PD
42	BRESSAN	MARIO	TV
43	BRESSANIN	STEFANO	PD

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 2/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
44	BRUNELLI	LUIGI	VR
45	BUSETTO	ERMES	TV
46	BUSOLIN	VINCENZO	TV
47	CALIARI	DANIELE	VR
48	CAMEROTTO	LUCIANO	VE
49	CAMPANER	MASSIMO	TV
50	CAPPIA	ULRICO	TV
51	CARLETTI	GIOVANNI BATTISTA	VI
52	CARNIELLI	ROBERTO	TV
53	CARPANESE	MARIO	PD
54	CARPENE'	ANTONIO	TV
55	CARPENE'	ETILE	TV
56	CARRER	LAMBERTO	TV
57	CARRETTIN	GIOVANNI PAOLO	TV
58	CASAGRANDE	ABELE	VR
59	CASAGRANDE	SERGIO	TV
60	CASONATO	LORIS	TV
61	CASSINO	LUIGI	TV
62	CATTELAN	IDO	TV
63	CAVAZZA	GIANCARLO	VI
64	CAVESTRO	ALBERTO	VR
65	CAZORZI	ITALO	TV
66	CENEDESE	ADRIANO	TV
67	CESARO	CRISTIAN	PD
68	CESCON	DANILO	TV
69	CESCON	GABRIELE	TV
70	CESCON	IVAN	TV
71	CESELIN	CLAUDIO	VE
72	CHIES	VINCENZO	VI
73	CHINI	DANILO	VR
74	CIANI BASSETTI	VINCENZO	TV
75	CIELO	RENZO	VI
76	CIGAIA	LUIGI	TV
77	CILONA	GIUSEPPE	TV
78	CINI	GINO	TV
79	CIPRIAN	LUCIANO	TV
80	CISILAN	BERNARDINO	VI
81	COLLOVINI	CLAUDIO	VE
82	COLLOVINI	LORIANO	VE
83	COLLOVINI	STEFANO	VE
84	COMETTI	PASQUALE	TV
85	CONTE	GIANNI ARTURO	VR
86	COPPOLA	VITTORIO	TV
87	CORATO	MARIO	VI
88	COSMI	TERESA	VR
89	COSTANTIN	AMELIO	TV
90	CRESTANI	PIERGIUSEPPE	VR
91	CURTOLO	ANDREA	TV
92	DA DALTO	ALESSANDRO	TV
93	D'AGOSTIN	PAOLO	VR
94	DAL BIANCO	LUCA	TV
95	DAL CIN	ANDREA	VR

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 3/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
96	DAL MARTELLO	ARTENIO	PD
97	DALLA ROSA	FRANCO	TV
98	DALLA VALLE	INNOCENTE	VI
99	DANESE	GIUSEPPE	VI
100	DE BORTOLI	CLAUDIO	PD
101	DE NONI	RENATO	TV
102	DE POLO	BRUNO	TV
103	DE ROSA	FRANCESCO	TV
104	DE STEFANI	ALESSANDRO	VE
105	DE STEFANI	TIZIANO	VE
106	DE STEFANI	TIZIANO	TV
107	DEGANI	DINO	VR
108	DEGANI	LUCA	VR
109	DELLA MORA	LORIS	VR
110	DELL'EVA	MARCO	VR
111	DEMO	GIACOMO	VE
112	DI LEO	FRANCESCO	TV
113	DIANIN	FEDERICO	PD
114	D'INCA'	RANIERO	TV
115	DURANTE	GIUSEPPE	PD
116	EQUISETTO	ALESSIO	PD
117	FACCHIN	ANDREA	PD
118	FACCHIN	STEFANO	PD
119	FALCOMER	SAVIO	VE
120	FALTRACCO	SILVANO	VI
121	FARNEA	DENIS	TV
122	FASOLETTI	EMILIO	VR
123	FATTORE	CRISTIANO	PD
124	FAVERO	CARLO	VE
125	FERRAZZO	FRANCESCO	VE
126	FILIPPI	PAOLO	PD
127	FILIPPINI	ENRICO	VR
128	FIORETTI	PIER LUIGI	TV
129	FIORINI	PAOLO	VR
130	FOLONARI	PAOLO	VR
131	FORATO	ELVIO	VI
132	FORNASIERO	GIAN ANGELO	VE
133	FRACCHETTI	GABRIELE	VR
134	FRANCHI	ORAZIO	VE
135	FRANCO	LUIGI	VE
136	FURLANETTO	GIUSEPPE	VR
137	FUSON	VALERIO	TV
138	GAVA	FABRIZIO	TV
139	GAVA	STEFANO	TV
140	GERETTO	ANTONIO	VE
141	GIANESINI	ANDREA	PD
142	GIRARDI	LUCA	TV
143	GIURIATO	ANDREA	VE
144	GOLFETTO	VLADIMIRO	TV
145	GRANZIERA	LUIGI	TV
146	GRANZOTTO	PLINIO	TV
147	GRAZIANI	PIERO	TV

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 4/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
148	GREGOLETTO	ANTONELLA	TV
149	GRIGOLLI	PAOLO	VR
150	GUIZZO	PAOLO	TV
151	LA GRASSA	FRANCESCO	TV
152	LAUDICINA	GIUSEPPE	TV
153	LIUT	MARIO	VR
154	LOFFREDO	CARMINE	VE
155	LONGO	GIOVANNI	VR
156	LONGO	MASSIMO	TV
157	LORENZON	FRANCESCO	TV
158	LORENZONI	ALDO	VI
159	LORENZONI	ALDO	VR
160	LOVATO	STEFANO	VI
161	LUCCHETTA	AFRA MAURO	TV
162	LUCCHETTA	MARCO	TV
163	LUISON	MASSIMILIANO	VE
164	MACCARI	FRANCO	VR
165	MACCARI	PIETRO	TV
166	MACULAN	FAUSTO	VI
167	MACULAN	MARIA VITTORIA	VI
168	MAMELI	MASSIMO	VR
169	MANGIAMELI	MAURO	TV
170	MARCATO	ENRICO	VR
171	MARCOLONGO	MANUELE	VE
172	MARINI	LORENZO	TV
173	MARTELLOZZO	GIORGIO	VE
174	MARTELLOZZO	GIORGIO	TV
175	MASCARIN	GIORGIO	VE
176	MASCARIN	PIETRO	TV
177	MASUTTI	PIETRO	TV
178	MAZZA	MAURIZIO	TV
179	MAZZER	MARCO	TV
180	MENAPACE	PAOLO	VR
181	MENEGOTTI	ANDREA	VR
182	MENINI	PIERLUIGI	TV
183	MENINI	UMBERTO	VR
184	MERLO	MAURIZIO	TV
185	MICHELET	ENZO	TV
186	MILANESE	COSTANTINO	VI
187	MILANESE	COSTANTINO	PD
188	MODANESE	LUIGI	TV
189	MOLARO	IVAN	TV
190	MONTAGNER	MAURIZIO	TV
191	MORET	RENZO	TV
192	MORLIN	ANDREA	VR
193	NANDI	STEFANO	TV
194	NAPOLITANO	ANDREA	TV
195	NARDI	ANGELO	TV
196	NICOLE'	FABRIZIO	VR
197	NICOLIS	GIUSEPPE	VR
198	NORDERA	GIOVANNI ALFREDO	VR
199	NORO	DAMIANO	VI

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 5/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
200	OLIVETTO	LORENZO	VI
201	PADOVAN	PAOLA	TV
202	PAGOT	LAURO	TV
203	PALADIN	DINO	TV
204	PALADIN	DINO	VE
205	PALADIN	EUGENIO	TV
206	PALLOTTA	EUGENIO	TV
207	PANCIERA	GIORGIO	TV
208	PANCOT	MARIANO	TV
209	PANTANO	GIORGIO	PD
210	PARPAIOLA	PAOLO	PD
211	PASQUALIN	GUGLIELMO	TV
212	PASQUALINI	GUGLIELMO	VR
213	PASSADOR	FRANCO	VE
214	PASSADOR	LUIGI	VE
215	PAVANETTO	CARLO	TV
216	PEDRON	EMILIO	VR
217	PEDRON	FILIPPO	VR
218	PEDROTTA	LORELLA	PD
219	PERONI	DAMIANO	VR
220	PERONI	FLAVIO	VR
221	PEZZUTO	EMILIANO	TV
222	PIAZZA	ANTONIO	VE
223	PIAZZA	ELISA	TV
224	PIAZZA	STEFANO	VE
225	PIGHIN	SONIA	TV
226	PIRANI	CLEMENTE	VE
227	PIZZOLATO	ANDREA	TV
228	PIZZOLI	LIVIO	VI
229	POSER	CELESTINO	TV
230	POSOCCO	PAOLO	TV
231	POSSAMAI	GIANFRANCO	TV
232	PRA	FLAVIO	VI
233	PRANOVI	GIOVANNI	VI
234	PRETOTTO	NICOLA	TV
235	PREVARIN	GIANCARLO	VI
236	RABER	ENRICO	VR
237	REBULI	ALDO	TV
238	REPETTO	SEVERINO	VR
239	RIDOLFI	CRISTIAN	VR
240	RIVA	GIANMARIA	VE
241	RONCADOR	FRANCO	VR
242	RONCHI	ELIO	TV
243	ROSSI	BIAGIO ALFIO	TV
244	ROTA	DANIELE	VR
245	RUGGERO	RUGGERI	VI
246	SACCHETTO	MARZIO	TV
247	SACCON	ANDREA	TV
248	SALMASO	ANTONIO	PD
249	SALMASO	GIANNI	PD
250	SALVADOR	SERGIO	VI
251	SALVADORI	RENATO	TV

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 6/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
252	SALVAN	GIORGIO	PD
253	SANDRE	CARLO	TV
254	SANTIMARIA	FRANCESCO	PD
255	SANTIN	ALBERTO	TV
256	SANTINELLO	SANDRO	PD
257	SANZUOL	ALBERTO	TV
258	SARTORELLO	COSTANTINO	TV
259	SARTORELLO	PIETRO	TV
260	SARTORI	ANTONIO	PD
261	SCHENATO	UGOLINO	VI
262	SEGAT	MARIO	TV
263	SERAFIN	ATTILIO	TV
264	SERAFINI	PIERANTONIO	TV
265	SIMONETTI	BRUNO	VR
266	SIMONETTI	MASSIMO	TV
267	SINIGAGLIA	ANDREA	PD
268	SORDATO	LINO	VI
269	SPINAZZE'	ANTONIO	TV
270	STENICO	DANIELE	PD
271	STIVAL	GIOVANNI	TV
272	STIVAL	GIOVANNI	VE
273	STIVAL	MAURO	TV
274	STIVAL	MAURO	VE
275	SUPERGA	FRANCESCO	VE
276	TEZZA	GIOVANNI	VR
277	TIRINDELLI	GIANFRANCO	TV
278	TOBIN	GAETANO	VR
279	TOCCHET	GIANPIETRO	TV
280	TOFFOLI	DARIO	TV
281	TONICELLO	GIORGIO	TV
282	TONINATO	EMANUELE	VE
283	TONON	PASQUALE	TV
284	TONON	VALENTINO	TV
285	TORRESANI	LUIGI	VR
286	TURRI	ADRIANO	VR
287	VALDESOLO	PAOLO	VI
288	VALETTI	STEFANO	VR
289	VALMASSOI	ABRAMO	TV
290	VANZELLA	LUIGI	TV
291	VAONA	GIAMPAOLO	VR
292	VASSANELLI	ROBERTO	VR
293	VAZZOLER	LORIS	VE
294	VELO	MARCO	VE
295	VENTURIN	GESSICA	TV
296	VENTURINI	GIORDANO	VR
297	VERZE'	GIUSEPPE	VR
298	VERZELLESI	GIUSEPPE	VR
299	VESCO	ARMANDO	VR
300	VETTORELLO	GIANCARLO	TV
301	VETTORI	LUCIANO	TV
302	ZACCARON	GIANLUIGI	VE
303	ZAMBON	LUIS	TV

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 7/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
304	ZAMBURLINI	WALTER	VE
305	ZANARDO	MICHELE	TV
306	ZANARDO	PAOLO	TV
307	ZANCHETTA	CLAUDIO	VE
308	ZANCHETTA	NARCISO	TV
309	ZANDOMENEGHI	GIANFRANCO	TV
310	ZANDONA'	VITTORIO	VR
311	ZANEL	GIANCARLO	VR
312	ZANETTE	ORESTE	TV
313	ZANINOTTO	GIANNI	VR
314	ZANUSSO	EZIO	TV
315	ZARDETTO	FABIO	TV
316	ZARDINI	PAOLO	VR
317	ZENATO	FABIO	VR
318	ZENNATO	AUGUSTO	PD
319	ZERMAN	ANDREA	VR
320	ZIGGIOTTI	CARLO	VR
321	ZIGGIOTTI	ELENA	PD
322	ZONATO	MARCO	VR
323	ZONI	ALESSANDRO	TV
324	ZUCCARELLO	FRANCO	TV
325	ZUCCOTTO	WALTER	VR
326	ANGELI	GIOVANNI	PD
327	CARRETTIN	GIOVANNI	PD
328	CRISTOFERI	FORTUNATO	PD
329	MENGHINI	CESARINO	VR
330	SORANZO	FLAVIO	PD
331	TREVISAN	MARISA	PD
332/14	POL	FRANCESCO	TV
333/14	PAGOTTO	CARLO	TV
334/14	DAN	DENIS	TV
335/14	DA LOZZO	LUCA	TV
336/14	CALLACI	SAVERINO	PD
337/14	FOLLADOR	LUIGI	TV
338/14	BONAZZI	IVO	VR
339/14	MENEGUZ	MARCO	TV
340/14	DONA'	ALESSANDRO	VR
341/14	MATTIELLO	ANDREA	VI
342/14	SOZZA	FABIO	TV
343/14	ERIDANI	CORRADO	VR
344/14	STRAGLIOTTO	CHRISTIAN	VI
345/14	DELLA BELLA	TIZIANO	VI
346/14	BERTON	PAOLO	TV
347/14	FRANCESCHI	DEBORAH	TV
348/14	SERAFIN	EMANUELE	TV
349/14	BERTOLDI	MIRCO	VR
350/14	VASSANELLI	GIANCARLO	VR
351/14	PILLON	GIANPAOLO	TV
352/14	SARTOR	CLAUDIO	VE
353/14	TESSARI	MICHELE	VR
354/14	MARASSO	MASSIMO	CN
355/14	ANGELI	PAOLO	VR
356/14	MENTI	NICOLA	VI

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
357/14	BASILE	FABIO	VR
358/14	ANTIGA	LUIGI	TV
359/14	D'URSO	ALESSANDRO	VR
360/14	DAL BIANCO	ANDREA	TV
361/14	BARRO	RICCARDO	TV
362/14	RIGHETTI	FRANCESCO	VR
363/14	ZANATTA	RAFFAELLO	TV
364/14	BOTTARO	BEATRICE	VR
365/14	CARACCI	MIRKO	TV
366/14	ZUCCON	DAVIDE	TV
367/14	SANT	FEDERICO	TV
368/14	CECCHETTO	BRUNO	TV
369/14	GIOTTO	PAOLO	TV
370/14	GRANETTO	PAOLO	VR
371/14	CASAZZA	SIMONE	TV
372/14	PERONI	MICHELE	VR
373/14	PIUBELLI	GIANCARLO	VR
374/14	MARTINICO	SALVINA	VR
375/14	AVANZI	GIUSEPPE	VR
376/14	FROIO	ANTONIO PAOLO	PD
377/14	UGOLINI	WILLIAM	VR
378/14	MOSCONI	ALBERTO	VR
379/14	VICENZI	NAZARENO	VR
380/14	TODESCHINI	GIORGIO	VI
381/14	COSTA	NICOLA	VR
382/15	FRANCHI	ALDO	TV
383/15	CASAZZA	STEFANO	AT
384/15	BIXIO	EMILIO	VR
385/15	BENAZZOLI	CLAUDIA	VR
386/15	LESSIO	EDOARDO	VR
387/15	VENDRAME	VALERIA	TV
388/15	CARRETTA	EMANUELE	VR
389/15	PASSIGATO	ANDREA	VR
390/15	BORTOLATO	MASSIMO	VR
391/15	NASSO	ERICA	VR
392/15	VALENTINO	SAVERIA	VR
393/15	MARCATO	LISA	VR
394/15	VAONA	MARCELLO BRUNO	VR
395/15	BORIN	FRANCESCO	PD
396/15	DEGANI	DAVIDE	VR
397/15	VENTURINI	GIUSEPPE	VR
398/15	TOMMASI	GIANCARLO	VR
399/15	SPERI	EDOARDO	VR
400/15	TEBALDI	MARCO *1989*	VR
401/15	DAL ZOVO	DAVIDE	VR
402/15	LO PARO	JUNIO FRANCESCO	VR
403/15	CANTACHIN	FEDERICA	VR
404/15	RECCHIA	ENRICO	VR
405/15	SCELFO	ALESSIO	VR
406/15	ZANATO	ROBERTO	TV
407/15	SANTI	ELISA	VR
408/15	ZAVAN	ANDREA	TV
409/15	FILIPPI	ALESSANDRO	VR

Allegato A al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015 pag. 9/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
410/15	TEBALDI	MARCO *1967*	VR
411/15	BORON	ROBERTO	VE
412/15	BATTISTELLA	CARLO	TV
413/15	LEVAV	NIR	VR

Allegato B al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015

REGIONE DEL VENETO

DM 11 novembre 2011

Elenco degli esperti degustatori

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
1	BASTIANELLO	FABRIZIO	VI
2	BENATO	MARTINO	PD
3	BERNA	VANNI	VE
4	BIGAI	ANTONIO	VE
5	BORTOLUSSI	ETTORE	VE
6	BOSCHETTO	SERGIO	VI
7	BOSCOLO	OSVALDO	VI
8	CAMERAN	MIRCA	PD
9	CAMEROTTO	DOMENICO	TV
10	CAMPEOL	CARLO	TV
11	CANELLA	GIANNINO	VR
12	CAPUZZO	SONIA	PD
13	CASARO	GIORGIO	VI
14	CIELO	LUCIANO	VI
15	COSTALUNGA	DANIELE	VI
16	CRESTANI	GIANVALENTINO	VI
17	DONADINI	ROBERTO	TV
18	FARAON	FEDERICO	TV
19	GIANELLO	GIANNI ENZO	VI
20	GIROTTO	LUCIANA	TV
21	GRANDO	ANGELO MANSUETO	VI
22	GRIGOLATO	PIERINO	VR
23	HANACHIUC	GABRIELA	VI
24	JURASSICH	FRANCO	VE
25	LONARDI	VALENTINO	VR
26	LUPPI	PAOLA	PD
27	MARANGONI	DONATO	PD
28	MARCHI	DINO	TV
29	MASATO	ROBERTO	VE
30	MATTIELLO	ANDREA	VI
31	MELIS	GIUSEPPE	VR
32	MENEGALDO	GIANFRANCO	TV
33	MICH	MARISA	VR
34	MIOTTI	FRANCA	VI
35	MONTAGNER	GIAN.	VE
36	NICOLETTO	ROSANNA	PD
37	NIERO	GIOVANNI	VE
38	PAPARONE	RENZO	VE
39	PELLIZZON	SERGIO	VE
40	PELOSATO	MARIUCIA	VI
41	PETTENE	ALESSANDRO	VR
42	ROSTEGHIN	MAURO	VE
43	SALMASO	MICHELANGELO	PD
44	SARTO	MATTEO	VE

Allegato B al Decreto n. 39 del 11 giugno 2015

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
45	SARTOR	CATERINA	PD
46	SCANDIUZZI	SECONDO	TV
47	SERRAIOTTO	CLAUDIO	VI
48	SERRAIOTTO	CLAUDIO	VE
49	SOLDA	ROSANNA	VI
50	SPOLAOR	ANNALISA	VE
51	TEBALDI	ROBERTO	VR
52	TENUTI	LEONELLO	VR
53	TROLESE	BENITO	VE
54	VALETTI	ANNALISA	VR
55	VENTAGLIO	DOMENICO	VR
56	ZANATTA	AZELIO	TV
57	ZANATTA	PAOLO	TV
58	ZANONI	FERNANDO	PD
59	ZANOTTO	ADRIANO	TV
60	ZANTEDESCHI	GRAZIELLA	VR
61	ANGELI	GIOVANNI	PD
62	CARRETTIN	GIOVANNI	PD
63	CRISTOFERI	FORTUNATO	PD
64	MENGHINI	CESARINO	VR
65	SORANZO	FLAVIO	PD
66	TREVISAN	MARISA	PD
67/14	PADERNO	ANDREINA	VR
68/14	VERONESE	LIDIA	VR
69/14	MENTI	MICHELA	VI
70/14	CRESTANI	ROBERTO	VR
71/14	BERTOLIN	ARMIDO	VI
72/14	CANZIAN	LUCIO	TV
73/14	BONASSI	DAVIDE	VR
74/14	FIORAVANTE	RICCARDO	VR
75/14	DE MARCHI	ANDREA	TV
76/15	VENEZIA	GABRIELLA	TV
77/15	ONGARI	LORENZA	MN
78/15	ALA	EMANUELA	VR
79/15	BONOMI	MIRCO	VR
80/15	SANTI	ELISA	VR
81/15	MEROTTO	MARCO	TV
82/15	MOSCONI	RAFFAELLA	VR
83/15	PERETTO	ANDREA	PD
84/15	SCOBIOALA	SERGIU	TV

(Codice interno: 301287)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 41 del 12 giugno 2015

Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto societa' cooperativa agricola (in breve OP OPO VENETO sca). Autorizzazione a delegare la fatturazione ai propri soci - anno 2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Su istanza dell'OP OPO VENETO sca si concede l'autorizzazione alla stessa a delegare, nell'ambito della commercializzazione diretta, la fatturazione ai soci Consorzio Freschissimi e Cooperativa Produttori Agricoli del Fucino (P.A.F.) per l'anno 2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - domanda di autorizzazione per la fatturazione delegata ai soci prot. n. 228851 del 3/06/2015; - comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 241036 dell'11/06/2015.

Il Direttore

VISTO il capitolo 5 "Fatturazione delegata ai soci" dell'allegato al DM n. 9084/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e loro Associazioni (AOP), di fondi di esercizio e programmi operativi a decorrere dal 1° gennaio 2015, nonché la DGR n. 1891/2012 "Disciplina regionale in materia di fatturazione delegata ai soci delle OP a decorrere dal 1° gennaio 2013";

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione politiche agricole di mercato (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) n. 184 del 17 dicembre 2001 con il quale l'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto società cooperativa agricola (in breve OP OPO VENETO sca), di seguito denominata OP, è stata riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/1996 per la categoria "ortofrutta";

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) n. 17 del 29 ottobre 2010 con il quale è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il riconoscimento dell'OP al Reg. CE n. 1234/2007;

VISTO l'articolo 2, comma 6 del DM n. 9084/2014 che stabilisce come le OP riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 siano considerate riconosciute anche ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE n. 1308/2013 la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che il termine previsto dalla summenzionata DGR ai fini della presentazione delle domande delle OP di autorizzazione regionale per la delega della fatturazione ai soci è fissato al 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2013;

VISTA la richiesta presentata dall'OP in data 3 giugno 2015 e acquisita nella stessa data al protocollo regionale n. 228851, tesa a ottenere l'autorizzazione alla concessione della fatturazione delegata -per l'anno 2015- al Consorzio Freschissimi di Campagna Lupia (VE) e alla Cooperativa Produttori Agricoli del Fucino (P.A.F.) di Luco dei Marsi (AQ), di seguito denominati soci;

VISTA la nota regionale prot. n. 241036 dell'11/06/2015 con la quale è stato comunicato all'OP l'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i bilanci consuntivi 2014 dell'OP e dei soci;

VISTA la relazione istruttoria dell'11 giugno 2015 con la quale si propone di concedere per l'anno 2015 l'autorizzazione all'OP di delegare, nell'ambito della commercializzazione diretta, la fatturazione ai soci Consorzio Freschissimi e Cooperativa Produttori Agricoli del Fucino (P.A.F.);

VISTA la LR n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR n. 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR n. 54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della LR n. 54/2012. DGR n. 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR n. 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di concedere l'autorizzazione all'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto società cooperativa agricola (in breve OP OPO VENETO sca) a delegare, nell'ambito della commercializzazione diretta, la fatturazione ai soci Consorzio Freschissimi di Campagna Lupia (VE) e Cooperativa Produttori Agricoli del Fucino (P.A.F.) di Luco dei Marsi (AQ) per l'anno 2015;
2. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso all'OP OPO VENETO sca e all'AVEPA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 301288)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 42 del 16 giugno 2015

Sttore ortofrutticolo. Presa d'atto della variazione della denominazione sociale dell'OP Valle Padana società consortiela responsabilità limitata in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A seguito della comunicazione dell'OP Valle Padana società consortile a responsabilità limitata prot. regionale n. 214307 del 21/05/2015 si prende atto della variazione della denominazione sociale in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata, fermo restando ogni altro dato, compreso il CUAA.

Il Direttore

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 -la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2014- recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE n. 1234/2007;

VISTO il Reg. UE n. 543/2011 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTO il decreto n. 51 del 13/05/2004 del Dirigente della Direzione politiche agroalimentari e per le imprese (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale l'OP Valle Padana società consortile a responsabilità limitata, in seguito denominata OP, è stata riconosciuta come Organizzazione di Produttori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 2200/1996 per la categoria iii) ortaggi;

VISTO il decreto n. 123 del 30/12/2009 del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale è stata concessa l'estensione del riconoscimento all'OP dalla categoria "ortaggi" a quella "ortofrutta" con decorrenza 1° gennaio 2010;

VISTO il decreto n. 19 del 29/10/2010 del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale il riconoscimento concesso all'OP è stato adeguato al Reg. CE n. 1234/2007 a partire dal 1° gennaio 2011;

VISTO l'articolo 2, comma 6 del DM n. 9084/2014 che stabilisce come le OP riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 siano considerate riconosciute anche ai sensi dell'art. 152 del Reg. UE n. 1308/2013;

VISTA la nota dell'OP prot. regionale n. 214307 del 21/05/2015 con la quale si informa che dal giorno 20 maggio 2015 la denominazione sociale è stata modificata in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata, fermo restando ogni altro dato, compreso il CUAA e come detta variazione permetta il miglior coordinamento nelle attività di marketing e comunicazione in Italia, Regno Unito e Stati Uniti;

VISTA la nota regionale prot. n. 225724 del 29/05/2015 con la quale si comunicava all'OP la necessità di acquisire copia del verbale del competente Organo societario di approvazione della summenzionata modifica e come la nuova denominazione dovesse essere registrata nella Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di Rovigo, al fine della presa d'atto con decreto direttoriale di detta variazione;

VISTA la nota di riscontro dell'OP prot. regionale 234989 del 9/06/2015 con la quale si inviava copia del verbale dell'Assemblea dei soci del 20/05/2015 riferito alla delibera per il cambio della denominazione sociale, nonché la visura camerale aggiornata dalla quale si evince che in data 1/06/2015 è stata iscritta la suddetta modifica;

RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della denominazione sociale dell'OP Valle Padana società consortile a responsabilità limitata in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata;

VISTA la LR n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR n. 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR n. 54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della LR n. 54/2012. DGR n. 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR n. 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di prendere atto -per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate- della variazione della denominazione sociale dell'OP Valle Padana società consortile a responsabilità limitata in Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata, fermo restando ogni altro dato, compreso il CUAA;
2. di disporre il conseguente aggiornamento della denominazione sociale di cui al precedente punto nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e loro Associazioni (AOP) riconosciute;
3. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso a Cultiva società agricola OP consortile a responsabilità limitata, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ad AVEPA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 301289)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 43 del 17 giugno 2015

Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020". Incarico del servizio alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida direttamente alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. il servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a srumenti finanziari nel Programma di Sviluppo RUrale del Veneto 2014-2020" ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 della Deliberazione di giunta regionale n. 2401 del 27/11/2012. Approvazione della lettera d'incarico. (CIG Z38149E706). Estremi dei principli documenti per l'istruttoria: - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Deliberazione della Giunta regionale n. 2347 del 20.11.2012

Il Direttore

VISTO il decreto n. 33 del 19/05/2015 "Individuazione del soggetto affidatario del servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020". Determina a contrarre", con il quale è stata individuata la procedura per l'acquisizione del servizio e avviata un' indagine di mercato, ai sensi dell'art. 14 della Deliberazione di giunta regionale n. 2401 del 27/11/2012 ;

CONSIDERATO che all'indagine di mercato hanno risposto, presentando un preventivo di spesa e un programma delle attività, le seguenti ditte :

- Lattanzio Advisory S.p.A. con sede a Milano, via Cimarosa 4;
- T33 S.r.l., con sede legale ad Ancona, via XXV aprile, 28/B;
- Agriconsulting, con sede Via Vitorchiano, 123 - 00189 Roma;

VISTO che tutti i preventivi pervenuti per il servizio richiesto non superano l'importo di 40.000,00 euro;

VALUTATO che, tra i programmi di attività ricevuti, quello di Lattanzio soddisfa i parametri del servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020", così come richiesti dalla Regione Veneto e presenta un preventivo economico più contenuto rispetto agli altri preventivi ricevuti;

RITENUTO opportuno, pertanto, di chiedere alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. la conferma della disponibilità all'esecuzione del servizio richiesto nonché un approfondimento del programma di lavoro proposto;

CONSIDERATO che il preventivo di spesa indicato dalla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. per il programma di attività ammonta a Euro 19.500,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per la realizzazione del servizio in questione trovano la necessaria copertura nelle risorse già programmate e rese disponibili con la deliberazione della Giunta regionale n. 2347 del 20.11.2012, che approva il Programma Operativo 2012 della misura 511 Assistenza Tecnica al PSR e con il conseguente impegno di spesa approvato con Decreto n. 52 dell'11.12.2012 del dirigente della Direzione Piani e programmi settore primario, nei confronti di AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101048 del bilancio regionale 2012 "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013;

VISTA la lettera d'incarico alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A.(**All. A**) che disciplina, tra l'altro, le modalità d'incarico e di erogazione del compenso della prestazione;

PRESO ATTO CHE il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020" è il n. Z38149E706;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede la fattispecie dell'affidamento diretto per forniture e servizi

inferiori a Euro 40.000,00;

VISTO il DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 14 dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27/11/2012 "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia", che regola le modalità di affidamento di servizi e forniture;

decreta

1. di assegnare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, l'incarico alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. con sede in Milano, via Cimarosa, 4 - C.F. e P. IVA 10532030151, al fine dello svolgimento del servizio di " Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020" ai sensi dell'art. 125, c. 11 del DLgs n. 163/2006;
2. di approvare la lettera d'incarico alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A. (**All. A**);
3. di dare atto che si subordina l'efficacia dell'incarico alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A., affidataria del servizio di cui al punto 1., alla trasmissione della seguente documentazione, debitamente sottoscritta:
    a. indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla transazioni finanziarie, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
    b. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR. N. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
4. di stabilire che la lettera d'incarico verrà sottoscritta dalle parti con firma digitale;
5. di approvare la spesa complessiva di Euro 19.500,00 più IVA, per un totale di Euro 23.790,00 euro, per il servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020";
6. di dare atto che trattasi di "debito commerciale";
7. di dare atto che la spesa per la procedura di affidamento del servizio in oggetto, è a carico del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Misura 511 secondo le modalità di cui alla deliberazione regionale n. 2347 del 20.11.2012;
8. di stabilire che l'importo definito al precedente punto 5, sarà liquidato dall'organismo pagatore regionale AVEPA alla ditta Lattanzio Advisory S.p.A., previa presentazione di fattura a saldo delle attività, sulla base delle specifiche procedure definite dalla DGR n. 3005 del 21.10.2008 e s.m.i., relativa alle attività di Assistenza tecnica al PSR 2007-2013;
9. di dare atto che l'esito del presente affidamento in economia, è pubblicato sul sito regionale, mediante avviso di post-informazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 43 del 17 giugno 2015

Oggetto: Lettera d'incarico per l'affidamento diretto del servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020".CIG Z38149E706

Spett. Lattanzio Advisory S.p.A.
Via Cimarosa, 4
20144 MILANO

Spett.le Lattanzio Advisory S.p.A,

la scrivente Sezione con Decreto del n. del , ha affidato a codesta azienda la realizzazione del servizio di "Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020" , sulla base del preventivo esposto e relativo programma di attività presentati il 27 maggio 2015.

Le caratteristiche tecniche del servizio, che sono formulate sulla base del Programma di attività, sono dettagliate nell'allegato 1 (*omissis*).

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'esecuzione del servizio dovrà essere svolto in collaborazione con i competenti uffici regionali, che forniranno le necessarie indicazioni operative per il raggiungimento del risultato.

REFERENTI
Il referente dell'attività per la Regione del Veneto - Sezione competitività sistemi agroalimentari, è il dott. Antonsilvio Barbini, P.O. Interventi per la Competitività delle Imprese Agricole, telefono 041 2795649, e-mail: antonsilvio.barbini@regione.veneto.it.
Il referente dell'attività per la Lattanzio Advisory S.p.A – è il dott. Virgilio Buscemi, tel. (*omissis*) – e-mail: buscemi@lattanziogroup.eu

EFFICACIA DEL CONTRATTO:
Il contratto ha efficacia alla trasmissione della seguente documentazione, debitamente sottoscritta da parte dell'affidatario:

a) indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla transazioni finanziarie, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR. N. 445/2000, riguardante il rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

DURATA DEL SERVIZIO:
Si richiede che il servizio sia concluso entro la data del 20/10/2015. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti solo in casi eccezionali espressamente autorizzati dall'Autorità di Gestione del PSR del Veneto 2007-2013 e non possono comportare ulteriori oneri rispetto al corrispettivo fissato. Entro tale data dovrà pervenire anche la fattura del servizio prestato.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:
Per lo svolgimento del servizio richiesto è previsto il riconoscimento dell'importo massimo di euro 19.500,00, al netto dell'IVA.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa valutazione da parte della Regione della regolarità del servizio eseguito e a seguito presentazione di idonea fattura elettronica, con le modalità previste che saranno comunicate con successiva nota.

RISERVATEZZA
Dovranno essere trattati come "riservati" tutti i dati e le informazioni (diretti o accidentali) di carattere tecnico ed amministrativo dei quali la ditta verrà a conoscenza.

PROPRIETA'
L'analisi, prodotto finale del servizio in questione, è di proprietà della Regione del Veneto.

PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO:
Per ciascun giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti, è applicata la penale pari a euro 250,00.
E' prevista la risoluzione *ipso iure* ex art. 1456 CC nelle seguenti eventualità: pubblico interesse; frode, grave negligenza, non veridicità delle dichiarazioni rese; grave inadempienza degli obblighi assunti o dopo due contestazioni scritte; cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento; cessione del contratto.
In caso di inadempimento, la Regione può risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta.
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1671 del CC ed in tal caso verranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti fino alla data della comunicazione di risoluzione contrattuale.
La ditta potrà chiedere la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa di forza maggiore (art. 1672 CC).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie non risolte direttamente saranno giudicate da un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Regione del Veneto, da un rappresentante della ditta e presieduto da un esperto nominato di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Ad ogni altro conto è competente il Foro di Venezia.

Saranno a carico della ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti all'incarico comprese quelli di eventuale registrazione di atti.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari, dott. Alberto Zannol.

Al fine di rendere efficace il rapporto si chiede che la presente lettera di incarico venga sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale, venga assolto l'obbligo dell'imposta di bollo vigente, ed inviata per PEC (dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it) alla scrivente Struttura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Alberto Zannol

(Codice interno: 301290)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 45 del 19 giugno 2015

DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). Elenco varieta' di viti idonee alla coltivazione. I^ Integrazione elenchi anno 2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si ammettono alla coltivazione alcune varieta' di viti da incrocio interspecifico (varieta' resistenti) che sono tuttavia soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D. lgs n. 61/2010. Di conseguenza si procede alla modifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - art. 11, DPR. 1164 del 24 dicembre 1969; - d.lgs 61 del 8 aprile 2010; - deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO in particolare l'articolo 120 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino ed in particolare il paragrafo 2 che stabilisce che gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

ATTESO che il succitato articolo prevede altresì che gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle appartenenti alla specie Vitis vinifera o provienti da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

VISTA la Sezione I bis relativa alle "*denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo*" del medesimo regolamento (CE) n. 1234/2007 e nello specifico l'articolo 118 *ter* (ora articolo 93 del regolamento UE n. 1308/2013) riguardante le definizioni, dove è stabilito che la «denominazione di origine» è ottenuta unicamente da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, mentre per la produzione di vini a «indicazione geografica», possono concorrere uve ottenute da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

ATTESO che la disciplina relativa al potenziale viticolo ed in particolare l'articolo 85 *decies* sempre dello stesso regolamento, riguardante i diritti di reimpianto, al paragrafo 5 limita il trasferimento del diritto, parzialmente o totalmente, ad un'altra azienda a condizione che le uve della superficie da realizzare siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

TENUTO CONTO che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilisce all'articolo 230, paragrafo 1., che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2007, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO quanto stabilisce anche l'articolo 185 bis del predetto regolamento là dove stabilisce che gli Stati membri tengono uno schedario viticolo con le informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alle "norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", visto in particolare l'art. 11 che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l'articolo 8 del predetto d.lgs riguardante i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e nello specifico il comma 6 così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dove è stabilito che l'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTO in particolare quanto stabilito alla Sezione B "gestione del potenziale produttivo", alla Sezione C "iscrizioni nello schedario viticolo dei vigneti a DO" (sigla che definisce in modo indistinto o unitario le DOP e/o le IGP) ed al Capitolo III "dichiarazioni e rivendicazione annuale delle produzioni", nonché i conseguenti atti applicativi e manuali applicativi degli organismi pagatori territorialmente competenti;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

TENUTO CONTO che le varietà di viti per uve da vino sono classificate, ai fini della coltivazione, per unità amministrativa o per zona di produzione e che per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogeneo delimitato;

ATTESO che possono essere classificati solo i vitigni per uve da vino iscritti al registro nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del predetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 e de1 caso per gli eventuali altri usi stabilisti dal medesimo DPR;

TENUTO CONTO che l'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione predisposta da ciascuna regione, ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie effettuate in conformità all'apposito allegato tecnico, a carico della regione territorialmente competente;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a) varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra

   varietà consigliate
   varietà ammesse

b) varietà in osservazione;

VISTO inoltre l'allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia;

ATTESO che, come riportato al punto 11 del deliberato, spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l'aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO l'allegato A) alla D.G.R. 2257 del 25 luglio 2003 - elenco varietà di viti idonee alla coltivazione-, così come modifica da ultimo dal Decreto dirigenziale n. 87 del 29 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 ottobre 2014 con il quale sono state inserite alla sezione I - vitigni ad uve da vino, del Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino le seguenti nuove varietà: Muscaris B. (codice varietà 495) e Souvignier Gris B. (codice varietà 496).

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 aprile 2015, con il quale sono state inserite alla sezione I - vitigni ad uve da vino, del Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino le seguenti nuove varietà: Fleurtai B., (codice varietà 497), Julius N., (codice varietà 498), Sorèli B. (codice varietà 499);

ATTESO che i succitati vitigni (meglio noti come resistenti) provengono da incrocio tra varietà della specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

ATTESO che attualmente tali vitigni sono in coltivazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, le cui istituzioni ed organizzazioni tecniche hanno già provveduto alle verifiche attitudinali e dei requisiti di cui alla normativa succitata;

TENUTO CONTO dei lavori tecnico-scientifici effettuati da Veneto Agricoltura e del Cra-Vit di Conegliano in diversi ambienti viticoli del Veneto;

ATTESE altresì le segnalazioni pervenute da enti, organismi e singoli operatori vitivinicoli riguardo all'opportunità di autorizzarne la coltivazione anche in Veneto, tenuto conto delle problematiche ambientali e delle difficoltà orografiche di taluni areali veneti;

ATTESO che sulla base di quanto sopra esposto dalle superfici realizzate con le varietà di viti meglio conosciute come "resistenti", ancorché autorizzate alla coltivazione per le provincie venete, le uve raccolte possono essere destinate alla produzione di vini diversi dai DOP;

ATTESO che per evitare possibili disguidi da parte degli operatori è opportuno classificare ed identificare le predette varietà inserendole in una apposita sezione denominata "varietà soggette a restrizioni";

ATTESA la necessità che AVEPA in relazione a quanto sopra deve assicurare attraverso i propri sistemi informativi che gestisco lo Schedario viticolo veneto e la dichiarazione vitivinicola unificata annuale, che le uve delle succitate varietà non siano ad alcun titolo utilizzate per la produzione dei vini a denominazione di origine;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, sulla base del punto 11 della deliberazione n. 2257/2003;

decreta

1. di inserire nella Sezione "Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010", di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, le seguenti varietà: Muscaris B., Souvignier Gris B., Fleurtai B. (sinonimo UD-34.111), Julius N. (sinonimo UD-36.030) e Sorèli B. (sinonimo UD-34.113);

2. di stabilire, giusto quanto riportato in premessa ed in relazione a quanto prevede nello specifico l'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il D.lgs n. 61/2010, che AVEPA è tenuta ad adeguare i propri sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo veneto e di presentazione delle dichiarazioni vitivinicole unificate al fine di dare applicazione di quanto riportato nelle premesse;
3. di stabilire, in relazione a quanto previsto al punto 1, che le singole schede provinciali riportate nell'**allegato A)** al presente Decreto sostituiscono integralmente quelle dell'elenco delle varietà di cui all'allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentario e forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV) e all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 45 del 19 giugno 2015

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITI PER UVA DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE [(1)]

PROVINCIA DI BELLUNO

n°registro	*nome varietà*	*colore*	*autoctone*
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
19	Barbera	n	
27	Bianchetta trevigiana	b	a
42	Cabernet franc	n	
336	Carmenère	n	
298	Chardonnay	b	
138	Malvasia istriana	b	
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
146	Merlot	n	
182	Pavana	n	a
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
200	Glera	b	a
359	Glera lunga	b	a
210	Riesling renano	b	
230	Sylvaner verde	n	
235	Tocai friulano	b	a
245	Trevisana nera	n	a
246	Turca	n	a
Varietà ammesse			
153	Moscato bianco	b	
238	Traminer aromatico	rs	
232	Teroldego	n	
158	Muller Thurgau	b	
305	Kerner	b	
	Varietà in osservazione		
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
	Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010		
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

[(1)] ***Allegato A di cui al punto 13) della Deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003***

Allegato A al Decreto n. 45 del 19 giugno 2015 pag. 2/10

PROVINCIA DI PADOVA

n°registro	nome varietà	colore	autoctone
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
336	Carmenère	n	
405	Cavrara	n	a
298	Chardonnay	b	
406	Corbina	n	a
92	Garganega	b	a
407	Grapariol	b	a
127	Malbech	n	
138	Malvasia istriana	b	
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
144	Marzemino	n	a
146	Merlot	n	
153	Moscato bianco	b	
154	Moscato giallo	b	
192	Pinella	b	a
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
200	Glera	b	a
359	Glera lunga	b	a
203	Raboso piave	n	a
204	Raboso veronese	n	a
205	Refosco dal peduncolo rosso	n	a
210	Riesling renano	b	
209	Riesling italico	b	
221	Sauvignon	b	
235	Tocai friulano	b	a
410	Turchetta	n	a
varietà ammesse			
19	Barbera	n	
276	Incrocio Bianco Fedit 51 CSG	b	a
329	Marzemina bianca	b	a
244	Trebbiano toscano	b	
	Varietà in osservazione		
375	Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25)	n	a
376	Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50)	rs	a
335	Petit verdot	n	
231	Syrah	n	
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
	Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010		
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

Allegato A al Decreto n. 45 del 19 giugno 2015 pag. 3/10

PROVINCIA DI ROVIGO

n°registro	nome varietà	colore	autoctone
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
336	Carmenère	n	
298	Chardonnay	b	
406	Corbina	n	a
407	Grapariol	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
146	Merlot	n	
203	Raboso piave	n	a
204	Raboso veronese	n	a
209	Riesling italico	b	
235	Tocai friulano	b	a
218	Sangiovese	n	
410	Turchetta	n	a
varietà ammesse			
244	Trebbiano toscano	b	
131	Malvasia bianca di Candia	b	
299	Manzoni bianco	b	a
153	Moscato bianco	b	
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
117	Lambrusco Maestri	n	
	Varietà in osservazione		
221	Sauvignon	b	
205	Refosco dal peduncolo rosso	n	a
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
	Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico **soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010**		
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

PROVINCIA DI TREVISO

n°registro	***nome varietà***	***colore***	***autoctone***
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
27	Bianchetta trevigiana	b	a
326	Boschera [(1)]	b	a
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
336	Carmenère	n	
298	Chardonnay	b	
406	Corbina	n	a
86	Franconia	n	
200	Glera	b	a
359	Glera lunga	b	a
407	Grapariol	b	a
109	Incrocio Manzoni 2.15	n	a
127	Malbech	n	
138	Malvasia istriana	b	
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
144	Marzemino	n	a
146	Merlot	n	
158	Muller thurgau	b	
331	Perera [(2)]	b	a
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
203	Raboso piave	n	a
204	Raboso veronese	n	a
409	Recantina [(3)]	n	a
205	Refosco peduncolo rosso	n	a
210	Riesling renano	b	
209	Riesling italico	b	
221	Sauvignon	b	
235	Tocai friulano	b	a
238	Traminer aromatico	b	
410	Turchetta	n	a
255	Verdiso	b	a
256	Verduzzo friulano	b	a
257	Verduzzo trevigiano	b	a
303	Wildbacher	n	
varietà ammesse			
19	Barbera	n	
449	Incrocio Manzoni 2-14	n	
450	Incrocio Manzoni 2-3	b	
115	Lambrusco di Sorbara	n	
329	Marzemina bianca	b	a
375	Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25)	b	a
376	Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50)	rs	a
153	Moscato bianco	b	
236	Tocai rosso	n	a
	Varietà in osservazione		
12	Ancellotta	n	a
273	Fertilia	n	
274	Flavis	b	
278	Italica	b	
283	Nigra	n	
335	Petit verdot	n	
287	Prodest	n	
301	Rebo	n	
231	Syrah	n	
485	Marselan	n	

486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010			
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

(1) limitatamente all'area DOCG "Colli di Conegliano" – Torcolato di Fregona
(2) limitatamente all'area DOCG Conegliano – Valdobbiadene
(3) limitatamente all'area DOC Montello e Colli Asolani

Allegato A al Decreto n. 45 del 19 giugno 2015 pag. 6/10

PROVINCIA DI VENEZIA

n°registro	Nnome varietà	colore	autoctone
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
298	Chardonnay	b	
336	Carmenère	n	
406	Corbina	n	a
200	Glera	b	a
359	Glera lunga	b	a
407	Grapariol	b	a
127	Malbech	n	
138	Malvasia istriana	b	
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
146	Merlot	n	
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
203	Raboso piave	n	a
204	Raboso veronese	n	a
205	Refosco peduncolo rosso	n	a
210	Riesling renano	b	
209	Riesling italico	b	
221	Sauvignon	b	
235	Tocai friulano	b	a
238	Traminer aromatico	b	
410	Turchetta	n	a
256	Verduzzo friulano	b	a
varietà ammesse			
12	Ancellotta	n	a
19	Barbera	n	
460	Dorona (1)	b	
86	Franconia	n	
329	Marzemina bianca	b	a
144	Marzemino	n	a
153	Moscato bianco	b	
158	Muller thurgau	b	
236	Tocai rosso	n	a
257	Verduzzo trevigiano	b	a
	Varietà in osservazione		
335	Petit verdot	n	
231	Syrah	n	
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
	Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010		
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

(1) limitatamente alle isole della laguna di Venezia

Allegato A al Decreto n. 45 del 19 giugno 2015 pag. 7/10

PROVINCIA DI VERONA

n°registro	Nome varietà	colore	autoctone
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
336	Carmenère	n	
298	Chardonnay	b	
406	Corbina	n	a
69	Cortese	b	
70	Corvina	n	a
328	Corvinone	n	a
77	Durella	b	a
114	Enantio	n	a
92	Garganega	b	a
407	Grapariol	b	a
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
146	Merlot	n	
148	Molinara	n	a
154	Moscato giallo	b	
158	Muller thurgau	b	
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
210	Riesling renano	b	
209	Riesling italico	b	
212	Rondinella	n	a
230	Sylvaner verde	b	
232	Teroldego	n	
235	Tocai friulano	b	a
239	Trebbiano di soave	b	a
410	Turchetta	n	a
varietà ammesse			
19	Barbera	n	
27	Bianchetta trevigiana	b	a
369	Casetta (1)	n	a
71	Croatina	n	
316	Dindarella	n	a
317	Forsellina	n	a
112	Lagrein	n	
132	Malvasia bianca lunga	b	
138	Malvasia istriana	b	
144	Marzemino	n	a
153	Moscato bianco	b	
161	Negrara	n	a
173	Nosiola	b	a
204	Raboso veronese	n	a
222	Schiava gentile	n	
223	Schiava grigia	n	
289	Schiava grossa	n	
472	Spigamonti	n	
238	Traminer aromatico	rs	
244	Trebbiano toscano	b	
	Varietà in osservazione		
12	Ancellotta	n	a
368	Goldtraminer	b	
367	Gosen	n	
358	Oseleta	n	a
335	Petit verdot	n	
301	Rebo	n	
214	Rossignola	n	a

218	Sangiovese	n	
221	Sauvignon	b	
366	Sennen	n	
231	Syrah	n	
240	Trebbiano giallo	b	
242	Trebbiano romagnolo	b	
250	Veltriner	b	
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010			
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	
470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

(1) limitatamente all'area DOC "Valdadige-Terra dei Forti""

PROVINCIA DI VICENZA

n°registro	***Nome varietà***	***colore***	***autoctone***
	Varietà idonee alla coltivazione		
varietà consigliate			
42	Cabernet franc	n	
43	Cabernet sauvignon	n	
336	Carmenère	n	
405	Cavrara	n	a
406	Corbina	n	a
298	Chardonnay	b	
77	Durella	b	a
92	Garganega	b	a
407	Grapariol	b	a
138	Malvasia istriana	b	
299	Manzoni bianco	b	a
408	Marzemina grossa	n	a
144	Marzemino	n	a
146	Merlot	n	
193	Pinot bianco	b	
194	Pinot grigio	g	
195	Pinot nero	n	
200	Glera	b	a
359	Glera lunga	b	a
204	Raboso veronese	n	a
334	Pedevenda [(1)]	b	a
210	Riesling renano	b	
209	Riesling italico	b	
221	Sauvignon	b	
235	Tocai friulano	b	a
236	Tocai rosso	n	a
239	Trebbiano di Soave	b	a
410	Turchetta	n	a
263	Vespaiola	b	a
varietà ammesse			
19	Barbera	n	
88	Freisa [(1)]	n	
104	Groppello gentile [(1)]	n	
461	Gruaja [(1)]	n	
276	Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG	b	a
329	Marzemina bianca	b	a
154	Moscato giallo	b	
161	Negrara	n	a
214	Rossignola [(1)]	n	a
238	Traminer aromatico	rs	
244	Trebbiano toscano	b	
	Varietà in osservazione		
62	Ciliegiolo	n	
153	Moscato bianco	b	
335	Petit verdot	n	
205	Refosco dal peduncolo rosso	n	a
231	Syrah	n	
485	Marselan	n	
486	Palava	b	
227	Semillon	b	
346	Viognier	b	
	Sezione Varietà di viti da incrocio interspecifico ***soggette alle restrizioni di cui all'art. 8, comma 6, del D.lgs n. 61/2010***		
416	Bronner	b	
465	Cabernet Carbon	n	
466	Cabernet Cortis	n	
468	Helios	b	
469	Johanniter	b	

470	Prior	n	
471	Solaris	b	
428	Regent	n	
494	Muscaris	b	
496	Souvignier Gris	b	
497	Fleurtai	b	
498	Julius	n	
499	Sorèli	b	

(1) limitatamente all'area DOC "Breganze"

(Codice interno: 301291)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 46 del 19 giugno 2015

Settore ortofrutticolo. Presa d'atto della variazione della sede legale dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa (in breve OP APOVF sac.).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A seguito della comunicazione dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa (in breve OP APOVF sac) prot. regionale n. 221681 del 27/05/2015 si prende atto della variazione della sede legale da Rai di San Polo di Piave (TV) - Via Maggiore 10 a Mogliano Veneto (TV) - Via Guglielmo Marconi 35.

Il Direttore

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 -la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2014- recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE n. 1234/2007;

VISTO il Reg. UE n. 543/2011 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTO il decreto n. 153 del 18/11/1997 del Dirigente della Direzione politiche agricole, strutturali e di mercato (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa (in breve OP APOVF sac), in seguito denominata OP, è stata riconosciuta come Organizzazione di Produttori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 2200/1996 per la categoria i) "ortofrutticoli";

VISTO il decreto n. 10 del 29/10/2010 del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale il riconoscimento concesso all'OP è stato adeguato al Reg. CE n. 1234/2007 a partire dal 1° gennaio 2011;

VISTO il decreto n. 27 del 6/06/2011 del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) con il quale è stata concessa l'estensione del riconoscimento all'OP per i codici NC di prodotto 080510 "arance", 080520 "mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi" e 08061010 "uve da tavola fresche";

VISTO l'articolo 2, comma 6 del DM n. 9084/2014 che stabilisce come le OP riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 siano considerate riconosciute anche ai sensi dell'art. 152 del Reg. UE n. 1308/2013;

VISTA la nota dell'OP prot. regionale n. 221681 del 27/05/2015 con la quale si informa della variazione della sede legale da Rai di San Polo di Piave (TV) - Via Maggiore 10 a Mogliano Veneto (TV) - Via Guglielmo Marconi 35;

VISTA la nota regionale prot. n. 241027 dell'11/06/2015 con la quale si comunicava all'OP la necessità di acquisire copia del verbale del competente Organo societario di approvazione della summenzionata modifica al fine della presa d'atto con decreto direttoriale di detta variazione;

VISTA la nota di riscontro dell'OP prot. regionale 241816 dell'11/06/2015 con la quale si inviava copia del verbale di Assemblea generale straordinaria del 23/05/2015 di approvazione dello spostamento della sede legale a Mogliano Veneto (TV);

RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della sede legale dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa da Rai di San Polo di Piave (TV) - Via Maggiore 10 a Mogliano Veneto (TV) - Via Guglielmo Marconi 35;

VISTA la LR n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR n. 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR n. 54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della LR n. 54/2012. DGR n. 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR n. 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di prendere atto -per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate- della variazione della sede legale dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società agricola cooperativa (in breve OP APOVF sac) da Rai di San Polo di Piave (TV) - Via Maggiore 10 a Mogliano Veneto (TV) - Via Guglielmo Marconi 35;
2. di disporre il conseguente aggiornamento della sede legale di cui al precedente punto nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e loro Associazioni (AOP) riconosciute;
3. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso all'OP APOVF sac, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ad AVEPA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 301292)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 47 del 24 giugno 2015

Legge regionale n. 1/2009 articolo 16. Deliberazione n. 2861 del 30 dicembre 2013. Rettifica elementi tecnici del progetto "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili" - Attività per le zone litoranee e lagunari - b) costituzione di un "vigneto sperimentale".

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiornano alcuni elementi identificativi dei luoghi dove verranno realizzati i lavori. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - L.R. n. 1/2009 art. 16 - Deliberazione della Giunta regionale n. 2861/2013 - Nota dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione del 11 giugno 2015 prot. n. 13124

Il Direttore

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTO, in particolare, l'articolo 16 della sopra citata legge che prevede un programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva "*al fine di qualificare le produzioni dei vini e dei derivati dalla lavorazione dell'uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal Reg. (CE) 479/2008 (Riforma OCM vino)*";

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002, con la quale la Giunta Regionale ha istituito lo schedario vitivinicolo regionale, strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e regolamento (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le Regioni del 25 luglio 2002 ed in particolare l'allegato A relativo alle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione nelle province venete";

VISTO il punto 7 della deliberazione n. 17 del 14 gennaio 2005 relativa al II bando per la concessione dei diritti della Riserva regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006 con la quale sono state monitorate le superfici vitate utilizzate a fini sperimentali e classificate secondo i seguenti criteri:

- superfici realizzate ai sensi della normativa previgente al Regolamento (CE) n. 1493/99 e per le quali le attività di ricerca e sperimentazione si sono già concluse alla data del 1° agosto 2000 (allegato A);
- superfici realizzate ai sensi della normativa previgente al Regolamento (CE) n. 1493/99 e per le quali le attività di ricerca e sperimentazione non si sono ancora concluse alla data del 1° agosto 2000 (allegato B);
- superfici realizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, art. 3, par. 1, lett. *b*), e successive norme di applicazione (allegato C);

VISTO il punto 3 della succitata deliberazione che incarica il Dirigente della ex Direzione produzioni agroalimentari ad aggiornare gli elenchi di cui sopra;

VISTO il decreto n. 70 del 13 agosto 2008, che ha istituito l'elenco delle superfici utilizzate ai fini della ricerca e sperimentazione realizzate avvalendosi di diritti di reimpianto propri o assegnati dalla riserva;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 che istituisce l'"Agenzia veneta per l'innovazione" che subentra nei compiti e nelle funzioni svolti finora dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ora in liquidazione;

VISTA la deliberazione n. 2861 del 30 dicembre 2013 che ha approvato il "progetto per l' <<Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili>> ed incaricato della relativa realizzazione Veneto Agricoltura in liquidazione;

VISTO l'allegato A alla deliberazione n. 2861 del 30 dicembre 2013 con il quale si approvano talune attività per le zone litoranee e lagunari ed al punto b) si prevede la "Costituzione di una vigneto sperimentale costituito da varie selezioni di viti PIWI (Pilzwiderstandfähig ovvero resistente ai funghi) nell'area della DOC Lison - Pramaggiore";

ATTESO che la succitata deliberazione n. 2861/2013 prevede al punto 6 la possibilità di rimodulare, tra l'altro, gli aspetti tecnici del progetto al fine di assicurare la massima efficienza operativa, rendendo così più efficace l'attività progettuale;

VISTO il precedente decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 18 marzo 2015 n. 20 che ha modificato alcuni aspetti dell'allegato A alla deliberazione n. 2861/2013;

VISTA la nota del 11 giugno 2015 prot. n. 13124, con la quale Veneto Agricoltura in liquidazione, in attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2861/2013, ha comunicato:

- l'elenco e il numero definitivo delle varietà di viti messe a dimora;
- le motivazioni in base alle quali è stato modificato il piano sperimentale e il piano colturale;
- l'ubicazione e la dimensione puntuale della superficie interessata dall'impianto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015 relativa all'attivazione delle disposizioni art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07 della Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l'assegnazione dei diritti;

PRESO ATTO che dalle informazioni fornite si evince che l'attività svolta è coerente con le finalità progettuali di cui alla deliberazione n. 2861/2013;

CONSIDERATO che quanto sopra evidenziato non comporta alcuna modifica degli impegni finanziari di cui alla deliberazione n. 2861/2013;

TENUTO CONTO che in base a quanto stabilito al punto 6 del deliberato, spetta all'ex Direzione regionale competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) la gestione tecnico-amministrativa del progetto "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili";

VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità;

VISTE le "direttive di bilancio previsionale 2015 - Avvio operatività ordinaria", trasmesse dall'Area bilancio, affari generali, demanio patrimonio e sedi del 29 maggio 2015 prot. n. 225927;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, sussistono condizioni oggettive e di fatto per accogliere la richiesta presentata da Veneto Agricoltura in liquidazione;

decreta

1. di prendere atto, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, di quanto comunicato da l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, con nota del 11 giugno 2015 prot. n. 13124, relativamente all'impianto di viti in comune di Annone, realizzato nel contesto del Progetto <<Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili>>, sub azione <<Attività per le zone litoranee e lagunari>> di cui all'allegato A della deliberazione n. 2861/2013;
2. di modificare, in conseguenza a quanto indicato al punto 1, taluni elementi tecnici del succitato progetto così come riportato nella scheda **allegato A** al presente decreto ai fini anche dell'iscrizione delle superficie allo schedario

vitivinicolo veneto;

3. di stabilire che il presente decreto verrà trasmesso all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, Settore Centri Sperimentali di 35020 Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14, e all'AVEPA sede di Padova, Via Nicolò Tommaseo, 67-69;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 47 del 24 giugno 2015

Progetto: **Intervento a supporto delle viticoltura in aree orograficamente difficili**

b) Costituzione di un "vigneto sperimentale" costituito da varie selezioni di viti PIWI (Pilzwiderstandfähig ovvero resistente ai funghi) nell'area della DOC Lison – Pramaggiore

Ubicazione dell'impianto: Comune Annone, foglio 9, mappale 184
superficie: 15.000 mq
sesto d'impianto: 2.90m x 1,10m

Il materiale genetico messo a dimora è il seguente:

- Andrè
- Marselan
- Arinarnoa
- Petit Marseng
- Viogner
- Aromera
- Muscaris
- Johanniter
- UD 55 084
- UD 18 80
- UD 55 100
- UD 55 098
- UD 30 080
- Souvigner gris
- UD 34 111
- UD 34 113
- UD 80 100
- Prior
- Cabernet Cortis
- Cabernet Carbon
- UD 32 078
- Roesler
- UD 31 122
- UD 31 125
- UD 58 083
- UD 31 103
- UD 31 12C

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI

(Codice interno: 301884)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI n. 12 del 06 marzo 2015

POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. REttifica Decreto del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Ditta VDV srl.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Revoca del contributo assegnato dal programma operativo regionale Competitività Regionale e Occupazione parte FESR (2007-2013) alla ditta VDV SRL. Soggetto beneficiario del finanziamento comunitario di cui all'azione 1.3.4: "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale" per progetti ammessi al contributo con D.D.R. n. 165 del 03/04/2013.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo: "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) successivamente approvato con Decisione (CE) n. 4247 del 07/09/2007 della Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011 ad oggetto: "POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale" che, a seguito della riorganizzazione regionale, ha individuato come Struttura Responsabile dell'Azione 1.3.4, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25/11/2013 con la quale vengono istituite le nuove strutture organizzative regionali, tra cui la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, in ottemperanza alla legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30/12/2013 con la quale vengono assegnate le competenze alle nuove strutture regionali, compresa la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 1614 del 31/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, demandando al Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi tutti gli atti di esecuzione derivanti dall'approvazione del suddetto bando di partecipazione;

RILEVATO CHE il suddetto bando è stato pubblicato sul BURV n. 63 del 10/08/2012 e che, entro il termine del 15/10/2012 previsto all'articolo 9, punto 9.4, del medesimo, sono pervenute complessivamente n. 75 domande;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 dell'11/02/2013 ad oggetto: "Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR Asse 1 Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Rettifiche ed integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale";

CONSIDERATO CHE i beneficiari degli interventi sono le PMI così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 CE recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005) aventi sede operativa in Regione Veneto;

CONSIDERATO CHE le domande pervenute alla Struttura Responsabile dell'Azione, entro il termine fissato, sono risultate di particolare complessità, necessitando di documentazione integrativa da richiedere alle singole ditte, e che per questo motivo sono stati prorogati i termini del procedimento con D.G.R. n. 173 dell'11/02/2013 e con D.D.R. n. 142 del 14/03/2013;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 165 del 03/04/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

RICHIAMATO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

VISTO l'art. 11.1 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, il quale fissava il termine del 31/05/2015 come termine ultimo per la realizzazione, il pagamento e la fatturazione dei lavori e il 30/09/2014 per la rendicontazione finale delle spese; prevedendo inoltre la revoca del contributo assegnato in caso di mancata consegna della rendicontazione o della non operatività dell'opera entro la data di fine lavori;

VISTO l'art. 14.4 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2013, nel quale vengono ribadite le motivazioni che possono causare la revoca del contributo;

VISTA la mancata realizzazione, pagamento, fatturazione dei lavori e presentazione della rendicontazione finale entro i termini stabiliti dall'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, da parte della ditta:

1. VDV SRL domanda n. 71, Isola della Certosa - 30141 Venezia (VE), p.iva 03454520275, contributo pari ad euro 120.923,90, codice progetto 25121;

VISTA la richiesta di rimodulazione e proroga presentata con prot. 550029 del 23/12/2014, pervenuta ben oltre i termini stabiliti per la concessione della stessa e pertanto non autorizzabile;

VISTA la nota prot. n. 32907 del 26/01/2015, con la quale si segnalano le motivazioni che causano la revoca del contributo concesso e la non liquidabilità del contributo assegnato al suddetto progetto, e che nella stessa si concedevano 10 giorni per controdedurre e giustificare quanto avvenuto;

PRESO ATTO CHE in seguito alla nota prot. n. 32907 del 26/01/2015, non sono state presentate controdeduzioni nei termini previsti dalla stessa;

CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti per la revoca del contributo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il POR parte FESR (2007−2013), obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) n. 4247 del 07/09/2007;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 07/11/2007, n. 27 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1 e s.m.i., in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

1. di revocare la quota parte di contributo pari ad euro 120.923,90, assegnata alla ditta Vento di Venezia SRL, impegnata con il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 e s.m.i.,

Ditta	**codice progetto SMUPR**	**Totale**	**cap. 101244**		**cap. 100998**	FdR	Reg. FESR
			45,93%		*54,07%*	*48,15%*	*5,92%*
VDV SRL	25121	120.923,90	55.545,75		65.378,15	58.221,18	7.156,97

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte interessate indicate in premessa e alla Sezione Programmazione e autorità di Gestione FESR;
3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Giovanni Viti

(Codice interno: 301885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI n. 13 del 06 marzo 2015

POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Rettifica Decreti del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Barchiamo s.r.l.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Revoca del contributo assegnato dal programma operativo regionale Competitività Regionale e Occupazione parte FESR (2007-2013) alla ditta Barchiamo s.r.l. Soggetto beneficiario del finanziamento comunitario di cui all'azione 1.3.4: "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale" per progetti ammessi al contributo con D.D.R. n. 165 del 03/04/2013.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo: "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) successivamente approvato con Decisione (CE) n. 4247 del 07/09/2007 della Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011 ad oggetto: "POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale" che, a seguito della riorganizzazione regionale, ha individuato come Struttura Responsabile dell'Azione 1.3.4, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25/11/2013 con la quale vengono istituite le nuove strutture organizzative regionali, tra cui la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, in ottemperanza alla legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30/12/2013 con la quale vengono assegnate le competenze alle nuove strutture regionali, compresa la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 1614 del 31/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, demandando al Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi tutti gli atti di esecuzione derivanti dall'approvazione del suddetto bando di partecipazione;

RILEVATO CHE il suddetto bando è stato pubblicato sul BURV n. 63 del 10/08/2012 e che, entro il termine del 15/10/2012 previsto all'articolo 9, punto 9.4, del medesimo, sono pervenute complessivamente n. 75 domande;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 dell'11/02/2013 ad oggetto: "Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR Asse 1 Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Rettifiche ed integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale";

CONSIDERATO CHE i beneficiari degli interventi sono le PMI così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 CE recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005) aventi sede operativa in Regione Veneto;

CONSIDERATO CHE le domande pervenute alla Struttura Responsabile dell'Azione, entro il termine fissato, sono risultate di particolare complessità, necessitando di documentazione integrativa da richiedere alle singole ditte, e che per questo motivo sono stati prorogati i termini del procedimento con D.G.R. n. 173 dell'11/02/2013 e con D.D.R. n. 142 del 14/03/2013;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 165 del 03/04/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

RICHIAMATO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

VISTO l'art. 11.1 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, il quale fissava il termine del 31/05/2015 come termine ultimo per la realizzazione, il pagamento e la fatturazione dei lavori e il 30/09/2014 per la rendicontazione finale delle spese; prevedendo inoltre la revoca del contributo assegnato in caso di mancata consegna della rendicontazione o della non operatività dell'opera entro la data di fine lavori;

VISTO l'art. 14.4 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2013, nel quale vengono ribadite le motivazioni che possono causare la revoca del contributo;

VISTA la mancata realizzazione, pagamento, fatturazione dei lavori e presentazione della rendicontazione finale entro i termini stabiliti dall'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, da parte della ditta:

1. Barchiamo s.r.l. domanda n. 70, Via IV Novembre 55 - 31100 Treviso (TV), p.iva 04207700263, contributo pari ad euro 52.780,77, codice progetto 25121;

VISTA la nota prot. n. 54267 del 09/02/2015, con la quale si segnalano le motivazioni che causano la revoca del contributo concesso e la non liquidabilità del contributo assegnato al suddetto progetto, e che nella stessa si concedevano 10 giorni per controdedurre e giustificare quanto avvenuto;

PRESO ATTO CHE in seguito alla nota prot. n. 54267 del 09/02/2015, non sono state presentate controdeduzioni nei termini previsti dalla stessa;

CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti per la revoca del contributo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il POR parte FESR (2007−2013), obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) n. 4247 del 07/09/2007;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 07/11/2007, n. 27 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1 e s.m.i., in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

1. di revocare la quota parte di contributo pari ad euro 52.780,77, assegnata alla ditta Barchiamo s.r.l., impegnata con il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 e s.m.i.,

Ditta	**codice progetto SMUPR**	**Totale**	**cap. 101244**		**cap. 100998**	FdR	Reg. FESR
			45,93%		*54,07%*	*48,15%*	*5,92%*
Barchiamo s.r.l.	25121	52.780,77	24.244,56		28.536,21	25.412,34	3.123,87

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata indicata in premessa e alla Sezione Programmazione e autorità di Gestione FESR;
3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Giovanni Viti

(Codice interno: 301886)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI n. 14 del 06 marzo 2015

POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Rettifica Decreti del Dirigente n. 165 del 03/04/2013 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo". Codice Azione SMUPR 2A134 e n. 262 del 03/06/2013 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissbili a contributo", Codice Azione SMUPR 2A134. Revoca del contributo assegnato alla Muraro Lino.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Revoca del contributo assegnato dal programma operativo regionale Competitività Regionale e Occupazione parte FESR (2007-2013) alla ditta Muraro Lino. Soggetto beneficiario del finanziamento comunitario di cui all'azione 1.3.4: "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale" per progetti ammessi al contributo con D.D.R. n. 165 del 03/04/2013.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo: "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) successivamente approvato con Decisione (CE) n. 4247 del 07/09/2007 della Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011 ad oggetto: "POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale" che, a seguito della riorganizzazione regionale, ha individuato come Struttura Responsabile dell'Azione 1.3.4, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25/11/2013 con la quale vengono istituite le nuove strutture organizzative regionali, tra cui la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, in ottemperanza alla legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30/12/2013 con la quale vengono assegnate le competenze alle nuove strutture regionali, compresa la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 1614 del 31/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, demandando al Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi tutti gli atti di esecuzione derivanti dall'approvazione del suddetto bando di partecipazione;

RILEVATO CHE il suddetto bando è stato pubblicato sul BURV n. 63 del 10/08/2012 e che, entro il termine del 15/10/2012 previsto all'articolo 9, punto 9.4, del medesimo, sono pervenute complessivamente n. 75 domande;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 dell'11/02/2013 ad oggetto: "Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR Asse 1 Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Rettifiche ed integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale";

CONSIDERATO CHE i beneficiari degli interventi sono le PMI così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 CE recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005) aventi sede operativa in Regione Veneto;

CONSIDERATO CHE le domande pervenute alla Struttura Responsabile dell'Azione, entro il termine fissato, sono risultate di particolare complessità, necessitando di documentazione integrativa da richiedere alle singole ditte, e che per questo motivo sono stati prorogati i termini del procedimento con D.G.R. n. 173 dell'11/02/2013 e con D.D.R. n. 142 del 14/03/2013;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 165 del 03/04/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

RICHIAMATO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 ad oggetto: "POR CRO parte FESR (2007-2013). Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Impegno di spesa a favore delle PMI di cui alla graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Codice Azione SMUPR 2A134";

VISTO l'art. 11.1 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, il quale fissava il termine del 31/05/2015 come termine ultimo per la realizzazione, il pagamento e la fatturazione dei lavori e il 30/09/2014 per la rendicontazione finale delle spese; prevedendo inoltre la revoca del contributo assegnato in caso di mancata consegna della rendicontazione o della non operatività dell'opera entro la data di fine lavori;

VISTO l'art. 14.4 dell'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2013, nel quale vengono ribadite le motivazioni che possono causare la revoca del contributo;

VISTA la mancata realizzazione, pagamento, fatturazione dei lavori e presentazione della rendicontazione finale entro i termini stabiliti dall'allegato A alla Dgr 1614 del 31/07/2014, da parte della ditta:

1. Muraro Lino domanda n. 50, Via Via dell'Industria 13 - 36040 Sarego (VI), p.iva 03473310245, contributo pari ad euro 112.800,33, codice progetto 25003;

VISTA la nota prot. n. 32929 del 26/01/2015, con la quale si segnalano le motivazioni che causano la revoca del contributo concesso e la non liquidabilità del contributo assegnato al suddetto progetto, e che nella stessa si concedevano 10 giorni per controdedurre e giustificare quanto avvenuto;

PRESO ATTO CHE in seguito alla nota prot. n. 32929 del 26/01/2015, non sono state presentate controdeduzioni nei termini previsti dalla stessa;

CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti per la revoca del contributo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il POR parte FESR (2007−2013), obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) n. 4247 del 07/09/2007;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 07/11/2007, n. 27 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1 e s.m.i., in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

1. di revocare la quota parte di contributo pari ad euro 112.800,33, assegnata alla ditta Muraro Lino, impegnata con il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 262 del 03/06/2013 e s.m.i.,

Ditta	**codice progetto SMUPR**	**Totale**	**cap. 101244**		**cap. 100998**	FdR	Reg. FESR
			45,93%		*54,07%*	*48,15%*	*5,92%*
Muraro Lino	25003	112.800,33	51.814,23		60.986,10	54.309,93	6.676,17

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata indicata in premessa e alla Sezione Programmazione e autorità di Gestione FESR;
3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Giovanni Viti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Codice interno: 301600)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 90 del 07 luglio 2015

Procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 330 del DPR n. 207/2010, del servizio di realizzazione di attivita' di informazione ed aggiornamento in materia di euro progettazione. Attivita' 4.4 del progetto "ADRIGOV - Adriatic Governance Operational Plan". Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Approvazione atti di gara. CUP: H34C12000050007; CIG: ZBA14A663A. DGR 11 settembre 2012, n. 1818; DDR 22 maggio 2015, n. 61.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione degli atti gara, relativamente alla procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di informazione e aggiornamento in materia di euro progettazione, indetta con DDR n. 61 del 22 maggio 2015 nell'ambito del progetto europeo ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan".

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 1818 dell'11 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013, con l'approvazione, fra gli altri, del progetto ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan", presentato come capofila dalla Regione Molise, e di cui la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) è partner, autorizzando altresì il Dirigente della medesima Direzione (ora Direttore della Sezione) a sottoscrivere i documenti necessari all'avvio delle attività progettuali, nonché ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa;

DATO ATTO che in data 25 ottobre 2012 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (IPA Subsidy Contract) fra l'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico e la Regione Molise, capofila del progetto ADRIGOV;

CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto ADRIGOV, alla Regione del Veneto è stata affidata la realizzazione di attività di informazione e aggiornamento in materia di diritti umani, city diplomacy e multilevel governance (Attività 4.4), il cui obiettivo è migliorare la consapevolezza nelle suddette materie da parte dei portatori d'interesse locali e dei funzionari pubblici degli enti partner del progetto;

VISTO il proprio Decreto n. 61 del 22 maggio 2015, con il quale si disponeva l'avvio della procedura per l'acquisizione in economia del servizio di informazione ed aggiornamento in materia di europrogettazione, demandando a successivo provvedimento l'approvazione degli atti di gara;

RITENUTO pertanto di approvare, quali documenti regolanti la disciplina specifica di gara, il Disciplinare di gara (Allegato A) e il Capitolato Prestazionale (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, si sensi dell'articolo 1 del Disciplinare di gara, la base d'asta prevista per la procedura di affidamento in oggetto è fissata in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA ed ogni altro onere esclusi;

DATO ATTO che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione definiti negli atti di gara sopra elencati, attribuendo un punteggio massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 20 punti per l'offerta economica, secondo i criteri specificati all'art. 4 del Disciplinare di gara;

DATO ATTO inoltre che le spese per l'esecuzione del servizio richiesto saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dall'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di un operatore economico che abbia la professionalità e la necessaria esperienza a livello universitario per lo svolgimento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che ad oggi non sono attive, per la tipologia del servizio in oggetto, convenzioni nel mercato CONSIP e che non sono offerti, per la specificità dei servizi richiesti, servizi di tipologia similare dal mercato MEPA e che la Sezione non dispone di un elenco di operatori economici cui ricorrere per l'individuazione di soggetti idonei a partecipare alla procedura de qua;

VISTO il sopra citato Decreto n. 61 del 22 maggio 2015, con il quale veniva approvato un Avviso pubblico, ai fini dell'acquisizione -con valore di indagine di mercato- di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura de qua;

DATO ATTO che il predetto Avviso Pubblico ha trovato pubblicazione, nel BUR regionale e sul profilo del Committente, in data 5 giugno 2015;

DATO ATTO che, nel termine ultimo indicato dall'Avviso di cui al punto precedente, sono pervenute 10 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici, documentazione in atti della Sezione Relazioni Internazionali e che tutte le predette manifestazioni risultano ammissibili;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 ed il Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007;

VISTI il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE la DGR 27 marzo 2012, n. 23 e la DGR 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti atti di gara relativi alla procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di "realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di euro progettazione, Attività 4.4, del progetto *ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan*"", indetta con proprio Decreto n. 61 del 22 maggio 2015:

- Disciplinare di gara (**Allegato A -** omissis);
- Capitolato Prestazionale (**Allegato B -** omissis),

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di approvare il modello di lettera d'invito, **Allegato C** (omissis), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che, al fine di addivenire al migliore risultato tecnico-economico per l'Amministrazione, si procederà all'aggiudicazione della gara in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione definiti negli atti di gara sopra elencati, attribuendo un punteggio massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 20 punti per l'offerta economica, secondo i criteri specificati all'art. 4 del Disciplinare di gara;
5. di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di gara;
6. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento ed all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico dei capitoli n. 101967 - "*Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Adrigov" - Quota statale - Acquisto beni e servizi (Regolamento CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007 n. 36)*" e n. 101968 "*Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Adrigov" - Quota comunitaria - Acquisto beni e servizi (Regolamento CEE 05/07/2006 n. 1080)*" del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presentano la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, dott. Diego Vecchiato, il quale adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto

svolgimento della procedura *de qua*;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, allegati omissis.

Diego Vecchiato

Allegati (*omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 301284)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1142 del 02 luglio 2015

Gara di appalto ai sensi del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 per l'aggiudicazione del servizio di realizzazione della manifestazione "Festival Regionale delle Scuole della Ristorazione" (codice CIG 6089189DB6)). Nomina commissione di gara.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 20 gennaio 2015; Decreto n. 215 dell'11 febbraio 2015; Decreto n. 946 del 10 giugno 2015.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, le seguenti persone quali componenti della commissione di gara per l'affidamento del servizio in oggetto:

Presidente: Dott.ssa Mirella Minto (Direzione Regionale Formazione)
Componente: Dott.ssa Raffaella Mantoan (Direzione Regionale Formazione)
Componente: Dott. Valerio De Vidi (Direzione Regionale Formazione)

2. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gara in oggetto, dott.ssa Daniela Flora Targa, alla nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento di uno o più dei componenti;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 282 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, che la commissione di gara resterà in carica fino all'aggiudicazione ed opererà senza alcun compenso;
4. di pubblicare il presente Decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

(Codice interno: 301480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 120 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Torreglia (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Torreglia (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;
VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;
VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Torreglia (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Torreglia (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 301481)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 121 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Montegrotto Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Montegrotto Terme (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;

VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Montegrotto Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Montegrotto Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 301482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 122 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Galzignano Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Galzignano Terme (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;

VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Galzignano Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Galzignano Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 301483)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 123 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Abano Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Abano Terme (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;

VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Abano Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Abano Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 301484)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 124 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Battaglia Terme (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Battaglia Terme (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;

VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Battaglia Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Battaglia Terme (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 301485)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 125 del 03 luglio 2015

Concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale ai fini dell'uso curativo - terapeutico, in Comune di Due Carrare (PD); approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione ai fini del conferimento (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene approvato l'avviso per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per estrazione di acqua termale dall'acquifero sotterraneo in comune di Due Carrare (PD), ai fini dell'uso curativo - terapeutico. Vengono altresì approvati i criteri ai fini del conferimento, che dovranno essere valutati dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, in caso di domande in concorrenza o in caso di opposizioni e/o osservazioni (L.R. n.40/1989; D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale;

VISTI i provvedimenti di rilascio delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

VISTI i decreti di differimento delle singole concessioni di acqua termale di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito delle singole concessioni sono presenti pertinenze, il cui valore stimato risulta dalla relazione di stima agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che con D.G.R. n.994/2014 e con D.G.R. n.1827/2014, la Giunta regionale ha precisato le procedure amministrative che devono essere seguite ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni minerarie;

VISTO che in particolare con la D.G.R. n.994/2014, la Giunta regionale ha delegato la "Sezione Geologia e Georisorse" per la definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle eventuali domande in concorrenza;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.994/2014 e D.G.R. n.1827/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per l'uso delle risorse minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

VISTO l'avviso in Allegato A, parte integrante del presente decreto, che precisa, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di osservazioni e opposizioni nonché di presentazione delle domande con i relativi criteri di definizione;

VISTO che è necessario disporre che l'avviso di cui all'Allegato A al presente decreto sia pubblicato sul B.U.R., all'albo pretorio del comune di Due Carrare (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;

decreta

1. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all'albo pretorio del comune di Due Carrare (PD) e nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 301383)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 29 del 06 luglio 2015

Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, tramite il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda e i medici competenti ad esso appartenenti. (CIG Z4915445D0) Affidamento per l'anno 2015.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro, per l'anno 2015, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, tramite il Servizio di Medicina del Lavoro dell'azienda e i medici competenti ad esso appartenenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta ns. prot. 93782 del 04/03/15 Proposta di convenzione ns. prot. n. 269022 del 30/06/2015

Il Dirigente

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;

DATO ATTO che con D.G.R. 259 del 03/03/2015 si è provveduto ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Datore di Lavoro;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 446 del 31/03/2015 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014, dell'esercizio del bilancio per l'anno finanziario 2015;

VISTO che con L.R. n. 7 del 27/04/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 che all'articolo 125 regolamenta i lavori, servizi e forniture in economica;

PREMESSO che per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, il Settore Forestale opera in economia con la forma dell'amministrazione diretta.

CONSIDERATO che, con riferimento alle maestranze forestali i Dirigenti dei Settori Forestali, come già citato nella D.G.R. 259 del 03/03/2015, oltre a configurarsi Responsabili Unici del Procedimento (RUP), integrano altresì il ruolo di Datori di Lavoro di tali maestranze, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo datoriale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 che attribuisce al Datore di Lavoro, tra gli altri, anche il compito di designare il Medico Competente e di garantire la sorveglianza sanitaria ai propri dipendenti che, per il Settore Forestale Regionale sono rappresentati da circa 90 operatori forestali impiegati in cantieri dislocati in aree spesso impervie e che, per la loro particolare attività lavorativa

richiedono, tra le altre, anche una continuità nel monitoraggio delle potenziali patologie professionali legate all'esposizione a agenti fisico meccanici (rumore - vibrazioni e MMC);

VISTO che, come da colloqui intercorsi tra le vie brevi, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è possibile effettuare anche prestazioni spesso richieste dagli operatori forestali, come le prove allergologiche (punture di imenotteri e morsi di zecca), nonché elettrocardiogramma sotto sforzo, particolarmente indicati per gli operatori dell'antincendio boschivo e per gli addetti ai lavori in quota.

PRESO ATTO che in data 30/06/2015 è pervenuta da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona la proposta di convenzione per il servizio in argomento e che la stessa è stata valutata positivamente sia dal punto di vista della convenienza economica che della competenza professionale;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro sarà formalizzato con specifica convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di durata annuale e contenente le modalità di espletamento del servizio e di erogazione del corrispettivo;

DATO ATTO che il costo complessivo del servizio è costituito da un compenso annuo per l'attività di medico competente pari a Euro 1.000,00 oltre che dalle prestazioni specialistiche che saranno eseguite durante la durata del contratto stesso e alle quali si applicherà il tariffario dell'Azienda in vigore al momento dell'erogazione della prestazione;

CONSIDERATO che, considerando lo storico della spesa, si può preventivare un costo complessivo annuo per il servizio in argomento pari a 20.000,00 Euro (IVA esclusa);

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTE le D.D.G.R. 16 luglio 2013, n. 1240 e 05 agosto 2014, n. 1444;

VISTA la D.G.R. 03 marzo 2015, n. 259;

VISTA la D.G.R. 31 marzo 2015, n. 446;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 44;

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, tramite il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda e i medici competenti ad esso appartenenti, il servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro, per l'anno 2015, per un costo presunto pari a 20.000,00 Euro (IVA) esclusa;
3. di dar corso alla stipula di una convenzione per la definizione in sede civile del presente affidamento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

(Codice interno: 302043)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 277 del 14 ottobre 2014

Approvazione dell'impegno di spesa, assegnazione ed erogazione della somma pari ad Euro 300.649,00 a favore dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano. D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1603, recante "Iniziative a favore dei servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (comunità/residenze per minori). Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, anno 2013 (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388). Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili. Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (TV)".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione della somma di Euro 300.649,00 a favore dell' Associazione Comunità Giovanile di Conegliano per la sperimentazione di programma residenziale denominato "*Filò-Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili*".

Il Direttore

vista

- La D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1603, recante "Iniziative a favore dei servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (comunità/residenze per minori). Fondo nazionale per le Politiche Sociali, anno 2013 (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388). Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili. Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (TV)";

visto

- Che la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1603 ha incaricato l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano della sperimentazione di un programma residenziale denominato "Filò-Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili" come da proposta esplicitata nella scheda progettuale di cui all'Allegato A;

considerato che la D.G.R. suddetta ha determinato:

- di destinare una somma pari ad Euro 300.649,00 a favore dell' Associazione Comunità Giovanile di Conegliano per la sperimentazione del programma residenziale di cui all'Allegato A alla stessa;

- di demandare al Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali l'assunzione dell'impegno a favore dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (TV) per la somma di Euro 300.649,00, a valere sullo stanziamento di cui all'UPB U0156, capitolo 102039 denominato "Fondo nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.388) del bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

- che l'erogazione della somma pari ad Euro 300.649,00 sarà effettuata dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a favore dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano con le seguenti modalità:

- 50% in acconto, che verrà liquidato successivamente alla comunicazione di avvio del progetto, compatibilmente alla disponibilità di cassa;
- il saldo, a conclusione del progetto, su presentazione di idonea e dettagliata relazione nel merito della realizzazione dello stesso e di specifica e adeguata rendicontazione finale, da prodursi entro 30 giorni dal termine dello stesso;

preso atto

- della nota dell'Azienda Ulss 7, prot. 404405 del 30 settembre 2014 nella quale si attesta che "[...] il Progetto Filò si è sviluppato in continuità con il Progetto "la Zattera" a partire dal mese di Febbraio 2014 e senza interruzione alcuna [...]";
- della nota dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano , prot. 407552 del 2 ottobre 2014 nella quale si attesta che "[...] il progetto Filò ha preso avvio in data 1 febbraio 2014[...]";
- che conseguentemente la suddetta progettualità si concluderà entro il 31 gennaio 2015;

visto

- l'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, che nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile della struttura competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- la legge n. 184/1983;
- la legge n. 285/1997;
- la legge n. 149/2001;
- la legge regionale n. 22/2002;
- la D.G.R. n. 84/2007;
- la D.G.R. n. 2416 del 8 agosto 2008;
- la D.G.R. n. 1635/2010;
- la D.G.R. n. 2138/2010;
- la D.G.R. n. 929/2012;
- la D.G.R. n. 2957/2012;
- la D.G.R. n. 432/2012;
- l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, artt. 42 e 44;
- la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

decreta

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 300.649,00 a favore dell' Associazione Comunità Giovanile di Conegliano, ai sensi della D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1603, a valere sullo stanziamento di cui all'UPB U0156, capitolo 102039 denominato "*Fondo nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.388)* del bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di attribuire alla spesa suddetta i seguenti codici SIOPE:codice di bilancio 10603 - codice gestionale 1633;
3. di dare atto dell'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata al capitolo 1623/E, reversale 5742 del 2013;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Mario Modolo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 302067)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 870 del 13 luglio 2015

Approvazione Avviso pubblico "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" per la presentazione di progetti sperimentali e di apprendimento. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013. Asse "Istruzione e Formazione".

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un avviso pubblico a valere sull'asse "Istruzione e Formazione" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto, per la presentazione di progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti che frequentano il terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado. Stanziamento di ¿ 2.000.000,00. Si approva inoltre la "Direttiva" circa le modalità di presentazione dei progetti.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il dialogo fra scuola e impresa accresce le competenze dell'una e dell'altra. Se da un lato la scuola può trasferire metodologie, logica e concettualizzazioni, dall'altro l'impresa si configura quale contesto di apprendimenti informali e non formali, trasferendo agli individui conoscenze, abilità ed esperienze sul campo che esaltano e rendono operativi gli apprendimenti teorici.

D'altra parte, in un contesto di internazionalizzazione dell'economia e di competizione globale, l'insieme delle competenze, delle capacità e dell'impegno richiesti dalla prestazione lavorativa si è notevolmente arricchito in termini di complessità, di conoscenze e di attitudini al cambiamento. Ne consegue che il rafforzamento della competitività del sistema produttivo si fonda in larga misura sulla qualità delle risorse umane, vero capitale dell'impresa.

Il modello dell'alternanza scuola-lavoro nasce da questi presupposti e si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo".

La Regione del Veneto ha sostenuto la metodologia dell'alternanza scuola- lavoro da quando è stata istituita - Legge Moratti n. 53/2003 - dapprima con interventi di supporto ai percorsi finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e successivamente, a partire dal 2011 quando è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa con il MIUR e le parti sociali ed economiche, con interventi diretti che fino ad oggi hanno finanziato 268 progetti in tutto il Veneto.

Negli ultimi anni, anche in conseguenza della grave e perdurante crisi economico-finanziaria che ha investito la nostra Nazione e che non ha risparmiato neanche il Veneto, tradizionalmente più impermeabile alle congiunture sfavorevoli, il legislatore si è orientato verso una sempre più spinta integrazione del sistema di Istruzione con quello del Lavoro, introducendo nuovi contenuti alla tradizionale mission della Scuola.

Il primo riferimento normativo che introduce elementi di novità è l'articolo 2, comma 14 del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 che ipotizza, rinviandone la regolamentazione ad un provvedimento da emanare nei 60 giorni successivi, piani di intervento di durata triennale per la realizzazione di tirocini formativi extracurricolari presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe degli Istituti secondari di II° grado, con priorità per gli Istituti tecnici e professionali.

L'art. 5 comma 4 ter della successiva Legge n. 128 dell'08/11/2013, non senza alcuni dubbi interpretativi circaladifferenza tra tirocini in apprendistato e alternanza scuola- lavoro, annuncia un ulteriore regolamento entro altri 60 giorni, teso a disciplinare diritti e doveri, anche in materia di sicurezza sui posti di lavoro, degli studenti dell'ultimo biennio delle superiori impegnati nel sistema dell'alternanza scuola-lavoro, attività di stage, di tirocinio e di didattica di laboratorio.

Il comma 2 dell'art. 8 bis della stessa Legge, infine, conferma l'istituzione di un piano sperimentale di formazione in azienda di durata triennale, rivolto agli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di II° grado. Il programma contempla la stipula

di contratti di apprendistato.

In attesa della definitiva revisione del modello e di una maggiore chiarezza normativa, l'alternanza scuola-lavoro, così come definita dal D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 e dalle successive linee guida, continua ad essere un modello molto efficace, regolamentato con notevole flessibilità dai diversi decreti del MIUR - ultimo in ordine di tempo il decreto del Direttore Generale n. 761 del 20 ottobre 2014 - che comunque ne confermano la valenza didattica. Non mancano tuttavia le novità, come la costituzione delle reti di scuole, introdotte già dalle linee guida del 2012.

L'iniziativa descritta in questo provvedimento intende confermare l'impegno della Regione in favore della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro, introducendo tuttavia forti elementi di innovazione tanto nel modello didattico, che nei contenuti dei percorsi. Insieme ai percorsi didattici ampiamente rivisitati negli argomenti affrontati e nell'articolazione infatti, questo avviso propone la realizzazione di percorsi sperimentali, che da un lato possano rappresentare un test di efficacia delle innovazioni introdotte, dall'altro possano valorizzare le reti di scuole già esistenti o costituende.

Il presente provvedimento pertanto, in coerenza anche con le più recenti linee guida ministeriali, propone all'approvazione della Giunta Regionale l'avviso pubblico "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze", a valere sull'Asse "Istruzione e Formazione" del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014 - 2020 della Regione del Veneto, per la presentazione di progetti i cui destinatari sono studenti del terzo, quarto e quinto anno del II° ciclo dell'istruzione.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:

Esercizio di imputazione 2015: Euro 0;

Esercizio di imputazione 2016: Euro 600.000,00, di cui quota FSE Euro 300.000,00, quota Fondo di Rotazione (FDR) Euro 210.000,00, quota Regionale Euro 90.000,00;

Esercizio di imputazione 2017: Euro 1.400.000,00, di cui quota FSE Euro 700.000,00, quota FDR Euro 420.000,00, quota Regionale Euro 280.000,00.

In relazione alla contestualizzazione del Bilancio regionale 2015, l'approvazione dei progetti sarà effettuata previa individuazione da parte del Direttore della Sezione competente degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. Pertanto, in caso di futura disponibilità di risorse è data facoltà al Direttore della Sezione Istruzione di adottare ogni ulteriore atto finalizzato al loro completo utilizzo.

Si propone, infine, di demandare al Direttore della Sezione Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.

In conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente, in allegato al presente provvedimento sono proposti all'approvazione della Giunta regionale l'"Avviso pubblico" (**Allegato A**) e la "Direttiva" (**Allegato B**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso.

Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno essere inviati secondo le modalità descritte nell'avviso (**Allegato A**) e nella Direttiva (**Allegato B**), entro e non oltre il 30/09/2015, pena l'esclusione. Tale termine vale anche per l'invio dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "*on line*".

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Sezione Istruzione. Al termine dell'istruttoria sarà redatta l'apposita graduatoria dei progetti finanziabili.

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

Atteso l'obbligo di realizzare le attività in orario extrascolastico, si propone che esse si concludano entro il 10/09/2016.

Si evidenzia che, come indicato nell'art. 12 della L.R. 1/2011, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni ivi riportate, non trattandosi di spese per studi ed incarichi di consulenza, di spese per relazioni pubbliche, di spese per convegni, mostre, di spese per pubblicità e rappresentanza, di spese per sponsorizzazioni, per missioni, bensì trattandosi di un intervento finalizzato a generare un processo educativo di sviluppo, innovazione e occupazione nel territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- la L. n. 53 del 28/03/2003, art. 4 (Legge Moratti);

- il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 (entrata a regime del sistema di alternanza scuola-lavoro): "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

- il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni";

- il D.Lgs. n. 22 del 14 gennaio 2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";

- il D.M. n . 99 del 16 dicembre 2009, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di Istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

- l'art. 8 comma 3 del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, l' art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 88 del 15/03/2010 e l'art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 nei quali si indica la metodologia dell'alternanza scuola- lavoro come strumento didattico per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei percorsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro;

- la Direttiva del MIUR n. 65 del 28/07/2010 contenente linee guida a norma dell'art. 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

- l'Accordo territoriale del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;

- la L. n. 111 del 15 luglio 2011 che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, semplificando ulteriormente l'attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle università;

- l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";

- la L. n. 92 del 28 giugno 2012, art. 4, comma 55, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;

- la L. n. 128 del 08/11/2013 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

- il D.M. n. 351 del 21 maggio 2014 "Criteri assegnazione fondi funzionamento istituzioni scolastiche";

- la D.G.R. n. 1675 del 18 ottobre 2011 "Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto";

- la D.G.R. n. 1885 del 15/11/2011 (Protocollo d'intesa Regione del Veneto - Ufficio Scolastico regionale - Camera di Commercio - Parti Sociali in materia di Alternanza Scuola-Lavoro);

- la D.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 - Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013";

- la L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

- il D.Lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;

- la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

- la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", così come modificata dalla L.R. n. 44 del 30 dicembre 2014 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";

- la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

- l'art. 2, comma 2, lettera f), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di "*Alternanza Scuola-Lavoro*" (**Allegato A**), per un importo stanziato di Euro 2.000.000,00 a valere sull'Asse "*Istruzione e Formazione*" del POR FSE - 2014-2020;
3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva circa le modalità di presentazione e valutazione dei progetti (**Allegato B**);
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione e relativi allegati dovranno essere trasmessi alla Sezione Istruzione tramite PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.veneto.it e dovranno pervenire **entro le ore 24.00 del 30/09/2015**, secondo

le modalità descritte nell'Avviso (**Allegato A**) e nella Direttiva (**Allegato B**). Tale termine vale anche per l'invio dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "*on line*";

6. di determinare in Euro 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11, a valere sul Bilancio regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei termini espressi in premessa;
7. di subordinare l'approvazione dei progetti all'individuazione da parte del Direttore della Sezione Istruzione degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'accertamento in entrata ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
9. di demandare a successivo atto del Direttore della Sezione Istruzione l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse specificatamente individuate, anche tramite ripartizione delle risorse già impegnate;
10. di dare atto che le liquidazioni di spesa sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa;
11. di demandare al Direttore della Sezione Istruzione di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;
12. di dare atto che l'impegno di spesa, che sarà assunto con propri atti dal Direttore della Sezione Istruzione, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa;
13. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Sezione Istruzione;
14. di incaricare il Direttore della Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Regione del Veneto
    www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_istruzione_fse_progetti.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 870 del 13 luglio 2015 pag. 1/2

Presentazione progetti a valere sul FSE 2014-2020
Asse "Istruzione e Formazione"

(delibera Giunta Regionale n. 870 del 13 luglio 2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il Provvedimento richiamato, la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sulla seguente azione del Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014/2020, Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013:

Asse	**Istruzione e Formazione**
Tipologia progettuale	***Alternanza Scuola - Lavoro – Itinerari di Conoscenze***

➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione dell'avviso.

➔ La domanda di accompagnamento del progetto dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.

➔ Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente ad € 2.000.000,00.

➔ Le domande di ammissione al finanziamento ed i relativi allegati dovranno essere inviati alla Regione del Veneto - Sezione Istruzione, tramite PEC, **entro le ore 24.00 del 30 settembre 2015, pena l'esclusione**.
La trasmissione della documentazione per via telematica dovrà avvenire inviando una e-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Sezione Istruzione, istruzione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "*POR FSE 2014-2020 - Asse Istruzione e Formazione – Avviso: "Alternanza Scuola-Lavoro"*.
Saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato.
A ciascun istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.
Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec .
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva approvata con la deliberazione sopra citata e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

ALLEGATOA alla Dgr n. 870 del 13 luglio 2015

➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Istruzione, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 041 279 5712 – 5010 – 5013.
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 279 5131 - 5747.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE ISTRUZIONE
Dott. Enzo Bacchiega

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE

FSE 2014-2020

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Itinerari di conoscenze





Direttiva

INDICE

SEZIONE 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'AZIONE 4

1.1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 4

1.2 – QUADRO DI RIFERIMENTO POR 2014-2020 7

1.3 – PRINCIPI ORIZZONTALI 7

1.4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 8

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO 10

2.1 – IL CONTESTO NORMATIVO 10

2.2 – FINALITÀ GENERALI DELL'AZIONE 10

2.3 – OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 11

2.4 – CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEI PROGETTI 12

2.4.1 Tipologie di progetti 12

2.4.2 Contenuti dei progetti 13

2.4.3 Partenariato 17

2.5 – DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI 18

2.6 – DELEGHE 18

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI 19

3.1 – FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 19

3.2 – REGISTRI ON LINE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 20

3.3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 20

3.4 – VARIAZIONI DI PROGETTO E SOSTITUZIONI PARTNER 21

3.5 – MONITORAGGIO 21

3.6 – CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE OSPITANTI LO STAGE 22

SEZIONE 4 – LE SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI 23

4.1 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 23

4.2 – PARAMETRAZIONE ECONOMICA 23

SEZIONE 5 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI VALUTAZIONE E TEMPISTICA 25

5.1 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE DOMANDE 25

5.2 – PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 27

5.3 – PREMIALITA' 29

5.4 – TEMPI ED ESITI DELL'ISTRUTTORIA 29

5.5 – TERMINE PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI 30

5.6 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 30

5.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 30

5.8 – TUTELA DELLA PRIVACY 30

5.9 – INFORMAZIONI SUL BANDO 30

SEZIONE 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'AZIONE

1.1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- L. n. 53 del 28/03/2003, art. 4 (legge Moratti);
- D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 (entrata a regime del sistema di alternanza scuola - lavoro): "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell 'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni";
- D.lgs. n. 22 del 14 gennaio 2008, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- D.M. n . 99 del 16 dicembre 2009, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;
- Art. 8 comma 3 del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 88 del 15/03/2010 e art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 nei quali si indica la metodologia dell'alternanza scuola lavoro come strumento didattico per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei percorsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- Direttiva del MIUR n. 65 del 28/07/2010 contenente linee guida a norma dell' articolo 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- Accordo territoriale del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- L. n. 111 del 15 luglio 2011 che ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, semplificando ulteriormente l'attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle università;
- Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";

- L. n. 92 del 28 giugno 2012, art.4, comma 55, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;
- L. n. 128 del 08/11/2013 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- DM n. 351 del 21 maggio 2014 “Criteri assegnazione fondi funzionamento istituzioni scolastiche”
- D.G.R. n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto”;
- D.G.R. n. 1885 del 15/11/2011 (Protocollo d’intesa Regione del Veneto – Ufficio Scolastico regionale – Camera di Commercio - Parti Sociali in materia di Alternanza Scuola - Lavoro);
- D.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 – Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- L.R. n. 11 del 13 aprile 2001: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt. 136-138;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- L.R. n. 39 del 29 novembre 2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, così come modificata dalla L.R. n. 44 del 30 dicembre 2014 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale”;
- L.R. n. 54 del 31/12/2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;

1.2 – QUADRO DI RIFERIMENTO POR 2014-2020

L'iniziativa si colloca in un quadro di riferimento definito dalla matrice seguente:

Obiettivo generale	INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
Asse:	Istruzione e Formazione
Obiettivo tematico Reg. FSE n. 1303/2013 – (art 9):	10) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità d'investimento Reg. FSE n. 1304/2013 - (art. 3):	iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
Categorie di operazione dei Fondi (allegato I Reg. 215/2014)	(118) Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
Obiettivo specifico POR FSE:	OS 11: Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
Risultati attesi POR FSE:	Aumentare il numero di inserimenti lavorativi successivi alla fase di transizione dalla scuola al lavoro, del livello di interazione e collaborazione con le imprese e della qualità complessiva dei percorsi favorendo un sistema integrato e collaborativo in cui sia possibile sviluppare progettualità, azioni e percorsi rispondenti alle reali esigenze e fabbisogni delle imprese e del mercato del lavoro.
Azione POR FSE:	Azioni volte a sviluppare competenze innovative e finalizzate ad apportare valore aggiunto e sviluppo tecnologico e produttivo all'interno delle imprese anche attraverso il ricorso a tirocini, alternanza, mobilità transnazionale;
Indicatore di realizzazione	Rif. POR FSE 2014-2020: (C.O. 6) Persone di età inferiore ai 25 anni

1.3 – PRINCIPI ORIZZONTALI

Relativamente all'Integrazione strategica dei principi orizzontali previsti dal Por FSE 2014-2020, nella stesura dei progetti si dovrà tener conto, ove pertinenti, delle seguenti priorità:

- Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei tre pilastri della Strategia Europa 2020, che mira a promuovere una crescita sostenibile attraverso l'incentivazione di un'economia più efficiente, più verde e competitiva, la lotta ai cambiamenti climatici e la sostenibilità energetica.

Anche gli Obiettivi Tematici 8, 9 , 10 ed 11 su cui agisce direttamente il FSE, possono contribuire in varie modalità agli obiettivi di sostenibilità ambientale, con azioni che indirettamente possono incidere sulla protezione dell'ambiente e su un utilizzo efficiente delle risorse naturali. Un contributo che si realizza

attraverso il rafforzamento dell'offerta formativa e delle opportunità occupazionali in alcuni settori a vocazione ambientale e legate ad un uso efficiente delle risorse naturali.

In linea con queste premesse, la Regione Veneto persegue l'obiettivo di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita. In ragione di tali considerazioni, gli obiettivi del Fondo sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, della promozione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

- Pari opportunità e non discriminazione

In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, la Regione del Veneto dedica particolare attenzione alle politiche tese a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere.

Garantisce altresì il pieno rispetto del principio di non discriminazione durante tutte le fasi dell'attuazione dei Fondi e in particolare rispetto all'accesso agli stessi, attuando politiche tese a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età o orientamento sessuale, con particolare attenzione per le persone con disabilità.

- **Parità tra uomini e donne**

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e degli artt.7-8 del Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, gli Stati membri promuovono la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione sostenendo azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'art. 3 dello stesso regolamento.

La Regione del Veneto intende aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, lottare contro la femminilizzazione della povertà, ridurre la segregazione di genere nel mercato di lavoro, lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, lottare contro tutte le forme di discriminazione, promuovere la riconciliazione tra vita professionale e privata per tutti, implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità per accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione.

1.4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Potranno presentare progetti:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") in relazione alla formazione superiore.
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per la formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 entro la data di scadenza del presente Bando.
  In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell'accreditamento.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il progetto presentato dovrà essere coerente con le finalità e gli obiettivi esposti nell'avviso di riferimento, coerente con le disposizioni previste dai regolamenti comunitari, strutturato in modo conforme a quanto precisato nella presente Direttiva.

Si rammenta che, in relazione agli ambienti didattici, è in capo al Beneficiario la responsabilità circa il rispetto delle norme di sicurezza e dei requisiti per l'accreditamento.

Può essere presentata, con le modalità di seguito indicate, una sola domanda per ciascuna delle due tipologie di progetti sotto elencati:

- Progetti di "*Rete*" (sperimentale): ogni rete di istituti può presentare una sola domanda (mediante presentazione diretta da parte del capofila, o in partenariato con un soggetto accreditato) contenente un solo progetto, rivolto agli studenti di tutti gli Istituti aderenti alla rete stessa.
  Ogni Dirigenza scolastica può partecipare ad un solo progetto di rete, a meno che non sia costituita da Istituti di diverso ordinamento. In tal caso può partecipare ad un numero di progetti di rete corrispondente al numero di ordinamenti posseduti.

- Progetti di "*Indirizzo*" (di apprendimento): ogni Dirigenza scolastica può presentare una sola domanda (mediante presentazione diretta o in partenariato con un soggetto accreditato) contenente al massimo 3 (tre) progetti rivolti ai propri studenti, inseriti nella domanda in ordine di priorità. Se ad essa sono assegnati Istituti di diverso ordinamento, può presentare al massimo 3 progetti per ogni ordinamento. La procedura di valutazione tuttavia sarà effettuata esclusivamente per i primi due progetti elencati nella domanda relativi a ciascun ordinamento assegnato. Definita la graduatoria di merito dei primi due progetti si procederà alla valutazione del terzo progetto esclusivamente qualora vi fossero risorse finanziarie disponibili. In tal caso sarà redatta una seconda graduatoria relativa soltanto ai progetti elencati al terzo posto di priorità nella domanda
  Se una Dirigenza partecipa ad uno o più progetti di rete, il numero massimo di progetti di indirizzo presentabili è ridotto a 2 per ogni ordinamento assegnato. In tal caso la procedura di valutazione sarà effettuata esclusivamente per il primo dei due progetti elencati nella domanda. Si procederà alla valutazione del secondo progetto di indirizzo, che sarà inserito nella seconda graduatoria, esclusivamente qualora vi fossero risorse finanziarie disponibili.

Come già anticipato, qualora il progetto non sia presentato direttamente dall'Istituto scolastico di provenienza dei destinatari, il soggetto proponente dovrà attivare obbligatoriamente un partenariato operativo con detto Istituto scolastico di riferimento dei destinatari.

In questo caso all'Istituto scolastico destinatario dovrà essere affidata interamente l'attività di tutoraggio ed eventualmente parte dell'attività di progettazione.

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO

2.1 – IL CONTESTO NORMATIVO

L'Italia ha avviato da tempo una profonda riforma del Sistema Educativo, motore del necessario processo di innovazione e sviluppo. A partire dal 2010, con la riforma dell'Istruzione secondaria di II° grado e del sistema universitario, il processo ha goduto di una forte accelerazione, culminata di recente con il documento di indirizzo "*la buona scuola*"[1].
Il rapporto indica nella Scuola il punto di partenza per una nuova crescita, a condizione che investa nell'innovazione e nella qualità dei processi organizzativi, nell'apprendimento dei discenti, nella preparazione degli insegnanti, nell'adeguamento dei contenuti didattici alle esigenze del mercato del lavoro.
Dal rapporto infatti si legge: *"…l'istruzione è l'unica soluzione strutturale alla disoccupazione, l'unica risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali. Ogni investimento in istruzione e formazione è un investimento del paese su se stesso come leva per tornare a crescere e soprattutto che la scuola ha la potenzialità per guidare questa rivoluzione"*.

Il fermento normativo degli ultimi anni, in verità, si è orientato verso una sempre più spinta integrazione del sistema di Istruzione con quello del Lavoro, introducendo nuovi contenuti alla tradizionale mission della Scuola.
Il primo riferimento normativo che introduce elementi di novità è l'articolo 2, comma 14 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che ipotizza, rinviandone la regolamentazione ad un provvedimento da emanare nei 60 giorni successivi, piani di intervento di durata triennale per la realizzazione di tirocini formativi extracurricolari presso impese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe degli istituti secondari di II° grado, con priorità per gli Istituti tecnici e professionali.
L'art. 5 comma 4 ter della successiva legge n. 128 dell'08/11/2013, non senza alcuni dubbi interpretativi circa la differenza tra tirocini in apprendistato e alternanza scuola – lavoro, annuncia un ulteriore regolamento entro altri 60 giorni, teso a disciplinare diritti e doveri, anche in materia di sicurezza sui posti di lavoro, degli studenti dell'ultimo biennio delle superiori impegnati nel sistema dell'alternanza scuola-lavoro, attività di stage, di tirocinio e di didattica di laboratorio.
Il comma 2 dell'art. 8 bis infine, conferma l'istituzione di un piano sperimentale di formazione in azienda di durata triennale, rivolto agli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di II° grado. Il programma contempla la stipula di contratti di apprendistato.

In attesa della definitiva revisione del modello e di una maggiore chiarezza normativa, l'Alternanza Scuola – Lavoro, così come definita dal D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 e dalle successive linee guida, continua a ad essere un modello molto efficace, regolamentato con notevole flessibilità dai diversi decreti del MIUR – ultimo in ordine di tempo il decreto del Direttore Generale[2] che comunque ne confermano la valenza didattica.

2.2 – FINALITÀ GENERALI DELL'AZIONE

Con l'azione descritta in queste pagine, la Regione del Veneto intende confermare il proprio impegno, già anticipato nel Piano di interventi per l'occupazione e l'occupabilità (D.G.R. n. 1675 del 18 ottobre 2011) e successivamente sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Camera di Commercio e le Parti Sociali (D.G.R. n. 1885 del 15 novembre 2011), nella promozione della metodologia dell'Alternanza Scuola – Lavoro.
L'iniziativa, d'altra parte, si pone in continuità con i precedenti avvisi FSE pubblicati con le D.G.R. n. 1954/2011, 336/2012 e 2894/2012, che hanno consentito l'approvazione di 268 progetti realizzati durante gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.

[1] Rapporto *"La buona scuola"* – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 2014.
[2] Decreto MIUR n. 761 del 20 ottobre 2014.

L'azione pertanto, persegue obiettivi che abbiano prioritariamente una ricaduta sui destinatari, ma anche sul sistema dell'Istruzione e sulle imprese.

2.3 – OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

L'"*Alternanza catalizzatore di innovazione*". Si aprono con questa frase le linee guida del MIUR per il 2012, nel presupposto che l'alternanza, cogliendo le specificità del contesto territoriale attraverso processi d'integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro, consenta alle scuole secondarie di secondo grado di catalizzare l'innovazione e di tradurla operativamente nella concretezza dell'azione educativa.
Le più recenti indicazioni europee e nazionali confermano il significato dell'alternanza, definendola strumento innovativo d'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro.
"*Oggi, nella fase di attuazione del riordino, l'alternanza rappresenta, per le scuole, un'opportunità per definire la loro nuova identità, attraverso l'approfondimento delle peculiarità degli indirizzi, curvandoli rispetto alle vocazioni e alle esigenze di crescita dei differenti territori*" [3]. E deve connotarsi di una forte dimensione innovativa, per assicurare ai giovani oltre alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di maggiori competenze per l'occupabilità e l'auto-imprenditorialità".
La Scuola insomma, deve porsi quale riferimento territoriale della **filiera educativa/produttiva** e, in linea con le politiche europee e nazionali per l'apprendimento permanente, creare **reti** strutturate, diversificando e arricchendo le esperienze lavorative all'interno dei percorsi formativi, per favorire la connessione tra apprendimento e mercato del lavoro.
"*La rete rappresenta il luogo privilegiato in cui le istituzioni scolastiche, nell'incontro di filiera con altre istituzioni scolastiche e con il confronto con altri attori del territorio, hanno modo di riconoscere tratti comuni, scoprire le proprie specificità, accordarsi su obiettivi comuni, condividere know how, per superare le criticità che il processo di trasformazione necessariamente comporta*"[4].
Uno degli obiettivi dell'azione descritta in queste pagine è proprio il rafforzamento delle reti di scuole già esistenti e la nascita di ulteriori aggregazioni di filiera che suppongano governance di sistema, alle quali concorrano istituzioni, enti, imprese, associazioni.
Progettare periodi di alternanza scuola-lavoro significa dunque integrare le strategie educative della scuola con i **fabbisogni professionali delle imprese del territorio** e con le personali **esigenze formative e professionali degli studenti**.
Ne derivano altri obiettivi (Tabella 1), non meno importanti, finalizzati all'arricchimento del curricolo scolastico, all'apprendimento informale e non formale, all'acquisizione del principio di cittadinanza.
Ma i percorsi di alternanza devono possedere anche una forte valenza **orientativa**, in grado di fornire informazioni di prospettiva tanto in termini lavorativi che di continuità degli studi ed è importante che il fruitore di quelle informazioni sia in grado di ricercale, comprenderle ed utilizzarle, compiendo scelte lungo l'arco della sua vita, scolastica e non.

Obiettivi strategici	Obiettivi specifici
Valorizzare le risorse umane in un'ottica di lifelong learning per una crescita intelligente	Offrire agli studenti la possibilità di accedere in contesti operativi e stimolare apprendimenti informali e non formali
Catalizzare l'innovazione e tradurla operativamente nella concretezza dell'azione educativa	Arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico
Definire una nuova forma di orientamento per filiera	Favorire la transizione al mondo del lavoro o agli studi universitari
	Favorire interazioni con il territorio e sinergie con altre istituzioni formative (ITS, Poli tecnico-professionali)

Tab. 1 – Obiettivi dell'azione

[3] INDIRE – Linee guida per lo sviluppo dell'alternanza scuola – lavoro, orientamenti ed indicazioni pratiche – 28 novembre 2012
[4] Idem, vd. nota precedente.

2.4 – CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEI PROGETTI

2.4.1 Tipologie di progetti

Sono ammissibili **due tipologie di progetti**:

1) **<u>Tipologia 1</u>: IL PROGETTO DI "*RETE*" (sperimentale)**

Potrà essere proposto:

- dall'Istituto capofila - accreditato per la formazione superiore - di una rete[5] di istituti già esistente;
- dall'Istituto capofila - accreditato per la formazione superiore - di una rete di istituti costituita in funzione della presente iniziativa. Le reti costituite in funzione di questa direttiva dovranno aggregare non meno di 7 e non più di 20 istituti, compreso il capofila, e gli istituti stessi dovranno appartenere allo stesso ordinamento o allo stesso indirizzo;
- da un organismo accreditato per la formazione superiore per conto di una rete, nella quale non è presente alcun Istituto accreditato per la formazione superiore.

Al Progetto di "*Rete*" potrà partecipare un solo studente per ogni Istituto aderente alla rete e quindi un numero minimo di 7 e massimo di 20 studenti[6] selezionati dal 3°, 4° e 5° anno di corso, tra i più meritevoli.
Esso viene definito anche <u>sperimentale</u> poiché, unitamente ad un percorso didattico differenziato rispetto all'altra tipologia di progetti, presenta anche un'azione di sistema innovativa.

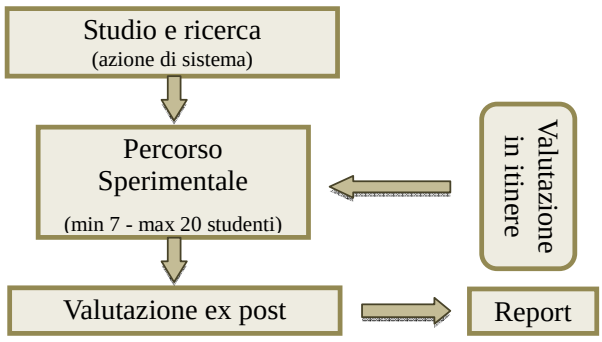


Fig. 1 – Tipologia 1 – Progetto di Rete

2) **<u>Tipologia 2</u>: IL PROGETTO DI "*INDIRIZZO*" (di apprendimento)**

Potrà essere proposto:

- da un singolo Istituto d'istruzione accreditato per la formazione superiore e rivolto ai propri studenti o agli studenti di un altro Istituto scolastico;
- da un Ente di formazione, a sua volta accreditato nello stesso elenco e rivolto agli studenti di un Istituto di istruzione secondario di II° grado.

Al Progetto di "*Indirizzo*" partecipa un numero minimo di 10 e un massimo di 30 studenti delle classi terze, quarte e quinte.

[5] Si fa riferimento alle reti di scuole già costituite in Veneto ai sensi del decreto del MIUR n. 761 del 20/10/2014.
[6] Attualmente in Veneto la rete di scuole più numerosa conta 20 istituti. In ogni caso ai fini di questa direttiva saranno ammissibili reti costituite da non più di 20 istituti, siano esse già costituite, che di nuova istituzione.

In riferimento agli istituti tecnici e professionali, i gruppi di studenti dovranno appartenere allo stesso ordinamento, stesso indirizzo e stesso anno di corso.
Nei licei, invece, è sufficiente che i partecipanti appartengano allo stesso anno di corso.

Il Progetto di "*Indirizzo*" non presenta un'azione di sistema ma unicamente un percorso di apprendimento.

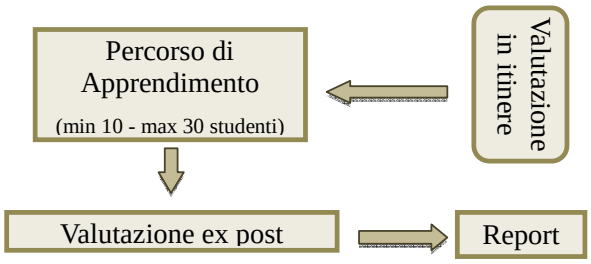


Fig. 2 – Tipologia 2 – Progetto di Indirizzo

La Tabella 2 riassume le differenze tra le due tipologie di progetti.

Tipologia 1 **Progetti di "*Rete*"** **(sperimentali)**	**Tipologia 2** **Progetti di "*Indirizzo*"** **(di apprendimento)**
proposti da: - capofila accreditato di una rete di istituti già esistente; - capofila accreditato di una rete di istituti - per ordinamento o per indirizzo - costituita allo scopo, con un minimo di 7 istituti complessivi; - Ente/Istituto accreditato per conto di reti nelle quali non vi siano Istituti accreditati.	proposti da singoli Istituti e/o da Enti accreditati e rivolti agli studenti di un solo Istituto
rivolti ad un solo studente per ogni istituto aderente alla rete: min 7 e max 20 studenti selezionati tra i più meritevoli	rivolti ad un minimo di 10 e un massimo di 30 studenti di un singolo istituto
studenti provenienti anche da anni di corso diversi	Per gli Istituti tecnici e professionali: - studenti dello stesso ordinamento, anno di corso e indirizzo; Per i Licei: - stesso anno di corso.
prevista una azione di sistema condotta da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito dai dirigenti scolastici e da almeno 2 referenti di aziende partner	nessuna azione di sistema

Tab. 2 – Quadro sinottico delle tipologie di progetto

2.4.2 Contenuti dei progetti

Le due tipologie di progetti menzionate nel paragrafo precedente si differenziano in maniera sostanziale, per il carattere sperimentale dei progetti di "Rete" che innanzitutto dovranno collaudare un approccio condiviso dalla progettazione alla rendicontazione dell'attività.

In secondo luogo i progetti di "*Rete*" si caratterizzano per una importante azione di sistema condotta dal Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito e da un percorso didattico diverso dall'altra tipologia di progetti. Nel dettaglio:

Tipologia 1: IL PROGETTO DI "*RETE*"

I progetti di "*Rete*" assumono la funzione pilota di sperimentare l'efficacia di attività e metodologie innovative inserite nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro e valutare la loro adeguatezza nel favorire apprendimenti per l'occupabilità.

Come illustrato nella fig. 1, il progetto di "*Rete*" si sviluppa in 3 fasi.

La prima sarà costituita da una azione di sistema condotta dal **Comitato Tecnico Scientifico (CTS)** della rete di scuole[7] che, con il coinvolgimento di **almeno 2 referenti aziendali di imprese partner**, avrà il compito di analizzare la filiera formativa in rapporto alla filiera produttiva di riferimento, definendo le competenze necessarie che gli studenti dovranno acquisire e traducendole quindi in unità di apprendimento disciplinare.
Il CTS, integrato dai referenti aziendali, avrà ovviamente anche il compito di accertare le competenze in ingresso degli studenti, studiare quali criteri e strumenti adottare per la valutazione dei risultati di apprendimento e definire i criteri di certificazione degli apprendimenti (crediti formativi), monitorando e valutando in itinere il percorso di apprendimento[8].
Questa fase si svilupperà quasi interamente a monte e durante la successiva fase dedicata agli apprendimenti degli studenti e sarà descritta nella apposita scheda 8 del formulario on-line.

Nella seconda fase sarà sperimentato un **percorso di apprendimento innovativo,** rivolto direttamente agli studenti provenienti da tutte le scuole coinvolte nella rete, che si sviluppa soprattutto attraverso metodologie basate su:

- didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;
- orientamento progressivo: l'analisi e la definizione delle aspettative personali e professionali; l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento;
- lavoro cooperativo per progetti: la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo;
- gestione di processi in contesti organizzati.

Nello specifico, il percorso di apprendimento si svilupperà partendo da una attività di **orientamento** che permetta agli studenti di definire i propri obiettivi professionali e di verificare se e quanto l'esperienza in azienda possa confermare o meno dette aspirazioni.

In questa fase sarà centrale il ruolo dell'orientatore, che dovrà favorire questo tipo di riflessione e valutazione prima, durante e dopo l'esperienza in azienda.
La durata dell'orientamento sarà compresa tra **8** e **16 ore**, che potranno essere realizzate prima, durante e dopo l'intero percorso di alternanza. L'attività potrà essere **solo di gruppo**[9].
Essa inoltre, potrà essere realizzata anche presso aziende della filiera o dipartimenti universitari coerenti con le filiere. In tal caso sarà riconosciuta una premialità in sede di valutazione del progetto.
I contenuti dell'orientamento andranno descritti in una ulteriore scheda 8 del formulario on-line.

Il secondo step del percorso di apprendimento è la parte riservata agli apprendimenti in aula.

La **formazione d'aula** non potrà prescindere dai temi in materia di sicurezza e salute sul lavoro[10] per un minimo **16** ore[11], alle quali si potranno aggiungere ore dedicate ad argomenti coerenti con le attività e i

[7] Qualora la rete non avesse un CTS già costituito, dovrà provvedervi immediatamente dopo l'approvazione del progetto, o comunque dovrà istituire un analogo organismo nel quale siano rappresentati i referenti di tutte le scuole della rete.
[8] Il D.D. 39/13 del MIUR stabilisce, inoltre, che i progetti di alternanza debbano contenere i criteri di descrizione delle competenze acquisite di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF), o parti di qualificazioni fino al totale di competenze costituenti l'intera qualificazione.
[9] Il gruppo dovrà essere costituito dagli studenti di ogni Istituto della rete.
[10] Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro, stipulato il 21 gennaio 2011. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di

contenuti formativi previsti nelle fasi successive. La durata complessiva della parte d'aula non potrà eccedere il numero di **32 ore** di formazione.

Le lezioni tenute in **lingua inglese** saranno considerate un elemento premiante in fase di valutazione dei progetti. Il proponente dovrà motivare e descrivere gli obiettivi e i contenuti delle relative unità formative nella stessa scheda 7 del formulario on-line, nella quale è stata descritta l'azione di sistema, parte integrante dell'attività formativa.

Ad integrazione ed alternante alle lezioni d'aula, saranno realizzate inoltre **visite di studio** all'interno del territorio della Regione del Veneto, presso aziende qualificate e rappresentative della filiera di riferimento della rete per conoscerne nel dettaglio l'organizzazione aziendale e produttiva, le eccellenze, le soluzioni innovative elaborate.
Ove si rendesse necessario per coerenza con l'indirizzo di studi o la con la filiera di riferimento, oppure in prospettiva con i probabili sbocchi lavorativi, le visite di studio potranno essere effettuate presso musei, mostre e/o fiere di settore, organismi analoghi.
La durata delle visite sarà compresa tra le **4** e le **20 ore** e le stesse dovranno essere descritte in una apposita scheda 7 del formulario on-line. La descrizione, anche ai fini della valutazione del progetto, dovrà contemplare, unitamente agli obiettivi e alla coerenza con il percorso, anche la denominazione delle strutture da visitare, il comparto economico e tutte le informazioni necessarie ad identificare le caratteristiche delle strutture stesse. Le aziende oggetto di visita potranno anche coincidere con i partner aziendali del progetto.

Il quarto step del percorso sperimentale, opzionale[12], è dato dall'utilizzo della metodologia **dell'Impresa Formativa Simulata**.
La metodologia IFS consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali.
Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica.
Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere e analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di conduzione aziendale. Essa inoltre favorisce la qualità dell'apprendimento e l'acquisizione della cultura d'impresa e, sebbene non possa, né intenda, essere sostitutiva del periodo da trascorrere in un ambiente lavorativo reale, pone i giovani nella condizione di utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra modello simulato e quello reale.
Questa attività dovrà essere strutturata sulla base di **32 ore** totali e andrà descritta in una ulteriore scheda 7 del formulario on-line .

In alternativa o anche in aggiunta al modello dell'"*Impresa Formativa Simulata*", il progetto potrà prevedere un'attività di apprendimento in **laboratori ad alto potenziale tecnologico**[13] per una durata di **32 ore**.
La didattica laboratoriale[14] viene incentivata dalle stesse indicazioni nazionali formulate nei regolamenti del riordino dell'istruzione secondaria di II grado e ripresa nel documento "*La buona Scuola*".
Le attività si potranno realizzare presso aziende che possiedono laboratori tecnologicamente avanzati, presso i laboratori universitari o presso i laboratori di una delle scuole aderenti alla rete. Nei primi due casi il progetto otterrà una premialità in sede di valutazione.
Anche questa attività, se prevista, dovrà essere descritta in una apposita scheda 7 del formulario on-line.

---

formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art.37 del D.lgs n. 81/2008. Ai fini dell'obbligo di formazione, l'art. 2 dello stesso D.lgs equipara stagisti e tirocinanti ai lavoratori dipendenti.

[11] Come precisato nello stesso D.lgs n. 81/2008, il numero di ore è rapportato alla tipologia di azienda che ospiterà lo studente in stage o analoga attività. Il numero massimo di ore previsto dalla normativa è di 16 ore.

[12] La metodologia IFS non è obbligatoria poiché non pertinente con tutti gli indirizzi scolastici esistenti e non sempre utile in rapporto al profilo educativo.

[13] Secondo l'impostazione del Piano nazionale Lauree scientifiche, per "*laboratorio*" si intende "*un'attività, che avviene in base a un obiettivo formativo e ad un progetto formulato dai docenti, nella quale gli studenti: utilizzano e mettono alla prova le conoscenze e gli strumenti che hanno disponibili, per descrivere e modellizzare situazioni e fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un oggetto; discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti; prendono decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti; valutano i risultati ottenuti; acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in costruzioni teoriche, con consapevolezza metacognitiva*".

[14] Il Piano definisce la didattica laboratoriale come una metodologia per sviluppare i percorsi didattici che "*valorizzino stili di apprendimento induttivi"*.

In definitiva, ogni progetto dovrà prevedere almeno una tra le due metodologie di apprendimento: l'"*Impresa Formativa Simulata*" o i "*Laboratori ad alto potenziale tecnologico*". Ovviamente potrà prevederle entrambe.

Il progetto di rete si concluderà con due attività parallele che rappresentano la terza fase:

- un **project work**, durante il quale gli studenti dovranno riassumere e valutare l'esperienza vissuta, evidenziando punti di forza e di debolezza dell'impianto, proporre soluzioni alternative, riflettere circa le competenze acquisite e la loro coerenza con il profilo in uscita e la filiera produttiva.
  Il project work avrà una durata di **16 ore** e sarà descritto in una apposita scheda 7 del formulario on-line.
- la **valutazione ex post**, condotta dal CTS che, a completamento dell'azione di sistema, dovrà verificare l'efficacia e il valore aggiunto dell'azione, soprattutto in rapporto alla corrispondenza delle unità didattiche della filiera formativa rispetto alle competenze richieste dalla filiera produttiva, valutare i risultati di apprendimento e accertare le competenze in uscita, definire i crediti formativi certificabili in funzione del percorso effettivamente realizzato.
  I contenuti di questa attività completano l'azione di sistema che accompagna il percorso di apprendimento e i relativi contenuti saranno descritti nella stessa scheda 8 ove sono descritti i contenuti dell'attività di sistema "studio e ricerca".

Tipologia 2: IL PROGETTO DI "*INDIRIZZO*"

I progetti di "*Indirizzo*" suppongono un percorso di apprendimento più tradizionale, pur introducendo attività e metodologie innovative tese ad arricchire più che scompaginare il modello dell'alternanza scuola – lavoro.
L'altra differenza sostanziale con la tipologia di progetti a "*Rete*" è costituita dall'assenza dell'azione di sistema e dalla specificità dei contenuti didattici, definiti su misura in base alle esigenze, all'indirizzo, al rapporto del singolo Istituto con le vocazioni produttive del territorio.

Il percorso si articolerà pertanto con un primo intervento di **orientamento** di durata compresa tra 8 e **16 ore**.

Seguirà una **parte formativa in aula** la cui durata sarà compresa tra 16 e **32 ore**.
Sia l'orientamento che le attività d'aula si svilupperanno come nei progetti di "Rete", sia per quanto attiene i contenuti e la premialità, se insegnati in lingua inglese, che per quanto riguarda le schede del formulario on-line da compilare.

Oltre la parte d'aula, sarà possibile prevedere una attività di supporto, promozione e valorizzazione per **studenti con difficoltà** nel percorso scolastico tradizionale, attraverso una attività di **ri-orientamento mirato** rivolto ad un massimo di **5 studenti**. Questa attività potrà essere somministrata in gruppo[15] o anche individualmente, fino ad un massimo di **16 ore** per ogni studente. Infine dovrà essere giustificata e descritta in una apposita scheda 8 del formulario on-line e dovrà precedere i successivi interventi.

Seguirà poi una parte di **stage** in azienda della durata di **136 ore** da descrivere in un'ulteriore scheda 8 del formulario on-line.

Sarà possibile, inoltre, prevedere **32 ore** da dedicare alla metodologia della **Impresa Formativa Simulata** che dovrà essere descritta in una apposita scheda 7 del formulario on-line.
In alternativa a questa metodologia, ove non ritenuta necessaria ai fini della coerenza didattica del percorso, dovrà essere prolungato il periodo di stage di altre **32 ore**.

Il percorso si concluderà con un **project work** della durata di **16 ore**, i cui contenuti e finalità sono analoghi a quelli previsti nei progetti di "*Rete*".
Il project work sarà descritto in una apposita scheda 7 del formulario on-line.

La valutazione del percorso spetterà al Beneficiario nell'ambito della più ampia attività di coordinamento e tutoraggio del progetto.

La tabella n. 3 sintetizza le differenze dei due diversi percorsi, per quanto attiene le attività, le durate e le schede del formulario on-line che andranno compilate.

[15] Un gruppo potrà essere costituito da un minimo di 3 persone.

Attività	**Tipologia 1 Progetti di "*Rete*" (sperimentali)**	**Descrizione Formulario on-line Tipologia 1**	**Tipologia 2 Progetti di "*Indirizzo*" (di apprendimento)**		**Descrizione Formulario on-line Tipologia 2**
			alternativa 1	alternativa 2	
Analisi, Progettazione e Monitoraggio del CTS (*Azione di Sistema*)	Prevista	Scheda 8 n. 1	Non prevista		-
Orientamento	min 8 - max 16 ore	Scheda 8 n. 2	min 8 - max 16 ore		Scheda 8 n. 1
Formazione anche in lingua inglese (sicurezza, cultura del lavoro, …)	min 16 - max 32 ore	Scheda 7 n. 1	min 16 - max 32 ore		Scheda 7 n. 1
Visite di Studio mirate presso aziende della filiera	min 4 - max 20 ore	Scheda 7 n. 2	Non previste		-
Ri-orientamento mirato per studenti in difficoltà (*Attività facoltativa*)	Non previsto	-	max 16 ore	-	Scheda 8 n. 2
Stage	Non previsto	-	136 ore	168 ore	Scheda 8 n. 3
Impresa Formativa Simulata, giochi di ruolo, … (attività opzionale)	32 ore	Scheda 7 n. 3	32 ore	-	Scheda 7 n. 2
Laboratori didattici ad alto potenziale tecnologico (attività opzionale)	32 ore	Scheda 7 n. 4	Non previsti		-
Project work	16 ore	Scheda 7 n. 5	16 ore		Scheda 7 n. 3
Valutazione ex-post (*Azione di Sistema*)	Prevista	Scheda 8 n. 1	Non prevista		-

Tab. 3 – Attività e durate delle due tipologie di progetto

2.4.3 Partenariato

Tanto i progetti di "*Rete*" che quelli di "Indirizzo" dovranno contemplare **obbligatoriamente** un solido ed efficace **partenariato aziendale** con imprese che abbiano sedi operative in Veneto e i cui comparti economici siano coerenti con l'indirizzo di studio dei destinatari.

Per la definizione di "impresa" si fa riferimento alla descrizione enunciata a livello europeo.[16] Eventuali deroghe saranno soggette ad autorizzazione regionale ed in ogni caso potranno essere richieste solo successivamente all'approvazione del progetto.

Nei progetti di "*Rete*", il numero di partner aziendali dovrà corrispondere al numero di Istituti scolastici aderenti alla rete stessa.

I progetti di "*Indirizzo*" dovranno contemplare almeno 1 (uno) partner aziendale.

[16] Si considera impresa "*Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica*". – Art. 1 Allegato 1 al Reg. UE n. 651/2014.

Un accordo di **partenariato obbligatorio** infine, come chiarito nel par. 1.4, sarà stipulato tra il soggetto proponente il progetto e l'Istituto di provenienza degli studenti, nel caso di non coincidenza tra i due soggetti.

Un accordo di partenariato infine, potrà essere stipulato con le aziende[17] e con le università che dovessero ospitare o offrire attività di orientamento, di docenza, o laboratoriali. La sottoscrizione del partenariato sarà l'elemento formale che consentirà al progetto di ottenere le premialità previste.

Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda 3 del formulario on-line, dovrà essere formalizzato anche nello specifico "*modulo di adesione in partnership"* (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica) che dovrà essere trasmesso agli uffici regionali in formato telematico, unitamente alla domanda di ammissione, quale parte integrante e sostanziale dello stessa.
Il documento originale va conservato presso la sede del beneficiario per eventuali controlli.

2.5 – DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI

Destinatari degli interventi descritti nella presente Direttiva sono esclusivamente **Studenti disoccupati/inoccupati che frequentano il 3°, il 4° o il 5° anno degli Istituti Secondari di II° grado**.
Il requisito della inoccupazione/disoccupazione dovrà essere posseduto all'avvio del progetto e permanere durante il suo svolgimento. Quindi gli studenti lavoratori non potranno partecipare alle attività finanziate con il presente avviso.

Ad ogni progetto della tipologia "*Rete*" potrà partecipare un numero minimo di 7 (sette) e massimo di **20 (venti) destinatari.**

Ad ogni progetto della tipologia "*Indirizzo*" potrà partecipare un numero minimo di 10 (dieci) e massimo di 30 (trenta) destinatari.

I Destinatari ammessi ai percorsi saranno selezionati dal Beneficiario che garantirà la massima trasparenza nella informazione a tutti i possibili interessati.

2.6 – DELEGHE

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Sull'argomento si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

[17] Con le aziende sarà possibile sottoscrivere esclusivamente un partenariato di "rete". Con l'Università il partenariato potrà essere anche "operativo".

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI

Si forniscono di seguito alcune indicazioni la cui rilevanza incide sulla stesura dei progetti e la predisposizione dei preventivi dei costi.

3.1 – FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Il soggetto proponente dovrà garantire il monitoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.
Considerato che l'attività sarà riconosciuta a **costi standard**, dovrà essere assicurato un team di lavoro qualificato in possesso di specifica esperienza professionale riferita ai contenuti anche didattici del progetto. Nella tabella seguente (Tab. 4) sono riassunte tipologia e caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere:

Figura professionale	Descrizione dei compiti minimi richiesti	Requisiti minimi richiesti
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con la Sezione Istruzione e con le imprese; relazione sulle attività e gli esiti del progetto.	Se persona diversa dal dirigente scolastico di un istituto di istruzione secondaria di II° grado, il referente dovrà possedere un'esperienza di almeno 5 anni nella gestione di attività analoghe. L'eventuale sostituzione del direttore/coordinatore in corso d'opera, dovrà avvenire esclusivamente con una figura in possesso del medesimo profilo professionale del precedente.
Tutor didattico	Il Tutor didattico ha il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti a partecipano ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor assume anche funzioni propriamente organizzative e interviene sul processo psicosociale dell'intervento, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.	Esperienza biennale in attività analoghe
Tutor aziendale	Ha il compito di affiancare il destinatario durante gli apprendimenti in azienda. In questo ruolo favorisce l'inserimento del destinatario nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.	Dipendente o collaboratore con rapporto consolidato dell'azienda che ospita lo stagista
Comitato Tecnico Scientifico (solo progetti di "Rete")	Il CTS ha il compito di supervisione del progetto e della definizione degli strumenti di lavoro e di valutazione delle attività.	Dirigenti scolastici e imprenditori
Orientatore	È la figura tecnica che accompagna gli studenti alla scoperta della realtà e nella definizione del proprio progetto personale, formativo e/o professionale.	Almeno tre anni di esperienza in attività di orientamento scolastico e/o professionale

Docente	È la figura esperta che interviene durante la parte d'aula, le visite di studio, l'eventuale ri-orientamento, la formazione in ambiente simulato e il project work.	Dipendente del Beneficiario con profilo di docente oppure collaboratore esterno con esperienza professionale di docenza almeno triennale.
Consulente esperto	Assiste gli studenti durante le attività in laboratori ad alto contenuto tecnologico	Dipendente del Beneficiario con profilo di docente esperto nella specifica disciplina o collaboratore esterno con esperienza professionale specialistica di almeno 7 anni nella disciplina oggetto delle attività di laboratorio.

Tab. 4 – Figure professionali coinvolte nei progetti

I requisiti del gruppo di lavoro saranno verificati in sede di verifica di rendiconto ai fini del riconoscimento dei relativi costi.

3.2 – REGISTRI ON LINE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Per la **registrazione delle presenze** durante le attività svolte in presenza di un operatore del Beneficiario o di un Partner (docenza, consulenza, orientamento, attività individuali ecc.) potrà essere utilizzato anche il sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità e le regole di utilizzo definite dalla Regione.

Per quanto attiene le attività di **stage,** l'azienda ospitante dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il periodo di svolgimento e le ore effettivamente frequentate dallo studente.
Per indicazioni di dettaglio si rinvia alle prescrizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari"[18].

3.3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

I percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro, di cui alla presente direttiva, dovranno essere realizzati durante l'anno scolastico 2015-2016, **esclusivamente extra quadro orario scolastico e/o nei giorni di sospensione delle lezioni (previsti dal calendario scolastico)**. In entrambi i casi gli studenti dovranno godere di copertura assicurativa.

Al termine dei progetti di "*Rete*" e non oltre la data di invio del rendiconto delle spese, il Beneficiario dovrà inviare una **dettagliata relazione** circa gli esiti dell'azione di sistema condotta dal CTS, evidenziando in particolare il livello di efficacia dell'azione, soprattutto in rapporto alla corrispondenza delle unità didattiche della filiera formativa rispetto alle competenze richieste dalla filiera produttiva.
La relazione dovrà valutare l'adeguatezza degli strumenti didattici sperimentali utilizzati, la loro durata e articolazione, anche in rapporto agli apprendimenti conseguiti ed alle speculari competenze in uscita.
Essa infine dovrà formalizzare quali e quanti crediti sono certificabili in funzione del percorso realizzato.

La relazione dovrà essere prodotta anche dai Beneficiari dei progetti di "*Indirizzo*", limitatamente alla valutazione di efficacia degli strumenti utilizzati e alla definizione dei crediti formativi in funzione delle competenze acquisite dagli studenti.

I Beneficiari dei progetti di "*Rete*" inoltre, unitamente alla relazione, dovranno produrre e consegnare una **videoclip** ad uso promozionale, della durata massima di 90'', realizzata in digitale e in formato 16:9, che dovrà contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto.

[18] Approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015.

La clip dovrà essere accompagnata da una dichiarazione liberatoria per la sua utilizzazione in qualunque contesto la Regione ritenga, essendo svincolata da ogni diritto d'autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi contenuti.

3.4 – VARIAZIONI DI PROGETTO E SOSTITUZIONI PARTNER

Durante lo svolgimento dell'attività, eventuali variazioni al progetto che si dovessero rendere necessarie per un più efficace risultato, dovranno pervenire alla Sezione Istruzione almeno cinque giorni prima di realizzare o rendere operative le variazioni stesse.
Se coerenti con le prescrizioni dettate dalla presente Direttiva e dal "Testo Unico dei Beneficiari", dette variazioni saranno autorizzate dalla Sezione Istruzione entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di **sostituzione del partner aziendale**, il Beneficiario dovrà garantire il rispetto delle procedure per la sostituzione dei partner aziendali tramite il sistema on-line di gestione dei progetti, motivando la richiesta di variazione e illustrandone le ragioni e l'impatto sulle attività di progetto.
Il nuovo partner dovrà appartenere allo stesso settore/comparto economico del precedente. In ogni caso, per tutta la durata del progetto, va garantito il numero minimo di partner aziendali in funzione della tipologia progettuale approvata.

Sarà possibile chiedere la sostituzione della struttura destinata ad ospitare una visita di studio, purché il sostituto sia una struttura analoga alla precedente e quindi coerente con la filiera formativa e produttiva.

Eccezionalmente, su autorizzazione regionale, sarà possibile sostituire l'azienda e/o l'università coinvolte nelle attività laboratoriali, di orientamento e di docenza, solo con strutture in possesso delle stesse specificità, che saranno valutate dalla Sezione Istruzione.

Il "*modulo di adesione in partnership*", in tal caso, dovrà comunque essere compilato, firmato in originale e conservato agli atti del Beneficiario.
In fase di attuazione del progetto pertanto, non sarà più necessario trasmetterlo alla Sezione Istruzione.

Le schede di partenariato raccolte dal Beneficiario potranno essere presentate su richiesta dell'Amministrazione regionale e comunque in sede di rendicontazione finale.

Non è previsto l'inserimento di partner aziendali successivamente all'approvazione dei progetti; è prevista invece **l'eventuale sostituzione di partner aziendali** previa autorizzazione e approvazione della variazione di partenariato.

3.5 – MONITORAGGIO

Sarà cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli adempimenti amministrativi, che sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nell'ambito di tale Direttiva è prevista un'attività di monitoraggio qualitativo che si potrà articolare in 2 diversi momenti:

1. *Monitoraggio in itinere:* in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla Sezione Istruzione, si potrà realizzare una visita sul campo, al fine di approfondire e valutare le attività dal punto di vista qualitativo. Nell'occasione potrà essere somministrato un breve questionario di valutazione ed avviata una breve attività di discussione (individuale o di gruppo) con i partecipanti volta a raccogliere prevalentemente il grado di soddisfazione.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base di un progetto strutturato di valutazione, al termine dell'attività potrà essere realizzata un'attività di follow-up dell'attività realizzata, con la partecipazione delle scuole e dei destinatari coinvolti nei corsi.

Considerata l'importanza strategica dell'iniziativa, la Regione del Veneto, nell'ambito del Piano di Comunicazione FSE, intende promuovere eventi per garantire la necessaria diffusione e la capitalizzazione dei risultati.

3.6 – CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE OSPITANTI LO STAGE

Per quanto i periodi di permanenza in azienda degli studenti nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro abbiano finalità diverse, analogamente a quanto previsto per i tirocini estivi di orientamento[19], nelle attività di stage dovrà essere rispettato il rapporto tra le caratteristiche della struttura ospitante e il numero massimo di studenti ospitabili, secondo il prospetto seguente (Tab. 5):

Caratteristiche struttura ospitante	Numero stagisti
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	1 stagista
Soggetto ospitante senza dipendenti o con dipendenti a tempo indeterminato fino a 5	1 stagista
Soggetti ospitanti con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 20	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 21 e oltre	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato

Tab. 5 – Rapporto caratteristiche azienda – numero massimo stagisti

Eventuali deroghe ai massimali riportati nella tabella potranno essere autorizzate dalla Sezione Istruzione sulla base di una richiesta motivata.

[19] Allegato 1 alla Dgr n. 1324 del 23 luglio 2013: "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013".
Dai limiti sopra riportati sono esclusi i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

SEZIONE 4 – LE SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI

Unitamente al formulario on-line redatto secondo le specifiche della presente Direttiva, il Proponente dovrà presentare il "Conto economico preventivo", costituente parte integrante del progetto stesso.
Si rammentano di seguito alcune precisazioni operative.

4.1 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione, per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola - Lavoro ammontano ad un totale di **€ 2.000.000,00** a valere sull'Asse Istruzione e Formazione – POR FSE 2014-2020 secondo la seguente ripartizione:

Fonte di finanziamento		***Risorse FdR €***	***Risorse FSE €***
Asse	***Categoria Operazione***		
Asse Istruzione e Formazione	118	€ 2.000.000,00	

Tali risorse saranno rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro esaurimento.
Qualora con successivi provvedimenti dovessero essere aumentati gli stanziamenti dei capitoli sopra citati20, il Direttore della Sezione Istruzione è autorizzato a procedere, con proprio atto, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati in prima istanza.

4.2 – PARAMETRAZIONE ECONOMICA

Relativamente ai progetti riferibili alla presente Direttiva, i costi ammissibili sono i seguenti:

- Unità di costo standard[21] per le attività di **Formazione d'aula, Visite di studio, Impresa Formativa Simulata, Project work**:
  - **Euro 85,00** per ogni **ora** erogata, a cui aggiungere
  - Un importo variabile per ogni allievo che abbia completato almeno il 75% delle attività coperte da questa unità di costo standard[22].

    Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto (7 o 10 allievi così come previsto dal paragrafo 2.5), non verrà riconosciuto il "contributo pubblico allievo".

- Unità di costo standard[23] per le attività di **Orientamento e Ri-orientamento:**
  - Costo standard ora/destinatario per attività di gruppo in Fascia Base – 15 euro l'ora;
  - Costo standard ora/destinatario per attività individuali in Fascia Base – 38 euro l'ora.

[20] Nel caso ad esempio di accertamento di economie di spesa dovute a rinunce o revoche dei contributi già concessi ai beneficiari, ossia situazioni che comportano la disponibilità al finanziamento di nuove domande di contributo.
[21] Approvata con Dgr n. 671 del 28 aprile 2015, "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".
[22] Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore. Il costo standard si ricava applicando la seguente formula: Euro 403,50 / durata del percorso di formazione iniziale "comparti vari" (990 ore) * durata del segmento didattico (per esempio n. 20 ore di visite di studio); il valore determinato viene arrotondato all'Euro.
[23] Approvate con Dgr n. 671 del 28 aprile 2015, "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, per "attività realizzata" si considera la singola ora di servizio erogata al destinatario[24].

Il costo viene riconosciuto considerando il numero massimo di 15 studenti[25].

- Un **costo standard di €. 90,00/ora**[26] ad esclusiva copertura dei costi delle **attività laboratoriali** con un solo consulente in presenza.

In sede preventiva il superamento dei parametri testé descritti, comporterà l'esclusione del progetto.
La tabella seguente riassume i costi ammissibili sopra descritti ed indica la voce di preventivo di riferimento:

Attività	Progetti di *"Rete"* (sperimentali)	Progetti di *"Indirizzo"* (apprendimento)	Tipo costo	Valore	Voce di spesa	Condizioni per il riconoscimento
Orientamento (*solo di gruppo*)	min 8 max 16 ore	min 8 max 16 ore	Unità di costo standard	Di gruppo. Fascia Base € 15,00	E.1.5	Realizzazione della singola ora di servizio erogata ad ai destinatari
Formazione anche in lingua inglese (sicurezza, cultura del lavoro, …)	min 16 max 32 ore	min 16 max 32 ore	Unità di costo standard	Di gruppo € 85,00/ora	E.1.1	Realizzazione del numero max di 32 ore in presenza del gruppo di studenti
				da € 6,52 a € 13,00 per ogni Studente formato	E.1.2	
Visite di Studio mirate presso aziende della filiera	min 4 max 20 ore	Non previste	Unità di costo standard	Di gruppo € 85,00/ora	E.1.1	Realizzazione del numero max di 20 ore in presenza del gruppo di studenti
				da € 1,63 a € 8,15 per ogni Studente formato	E.1.2	
Ri-orientamento mirato per studenti in difficoltà (*Attività facoltativa*)	Non previsto	max 16 ore	Unità di costo standard	Individuale Fascia Base € 38,00	E.1.4	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
				Di gruppo Fascia Base € 15,00	E.1.5	
Impresa Formativa Simulata (IFS), giochi di ruolo, … (formazione a distanza)	32 ore	32 ore	Unità di costo standard	Di gruppo € 85,00/ora	E.1.1	per i progetti di indirizzo; in alternativa: + 32 ore di stage
				+ € 13,00 per ogni Studente formato	E.1.2	
Laboratori didattici ad alto potenziale tecnologico	32 ore	Non previsti	Unità di costo standard	Di gruppo € 90,00/ora	E.1.8	per ciascuna ora di attività erogata in presenza dei destinatari
Project work	16 ore	16 ore	Unità di costo standard	Di gruppo € 85,00/ora	E.1.1	Realizzazione del numero max di 16 ore in presenza del gruppo di studenti
				+ € 6,52 per ogni Studente formato	E.1.2	

Tab. 6 – Costi ammissibili

Le liquidazioni degli anticipi e delle erogazioni intermedie avverranno con le modalità indicate dal "Testo Unico dei Beneficiari".

[24] Ad esempio, ad una attività di orientamento, calendarizzata su tre giorni differenti per un'ora al giorno, partecipano il lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato: (15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00

[25] Di conseguenza anche se gli studenti coinvolti nell'attività dovessero essere in numero maggiore, ai fini del costo massimo ammissibile vengono considerati fino ad un massimo di 15 partecipanti. Oltre i 15 partecipanti cioè, la formula rimane invariata. Nell'esempio dell'orientamento, supponiamo un impegno di 16 ore e la partecipazione di 27 studenti. La formula per calcolare il costo è: 16 ore x 15 euro x 15 allievi = € 3.600,00.

[26] Ai sensi della DGR n. 671 del 28 aprile 2015, "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

SEZIONE 5 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI VALUTAZIONE E TEMPISTICA

5.1 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE DOMANDE

La presentazione dei progetti dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

Fase 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso tramite l'area riservata del portale regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di formazione accreditati; verranno assegnati un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso: richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale: http://formazione.regione.veneto.it/ADA successivamente accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "**confermato**" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo **entro la scadenza prevista dal presente provvedimento**; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

Fase 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC[27]*:*

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente direttiva, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;

  Le domande di ammissione al finanziamento ed il relativo allegato dovranno essere inviati alla Regione del Veneto - Sezione Istruzione, tramite PEC, **entro le ore 24,00 del 30 settembre 2015, pena l'esclusione**.

  La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Istruzione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, istruzione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "POR FSE 2014-2020 - Asse Istruzione e Formazione – Avviso: "Alternanza Scuola - Lavoro" e, all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Istruzione".

  Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato "Portable Document Format", sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati,

[27] DGR n. 1050 del 28 giugno 2013 "Adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.L. 18/10/2012, n. 179/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 - Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata". La Delibera della Giunta Regionale del Veneto ha regolamentato la trasmissione di documenti tramite posta certificata.

anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.
In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[28]

A ciascuna domanda trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.
Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo,** se dovuta, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Si rimanda a separato Decreto del Direttore della Sezione Istruzione l'approvazione della modulistica accessoria al presente bando:

- modello della domanda di ammissione al finanziamento;
- fac-simile del formulario per la presentazione dei progetti, utile per una visione d'insieme delle diverse sezioni e per la redazione delle bozze;
- modulo di Partenariato da far timbrare e firmare in originale, parte integrante e sostanziale del formulario stesso;
- Guida alla progettazione.

[28] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, …". Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

5.2 – PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità:

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà un punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata;

I progetti saranno ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà condotta sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione:

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 52 punti + 6 punti riservati ad eventuali premialità.

	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	– grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, ovvero circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy,ecc); – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); – creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; – integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale, ovvero circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

ALLEGATOB alla Dgr n. 870 del 13 luglio 2015 **pag. 28/30**

Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI – Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce;	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti; Formazione in aula in lingua inglese: + 2 punti di premialità	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE – utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; – metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti Orientamento presso aziende e/o Università: + 2 punti di premialità	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO *Qualità dei partner*: – coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; – presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. *Quantità dei partner*: – numero di partner coinvolti; Attività di laboratorio in azienda e/o presso Università: + 2 punti di premialità	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione, da parte del Soggetto proponente, delle attività pregresse e/o esperienza specifica in determinati settori e/o ambiti di intervento ove richiesti dal bando	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti

Durante la valutazione, all'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
Analogamente, saranno esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti i progetti che non dovessero ottenere un punteggio minimo di 27 punti.

Ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alle DDGR n. 1954/2011, 336/2012 e 2894/2012 o abbiano presentato progetti risultati non finanziati, relativamente alla voce "Grado di realizzazione delle attività pregresse", verrà assegnato un punteggio pari a 0 punti.

Saranno finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio saranno privilegiati i progetti con il maggior numero di aziende partner, tenendo conto che nei progetti di "Rete" il numero di aziende è collegato al numero di Istituti partecipanti alla rete stessa.

A parità di punteggio, un secondo elemento prioritario sarà attribuito ai progetti che coinvolgano imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo

5.3 – PREMIALITA'

Otterranno un punteggio più elevato i progetti:

- nei quali sia previsto che l'attività di orientamento sia realizzata presso aziende partner appartenenti a comparti economici coerenti con l'indirizzo di studio dei destinatari e/o presso Dipartimenti universitari congruenti con l'indirizzo scolastico degli studenti.
- nei quali sia previsto che le discipline della parte di formazione d'aula siano insegnate in lingua inglese.
- nei quali le attività in laboratori ad alto potenziale tecnologico sia previsto che si svolgano presso aziende qualificate ed in possesso delle strutture necessarie e/o presso Dipartimenti universitari.

5.4 – TEMPI ED ESITI DELL'ISTRUTTORIA

I progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il decreto del Direttore della Sezione Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

5.5 – TERMINE PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

I progetti approvati potranno essere avviati dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Tutte le attività che saranno finanziate nell'ambito di questo provvedimento, dovranno concludersi entro il 10 settembre 2016.

5.6 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

5.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Enzo Bacchiega – Direttore della Sezione Istruzione.

5.8 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali la Regione del Veneto entrerà in possesso a seguito del presente invito, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/ 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

5.9 – INFORMAZIONI SUL BANDO

La Sezione Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire eventuali ulteriori informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 041279 5712 - 5010 - 5013.
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041279 5131 – 5747.

Le informazioni possono essere richieste anche all'indirizzo mail:
programmazionefse.istruzione@regione.veneto.it.

(Codice interno: 302051)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 874 del 13 luglio 2015

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione iniziale, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015-2016, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2748 del 29/12/2014 "Approvazione del Piano presunto di Formazione Iniziale 2015/2016 in attuazione della DGR n. 1368 del 30.07.2013" la Giunta Regionale ha definito il Piano di Formazione Iniziale presunto per l'anno 2015/2016, riferito ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (percorsi di IeFP) - introdotti dalla L. 53/2003 e regolati dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - individuando, per ogni Centro di Formazione accreditato e non sospeso, l'elenco delle qualifiche di istruzione e formazione professionale attivabili nel anno scolastico-formativo 2015/2016, per le quali gli Organismi di formazione accreditati sono stati autorizzati a raccogliere iscrizioni.

L'istruzione e formazione professionale realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale accreditati - che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori - ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria: ne sono prova i dati sulla dispersione scolastica, che nella rilevazione ISTAT del 2013 evidenziano un tasso del 10,3%, in linea con gli obiettivi europei e i risultati OCSE PISA 2012, che collocano il Veneto ben al di sopra della media italiana, con risultati prossimi a quelli dei Paesi OCSE primi classificati.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/4/2015 di approvazione del documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Per il Piano annuale di Formazione iniziale l'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che - utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - si sono iscritti ai percorsi di IeFP nella sezione servizi del benessere, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad euro 9.150.000,00.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività in oggetto dovrà essere assicurata nei termini seguenti:

- dotazione statale di cui al D.D. Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 6\Segr D.G.\2014 del 07/10/2014, pari ad Euro 26.805.917,00, già impegnato con D.D. 49\II\2015 del 27/02/2015 per Euro 25.177.174,04, di cui al capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art.68, co.1, lett. *b* e *c* e co.3, l. 17/05/1999, n. 144)" per complessivi Euro 4.305.917,00. A questi fondi si potranno aggiungere ulteriori risorse in conto avanzo pertinenti i trasferimenti ex art. 68 L. 144/99, per Euro 544.083,00, per un totale stanziato di Euro 4.850.000,00;

- risorse regionali autonome di cui al capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10)" per complessivi Euro 4.300.000,00;

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 9.150.000,00 saranno assunte sul

Bilancio Regionale di previsione 2015 approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2015 - Euro 4.575.000,00 di cui Euro 2.150.000,00 sul capitolo 072040 ed Euro 2.425.000,00 sul capitolo 072019;

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 3.294.000,00, di cui Euro 1.548.000,00 sul capitolo 072040 ed Euro 1.746.000,00 sul capitolo 072019, tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 1.281.000,00, di cui 602.000,00 sul capitolo 072040 ed Euro 679.000,00 sul capitolo 072019, tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile regionale e statale si impegnaa garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa, destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento.

Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e nazionali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di primo e di secondo anno della sezione servizi del benessere, da attuare nell'anno formativo 2015-2016, **Allegato A**;

- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ***formazione@pec.regione.veneto.it*** con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

Visto il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;

Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

Richiamata la propria Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;

Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto

interministeriale de 15.06.2010;

Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;

Richiamata la DGR n. 670 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

Richiamate la DGR n. 3290 del 21/12/2010 - "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi." e la DGR n. 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

Richiamata la DGR n. 829 del 29.6.2015, avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015/2016;

3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, **Allegato B**;

4. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B;**

5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, a pena di esclusione;

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;

7. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;

8. di impegnarsi, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile, regionale e statale, a garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento per un importo massimo pari a euro 9.150.000,00, così come dettagliato in premessa;

9. di dare atto che stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015;

10. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Istruzione, Lavoro e Formazione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

11. di demandare al Direttore della Sezione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;

12. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;

14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimentonel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 874 del 13 luglio 2015

Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale e Nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. 874 del 13 luglio 2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi regionali e nazionali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015/2016
Presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- Le poste finanziarie necessarie ammontano complessivamente a 9.150.000,00;
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131;
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC **entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione;
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione servizi del benessere",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T);
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce ""Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"

messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2];

- ➔ Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 874 del 13 luglio 2015 pag. 1/32

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO

NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

ALLEGATOB alla Dgr n. 874 del 13 luglio 2015

1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi *7*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 9
5. Requisiti delle sedi 9
6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *11*
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno *12*
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno *12*
7. Definizione delle figure professionali 12
8. Metodologia 13
9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 13
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 14
11. Forme di partenariato 14
12. Delega 15
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 15
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi *16*
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *17*
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 17
15. Procedure e criteri di valutazione 18
15.a. Criteri di ammissibilità *18*
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *19*
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *19*
15.d. Griglia per la scheda di valutazione *20*
15.e. Parametri aggiuntivi applicati nella valutazione dei progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova". *22*
16. Tempi ed esiti delle istruttorie 23
17. Comunicazioni 23
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 23
19. Integrazioni al Testo Unico dei beneficiari 24

Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative *24*

Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti *24*

Gestione delle attività: attività di selezione *25*

Gestione delle attività: registrazione delle attività: *25*

Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento *25*

Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale *25*

Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche *26*

Gestione delle attività: esercitazioni pratiche *27*

Gestione delle attività: sicurezza *27*

Gestione delle attività: variazioni. *27*

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento *28*

Gestione delle attività: monitoraggio *28*

Gestione delle attività: adempimenti conclusivi *28*

Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi *29*

20. Indicazione del foro competente 29

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 29

22. Tutela della privacy 29

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica *30*

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011"Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 – "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 – "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.";
- DGR 3290 del 21/12/2010 – "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi.";
- DGR 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi da realizzare nel 2015/2016, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono proponibili esclusivamente:

- interventi formativi di primo anno, di seguito denominati FI/Q1T, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2017/2018;
- interventi formativi di secondo anno, prosecuzioni dei percorsi triennali iniziati nel 2014/2015, di seguito denominati FI/Q2T, inseriti in percorsi triennali che giungeranno a conclusione nell'a.f. 2016/2017.

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Gli interventi formativi di terzo anno, che completano i percorsi triennali iniziati nell'a.f. 2013/2014, sono oggetto di un avviso specifico.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati:

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q1T: riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 9 della presente Direttiva.

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q2T: riferiti alla realizzazione di interventi di secondo anno ciascuno della durata di 990 ore, progettati in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati nel 2014/2015 che giungeranno a qualifica nell'anno formativo 2016/2017.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi fatte salve le limitazioni previste al punto 9 della presente Direttiva.
  Gli interventi proposti possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Con specifico progetto formativo i soggetti proponenti in possesso dei requisiti definiti dal successivo punto 10 della presente Direttiva possono presentare la propria candidatura alla realizzazione dei seguenti progetti, riferiti alla realizzazione di interventi tipo FI/Q2T, prosecuzione dei seguenti interventi formativi di primo anno realizzati nel 2014/2015 da Organismi di Formazione sospesi dall'accreditamento:

Denominazione progetto: Secondi anni "Operatore del benessere" – San Donà di Piave, comprendente n. 2 interventi di secondo anno, prosecuzione dei primi anni di seguito descritti:

CODICE INTERVENTO	TIPO CORSO REALIZZATO NEL 2014/2015	QUALIFICA	N. ISCRITTI	SEDE DI REALIZZAZIONE
2726/1/1/801/2014-2	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	21	San Donà di Piave, Via Vanoni, n. 14
2726/1/1/801/2014-6	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	23	San Donà di Piave, Via Vanoni, n. 14

Denominazione progetto: Secondi anni "Operatore del benessere" - Padova, comprendente n. 4 interventi di secondo anno, prosecuzione dei primi anni di seguito descritti:

CODICE INTERVENTO	TIPO CORSO REALIZZATO NEL 2014/2015	QUALIFICA	N. ISCRITTI	SEDI REALIZZAZIONE
3859/1/1/801/2014-1	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	24	Padova: via Foscolo, 10, int.3 / via Foscolo, 10, int.4 / vicolo Bellini, 12 / Via Trieste, 5/C, / Via Beato Pellegrino, 155 / Piazzale Stazione, n. 6
3859/1/1/801/2014-2	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	23	
3859/1/1/801/2014-3	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	23	
3859/1/1/801/2014-4	FI/Q1T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	24	

I progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova" dovranno essere riferiti ciascuno esclusivamente a interventi di secondo anno prosecuzione dei primi anni sopra descritti, a pena di inammissibilità e dovranno riportare l'indirizzo completo degli spazi didattici in cui l'OdF proponente intende realizzare le attività formative, con l'indicazione del titolo di disponibilità giuridica degli stessi.

Nel caso si tratti di spazi non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 il proponente dovrà allegare al progetto la documentazione prevista al successivo punto 5 (Requisiti delle sedi).

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica" individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all'interno di ciascuna annualità del triennio che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;
- predispongono un patto formativo, e in tal casa evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

specificando con quali modalità e con che frequenza i Centri di Formazione Professionale gestiscono i contatti con le famiglie.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 3289/2010.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2015/2016.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora accreditati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.
Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2014/2015 sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le

Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo o di secondo anno, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T): devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	20	15

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

Interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T): devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI

2. servizi del benessere	15	12

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[1].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Informazioni generali".

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Interventi formativi di primo anno: in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie che dovranno essere rese disponibili, tenendo conto anche degli stanziamenti dei Piani di formazione iniziale degli anni precedenti, con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio e registrata nel sistema di

[1] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

Iscrizioni On Line messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, gli interventi formativi di primo anno proponibili per il presente avviso dovranno riguardare esclusivamente percorsi di IeFP per i quali siano state registrate iscrizioni nel portale ministeriale Iscrizioni On Line[2] e non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2014-2015, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Interventi formativi di secondo anno: devono essere prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2014/2015. Ciascun intervento di primo anno realizzato nel 2014/2015 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per il presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

11. Forme di partenariato

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine può essere attivato un partenariato (operativo o di rete[3]) con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

[2] Vedi portale MIUR Iscrizioni on line http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
[3] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

Nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente al comparto "servizi del benessere".
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 9.150.000,00 così ripartite:

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**

Euro 9.150.000,00 Di cui: - € 2.425.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2015; - € 2.150.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2015; - € 1.746.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2016; - € 1.548.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2016; - € 679.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2017; - € 602.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017;	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando le seguenti UCS: • UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; • UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)

Il Direttore della Sezione Formazione potrà modificare la quota di imputazione sulle suddette somme anche in relazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017" approvate con DGR n. 829 del 29.6.2015;

Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa, la percentuale di anticipo richiesta sul finanziamento assegnato indicata nel Testo Unico dei beneficiari verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[4] , è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

[4] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 3289 del 21.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it [5]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale[6];
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione[7] al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con apposizione di **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
    - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
    - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
    - scansione della documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

  Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite tramite PEC ;
- la **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica **entro il ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione, inviando una mail dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;

[5] http://formazione.regione.veneto.it/APFSE
[6] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"
[7] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"

- nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione servizi del benessere",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T);
- nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[8];
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti intervenga in giornata festiva o di sabato il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;
- qualora il soggetto proponente richieda l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative in spazi didattici non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 dovrà allegare alla domanda di ammissione:
  - scansione della modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
  - scansione dei documenti elencati nella modulistica;

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione[9], sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

[8] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
[9] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno".

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 9.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

15.d. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA** - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI** – grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE** – utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti;	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti

	– qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2014/2015.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa (esiti controlli di primo livello, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento, esiti dei questionari di gradimento, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico, rilevati dai dati consolidati dell'ultima annualità disponibile)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

15.e. Parametri aggiuntivi applicati nella valutazione dei progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova".

Per tutelare gli studenti iscritti ai corsi di secondo anno previsti nei progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova", descritti al punto 3 della presente Direttiva le domande di ammissione riferite a questi progetti saranno valutate anche sotto il profilo della qualità delle sedi formative proposte e della loro prossimità ed accessibilità alle sedi in cui sono stati realizzati i primi anni di cui gli interventi proposti costituiscono prosecuzione.

	QUALITÀ DELLE SEDI FORMATIVE PROPOSTE	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
PARAMETRO 8	Qualità degli spazi didattici proposti per la realizzazione del progetto in relazione agli obiettivi formativi e titolo di disponibilità degli stessi	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO	**Livello**	**Max punti**
PARAMETRO 9	Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi di primo anno realizzati nell'a.f. 2014/2015 di cui gli interventi proposti costituiscono prosecuzione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- In ragione della presenza di questi ulteriori parametri nella valutazione di merito, le proposte riferite ai progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova", saranno oggetto di una specifica graduatoria.
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Qualora pervengano e siano considerate ammissibili al finanziamento più domande riferite ai progetti quadro "Secondi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Secondi anni 'Operatore del benessere'– Padova" sarà finanziato esclusivamente il progetto che avrà riportato la migliore valutazione di merito.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [10], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [11], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[12]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2016. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016.

[10] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"
[11] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno".
[12] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

19. Integrazioni al Testo Unico dei beneficiari

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari.
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni.

Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 3.12.2004;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione del cofinanziamento obbligatorio e delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi epubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del

contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2016).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;

- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati;

Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Collegio dei Docenti in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.
Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .
La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATOB alla Dgr n. 874 del 13 luglio 2015

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

Secondo anno (990 ore)

formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 410 max 460*
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza – accompagnamento al lavoro	*min 420 max 450*
eventuale tirocinio-stages[13]	*min 80 max 160*
ore totali di formazione	**990**

[13] Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:
- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
*Comunicare***:**
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
    - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
    - stesura di un curriculum vitae
    - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

(Codice interno: 302054)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 875 del 13 luglio 2015

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015-2016.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2748 del 29/12/2014 "Approvazione del Piano presunto di Formazione Iniziale 2015/2016 in attuazione della DGR n. 1368 del 30.07.2013" la Giunta Regionale ha definito il Piano di Formazione Iniziale presunto per l'anno 2015/2016, riferito ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (percorsi di IeFP) - introdotti dalla L. 53/2003 e regolati dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - individuando, per ogni Centro di Formazione accreditato e non sospeso, l'elenco delle qualifiche di istruzione e formazione professionale attivabili nel anno scolastico-formativo 2015/2016, per le quali gli Organismi di formazione accreditati sono stati autorizzati a raccogliere iscrizioni.

L'istruzione e formazione professionale realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale accreditati - che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori - ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria: ne sono prova i dati sulla dispersione scolastica, che nella rilevazione ISTAT del 2013 evidenziano un tasso del 10,3%, in linea con gli obiettivi europei e i risultati OCSE PISA 2012, che collocano il Veneto ben al di sopra della media italiana, con risultati prossimi a quelli dei Paesi OCSE primi classificati.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28.4.2015 di approvazione del documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Per il Piano annuale di Formazione iniziale l'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che - utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari ed edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad euro 45.920.000,00.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività in oggetto dovrà essere assicurata nei termini seguenti:

- dotazione statale di cui al D.D. Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 6\Segr D.G.\2014 del 07/10/2014, pari ad Euro 26.805.917,00, già impegnato con D.D. 49\II\2015 del 27/02/2015 per Euro 25.177.174,04, di cui al capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art.68, co.1, lett. *b* e *c* e co.3, l. 17/05/1999, n. 144)" per complessivi Euro 22.500.000,00;

- risorse regionali autonome di cui al capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10)" per complessivi Euro 23.420.000,00.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 45.920.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2015 - Euro 22.960.000,00 di cui Euro 11.710.000,00 sul capitolo 072040 ed Euro 11.250.000,00 sul capitolo 072019;
- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 16.531.200,00, di cui Euro 8.431.200,00 sul capitolo 072040 ed Euro 8.100.000,00 sul capitolo 072019, tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 6.428.800,00, di cui 3.278.800,00 sul capitolo 072040 ed Euro 3.150.000,00 sul capitolo 072019, tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato.

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile regionale e statale si impegnaa garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa, destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento.

Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e nazionali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di primo e di secondo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia, da attuare nell'anno formativo 2015-2016, **Allegato A**;

- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La Presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

Visto il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;

Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

Richiamata la propria Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;

Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;

Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;

Richiamata la DGR n. 670 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

Richiamata la DGR n. 829 del 29.6.2015, avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015/2016;

3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, **Allegato B**;

4. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B;**

5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, a pena di esclusione;

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;

7. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;

8. di impegnarsi, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile, regionale e statale, a garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento per un importo massimo pari a euro 45.920.000,00, così come dettagliato in premessa;

9. di dare atto che stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015;

10. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Istruzione, Lavoro e Formazione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

11. di demandare al Direttore della Sezione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;

12. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;

14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

15. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015 pag. 1/2

Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale e Nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. 875 del 13 luglio 2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi regionali e nazionali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2015/2016
Presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari e comparto edilizia

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- Le poste finanziarie necessarie ammontano complessivamente a 45.920.000,00, di cui € 45.000.000,00 destinati ai progetti della sezione 1, ed € 920.000,00 per la sezione 3. L'importo complessivo comprende le risorse per il parametro aggiuntivo del convitto;
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131;
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC **entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione;
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione _____",** precisando la tipologia di

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce ""Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"

interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T) e la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro;

- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2];
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015 pag. 1/41

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO

NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi *6*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 8
5. Requisiti delle sedi 8
6. Destinatari 9
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *10*
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno *11*
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno *11*
7. Definizione delle figure professionali 12
8. Azioni specifiche per la disabilità 13
8.a. Deroghe per sottonumero *13*
9. Metodologia 13
9.a. Azienda formativa *14*
9.b. Impresa civica *15*
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 16
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 17
12. Forme di partenariato 17
13. Delega 18
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 18
14.a. Parametri aggiuntivi *21*
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi *21*
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *21*
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 21
16. Procedure e criteri di valutazione 23
16.a. Criteri di ammissibilità *23*
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto: *23*
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *24*
16.d. Griglia per la scheda di valutazione *24*

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 26
18. Comunicazioni 27
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 27
20. Integrazioni al Testo Unico dei beneficiari 27
Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative *27*
Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti *28*
Gestione delle attività: attività di selezione *28*
Gestione delle attività: registrazione delle attività: *29*
Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento *29*
Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale *29*
Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche *30*
Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede *30*
Gestione delle attività: esercitazioni pratiche *31*
Gestione delle attività: sicurezza *31*
Gestione delle attività: variazioni. *31*
Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento *32*
Gestione delle attività: monitoraggio *32*
Gestione delle attività: adempimenti conclusivi *32*
Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi *33*
Aspetti finanziari: presentazione del rendiconto *33*
21. Indicazione del foro competente 33
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 33
23. Tutela della privacy 33
APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica *34*
APPENDICE 2 - Interventi di primo e di secondo anno: figure professionali percorsi triennali *38*
APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011) *40*

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011"Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

.

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi da realizzare nel 2015/2016, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono proponibili esclusivamente:

- interventi formativi di primo anno, di seguito denominati FI/Q1T, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2017/2018;
- interventi formativi di secondo anno, prosecuzioni dei percorsi triennali iniziati nel 2014/2015, di seguito denominati FI/Q2T, inseriti in percorsi triennali che giungeranno a conclusione nell'a.f. 2016/2017.

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Gli interventi formativi di terzo anno, che completano i percorsi triennali iniziati nell'a.f. 2013/2014, sono oggetto di un avviso specifico.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati:

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q1T: riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q2T: riferiti alla realizzazione di interventi di secondo anno ciascuno della durata di 990 ore, progettati in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati nel 2014/2015 che giungeranno a qualifica nell'anno formativo 2016/2017.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.
  Gli interventi proposti possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012, riportate nell'Appendice 2;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I percorsi triennali oggetto della presente direttiva potranno successivamente svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate nell'Allegato 3, I e II parte dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e riportate nell'appendice 3 del presente documento.
Le caratteristiche l'articolazione didattica e i requisiti di accesso a questi ulteriori percorsi saranno oggetto di specifico provvedimento.
Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all'interno di ciascuna annualità del triennio che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;
- predispongono un patto formativo, e in tal casa evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

specificando con quali modalità e con che frequenza i Centri di Formazione Professionale gestiscono i contatti con le famiglie.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 3289/2010.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2015/2016.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora accreditati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.
Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2014/2015 sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le

Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo o di secondo anno, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T):

- se riferiti alla sezione 1 (comparti vari) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati;
- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;

si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

In ragione delle specificità del territorio Bellunese e nel quadro delle previsioni di cui all'art. 15 dello statuto regionale al fine di incentivare lo sviluppo di quelle aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, e preso atto, dal numero di iscrizioni registrato in provincia di Belluno per la figura dell'"Operatore edile", della presenza di un numero adeguato di iscritti, all'intervento di primo anno da avviare per il 2015/2016 per la sede di Belluno viene riconosciuto – in presenza di un numero minimo di allievi avviati e formati non inferiore al minimo previsto per la sezione 1 - un contributo pubblico idoneo a coprire integralmente il costo del corso, quantificato applicando i parametri definiti al successivo punto 14 della presente Direttiva.

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	20	15
3. edilizia	15	12
3. edilizia - primo anno Provincia di Belluno con contributo pubblico pieno	20	15

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari):

- se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del marmo potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati,

in considerazione del fatto che si tratta di percorsi che registrano di norma un basso numero di iscrizioni, ma raggiungono buoni risultati in termini di esiti occupazionali.

È fatta salva la possibilità di riconoscere ex art. 19 L.R. 10/1990 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi di primo anno con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

Interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T):

- se riferiti alla sezione 1 (comparti vari) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;
- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) e cofinanziati con il contributo privato delle Casse Edili possono essere attivati con un numero minimo di 12 allievi, e devono concludersi con almeno 10 allievi formati;

si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	15	12
3. edilizia - interventi cofinanziati con contributo privato Casse Edili	12	10

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte, a partire dal secondo anno, potranno essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012.

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2.

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1T o interventi tipo FI/Q2T (prosecuzione di interventi avviati nell'a.f. 2014/2015), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. Agli interventi tipo FI/Q1T possono essere ammessi eccezionalmente anche disabili maggiorenni, purché provenienti da scuole secondarie di primo grado.

   Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.
   Gli interventi sia di primo che di secondo anno devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.
   Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta nel successivo punto 14.c.
   Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica agli eventuali interventi di tipo FI/Q2T rivolti ad allievi disabili può essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e

devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Informazioni generali".

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2015-2016 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo anno per "Operatore della ristorazione" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:
1. deve essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

3. deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:
- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013.

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo anno per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:

- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico–organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:

- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alle regolamentazione dell'Azienda formativa.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Interventi formativi di primo anno: in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie che dovranno essere rese disponibili, tenendo conto anche degli stanziamenti dei Piani di formazione iniziale degli anni precedenti, con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio e registrata nel sistema di Iscrizioni On Line messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione del presente avviso dovranno riguardare esclusivamente percorsi di IeFP per i quali siano state registrate iscrizioni nel portale ministeriale Iscrizioni On Line[6] e non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2014-2015, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro

Interventi formativi di secondo anno: devono essere prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2014/2015. Ciascun intervento di primo anno realizzato nel 2014/2015 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

[6] Vedi portale MIUR Iscrizioni on line http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari del presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per la sezione 3 - comparto edilizia del presente avviso, considerato il cofinanziamento dei progetti con quota privata delle Parti Sociali ANCE Veneto, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

12. Forme di partenariato

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine può essere attivato un partenariato (operativo o di rete[7]) con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

Nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

[7] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Il partenariato è obbligatorio e deve coinvolgere almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato per i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una Azienda formativa, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo.

La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

Ciascun progetto quadro deve inserirsi obbligatoriamente a pena di inammissibilità in una delle 2 sezioni del presente avviso riferite ai comparti elencati nell'appendice 2.
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 45.920.000,00 così ripartite:

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

SEZIONE 1: COMPARTI VARI	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**
Euro 45.000.000,00 Di cui: - € 11.250.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2015; - € 11.250.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2015; - € 8.100.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2016; - € 8.100.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2016; - € 3.150.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2017; - € 3.150.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017;	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando le seguenti UCS: • UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; • UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,50[8]* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)

Le risorse quantificate per gli interventi della sezione 3, comparto edilizia tengono conto del cofinanziamento da parte del sistema delle Casse Edili.

Con la DGR 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DGR 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:
- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,

che consentono di determinare in Euro 87.520,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

In considerazione del fatto che il numero medio degli iscritti negli interventi nel comparto Edilizia è inferiore a quello registrato negli altri comparti, le disposizioni regionali consentono di avviare gli interventi di "Operatore edile" un numero di studenti minore di quello richiesto per gli altri settori, e prevedono per questa sezione un contributo pubblico inferiore al costo complessivo delle attività, a fronte di una compartecipazione finanziaria del sistema regionale delle Casse Edili che copre la differenza fino al costo integrale del corso.

Ciò premesso, tenendo conto di queste particolarità e ritenuto opportuno ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche senza aumentarne l'importo quantificato, si ritiene di ridefinire come segue il contributo pubblico massimo erogabile agli interventi del settore Edilizia, attivati con i numeri minimi riportati al punto 6.a. e inferiori a quelli previsti negli altri comparti:

[8] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

- Euro 54,50 ora/corso,
- Euro 615,00 allievo, fino ad un massimo di 15 allievi formati,

che consentono di determinare in Euro 63.180,00 il contributo pubblico massimo riconoscibile ad un corso di 990 ore con 15 allievi formati.

La differenza tra il contributo pubblico massimo riconosciuto, calcolato mediante le UCS sopra individuate, e il costo integrale del corso quantificato in euro 87.520,00 è coperta da contributo privato a carico delle Casse Edili.

In ragione delle specificità del territorio Bellunese e nel quadro delle previsioni di cui all'art. 15 dello statuto regionale al fine di incentivare lo sviluppo di quelle aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, e preso atto, dal numero di iscrizioni registrato in provincia di Belluno per la figura dell'"Operatore edile", della presenza di un numero adeguato di iscritti, all'intervento di primo anno da avviare per il 2015/2016 per la sede di Belluno viene riconosciuto – in presenza di un numero minimo di allievi avviati e formati non inferiore al minimo previsto per la sezione 1 - un contributo pubblico idoneo a coprire integralmente il costo del corso.

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**
Euro 920.000,00 Di cui: - € 460.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2015; - € 331.200,00 sul capitolo 072040 bilancio 2016; - € 128.800,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017.	Il contributo pubblico massimo negli interventi cofinanziati da quota privata delle parti sociali fino alla copertura integrale del costo del corso viene calcolato applicando i seguenti valori: • UCS oraria = 54,50 euro per ora corso; • UCS allievo = 615,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 54,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 615,00* n. allievi (con il limite massimo di 15 allievi riconoscibili, per un valore complessivo non superiore a Euro 9.225,00) Per le attività realizzate nel territorio provinciale di Belluno, il contributo pubblico è a copertura integrale dei costi, e viene calcolato applicando le seguenti UCS: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo formato; Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 812,00* n. allievi (con il limite massimo di 20 allievi riconoscibili, per un valore complessivo non superiore a Euro 16.240,00)

Il Direttore della Sezione Formazione potrà modificare la quota di imputazione sulle suddette somme anche in relazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017" approvate con DGR n. 829 del 29.6.2015;

Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa, la percentuale di anticipo richiesta sul finanziamento assegnato indicata nel Testo Unico dei beneficiari verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto**:** limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 del presente avviso, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo di:

- euro 90.090,00 sul capitolo 72040 del Bilancio 2015;
- euro 90.090,00 sul capitolo 72019 del Bilancio 2015.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[9] , è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 3289 del 21.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

[9] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it [10]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale[11];
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione[12] al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con apposizione di **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
    - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
    - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
    - scansione della documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

  Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite tramite PEC ;
- la **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica **entro il ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione, inviando una mail dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;
- nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione _____",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T) e la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro;
- nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[13];
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti intervenga in giornata festiva o di sabato il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;

[10] http://formazione.regione.veneto.it/APFSE
[11] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"
[12] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"
[13] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

- qualora il soggetto proponente richieda l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative in spazi didattici non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 dovrà allegare alla domanda di ammissione:
  - scansione della modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
  - scansione dei documenti elencati nella modulistica;
- i progetti che prevedano l'avvio di una azienda formativa devono allegare obbligatoriamente almeno un modulo di adesione in partnership sottoscritto da una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato;

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione[14], sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;

[14] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno".

5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: • progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

	- Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2014/2015.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa (esiti controlli di primo livello, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento, esiti dei questionari di gradimento, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico, rilevati dai dati consolidati dell'ultima annualità disponibile)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [15], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [16], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[17]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2016. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016.

20. Integrazioni al Testo Unico dei beneficiari

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari.
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni.

Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 3.12.2004;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

[15] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno"
[16] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione primo-secondo anno".
[17] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione del cofinanziamento obbligatorio e delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi epubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.

Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2016).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Sezione Formazione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;

- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Collegio dei Docenti in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.
Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .
La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

Aspetti finanziari: presentazione del rendiconto

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 "Attività di formazione in assetto lavorativo svolta nell'ambito dell'"Azienda formativa", procedure integrative a quanto previsto nelle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013. Approvazione modulistica".

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali recettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno certificate, nel format di seguito nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti

ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[18], della prevenzione incendi[19], della sicurezza sul lavoro[20], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[21], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente: ,

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture recettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

[18] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[19] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[20] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[21] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

Secondo anno (990 ore)

formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 410 max 460*
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza – accompagnamento al lavoro	*min 420 max 450*
eventuale tirocinio-stages[22]	*min 80 max 160*
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare:

[22] Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

APPENDICE 2 - Interventi di primo e di secondo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	sezione 1 comparti vari
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		sezione 1 comparti vari
	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1 comparti vari
	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		sezione 1 comparti vari
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		sezione 1 comparti vari
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari

21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee e ortofloricole		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente		sezione 1 comparti vari
22	operatore del mare e delle acque interne[23]		sezione 1 comparti vari

[23] figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

ALLEGATOB alla Dgr n. 875 del 13 luglio 2015

APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

NUMERO	FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	PROFILO REGIONALE	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1.	tecnico edile		in continuità con la figura dell'operatore edile
2.	tecnico elettrico		in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3.	tecnico elettronico		in continuità con la figura dell'operatore elettronico
	tecnico elettronico	informatica e telecomunicazioni	in continuità con la figura dell'operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni
4.	tecnico grafico		in continuità con la figura dell'operatore grafico
5.	tecnico delle lavorazioni artistiche		in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6.	tecnico del legno		in continuità con la figura dell'operatore del legno
7.	tecnico riparatore di veicoli a motore		in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8.	tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati		in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9.	tecnico per l'automazione industriale		
11.	tecnico dei servizi di sala e bar		in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12.	tecnico dei servizi di impresa		in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13.	tecnico commerciale delle vendite		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14.	tecnico agricolo		in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15.	tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16.	tecnico dell'abbigliamento		in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18.	tecnico di cucina		in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19.	tecnico di impianti termici		in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20.	tecnico dei servizi di promozione e accoglienza		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21.	tecnico della trasformazione agroalimentare		in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.
La figura del tecnico di IeP si differenzia dall'operatore di IeP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.
Il tecnico di IeP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.[24]

[24] Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

(Codice interno: 302052)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 876 del 13 luglio 2015

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III -Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Apertura termini. L. 53/2003.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di terzo anno finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2015-2016.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, l'Unione Europea definisce per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e formazione - che prevede tra le principali Azioni l'attivazione di "*percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività*".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2013) pone infatti il Veneto al 10,3%, dato conforme all'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, perché ha consentito di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione.

Ciò premesso, il relatore propone di procedere ad una apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nelle sezioni comparti vari ed edilizia, determinando in Euro 22.750.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 22.750.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2015 - Euro 6.825.000,00 di cui quota FSE Euro 3.412.500,00, quota FDR Euro 2.388.750,00, quota Reg.le Euro 1.023.750,00;

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 12.740.000,00, di cui quota FSE Euro 6.370.000,00, quota FDR Euro 4.459.000,00, quota Reg.le Euro 1.911.000,00;

- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 3.185.000,00, di cui quota FSE Euro 1.592.500,00, quota FDR Euro 1.114.750,00, quota Reg.le Euro 477.750,00.

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile regionale e statale si impegnaa garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa, destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento.

Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Si propone pertanto di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico (**Allegato A**),

- la direttiva per la presentazione di progetti formativi riferiti a interventi di istruzione e formazione professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia (**Allegato B**).

La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ***formazione@pec.regione.veneto.it*** con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;

- Visto il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Viste le LL.RR. n. 10/90 e 19/2002;

- Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008";

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15.06.2010;

- Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;

- Richiamata la propria deliberazione n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;

- Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

- Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28.4.2015 avente ad oggetto Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

- Richiamata la DGR n. 829 del 29.6.2015, avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

- Visto l'art. 2, comma 2 della L. R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia per il conseguimento di una qualifica professionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva **Allegato B**;

4. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B**;

5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste

dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, pena l'esclusione;

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;

7. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;

8. di impegnarsi, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile, regionale e statale, a garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento per un importo massimo pari a euro 22.750.000,00, così come dettagliato in premessa;

9. di dare atto che stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015;

10. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Istruzione, Lavoro e Formazione l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

11. di demandare al Direttore della Sezione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;

12. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;

14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015 pag. 1/2

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. 876 del 13 luglio 2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014/2020, Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013:

Presentazione progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016
Interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari e comparto edilizia

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie necessarie ammontano complessivamente a 22.750.000,00 a valere sull'Asse III – Istruzione e formazione del POR FSE Regione Veneto 2014/2020.
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- L'efficacia del bando è subordinata all'individuazione da parte del Direttore della Sezione competente degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131.
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC **entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione.

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

ALLEGATOA alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015

- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**.
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"**POR FSE – Interventi a qualifica FI/Q3T – Sezione _____, precisando la sezione dell'avviso (sezione 1 – comparti vari o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro.
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2].
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015 pag. 1/39

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
Asse III Istruzione formazione
Priorità 10 i - Ob. 10

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI TERZO ANNO

NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE- FORMAZIONE

DIRETTIVA

ALLEGATOB alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015

1. Riferimenti legislativi e normativi 4

2. Obiettivi generali 6

3. Tipologie progettuali 7
3.a. Caratteristiche degli interventi *8*

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 9

5. Requisiti delle sedi 9

6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *11*
6.b. Accorpamenti per sottonumero *11*
6.c. Deroghe per sottonumero *11*

7. Definizione delle figure professionali 12

8. Azioni specifiche per la disabilità 13
8.a. Deroghe per sottonumero *13*

9. Metodologia 13
9.a. Azienda formativa *14*
9.b. Impresa civica *15*

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 16

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 16

12. Forme di partenariato 16

13. Delega 18

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 18
14.a. Parametri aggiuntivi *20*
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi *20*
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *21*

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 21

16. Procedure e criteri di valutazione 22
16.a. Criteri di ammissibilità *22*
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto: *23*
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *23*
16.d. Griglia per la scheda di valutazione *23*

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 25

18. Comunicazioni 26

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 26

20. Integrazione al Testo Unico dei beneficiari 26
Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti *26*
Gestione delle attività: registrazione delle attività: *26*
Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento *27*
Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale *27*
Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche *28*
Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede *28*
Gestione delle attività: esercitazioni pratiche *28*
Gestione delle attività: sicurezza *29*
Gestione delle attività: variazioni. *29*

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento *29*
Gestione delle attività: monitoraggio *30*
Gestione delle attività: adempimenti conclusivi *30*
Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi *31*
Aspetti finanziari: presentazione del rendiconto *31*

21. Indicazione del foro competente 31

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 31

23. Tutela della privacy 31
APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali *32*
APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali *36*
APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011) *38*

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento CE n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

2. Obiettivi generali

Il Regolamento 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III – Istruzione e formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2013) pone infatti il Veneto al 10,3%, dato conforme all'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo agito dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi formativi di terzo anno conclusivi dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati con DGR n. 1005 del 18 giugno 2013.

Gli interventi proposti, di seguito denominati FI/Q3T, devono avere una durata di 990 ore, ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi.

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012, riportate nell'Appendice 2;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.
- lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

I percorsi triennali oggetto della presente direttiva potranno successivamente svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate nell'Allegato 3, I e II parte dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e riportate nell'appendice 3 del presente documento.
Le caratteristiche l'articolazione didattica e i requisiti di accesso a questi ulteriori percorsi saranno oggetto di specifico provvedimento
Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a. attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b. attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:
- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:
- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;
- predispongono un patto formativo, e in tal casa evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del percorso, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "*Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze*" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n 3289/2010.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2015/2016.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora accreditati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:
- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o un CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma

non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

Gli interventi formativi previsti dalla sezione 3 (comparto edilizia) cofinanziati con il contributo privato delle Casse Edili possono essere avviati con un numero minimo di 10 allievi e concludersi con almeno 8 allievi formati.
Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore(990 ore).

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	15	12
3. edilizia - interventi cofinanziati con contributo privato Casse Edili	10	8

Gli interventi regolarmente avviati ma conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

6.b. Accorpamenti per sottonumero

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012.
Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2. Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q3T (conclusione di interventi avviati nell'a.f. 2013/2014), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

   Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.
   Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a.
   Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14 c.
   Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2015-2016 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano percorsi per "Operatore della ristorazione" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.
Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.
Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. deve essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo
4. deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano
Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.
In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.
I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).
A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:

- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico–organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:

- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;

- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alle regolamentazione dell'Azienda formativa.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di terzo anno devono essere prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2014/2015.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di secondo anno svolto nel 2014/2015 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari del presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per la sezione 3 - comparto edilizia del presente bando, considerato il cofinanziamento dei progetti con quota privata delle Parti Sociali ANCE Veneto, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse III – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine può essere attivato un partenariato (operativo o di rete[6]) con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

Nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Il partenariato è obbligatorio e deve coinvolgere almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato per i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una Azienda formativa, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo.

La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario)

[6] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

Le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso ammontano complessivamente a euro 22.750.000,00.

L'efficacia del presente avviso è subordinata all'individuazione da parte del Direttore della Sezione competente degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i.

Ciascun progetto quadro deve inserirsi obbligatoriamente a pena di inammissibilità in una delle 2 sezioni del presente avviso riferite ai comparti elencati nell'appendice 2.

SEZIONE 1: COMPARTI VARI	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**
Euro 22.300.000,00 Di cui: - € 3.345.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2015, - € 2.341.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2015, - € 1.003.500,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2015, - € 6.244.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2016, - € 4.370.800,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2016, - € 1.873.200,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2016, - € 1.561.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2017, - € 1.092.700,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2017, - € 468.300,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2017.	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,50[7]* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00)

[7] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

Le risorse quantificate per gli interventi della sezione 3, comparto edilizia tengono conto del cofinanziamento da parte del sistema delle Casse Edili.

Con la DGR 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DGR 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:
- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,

che consentono di determinare in Euro 87.520,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

In considerazione del fatto che il numero medio degli iscritti negli interventi nel comparto Edilizia è inferiore a quello registrato negli altri comparti, le disposizioni regionali consentono di avviare gli interventi di "Operatore edile" un numero di studenti minore di quello richiesto per gli altri settori, e prevedono per questa sezione un contributo pubblico inferiore al costo complessivo delle attività, a fronte di una compartecipazione finanziaria del sistema regionale delle Casse Edili che copre la differenza fino al costo integrale del corso.

Ciò premesso, tenendo conto di queste particolarità e ritenuto opportuno ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche senza aumentarne l'importo quantificato, si ritiene di ridefinire come segue il contributo pubblico massimo erogabile agli interventi del settore Edilizia, attivati con i numeri minimi riportati al punto 6.a. e inferiori a quelli previsti negli altri comparti:
- Euro 54,50 ora/corso,
- Euro 615,00 allievo formato, fino ad un massimo di 15 allievi formati,

che consentono di determinare in Euro 63.180,00 il contributo pubblico massimo riconoscibile ad un corso di 990 ore con 15 allievi formati.

La differenza tra il contributo pubblico massimo riconosciuto, calcolato mediante le UCS sopra individuate, e il costo integrale del corso quantificato in euro 87.520,00 è coperta da contributo privato a carico delle Casse Edili.

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**
Euro 450.000,00 Di cui: - € 67.500,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2015, - € 47.250,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2015, - € 20.250,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2015, - € 126.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2016,	Il contributo pubblico massimo negli interventi cofinanziati da quota privata delle parti sociali fino alla copertura integrale del costo del corso viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 54,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 615,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 54,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 615,00* n. allievi (con il limite massimo di 15 allievi riconoscibili, per un valore complessivo non superiore a Euro 9.225,00)

- € 88.200,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2016, - € 37.800,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2016, - € 31.500,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2017, - € 22.050,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2017, - € 9.450,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2017.	

Il Direttore della Sezione Formazione potrà modificare la quota di imputazione sulle suddette somme anche in relazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017" approvate con DGR n. 829 del 29.6.2015.

Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa, la percentuale di anticipo richiesta sul finanziamento assegnato indicata nel Testo Unico dei beneficiari verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto**:** limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 del presente avviso, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo complessivo di 64.750,00 euro.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[8], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata"Direttive e Modulistica di gestione".

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 3289 del 21.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it [9]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale[10];
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione[11] al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con apposizione di **firma digitale,** in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
    - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
    - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
    - scansione della documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

  Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite tramite PEC ;
- la **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica **entro il ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione, inviando una mail dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;

[9] http://formazione.regione.veneto.it/APFSE
[10] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"
[11] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

- nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE - Interventi a qualifica FI/Q3T - Sezione _____",** precisando la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro;
- nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[12];
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti intervenga in giornata festiva o di sabato, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;
- qualora il soggetto proponente richieda l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative in spazi didattici non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 dovrà allegare alla domanda di ammissione:
  - scansione della modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
  - scansione dei documenti elencati nella modulistica;
- i progetti che prevedano l'avvio di una azienda formativa devono allegare obbligatoriamente almeno un modulo di adesione in partnership sottoscritto da una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato;

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione[13], sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

[12] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
[13] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti

	- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Buono Ottimo	8 punti 10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli Obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti

	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 6	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2014/2015.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa (esiti controlli di primo livello, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento, esiti dei questionari di gradimento, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico, rilevati dai dati consolidati dell'ultima annualità disponibile)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [14], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli

[14] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [15], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[16]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2016. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016.

20. Integrazione al Testo Unico dei beneficiari

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari.
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni.

Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

Gestione delle attività: registrazione delle attività:

[15] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno".
[16] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al terzo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2016).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Sezione Formazione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;

2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati;

Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore) , fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .
La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze [17] valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

[17] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" [18],, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) [19].
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.
In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

Aspetti finanziari: presentazione del rendiconto

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 "Attività di formazione in assetto lavorativo svolta nell'ambito dell'"Azienda formativa", procedure integrative a quanto previsto nelle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013. Approvazione modulistica".

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

[18] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi >"Informazione generali" >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"
[19] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali

Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali recettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti

ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[20], della prevenzione incendi[21], della sicurezza sul lavoro[22], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[23], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture recettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

[20] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

[21] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

[22] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

[23] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento:

Attività di accoglienza

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

ALLEGATOB alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall’Allegato 3 dell’Accordo del 29.4.2010.

ALLEGATOB alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015

APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1 comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari

20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole		
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente		
22	operatore del mare e delle acque interne[24]		sezione 1 comparti vari

[24] figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

ALLEGATOB alla Dgr n. 876 del 13 luglio 2015

APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

NUMERO	FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	PROFILO REGIONALE	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1.	tecnico edile		in continuità con la figura dell'operatore edile
2.	tecnico elettrico		in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3.	tecnico elettronico		in continuità con la figura dell'operatore elettronico
	tecnico elettronico	informatica e telecomunicazioni	in continuità con la figura dell'operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni
4.	tecnico grafico		in continuità con la figura dell'operatore grafico
5.	tecnico delle lavorazioni artistiche		in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6.	tecnico del legno		in continuità con la figura dell'operatore del legno
7.	tecnico riparatore di veicoli a motore		in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8.	tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati		in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9.	tecnico per l'automazione industriale		
11.	tecnico dei servizi di sala e bar		in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12.	tecnico dei servizi di impresa		in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13.	tecnico commerciale delle vendite		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14.	tecnico agricolo		in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15.	tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16.	tecnico dell'abbigliamento		in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18.	tecnico di cucina		in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19.	tecnico di impianti termici		in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20.	tecnico dei servizi di promozione e accoglienza		in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21.	tecnico della trasformazione agroalimentare		in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.
La figura del tecnico di IeP si differenzia dall'operatore di IeP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.
Il tecnico di IeP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.[25]

[25] Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

(Codice interno: 302053)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 877 del 13 luglio 2015

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III -Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Apertura termini. L. 53/2003.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nella sezione servizi del benessere, limitatamente ai corsi di terzo anno finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2015-2016.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, l'Unione Europea definisce per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e formazione - che prevede tra le principali Azioni l'attivazione di "*percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività*".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2013) pone infatti il Veneto al 10,3%, dato conforme all'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, perché ha consentito di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione.

Ciò premesso, il relatore propone di procedere ad una apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del benessere, determinando in Euro 4.950.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 4.950.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2015 - Euro 1.485.000,00 di cui quota FSE Euro 742.500,00, quota FDR Euro 519.750,00, quota Reg.le Euro 222.750,00;

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 2.772.000,00, di cui quota FSE Euro 1.386.000,00, quota FDR Euro 970.200,00, quota Reg.le Euro 415.800,00;

- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 693.000,00, di cui quota FSE Euro 346.500,00, quota FDR Euro 242.550,00, quota Reg.le Euro 103.950,00.

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile regionale e statale si impegnaa garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa, destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento.

Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Si propone pertanto di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico (**Allegato A**),

- la direttiva per la presentazione di progetti formativi riferiti a interventi di istruzione e formazione professionale nella sezione servizi del benessere (**Allegato B**).

La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ***formazione@pec.regione.veneto.it*** con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Viste le LL.RR. n. 10/90 e 19/2002;

- Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008";

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15.06.2010;

- Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;

- Richiamata la propria deliberazione n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;

- Vista la Legge regionale n. 7 del 27/04/2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

- Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28.4.2015 avente ad oggetto Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

- Richiamate la DGR n. 3290 del 21/12/2010 - "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi." e la DGR n. 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

- Richiamata la DGR n. 829 del 29.6.2015, avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

- Visto l'art. 2, comma 2 della L. R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere per il conseguimento di una qualifica professionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva **Allegato B**;

4. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B**;

5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, pena l'esclusione;

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;

7. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;

8. di impegnarsi, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile, regionale e statale, a garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento per un importo massimo pari a Euro 4.950.000,00 , così come dettagliato in premessa;

9. di dare atto che stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015

10. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Istruzione, Lavoro e Formazione l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

11. di demandare al Direttore della Sezione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;

12. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;

14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimentoè soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimentonel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015 pag. 1/2

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. 877 del 13 luglio 2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014/2020, Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013:

Presentazione progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016
Interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie necessarie ammontano complessivamente a euro 4.950.000,00 a valere sull'Asse III –Istruzione e formazione del POR FSE Regione Veneto 2014/2020.
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- L'efficacia del bando è subordinata all'individuazione da parte del Direttore della Sezione competente degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131.
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC **entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione;
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno".

ALLEGATOA alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015

- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE – Interventi a qualifica FI/Q3T – Sezione servizi del benessere**";
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2].
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015 pag. 1/30

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
Asse III Istruzione formazione
Priorità 10 i - Ob. 10

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI TERZO ANNO

NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE

PER GIOVANI SOGGETTI AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE- FORMAZIONE

DIRETTIVA

ALLEGATOB alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015

1. Riferimenti legislativi e normativi 4

2. Obiettivi generali 7

3. Tipologie progettuali 7
3.a. Caratteristiche degli interventi 8

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 10

5. Requisiti delle sedi 10

6. Destinatari 11
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione 12
6.b. Accorpamenti per sottonumero 12
6.c. Deroghe per sottonumero 12

7. Definizione delle figure professionali 12

8. Metodologia 13

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 14

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 14

11. Forme di partenariato 14

12. Delega 15

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 15
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi 16
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 17

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 17

15. Procedure e criteri di valutazione 18
15.a. Criteri di ammissibilità 18
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto: 19
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: 19
15.d. Griglia per la scheda di valutazione 19
15.e. Parametri aggiuntivi applicati nella valutazione dei progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova"." 21

16. Tempi ed esiti delle istruttorie 22

17. Comunicazioni 23

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 23

19. Integrazione al Testo Unico dei beneficiari 23
Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 23
Gestione delle attività: registrazione delle attività: 23
Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 24
Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale 24
Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 25
Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 25
Gestione delle attività: sicurezza 26
Gestione delle attività: variazioni. 26
Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 26
Gestione delle attività: monitoraggio 27
Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 27
Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 28

20. Indicazione del foro competente 28
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 28
22. Tutela della privacy 28
APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali *29*

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento CE n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- DGR 3290 del 21/12/2010 – "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi.";
- DGR 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

2. Obiettivi generali

Il Regolamento 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III – Istruzione e formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2013) pone infatti il Veneto al 10,3%, dato conforme all'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo agito dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi formativi di terzo anno nel comparto servizi del benessere conclusivi dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati con DGR n. 1005 del 18 giugno 2013.

Gli interventi proposti, di seguito denominati FI/Q3T, devono avere una durata di 990 ore, ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi.

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico.

Con specifico progetto formativo i soggetti proponenti in possesso dei requisiti definiti dal successivo punto 10 della presente Direttiva possono presentare la propria candidatura alla realizzazione dei seguenti progetti, riferiti alla realizzazione di interventi tipo FI/Q3T, prosecuzione dei seguenti interventi formativi di secondo anno realizzati nel 2014/2015 da Organismi di Formazione sospesi dall'accreditamento:

Denominazione progetto: Terzi anni "Operatore del benessere" – San Donà di Piave, comprendente n. 2 interventi di terzo anno, prosecuzione dei secondi anni di seguito descritti:

CODICE INTERVENTO	TIPO CORSO REALIZZATO NEL 2014/2015	QUALIFICA	N. ISCRITTI	SEDE DI REALIZZAZIONE
2726/1/2/801/2014-2	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	21	San Donà di Piave, Via Vanoni, n. 14
2726/1/2/801/2014-6	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	24	San Donà di Piave, Via Vanoni, n. 14

Denominazione progetto: Terzi anni "Operatore del benessere" - Padova, comprendente n. 4 interventi di terzo anno, prosecuzione dei secondi anni di seguito descritti:

CODICE INTERVENTO	TIPO CORSO REALIZZATO NEL 2014/2015	QUALIFICA	N. ISCRITTI	SEDE DI REALIZZAZIONE
3859/1/2/801/2014-1	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	19	Padova: via Foscolo, 10, int.3 / via Foscolo, 10, int.4 / vicolo Bellini, 12 / Via Trieste, 5/C, / Via Beato Pellegrino, 155 / Piazzale Stazione, n. 6
3859/1/2/801/2014-2	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo estetica	19	
3859/1/2/801/2014-3	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	21	
3859/1/2/801/2014-4	FI/Q2T	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	20	

I progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova" dovranno essere riferiti ciascuno esclusivamente a interventi di terzo anno prosecuzione dei secondi anni sopra descritti, a pena di inammissibilità e dovranno riportare l'indirizzo completo degli spazi didattici in cui l'OdF proponente intende realizzare le attività formative, con l'indicazione del titolo di disponibilità giuridica degli stessi.

Nel caso si tratti di spazi non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 il proponente dovrà allegare al progetto la documentazione prevista al successivo punto 5 (Requisiti delle sedi).

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;

- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica" individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 7.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.
- lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a. attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b. attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;

- predispongono un patto formativo, e in tal casa evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

specificando con quali modalità e con che frequenza i Centri di Formazione Professionale gestiscono i contatti con le famiglie.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del percorso, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "*Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze*" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n 3289/2010.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2015/2016.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora accreditati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o un CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi previsti nei progetti quadro devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore(990 ore).

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	15	12

Gli interventi regolarmente avviati ma conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

6.b. Accorpamenti per sottonumero

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e

nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[1].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

[1] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di terzo anno devono essere prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2014/2015.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di secondo anno svolto nel 2014/2015 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per il presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

11. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse III – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine può essere attivato un partenariato (operativo o di rete[2]) con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

[2] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

Nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

Le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso ammontano complessivamente a euro 4.950.000,000.

L'efficacia del presente avviso è subordinata all'individuazione da parte del Direttore della Sezione competente degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i.

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE	
RISORSE NECESSARIE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE**
Euro 4.950.000,000- Di cui: - € 742.500,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2015, - € 519.750,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2015, - € 222.750,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2015, - € 1.386.000,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2016, - € 970.200,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2016, - € 415.800,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2016, - € 346.500,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota comunitaria bilancio 2017, - € 242.550,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota statale bilancio 2017, - € 103.950,00 sul POR FSE 2014/2020 – quota regionale bilancio 2017.	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando le seguenti UCS: • UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; • UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)

Il Direttore della Sezione Formazione potrà modificare la quota di imputazione sulle suddette somme anche in relazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017" approvate con DGR n. 829 del 29.6.2015.

Al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa, la percentuale di anticipo richiesta sul finanziamento assegnato indicata nel Testo Unico dei beneficiari verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[3], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

[3] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata"Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 3289 del 21.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it [4]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale[5];
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione[6] al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con apposizione di **firma digitale,** in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
    - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
    - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
    - scansione della documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

  Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite tramite PEC ;

[4] http://formazione.regione.veneto.it/APFSE
[5] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"
[6] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

- la **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica **entro il ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione, inviando una mail dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;
- nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE - Interventi a qualifica FI/Q3T - Sezione servizi del benessere"**;
- nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[7];
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti intervenga in giornata festiva o di sabato, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;
- qualora il soggetto proponente richieda l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative in spazi didattici non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 dovrà allegare alla domanda di ammissione:
  - scansione della modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
  - scansione dei documenti elencati nella modulistica;

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione[8], sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

[7] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. Ulteriori Requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro; conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 9.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

15.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

ALLEGATOB alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015

	- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Discreto Buono Ottimo	6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI** – grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli Obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIA** – utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO** - Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti

	attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2014/2015.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa (esiti controlli di primo livello, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento, esiti dei questionari di gradimento, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico, rilevati dai dati consolidati dell'ultima annualità disponibile)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

15.e. Parametri aggiuntivi applicati nella valutazione dei progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova"."

Per tutelare gli studenti iscritti ai corsi di terzo anno previsti nei progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova", descritti al punto 3 della presente Direttiva le domande di ammissione riferite a questi progetti saranno valutate anche sotto il profilo della qualità delle sedi formative proposte e della loro prossimità ed accessibilità alle sedi in cui sono stati realizzati i secondi anni di cui gli interventi proposti costituiscono prosecuzione.

	QUALITÀ DELLE SEDI FORMATIVE PROPOSTE	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 8	Qualità degli spazi didattici proposti per la realizzazione del progetto in relazione agli obiettivi formativi e titolo di disponibilità degli stessi	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 9	**LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO**	**Livello**	**Max punti**
	Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi di secondo anno realizzati nell'a.f. 2014/2015 di cui gli interventi proposti costituiscono prosecuzione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- In ragione della presenza di questi ulteriori parametri nella valutazione di merito, le proposte riferite ai progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova", saranno oggetto di una specifica graduatoria
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Qualora pervengano e siano considerate ammissibili al finanziamento più domande riferite ai progetti quadro "Terzi anni 'Operatore del benessere'– San Donà di Piave" e "Terzi anni 'Operatore del benessere'– Padova" sarà finanziato esclusivamente il progetto che avrà riportato la migliore valutazione di merito.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [9], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai

[9] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno"

Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [10], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[11]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2016. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016.

19. Integrazione al Testo Unico dei beneficiari

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari.
Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni.

Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

Gestione delle attività: registrazione delle attività:

[10] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2015/2016. Formazione terzo anno".
[11] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2015.

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al terzo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione iniziale

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2016).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati;

Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore) , fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .
La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze [12] valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.
A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" [13],, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) [14].
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

[12] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"
[13] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi >"Informazione generali" >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"
[14] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATOB alla Dgr n. 877 del 13 luglio 2015

APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali

Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento:

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
    - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
    - stesura di un curriculum vitae
    - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE

(Codice interno: 302012)

Sentenza n. 118/2015 relativa alla questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e 19 giugno 2014, n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto", pubblicate nel BUR n. 62 del 24 giugno 2014.

SENTENZA N. 118
ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), e 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014, depositati in cancelleria il 2 settembre 2014 e iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento di Indipendenza Veneta;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e Alessio Morosin per l'associazione "Indipendenza Veneta".

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 67 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto).

1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la legge impugnata autorizza il Presidente della Giunta regionale «ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, comma 1); e prosegue (art. 2, comma 1), con una previsione ritenuta dal ricorrente "più propriamente normativa", autorizzando il Presidente della Regione, qualora il negoziato «non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1», vale a dire entro 120 giorni dall'approvazione della legge, «ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» in merito a cinque quesiti, elencati in altrettanti numeri del citato art. 2, comma 1.

La difesa statale richiama la giurisprudenza costituzionale per sostenere che il referendum consultivo regionale, pur essendo un prezioso strumento di partecipazione dell'elettorato, dovrebbe essere amministrato con particolare attenzione "laddove esso si presta ad essere utilizzato indebitamente come un mezzo di pressione sull'attività legislativa del Parlamento, influendo negativamente sull'azione costituzionale e politica dello Stato". Ciò varrebbe soprattutto quando si tenti di far precedere tale consultazione a iniziative di riforma della Costituzione promosse dagli organi politici regionali: una manifestazione di volontà popolare, anteriore alla formazione delle scelte del legislatore, altererebbe l'ordine previsto nell'art. 138 Cost. e, quindi, l'equilibrio di un procedimento deliberativo accuratamente costruito dal Costituente.

1.2.- Ciò premesso, il Presidente del Consiglio articola censure distinte per i cinque quesiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, iniziando a considerare quello di cui al numero 5): «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?».

Ad avviso del ricorrente, una consultazione su tale quesito costituirebbe una forma di indebito avvio del procedimento di cui all'art. 138 Cost. per la revisione dell'art. 116 Cost., nel quale sono individuate nominativamente le Regioni a statuto speciale.

1.3.- Viene quindi considerato il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 1), della legge impugnata: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».

Il ricorrente riconosce che, "in qualche modo", il quesito si ispira all'art. 116, comma terzo, Cost., a norma del quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti determinate materie, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost.

Tuttavia, la difesa statale rileva anzitutto che il quesito non fa riferimento alle specifiche materie previste all'art. 116, comma terzo, Cost.: pertanto, nella sua genericità, esso appare "gravemente elusivo" della cautela ritenuta necessaria dalla giurisprudenza costituzionale, "in quanto la prospettazione all'elettorato di un imprecisato incremento dell'autonomia (tanto più contestualmente al quesito 5 sulla Regione a Statuto speciale) evoca la prospettiva di riforme molto ampie, suscitando un'aspettativa che non tiene conto del vincolo costituzionale".

In secondo luogo, l'Avvocatura generale osserva che una consultazione su un quesito siffatto altererebbe il procedimento previsto nell'art. 116, comma terzo, Cost. Tale disposizione consentirebbe di "qualificare il previsto ampliamento dell'autonomia come una revisione costituzionale, sia pure su scala ridotta"; e ciò renderebbe "ancora più sensibile la formazione del contenuto della riforma rispetto alle suggestioni ed alle pressioni del voto popolare preventivo". Tanto più perché il citato art. 116, comma terzo, individua nei rappresentanti politici della Regione e degli enti locali i soggetti legittimati a promuovere la riforma, evitando di coinvolgere direttamente gli elettori nella fase di avvio della proposta, in linea con un'impostazione per cui le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 Cost. (sentenza n. 496 del 2000).

1.4.- Infine, sono censurati congiuntamente, per la ritenuta comunanza di oggetto, i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge impugnata, formulati, rispettivamente, nei seguenti termini: «Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?»; «Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?»; «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

La difesa statale richiama anzitutto l'art. 75 Cost. e gli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto. A norma del comma 4, lettere a) e b), del citato art. 26, non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione, né delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. A norma del comma 3 del successivo art. 27, non è ammesso referendum consultivo, tra l'altro, nei casi previsti dall'art. 26, comma 4. Dalle previsioni statutarie e costituzionali citate, ad avviso della difesa erariale, emergerebbe un principio generale di inammissibilità dei referendum, anche consultivi, su leggi tributarie e di bilancio, o che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei.

La stessa difesa erariale rimarca poi le competenze legislative spettanti allo Stato con riguardo al proprio sistema tributario e alla perequazione finanziaria, in via esclusiva (art. 117, comma secondo, lettera e, Cost.), nonché con riguardo ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anche in relazione ai tributi e alle entrate proprie delle autonomie territoriali e alla compartecipazione di queste ultime al gettito di tributi erariali (art. 119, comma secondo, Cost.). Riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, il ricorrente enfatizza il ruolo imprescindibile del legislatore statale e dei suoi interventi per l'attuazione del sistema finanziario di cui all'art. 119 Cost. e, segnatamente, per il pieno esplicarsi delle potestà legislative regionali, anche con riguardo ai tributi propri. Pertanto, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, in questo ambito le Regioni, come non potrebbero legiferare, così neppure potrebbero indire un referendum, attribuendo all'elettorato regionale la facoltà di pronunciarsi in una materia interdetta in ambito nazionale dall'art. 75 Cost. e riservata dagli artt. 117 e 119 Cost. al legislatore statale.

Sarebbero altrimenti violati gli stessi artt. 3 e 5 Cost., dato che si intenderebbe attribuire "ai cittadini veneti una legittimazione ad esprimersi in materia non consentita a tutti gli altri cittadini italiani", mettendo a repentaglio l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, in particolare per la prevedibilità di "movimenti che, anziché alimentare la solidarietà sociale, possono suscitare tendenze centrifughe o pretese egoistiche nella politica economica".

2.- Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.

2.1.- Richiamati i passati tentativi, rimasti senza successo, da parte della Regione Veneto di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, Cost., la difesa regionale riassume i contenuti della legge impugnata. In particolare, sottolinea come in tale legge sia previsto che il Presidente della Giunta proponga al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presenti un «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto» (art. 2, comma 2). È altresì previsto che il referendum sia indetto «previa intesa con le competenti autorità statali», sulla base di «apposita convenzione con il Ministero dell'Interno», affinché la consultazione avvenga in concomitanza con la prima tornata di elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o di quello nazionale o di elezioni regionali, con determinazione e ripartizione delle spese relative ad adempimenti comuni, nonché definendo le modalità di pagamento delle spese a carico della Regione (art. 3, comma 2). In sintesi, osserva la difesa della Regione Veneto, quest'ultima, con le disposizioni richiamate, avrebbe "individuato nello Stato il suo interlocutore imprescindibile".

2.2.- La difesa regionale, replicando alle argomentazioni del ricorso, osserva che - quali che siano le aspettative degli elettori - la legge impugnata è rispettosa delle prerogative del Parlamento, anche in virtù del carattere puramente consultivo del referendum da essa previsto.

Consapevole delle precedenti decisioni di questa Corte in merito ad analoghe iniziative referendarie regionali - sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992 e n. 256 del 1989 -, la Regione richiama varie critiche dottrinali a queste pronunce, critiche che hanno evidenziato come la Corte si sia ispirata a una visione politica sospettosa del libero esprimersi di autonome forze popolari e ansiosa di creare protezioni artificiali per l'esercizio del potere da parte di una classe politica nazionale, la quale risulterebbe incapace di conciliare realisticamente l'unità nazionale con le crescenti rivendicazioni delle autonomie locali. La difesa regionale invita, pertanto, la Corte costituzionale a dimostrarsi, una volta di più, capace di aggiornare la propria giurisprudenza, affrancandosi da esagerate paure per ipotetici rischi di "plebiscitarismo".

D'altra parte, osserva la resistente, tale giurisprudenza sarebbe stata elaborata "in tempi risalenti", anteriori "alla crisi istituzionale in atto", nonché alla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). In proposito, si osserva che la democrazia rappresentativa è in crisi; che lo stesso procedimento legislativo parlamentare è alterato, sotto più profili; che "escludere l'ammissibilità del referendum consultivo regionale, perché si crede che possa essere compromesso l''ordine costituzionale e politico dello Stato' (sentenza n. 256 del 1989), equivale a risolvere a priori, in nome di concezioni realistiche (fattuali) dell'indirizzo politico, il problema della conoscenza degli orientamenti di un corpo referendario, anche parziale", i cui pronunciamenti potrebbero peraltro essere contrastati ex post dal Parlamento e dal Governo, se ritenessero minacciate le proprie attribuzioni.

2.3.- Con riguardo alla prospettata lesione dell'art. 5 Cost., la parte resistente ricorda come nella stessa giurisprudenza costituzionale si affermi che la partecipazione delle popolazioni locali a fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio generale, connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione, nonché alla posizione di autonomia ivi riconosciuta agli enti territoriali (sentenza n. 496 del 2000). Inoltre, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che ciascuna Regione e la relativa popolazione hanno un interesse qualificato ai contenuti di riforme che investono lo stesso impianto dello Stato regionale e l'ordinamento delle competenze regionali (sentenza n. 470 del 1992). Del resto, le Regioni sono enti esponenziali e rappresentativi degli interessi delle comunità di riferimento, che possono tutelare anche in forme che si proiettano oltre il territorio regionale, con vocazione generale (sentenza n. 829 del 1988). Pertanto, l'iniziativa assunta con la legge impugnata sarebbe compatibile con il ruolo costituzionale della Regione e rispetterebbe pienamente il principio di leale collaborazione, dal quale sarebbe anzi legittimata.

2.4.- Più specificamente, non sarebbero violati l'art. 3, né gli artt. 116, 117 e 119 Cost., perché sono rispettate le attribuzioni degli organi statali e perché ciascuna Regione può assumere iniziative analoghe. Né sarebbe violato l'art. 5 Cost., perché esso pone, oltre al principio unitario, "quello pluralistico, che attenua, per definizione, le rigidità del primo, ove venisse inteso in senso monistico e limitativo dell'art. 21 Cost.".

2.5.- Da ultimo, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza di qualunque violazione, "che non sia meramente astratta", della Costituzione, sul rilievo che "la Regione Veneto non ha attivato, in concreto, alcune delle iniziative previste dalla legge: né il negoziato né il referendum consultivo, condizionanti il voluto del Consiglio regionale".

3.- Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha reiterato gli argomenti esposti nel ricorso. In replica al riferimento della difesa regionale all'art. 21 Cost., il ricorrente ha osservato che il referendum consultivo non attiene tanto alla libertà di espressione dei cittadini, quanto ai poteri dell'ente regionale di "formalizzare una proposta predefinita in funzione di un confronto della Regione con il Governo dello Stato che altera gli equilibri previsti dal Costituente": la vis peculiare del referendum starebbe proprio nella sua formalizzazione, che gli consente di raccogliere lo

scontento degli elettori regionali e, in particolare, di rivolgerlo come strumento di condizionamento nei confronti dei rappresentanti che quegli stessi cittadini hanno eletto al Parlamento. Pertanto, dopo avere ribadito i limiti già esplicitati dalla giurisprudenza costituzionale al referendum consultivo regionale, e peraltro "[s]enza [...] negare minimamente l'interesse delle Regioni alle riforme che le riguardano, né la loro vocazione generale, né il valore della leale collaborazione", la difesa erariale insiste per l'accoglimento del ricorso.

4.- A sua volta la difesa regionale, con memoria depositata anch'essa il 3 aprile 2015, insiste nelle proprie conclusioni, aggiungendo che la distinzione tra Regioni a statuto speciale e ordinario non deve essere intesa in modo troppo rigido. Ferma restando la diversa natura dei due tipi di statuti, la resistente osserva che la Regione Veneto avrebbe una posizione "assolutamente peculiare" nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, perché solo il suo statuto - sia nella versione originaria di cui alla legge 22 maggio 1971, n. 340 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto), sia nella versione vigente - conterrebbe, all'art. 2, riferimenti al popolo veneto, alle sue prerogative di autogoverno e alla sua identità. Il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 concernerebbe non la condizione propria delle cinque già esistenti Regioni a statuto speciale, bensì una "collocazione differenziata" della Regione Veneto "nel novero delle 15 Regioni a Statuto ordinario", nei termini delineati dagli altri quattro quesiti.

Quanto al primo di essi, la difesa regionale osserva che le ulteriori forme di autonomia ivi menzionate sarebbero esemplificate dal secondo e dal terzo quesito, orientati a un regime finanziario analogo a quella delle due Province autonome comprese, come parte del Veneto, nel bacino dolomitico. Anche il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), altro non sarebbe che la pretesa di una facoltà di scelta regionale in merito a "cespiti tributari" parimenti regionali.

5.- Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 81, terzo comma, 114, 138 e 139 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto).

5.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i contenuti della legge regionale impugnata, la quale prevede l'indizione di «un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[ì] o no?"» (art. 1, comma 1). La stessa legge detta altresì norme in tema di svolgimento della consultazione (art. 1, commi 2, 3 e 4) e propaganda (art. 2). Infine, rileva la difesa dello Stato, l'art. 3 della legge impugnata prescrive che il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale del Veneto si attivino, «con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale» (comma 1); e che gli stessi organi tutelino «in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione» (comma 2).

5.2.- Nel denunciare la violazione dell'art. 138 Cost., il ricorrente si riporta alla sentenza n. 496 del 2000, per sostenere come la funzione di propulsore dell'innovazione costituzionale sia attribuita dalla disposizione citata principalmente alla rappresentanza politico-parlamentare, "ritenendo che sia questa la sede in cui la proposta di riforma possa essere meglio elaborata, approfondita e condivisa". Il voto popolare, invece, potrebbe esprimersi solo a posteriori, nella forma del referendum di cui al citato art. 138 Cost., "anche perché il referendum preventivo, pur non avendo carattere vincolante, può avere un'influenza notevole come strumento di pressione sugli organi politici ed è più esposto al rischio di una scelta non razionale perché legata a situazioni contingenti". Del resto, se si consentisse solo a una parte dei cittadini di votare una seconda volta sulla stessa proposta di riforma, si incorrerebbe in una contraddizione concettuale, o meglio in una contrapposizione tra il popolo italiano e un "altro" popolo, già diviso e distinto.

5.3.- Sul piano sostanziale, è denunciata una "gravissima lesione del principio costituzionale dell'unità della Repubblica" e quindi dell'art. 5 Cost. Benché l'unità non escluda affatto l'autonomia, è appunto solo in termini di autonomia che l'art. 114 Cost. fa riferimento alle Regioni, mentre la sovranità - cui fa riferimento l'art. 1, comma 1, della legge in questione - "è un valore fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma può cambiare senza distruggere l'identità stessa dell'Italia". Nemmeno vengono in rilievo, nel caso, i dubbi su tale nozione esaminati nella sentenza n. 365 del 2007, allorché la Corte si soffermò sulle caratteristiche che possono connotare le entità territoriali componenti di uno Stato federale, a causa della loro preesistente qualità sovrana. Nella stessa occasione, d'altra parte, la Corte confermò che, nella propria struttura essenziale, la sovranità dello Stato non è stata scalfita né dall'integrazione sovranazionale, né dall'affermazione del regionalismo.

5.4.- La violazione della sovranità è denunciata anche in relazione all'art. 4 (recte: all'art. 3) della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, giacché "dall'unità ed indivisibilità della Repubblica discende l'attribuzione esclusiva ai suoi organi del potere di rappresentare in sede internazionale i diritti e gli interessi di tutti i cittadini". La volontà di una parte del popolo di cercare una tutela speciale e distinta in ambito internazionale, "scavalcando gli organi di governo del proprio Paese", equivarrebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, a una volontà di separazione.

5.5.- Da ultimo, il ricorso censura, per violazione del vigente art. 81, comma terzo, Cost., l'art. 4 della legge reg. n. 16 del 2014, il quale prevede la copertura degli oneri per l'attuazione della legge stessa, quantificati in 14 milioni di euro, mediante entrate «provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed imprese», introitate all'unità previsionale di base (UPB) E0147 del bilancio 2014 («Altri introiti»). Tale copertura non corrisponderebbe ad alcuna delle modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e avrebbe carattere non certo, ma puramente ipotetico. Lo stanziamento di cui alla citata UPB sarebbe peraltro incapiente.

6.- Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.

6.1.- Secondo la difesa regionale, la consultazione prevista nella legge in questione non sarebbe altro che "un sondaggio formalizzato", i cui esiti sono imprevedibili, che interroga gli elettori veneti "circa la scelta oppure no dell'indipendenza". Il legislatore regionale porrebbe "su un piano di assoluta parità chi è favorevole oppure no". Il senso dell'iniziativa sarebbe proprio quello di stimolare una informata e libera manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., da parte di cittadini i quali, peraltro, siano disposti a sobbarcarsi i relativi oneri.

La legge reg. Veneto n. 16 del 2014 costituirebbe l'epilogo di una lunga serie di iniziative, risalenti all'unificazione d'Italia, orientate nel senso dell'autonomismo, come adeguamento delle strutture pubbliche alla molteplicità delle condizioni del Paese, del vero e proprio separatismo, o comunque della contrapposizione politica all'autorità centrale. Ricordato come, anche di recente, analoghe iniziative di consultazione popolare abbiano suscitato reazioni differenti in diversi ordinamenti europei, la difesa regionale sostiene che solo ragioni ideologiche potrebbero portare a negare la legittimità di consultazioni come quella oggetto della legge impugnata.

6.2.- Sottolineata l'assenza di precedenti specifici e di disposizioni costituzionali esplicite, la difesa regionale invita la Corte ad adottare, nella lettura dell'art. 5 Cost., un'impostazione ispirata al ruolo della persona nella sua concretezza e soggettività storica. Proprio la persona dovrebbe essere considerata come "dato costitutivo presupposto dall'iniziativa tradottasi nella legge regionale n. 16/2014": la consultazione ivi prevista andrebbe concepita come una manifestazione di pensiero da parte di coloro che vi parteciperanno; essa sarebbe tutelata dall'art. 21 Cost., non interferirebbe affatto con le prerogative del Parlamento, né rappresenterebbe di per sé - nell'incertezza sull'esito del referendum, rispetto alle cui alternative la Regione è, come detto, neutrale - un atto di separazione del Veneto.

6.3.- Pertanto, non sarebbe violato l'art. 138 Cost., considerato che la consultazione in questione sarebbe una mera manifestazione del pensiero degli elettori, né l'art. 5 Cost., giacché "il puro e semplice, eventuale dissenso, rispetto a quel che è codificato a proposito dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, è inidoneo a produrre anche la più tenue delle alterazioni dell'ordine costituzionale". Per lo stesso motivo, la sovranità dello Stato non sarebbe intaccata, né l'art. 114 Cost. violato. Quanto all'art. 81 Cost., il finanziamento delle spese previste non sarebbe riversato sulla Regione: "[s]e privati e imprese non elargiranno alcunché, tutto si tradurrà in un nulla di fatto".

6.4.- A tale ultimo proposito, con riguardo alla censura statale incentrata sul carattere puramente ipotetico della copertura finanziaria, la difesa ribatte che, se così fosse e se, in mancanza delle previste elargizioni, la legge regionale fosse destinata a rimanere un "flatus vocis", non si sarebbe concretizzata alcuna violazione effettiva della Costituzione e, pertanto, il ricorso risulterebbe inammissibile.

7.- Con atto depositato il 2 ottobre 2014, è intervenuta nel giudizio la associazione "Indipendenza Veneta", affermando di avere quale propria finalità istituzionale la creazione "di una nuova entità statuale, la nuova Repubblica Veneta", e di avere dato impulso politico alla legge regionale in questione.

8.- Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione, riportandosi alla giurisprudenza costituzionale relativa all'intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito gli argomenti esposti nel ricorso, sottolineando che, come risulta dai precedenti, il referendum previsto nella legge regionale in questione è cosa diversa da una libera manifestazione del pensiero dei cittadini: si tratterebbe, invece, della "promozione da parte dell'Ente regionale di un'iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l'unità del Paese ed a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa". Il ricorso mira, appunto, a "evitare che il popolo venga chiamato ad esprimere una volontà conflittuale con i valori costituzionali, ed anzi proprio con i valori fondanti dell'unità e della sovranità". Pertanto, sussisterebbe il denunciato contrasto con gli artt. 5, 114 e 138 Cost., nonché con l'art. 81 Cost., "poiché l'intendimento di non procedere al referendum in mancanza di finanziamento non è nella legge e dunque non ne vanifica il contenuto".

9.- Con memoria parimenti depositata il 3 aprile 2015, anche la Regione Veneto ha insistito negli argomenti e nelle conclusioni già formulate. Premessi ulteriori rilievi sulla situazione generale che farebbe da sfondo alla legge censurata, sulle istanze che essa vorrebbe interrogare, nonché sulla necessità di considerare realisticamente l'una e le altre, la Regione ribadisce che "il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto è privo di qualunque 'profilo di pericolo', dato che si risolve in una pura e semplice manifestazion[e] di pensiero (ex art. 21 Cost.), che sarà liberamente valutata dalle istituzioni che ne hanno competenza".

La Regione conclude chiedendo che la Corte rigetti il ricorso, riconoscendo il carattere "non lesivo della Costituzione" della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, o la "carenza attuale di interesse all'impugnativa da parte dello Stato", salvi eventuali conflitti di attribuzione in relazione a futuri atti applicativi; o ancora chiarendo, in via interpretativa, "quale è, a suo parere, l'ambito della operatività della legge regionale n. 16/2014 conforme a Costituzione".

Considerato in diritto

1.- Con due ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014 e depositati il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 67 e n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

2.- I giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente, perché implicano la soluzione di questioni almeno in parte analoghe per argomenti, parametri e contenuti delle leggi impugnate (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2014, n. 228 e n. 141 del 2013).

3.- Deve essere confermata l'ordinanza, deliberata nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento, nel giudizio avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, dell'associazione "Indipendenza Veneta".

Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013).

Non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione relativi all'intervento di terzi nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002).

4.- La difesa della Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, per carenza di attuale lesività delle leggi impugnate, giacché le previste consultazioni popolari non si sono ancora tenute e neppure si sono verificati i presupposti per il loro svolgimento: né il negoziato preliminare con il Governo, di cui all'art. 1 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, né la raccolta di elargizioni private destinate a sovvenzionare la consultazione, di cui all'art. 4 della legge reg. Veneto n. 16 del 2014.

L'eccezione non è fondata.

A prescindere da qualsiasi considerazione sul comportamento concretamente tenuto dalla Regione riguardo all'attuazione delle leggi impugnate (peraltro avviata, per quanto riguarda la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, con deliberazioni della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 1331, e 23 settembre 2014, n. 1709), deve osservarsi che il giudizio promosso in via principale dallo Stato avverso una legge regionale (e, similmente, dalla Regione avverso una legge dello Stato) ha ad oggetto il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti. La brevità del termine entro il quale deve essere promosso il ricorso - sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto regionale o statale, ai sensi dell'art. 127 Cost. - connota questo tipo di giudizio come un giudizio successivo e astratto: successivo, perché verte su un atto già perfezionato e pubblicato; astratto, perché si instaura in un momento in cui l'applicazione dell'atto può non avere avuto ancora luogo, specie nei casi in cui essa richieda lo svolgimento di procedimenti complessi o l'istituzione di nuove strutture organizzative. Pertanto, la pubblicazione di una legge, che, come nel caso in esame, si ritenga eccedere dalle competenze costituzionali della Regione, ne consente l'impugnazione da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche (sentenze n. 45 del 2011, n. 407 del 2002, n. 332 del 1998).

5.- Nel merito, occorre anzitutto ribadire che non v'è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, possono riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la dimensione nazionale (sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992, n. 256 del 1989). Tuttavia, l'esistenza di un tale interesse qualificato non

abilita la Regione ad assumere iniziative - anche di consultazione popolare - libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è giuridicamente erroneo equiparare il referendum consultivo a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro. Il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all'intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa.

6.- La disciplina dei referendum regionali ha la propria sede nello statuto regionale, secondo quanto previsto dall'art. 123 Cost. Nell'esercizio dell'autonomia politica a essa accordata da tale disposizione (sentenza n. 81 del 2012), da svolgere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (ex multis, sentenze n. 81 e n. 64 del 2015), ciascuna Regione può stabilire forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri atti; può introdurre tipologie di referendum anche nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione (sentenza n. 372 del 2004); può pure coinvolgere in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e stabilmente alla vita della comunità, ancorché non titolari del diritto di voto e della cittadinanza italiana (sentenza n. 379 del 2004).

Naturalmente, una volta che siano state formalizzate, le scelte statutarie si impongono alla successiva attività regionale, anche legislativa, atteso il carattere fondamentale dello statuto regionale (sentenza n. 4 del 2010) e il suo rapporto con le leggi regionali, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, sia di competenza (sentenza n. 188 del 2011).

La Regione Veneto si è data un nuovo statuto con la legge reg. statutaria n. 1 del 2012, che regola i referendum regionali agli artt. 26 e 27.

All'art. 27 è disciplinata «l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio» ed al comma 3 del medesimo articolo sono richiamati i limiti stabiliti per i referendum abrogativi regionali all'art. 26, commi 4 e 5, che si debbono pertanto applicare anche ai referendum consultivi. In relazione ai motivi di ricorso formulati dall'Avvocatura generale dello Stato, rileva in particolare l'art. 26, comma 4, lettere a) e b), ai sensi del quale non sono ammessi referendum regionali in merito alle leggi tributarie e di bilancio e ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle leggi e agli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. È bene sottolineare che, nella parte in cui richiede il rispetto degli obblighi costituzionali, lo statuto non fa che ripetere quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 496 del 2000, n. 470 del 1992).

7.- Ciò chiarito, deve dichiararsi fondata la questione avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014 per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost.

7.1.- Questa legge prevede (art. 1) l'indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di «un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[ì] o No?"». Spetta al Consiglio regionale determinare la data della consultazione, alla quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei Comuni regionali. «La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 1, comma 2).

L'art. 2 riguarda le procedure per la votazione e la proclamazione del risultato, nonché la propaganda e, tra l'altro, estende le «facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di referendum» anche alle associazioni interessate alla «espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione».

L'art. 3 prevede che il Presidente della Giunta e quello del Consiglio regionale, «con ogni risorsa a disposizione» degli organi presieduti, avviino relazioni istituzionali «che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale»; e demanda a entrambi i Presidenti il compito di «tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione».

L'art. 4 quantifica gli oneri per la consultazione e ne prevede la copertura attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di «cittadini ed imprese».

7.2.- Il referendum consultivo previsto all'art. 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali secondo la giurisprudenza costituzionale sopra citata, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost.

L'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988). Indubbiamente, come riconosciuto anche da questa Corte, l'ordinamento repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento internazionale; ma detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» (art. 5 Cost.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002). A maggior ragione, gli stessi principi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Una iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l'unità della Repubblica non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò extra ordinem.

7.3.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

8.- È altresì impugnata la legge reg. Veneto n. 15 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 Cost., nonché agli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto, che si intendono richiamati in relazione all'art. 123 Cost.

8.1.- L'art. 1, comma 1, della legge prevede un «negoziato» tra il Presidente della Giunta regionale e il Governo, allo scopo di «definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto».

Qualora tale negoziato «non giunga a buon fine» entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, il Presidente della Giunta «è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» (art. 2, comma 1), in merito a cinque quesiti: «1) "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"; 2) "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?"; 3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?"; 4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?"; 5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?"».

L'art. 2, comma 2, prevede poi che, nel caso in cui alla consultazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta debba proporre al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presentare «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto».

L'art. 3 dispone in merito alle procedure referendarie, prevedendo tra l'altro che la consultazione sia indetta in concomitanza con le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, o con le prime elezioni regionali, «previa intesa con le competenti autorità statali». L'art. 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e dispone in merito alla loro copertura.

8.2.- Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri chiede l'annullamento della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 nella sua interezza, ma i suoi motivi si concentrano esclusivamente sull'art. 2, comma 1, articolandosi in una pluralità di censure rivolte partitamente nei confronti dei quesiti referendari ivi contemplati al numero 1), ai numeri da 2) a 4) e al numero 5). Nessun argomento autonomo è sviluppato nei confronti delle altre disposizioni della legge impugnata; del resto, esse sono tutte connesse e meramente strumentali alle previste consultazioni; il che peraltro non comporta l'inammissibilità del ricorso, considerata appunto la complessiva omogeneità della legge in questione (ex plurimis, sentenze n. 160 del 2012, n. 300 e n. 246 del 2010).

Pertanto, occorre esaminare separatamente le singole questioni sollevate in merito ai cinque quesiti referendari.

8.3.- Come già rilevato, l'art. 2, comma 1, numero 1), prevede che sia chiesto agli elettori regionali se vogliono «che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia».

La questione relativa a tale quesito non è fondata.

La domanda da sottoporre agli elettori evoca il disposto dell'art. 116, terzo comma, Cost., a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Nonostante il richiamo testuale implicito all'art. 116, terzo comma, Cost., il ricorrente ritiene che il referendum contrasti con la citata disposizione costituzionale sotto due profili: anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti, segnatamente di materia, indicati tassativamente dall'art. 116, terzo comma, Cost., per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia; in secondo luogo, perché lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.

Vero è che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell'autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori. Non è men vero, però, che il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l'espressione usata nell'art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata; cosicché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali. Così interpretato, il quesito referendario non prelude a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata.

Quanto al secondo profilo, occorre osservare che non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all'art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa.

Il referendum oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. Né d'altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali. Anche sotto questo profilo, dunque, la questione non è fondata.

8.4.- Per quanto riguarda i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, le censure sono fondate per violazione degli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost.

I quesiti di cui ai numeri 3) e 2), rispettivamente, delineano un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai «cittadini veneti», sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dalla «amministrazione centrale», dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale «in termini di beni e servizi». Il referendum e le conseguenti iniziative degli organi rappresentativi della Regione previste dalla legge impugnata riguardano pertanto la destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti.

Così facendo i due quesiti interferiscono palesemente con la materia tributaria e perciò contrastano con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie.

Non meno incisiva è la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di referendum ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell'analoga clausola statutaria (ex plurimis, sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).

I quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica. Pertanto, i due quesiti investono in pieno non già le singole manovre di bilancio, o determinate misure in esse ricomprese, ma alcuni elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all'interno della Repubblica, nonché l'unità giuridica ed economica di quest'ultima. Così facendo, i quesiti si pongono in contrasto con principi di sicuro rilievo costituzionale ed entrano nel cuore di una materia in cui lo stesso statuto regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum, nemmeno consultivi.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso in merito ai due quesiti.

8.5.- Il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), della legge impugnata sottopone agli elettori la seguente domanda: «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

Così formulato, il quesito non è di univoca interpretazione. Esso apparentemente interroga gli elettori in vista dell'introduzione di principi che in realtà sono già incorporati nella Costituzione e nella legislazione vigente. Infatti, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), prevede, all'art. 1, commi 2 e 3, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, che le compartecipazioni al gettito di tributi erariali, i tributi propri e i meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento «del complesso delle spese delle stesse regioni» e che il relativo gettito «è senza vincolo di destinazione». Ciò in linea con l'art. 119 Cost., che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, i quali possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza (ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013 e n. 168 del 2008).

Vero è che il principio dell'assenza di vincoli di destinazione può patire eccezioni come quella di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. L'unico significato plausibile del quesito referendario in esame è, dunque, che esso riguardi la rimozione di tutti i vincoli di destinazione ancora gravanti su risorse finanziarie spettanti alla Regione. In tal modo, però, il quesito finisce per investire la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. Come si è più volte ribadito, nella misura in cui incide su un principio costituzionale, il quesito non è legittimo, anche perché non rispetta lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». Esso inoltre contrasta con la già citata giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente sottolineato che i referendum regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.6.- L'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 ha ad oggetto un referendum che interroga gli elettori sul seguente quesito: «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?».

Scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la Regione Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, tassativamente enumerate nell'art. 116 Cost. Anche tale quesito incide, pertanto, su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». La chiara lettera del quesito non lascia spazio a interpretazioni come quella tentata dalla difesa regionale, secondo cui il referendum mirerebbe ad ottenere una collocazione differenziata della Regione ricorrente, ma pur sempre nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario: al contrario, il quesito è chiaramente volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a statuto speciale già previste dall'art. 116 Cost.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.7.- Dal momento che, delle questioni aventi ad oggetto i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, è stata dichiarata non fondata quella riguardante il quesito di cui al numero 1), non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 per intero, considerato che le residue disposizioni contenute nella stessa legge sono strumentali alla attuazione del referendum che ha superato il vaglio di questa Corte. Devono pertanto essere dichiarate infondate, insieme alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 116, comma terzo, Cost., e avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, numero 1), anche le questioni relative agli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della stessa legge. Tali disposizioni, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo all'unico quesito, del quale non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta";

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014);

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:

Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015

ORDINANZA

Ritenuto che l'associazione «Indipendenza veneta» ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 68 del 2014) avverso la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), opponendosi alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata.

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;

che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo;

che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

(Codice interno: 302013)

Sentenza n. 120/2015 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 "Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori", pubblicata nel BUR n. 103 del 28 novembre 2006.

SENTENZA N. 120

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa ed altri con ordinanza del 20 luglio 2011, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di Enel Produzione spa, della Provincia autonoma di Trento, di Primiero Energia spa e della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo per Enel Produzione spa e Cristina Carpani per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 20 luglio 2011 (r.o. n. 233 del 2011), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, investita del ricorso avverso la sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.

Ricorda il giudice rimettente che le disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., l'intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di entrambi gli enti pervenuti all'accordo.

All'art. 10 dell'intesa, il cui testo è allegato alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».

La Corte di cassazione, premesso che, in seguito alla ratifica, l'accordo in questione avrebbe valore normativo primario, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., ha censurato le disposizioni sopra indicate rilevando che l'art. 10 del medesimo accordo - nella parte che si riferisce alla decorrenza della titolarità della concessione a favore di Primiero Energia spa - introdurrebbe una disciplina con effetti retroattivi non compatibili con le disposizioni costituzionali evocate.

2.- Ad illustrazione delle ragioni della questione così sollevata, il rimettente ricostruisce nei seguenti termini la complessiva vicenda oggetto del giudizio a quo.

Con atto del 31 ottobre 2000, la società Enel spa, in allora titolare delle concessioni di grandi derivazioni di Val Schener e Moline, deliberava di avviare l'iter di cessione degli impianti e delle relative concessioni a Primiero Energia spa (costituita dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero), sorta in attuazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2001, la Provincia autonoma di Trento, subentrata nell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopi idroelettrici, rilasciava il nulla osta al sub-ingresso di Primiero Energia spa nella titolarità delle concessioni senza, tuttavia, aver raggiunto la preventiva intesa con la Regione Veneto, secondo quanto previsto dall'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

A fronte di tale omissione, la Regione Veneto sollevava conflitto d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Nel frattempo, con atto pubblico del 19 ottobre 2001, le parti procedevano al trasferimento degli impianti a Primiero Energia spa, dando atto della pendenza del conflitto d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e concordando una specifica clausola di garanzia: la società cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione spa (succeduta nel frattempo ad Enel spa) da ogni responsabilità o pregiudizio conseguente ad eventuali controversie circa la legittimità del nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento.

Con atto del 28 gennaio 2002, la Provincia autonoma di Trento attribuiva la titolarità delle concessioni a Primiero Energia.

Con la sentenza n. 133 del 2005, la Corte costituzionale dichiarava che non spettava alla Provincia autonoma di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del citato d.lgs. n. 112 del 1998, l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessassero, oltre alla Provincia autonoma di Trento, anche la Regione Veneto, e, per l'effetto, annullava il nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni.

Conseguentemente, con provvedimento del 27 maggio 2005, la Provincia autonoma annullava l'atto di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo però salvi tutti gli effetti già prodotti e concedendo un nuovo nulla osta provvisorio, in attesa del perfezionamento dell'intesa con la Regione Veneto.

Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato da Enel Produzione spa, la quale lamentava che la disposta salvezza degli effetti prodotti avrebbe pregiudicato l'esito di una sua possibile azione risarcitoria.

Con sentenza n. 182 del 2007, passata in giudicato, il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento del 27 maggio 2005, affermando che: «[...] se può ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di regolamentazione per l'annullamento dell'atto presupposto, non può, invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le figure giuridiche di convalescenza dell'atto tendono alla eliminazione degli eventuali vizi, ma se l'atto è già stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di annullamento, potrà procedersi solo alla rinnovazione dell'atto stesso, ma non già alla sua convalida o alla sua sanatoria».

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto concludevano l'accordo previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998 nelle date del 25 e del 29 novembre 2005. Detto accordo veniva ratificato con la legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e con la legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2007.

La Provincia autonoma di Trento, con provvedimento del 29 febbraio 2008, ritenendo che, a seguito dell'approvazione delle due leggi ricordate, fossero superati, con efficacia ex tunc, gli originari vizi di legittimità evidenziati sia dalla Corte costituzionale, sia dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, riconosceva a Primiero Energia spa la titolarità delle concessioni di grande derivazione a decorrere dal 19 ottobre 2001, data dell'atto pubblico di cessione degli impianti da parte di Enel Produzione spa. Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla società cedente.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha deciso su tale ultimo ricorso con sentenza n. 112 del 2009. Tale sentenza afferma, in particolare, che il provvedimento impugnato non viola il giudicato, si fonda su una specifica autorizzazione legislativa volta a superare i vizi che inficiavano la determinazione amministrativa annullata, ed ha potuto disporre il trasferimento delle concessioni a far data dall'atto pubblico di cessione degli impianti del 19 ottobre 2001 perché i vizi procedimentali accertati dalla Corte costituzionale e dalla precedente sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati rimossi dalle leggi, regionale e provinciale, di ratifica dell'intesa. La sentenza nega fondamento, per altro verso, all'assunto per cui le norme indicate non avrebbero potuto esercitare una efficacia retroattiva perché non avrebbero potuto incidere su rapporti esauriti.

Il giudizio a quo scaturisce, infine, dal ricorso proposto da Enel Produzione spa contro la decisione appena citata.

3.- Compiuto tale inquadramento complessivo, i giudici rimettenti hanno esaminato le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e da Primiero Energia spa.

In particolare hanno ritenuto inammissibile, per mancanza di specifiche censure, il ricorso incidentale con il quale la Provincia autonoma di Trento lamentava il rigetto da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche delle eccezioni in punto di difetto dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva in capo a Enel Produzione spa, basate sul rilievo che la concessione sarebbe scaduta, senza possibilità di proroga, fin dal 19 ottobre 1999.

La Corte di cassazione ha inoltre argomentato negativamente circa l'ammissibilità o la fondatezza di alcuni motivi del ricorso principale, riguardo ad asserite violazioni della normativa sul procedimento amministrativo e di quella in materia di concessioni per derivazioni idroelettriche.

I rimettenti hanno quindi esaminato il tema della denunciata elusione del giudicato formatosi sulla prima sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 182 del 2007, che aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 95 del 2005, adottato dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso il quale erano stati fatti salvi gli effetti del nulla osta precedentemente annullato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 133 del 2005. In particolare, dopo aver osservato che «appare condivisibile la tesi del Tsap secondo cui il dedotto giudicato impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento delle concessioni sarebbe superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al quale le stesse fanno rinvio recettizio», la Corte di cassazione ha ritenuto che possa «dubitarsi che la retroattività della disciplina risultante dagli atti normativi indicati sia conforme a Costituzione».

Secondo le sezioni unite sarebbe dubbio, «a fronte della laconica disciplina contenuta nell'art. 20 del t.u. del 1933, [...] che possa riconoscersi natura di principio fondamentale della materia all'irretroattività dei provvedimenti di trasferimento delle concessioni di derivazione, adottati in conseguenza di annullamento di precedente provvedimento di identica natura». Nondimeno, essendo pacifico che l'accordo e le leggi di ratifica della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento sono entrati in vigore in pendenza del giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, definito con sentenza n. 182 del 2007 di annullamento del nulla osta provvisorio del 2005, e prima che fosse iniziato il giudizio a quo (il quale, come già rilevato, ha per oggetto la valutazione dell'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza), per il giudice rimettente si porrebbe il problema di accertare se la richiamata disciplina legislativa si ponga in contrasto con i limiti che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, il legislatore (al di fuori della materia penale) incontra nell'attribuire effetti retroattivi alle norme approvate.

Al riguardo, le sezioni unite osservano che, secondo la Corte costituzionale, le norme di interpretazione autentica, ovvero le norme innovative con efficacia retroattiva, sarebbero costituzionalmente legittime, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali il principio di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, in quanto elemento essenziale dello Stato di diritto, il rispetto della funzione giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 416 del 1999, n. 111 del 1998, n. 211 del 1997, n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994).

Su queste basi, il giudice rimettente ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi più volte indicati, per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., e, in particolare, con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale.

Nell'ordinanza di rimessione sono inoltre richiamate alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (21 giugno 2007, SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia; 9 dicembre 1994, Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis contro Grecia), ove si afferma che, pur non essendo precluso al legislatore di intervenire in materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancita dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, vietano l'interferenza dello stesso legislatore nell'amministrazione della giustizia, destinata a influenzare l'esito della controversia, fatta eccezione per il caso di motivi imperativi di interesse generale, in quanto la garanzia della parità delle armi comporta l'obbligo di dare alle parti una ragionevole possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.

Il giudice a quo, in particolare, osserva che la disciplina di cui si tratta inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, la quale, per effetto delle norme censurate, si vedrebbe privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio «conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'esaustività del nulla osta al sub ingresso», concordata mediante l'art. 7 del contratto stipulato il 19 ottobre 2001 con Primiero Energia spa.

In definitiva, sotto questo profilo, non essendo la scelta compiuta dal legislatore regionale e provinciale dettata da motivi imperativi di interesse generale, le norme censurate confliggerebbero con l'art. 6 della CEDU, violando anche l'art. 117, primo comma, Cost.

4.- Con atto depositato il 18 ottobre 2011, si è costituita la Provincia autonoma di Trento, controparte nel giudizio a quo, eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

In particolare, secondo la Provincia, l'unico argomento addotto dal giudice rimettente in punto di rilevanza sottolinea che l'accordo legificato inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, che, per effetto dello stesso, si vedrebbe privata della garanzia di esonero da ogni responsabilità o pregiudizio. Tale motivazione, ad avviso della Provincia, si baserebbe su un'errata percezione della posizione di Enel Produzione spa rispetto al titolo concessorio, nonché su un'erronea lettura della disciplina contrattuale dei rapporti tra Primiero Energia spa ed Enel Produzione spa e dell'interesse processuale di quest'ultima, giacché la disciplina in questione non varrebbe a fondare una posizione di diritto in capo alla ricorrente e, di conseguenza, a ritenere come prodotta alcuna lesione o violazione della sua sfera giuridica.

La Provincia, dopo aver ricordato che, secondo la Corte di cassazione, la società Enel Produzione «avrebbe avuto interesse a procrastinare la volturazione in caso di mancanza di valido nulla osta», ha posto in luce che ciò, in realtà, non avrebbe mai potuto verificarsi, poiché la concessione di cui era titolare Enel Produzione spa era definitivamente scaduta, senza possibilità di proroga, il 19 ottobre 1999. Infatti, con la Convenzione del 19 aprile 1988, la Provincia autonoma di Trento aveva autorizzato Enel Produzione spa a subentrare anticipatamente a Sava Alluminio Veneto spa (precedente titolare), a condizione che la prima rinunciasse alla concessione, una volta che quest'ultima fosse pervenuta alla scadenza naturale del termine, già noto, del 19 ottobre 1999, onde consentire alla stessa Provincia il rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in ambito locale, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e dell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 1977. Quindi, avendo espressamente rinunciato ad esercitare ogni iniziativa di rinnovo della concessione successivamente al 19 ottobre 1999, Enel Produzione spa, al momento del trasferimento dei beni al nuovo concessionario - la cui attuazione era imposta e regolata dagli artt. 20 e 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) - «non poteva vantare a suo favore alcun titolo di concessione e, quindi, alcun diritto alla stessa collegato».

La Provincia autonoma di Trento sostiene inoltre la propria estraneità rispetto alla clausola di cui al citato art. 7 del contratto del 19 ottobre 2001, intercorso tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa. In effetti - si osserva - «la clausola suddetta, fissata nell'ambito della disciplina dei rapporti fra concessionario scaduto e concessionario subentrante, è una clausola di garanzia in favore di Enel da eventuale retrocessione dei beni compravenduti da Primiero Energia ad Enel, che si sarebbe potuta verificare nel caso di invalidazione del nulla osta - rappresentando quest'ultimo il presupposto necessario per la volturazione della concessione a Primiero Energia spa - ove tale evento avesse potuto provocare la invalidazione/risoluzione del contratto». La clausola, in altri termini, era destinata, secondo la Provincia, a spiegare i propri effetti nell'ambito della compravendita intercorsa tra le parti, garantendo Enel Produzione spa dagli effetti che l'eventuale illegittimità del nulla osta avrebbe potuto avere sulla sorte del contratto.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha posto in evidenza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2005, non aveva ravvisato, con riguardo al nulla osta annullato, effetti lesivi per Enel Produzione spa o vizi riconducibili al rapporto tra Provincia e soggetti privati. Rileva anche, nella stessa prospettiva, che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 182 del 2007, aveva annullato la determinazione del 27 maggio 2005, con cui la Provincia aveva fatto salvi gli effetti del citato nulla osta, esclusivamente per un vizio formale inerente alla tipologia dell'atto adottato (atto di sanatoria, anziché di rinnovazione).

Tali emergenze confermerebbero il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non sussistendo alcuna posizione di diritto invocabile da Enel Produzione spa.

In via subordinata, nel merito, la parte ha sostenuto la non fondatezza della censura relativa all'asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e l'art. 6 della CEDU. La decisione della Corte costituzionale n. 133 del 2005, infatti, aveva imposto la conclusione dell'accordo fra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, la rinnovazione degli atti e la definizione della disciplina dei rapporti pendenti in materia di concessioni di grandi derivazioni, in coerenza con le funzioni svolte da Regione e Provincia. Tale accordo, poi, non poteva che essere ratificato con legge, secondo quanto stabilito dall'art. 117, ottavo comma, Cost.

5.- Con atto depositato il 16 novembre 2011 si è costituita Enel Produzione spa, parte ricorrente del giudizio a quo, sostenendo la fondatezza della questione.

Quanto al contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la parte ha premesso che l'accordo e le leggi regionali di ratifica della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento sono entrate in vigore mentre era pendente il giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, definito con sentenza n. 182 del 2007, e prima che fosse iniziato il giudizio a quo, che ha per oggetto l'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza. Con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la parte rileva che l'art. 6 della CEDU impone al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nella amministrazione della giustizia allo scopo d'influire su una singola causa o su di una determinata categoria di controversie.

Ciò premesso, la disciplina introdotta - non essendo dettata da motivi imperativi di interesse generale - pregiudicherebbe Enel Produzione spa, privandola delle garanzie dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie, in ordine alla legittimità e all'esaustività del nulla osta al sub-ingresso nella concessione (art. 7 del contratto datato 19 ottobre 2001).

Inoltre, le disposizioni censurate inciderebbero sul procedimento giudiziario, interferendo con i poteri degli organi giurisdizionali. Da questo punto di vista, esse, attraverso un'incisione retroattiva su diritti già maturati, vanificando decisioni giurisdizionali, e intervenendo su fattispecie sub iudice, oltrepasserebbero i limiti che il legislatore (al di fuori della materia penale) incontra nell'attribuire effetti retroattivi alle norme approvate (è ampiamente citata giurisprudenza di questa Corte), violando i principi di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l'autonomia della funzione giurisdizionale (art. 104 Cost.).

Nella specie, le leggi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento avrebbero avuto il preciso scopo di interferire con il giudizio promosso da Enel Produzione spa innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, condizionandone l'esito. Le norme censurate, infatti, non avrebbero introdotto una disciplina retroattiva generale ed astratta, ma una regolamentazione normativa configurata ad hoc dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Veneto, integrante una fattispecie di legge-provvedimento.

6.- Con atto depositato il 28 novembre 2011, si è costituita Primiero Energia spa, controparte nel giudizio a quo, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate.

Svolte alcune premesse in fatto e riassunti i profili della controversia, la parte sostiene l'inammissibilità della questione per carenza di rilevanza. Con la propria ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione avrebbe infatti dimostrato d'aver già deciso su tutti i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa, di talché la questione risulterebbe posta tardivamente e sarebbe, di conseguenza, manifestamente irrilevante. Ciò in quanto i giudici rimettenti avrebbero espressamente condiviso la tesi del Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo cui il giudicato impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento delle concessioni sarebbe stato superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al quale le stesse fanno rinvio recettizio.

Sotto altro profilo, la parte ha rilevato che la concessione originariamente rilasciata ad Enel Produzione spa era scaduta fin dal 19 ottobre 1999. Da tale data in poi la stessa Enel Produzione spa, non potendo vantare diritti sulle centrali o sui relativi utili, non avrebbe nemmeno potuto subire danni da lucro cessante, per effetto di una eventuale illegittimità dell'assegnazione a favore di Primiero Energia spa. In alcun modo, quindi, l'ex concessionaria avrebbe potuto subire una lesione per la disposta retroattività delle norme di cui si discute.

Infine, la parte ha prospettato l'inammissibilità della questione in virtù della asserita coincidenza tra il petitum, posto ad oggetto del giudizio costituzionale incidentale, e il petitum del processo a quo, ritenendo, in sostanza, che l'accoglimento della questione implicherebbe de plano l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato.

Nel merito, la società Primiero Energia assume che le leggi in esame avrebbero previsto la retroattività dei propri effetti avvalendosi del potere di cui all'art. 73, ultimo comma, Cost. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale avrebbe stabilito che

la legge civile può disporre con efficacia retroattiva, rispettando i criteri di ragionevolezza, parità di trattamento, tutela dell'affidamento, coerenza e certezza dell'ordinamento, rispetto delle funzioni del sistema giudiziario e assenza di contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Né tale possibilità sarebbe esclusa dall'art. 6 della CEDU, tenuto anche conto che, nella specie, l'intervento normativo era finalizzato non ad influire sul procedimento giurisdizionale in corso, bensì a sanare una situazione giuridica illegittima (determinata dalla mancata intesa con la Regione), ottemperando alle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Corte costituzionale.

La parte costituita, inoltre, osserva che la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe implicare il tentativo di "riformare" la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, violando l'art. 137 Cost. che esclude qualunque forma di impugnazione contro le decisioni della stessa Corte.

Infine, Primiero Energia spa ricorda che la sentenza citata da ultimo aveva annullato il nulla osta esclusivamente per un vizio procedimentale, costituito dalla mancanza dell'intesa tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, e sostiene che, in ogni caso, le leggi intervenute a ratifica dell'accordo non potrebbero essere oggetto di «controllo di legittimità della Corte costituzionale», trattandosi del frutto di una «valutazione di natura politica», compiuta mediante uso del potere discrezionale spettante ai Consigli regionale e provinciale.

7.- Con atto depositato il 28 novembre 2011, si è costituita la Regione Veneto, intimata nel giudizio a quo, sollecitando il rigetto della questione sulla base, in sostanza, delle medesime considerazioni svolte da Primiero Energia spa nel proprio atto di costituzione.

La Regione osserva, in aggiunta, che la questione sarebbe inammissibile nella misura in cui è riferita ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, poiché il giudice rimettente non avrebbe indicato alcun tertium comparationis sul quale misurare, appunto, la legittimità della disciplina censurata.

Circa la retroattività delle leggi regionale e provinciale, la parte ritiene che la scelta di far retroagire la concessione, alla data in cui Primiero Energia spa è subentrata a Enel Produzione spa nella gestione degli impianti, sarebbe certamente ragionevole, alla luce dell'esigenza di tutelare la continuità del legittimo esercizio di un'attività di fondamentale importanza quale la produzione dell'energia elettrica.

Non si sarebbe, dunque, verificata alcuna lesione del principio dell'affidamento riposto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, e del rispetto della funzione giudiziaria.

Le disposizioni legislative censurate, infine, non sarebbero elusive del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 182 del 2007, che annullava il nulla osta provvisorio per un vizio di mera forma, ed anzi varrebbero ad emendare quel vizio.

8.- Il 19 luglio 2012 Enel Produzione spa ha depositato una memoria, replicando, tra l'altro, alle osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Trento e ribadendo le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

In primo luogo, circa l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, la parte, citando sentenze della Corte costituzionale, invoca il principio per cui il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente e non sono suscettibili di riesame, ove sorrette da una motivazione non implausibile.

Inoltre, la parte ricorda che l'eccezione concernente una presunta carenza del suo interesse ad agire, già respinta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 112 del 2009, era stata riproposta con ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione, e che quest'ultima ha definito inammissibile il ricorso relativo con la stessa ordinanza di rimessione. Di conseguenza - assume la parte - tanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche che la Corte di cassazione avrebbero definitivamente accertato e giudicato che, a dispetto di quanto insistentemente rappresentato dalla difesa della Provincia autonoma di Trento, Enel Produzione spa sarebbe stata pregiudicata dal prematuro (ed illegittimo) trasferimento delle concessioni a Primiero Energia spa nel 2001, poiché avrebbe avuto interesse a procrastinare la voltura in caso di mancanza di valido nulla osta.

L'eccezione di inammissibilità formulata dalla Provincia autonoma di Trento sarebbe infondata, del resto, anche perché l'ordinanza di rimessione soddisferebbe appieno l'esigenza di dar conto, nella sua motivazione, delle ragioni per le quali la questione proposta riveste i caratteri, oltre che della non manifesta infondatezza, della rilevanza nel giudizio a quo. In sintesi, detta rilevanza risiederebbe nel fatto che le disposizioni legislative censurate, emanate durante il giudizio innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed aventi efficacia retroattiva, avrebbero fornito la «copertura» normativa con la quale lo stesso Tribunale superiore ha potuto superare il giudicato di cui alla sua precedente sentenza n.182 del 2007, respingendo i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa. In assenza di tali leggi, i suddetti vizi (e, in particolare, il vizio di violazione del giudicato) avrebbero invece comportato l'annullamento del provvedimento della Provincia autonoma di Trento del 2008, il

quale si era posto in contrasto con la richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 182 del 2007, disponendo la retroattività (a partire dal 2001) del subentro di Primiero Energia spa nella concessione di grande derivazione idroelettrica.

Enel Produzione spa ribadisce poi la fondatezza della questione, sottolineando come, nel caso in esame, non si possano ravvisare motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare l'effetto retroattivo di atti normativi che, peraltro, hanno concretamente interferito sulla controversia in corso. Del resto, osserva ancora la parte, neppure un'attenta lettura dell'accordo del 2005 (e delle relative leggi di ratifica) permetterebbe di identificare una ragione di interesse generale o imperativa che potesse giustificare il subentro ex tunc di Primiero Energia spa nella concessione, in violazione del giudicato. Né il legislatore regionale e provinciale (è citata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2011), né le controparti processuali avrebbero indicato i principi, i diritti e i beni di rilievo costituzionale che il suddetto accordo avrebbe inteso tutelare, non potendo le questioni patrimoniali, afferenti la ripartizione dei canoni tra Regione e Provincia autonoma, giustificare un intervento retroattivo sulla decorrenza del trasferimento della concessione da Enel Produzione spa a Primiero Energia spa. Non sarebbe sostenibile neppure che la sentenza della Corte costituzionale giustifichi un tale intervento retroattivo, come adombrato nell'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento. Altro infatti sarebbe procedere alla rinnovazione degli atti annullati, rispettando la prescrizione della previa intesa, altro sarebbe, intenzionalmente e specificamente, disporre, per mere finalità di carattere patrimoniale ed a scopi di interferenza sul giudizio in corso, che la concessione a Primiero Energia spa si debba considerare conferita a far tempo dal 2001.

Ancora, le leggi impugnate non si sottrarrebbero alla censura di violazione dell'art. 6 della CEDU, norma interposta rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., né a quella dell'art. 111 Cost. Esse, inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 104 Cost., superando i limiti che l'ordinamento costituzionale pone al legislatore nell'attribuire effetti retroattivi alle nuove norme. Ciò, ancora una volta, in quanto si tratterebbe di norme dettate al solo scopo di interferire con i giudizi promossi da Enel Produzione spa innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, condizionandone in modo decisivo l'esito.

9.- Il 26 luglio 2012, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con la quale replica alle deduzioni di Enel Produzione spa, contestando, anzitutto, l'interpretazione della clausola di garanzia inclusa nel contratto di alienazione dei beni afferenti la concessione, a suo tempo intercorso tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa. Tale clausola, secondo la Provincia, lungi dal prospettare una proroga della concessione scaduta o una qualsiasi forma di indennizzo per Enel Produzione spa, doveva solo garantire quest'ultima riguardo ad eventuali azioni di regresso promosse dalla società Primiero Energia, ove il nulla osta fosse venuto meno e si fosse dunque prospettata una risoluzione del contratto. La clausola, dunque, non avrebbe ingenerato un legittimo affidamento in capo ad Enel Produzione spa, la cui provvisoria gestione degli impianti, dalla scadenza del 1999 fino al contratto di alienazione, non aveva generato alcun diritto alla proroga del rapporto concessorio.

La Provincia autonoma osserva, inoltre, che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 187 (recte: 182) del 2007, sarebbe incorso in errore nell'affermare che la mancanza di un valido nulla osta (ottenibile dopo l'intesa con la Regione Veneto) avrebbe avuto il probabile effetto di procrastinare la volturazione del titolo. Ciò perché Enel Produzione spa non era più titolare della concessione, ed i beni e le infrastrutture per il relativo sfruttamento erano passati nella titolarità di Primiero Energia spa a seguito del contratto di vendita già menzionato. Inoltre, la stessa Primiero Energia spa era subentrata nell'esercizio della concessione - con l'immissione in possesso in data 1° agosto 2001 - ed aveva effettivamente gestito la centrale: non vi sarebbero dunque margini per riconoscere ad Enel Produzione spa «una locupletazione per l'attività che in realtà non avrebbe potuto più svolgere (cioè gestire la concessione) per scadenza del titolo, non più rinnovabile».

Secondo la parte, l'accordo ratificato non avrebbe sanato provvedimenti illegittimi, ma avrebbe rinnovato l'atto negoziale risalente al 2001, confermandone gli effetti. Del resto sia la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 112 del 2009, impugnata nel giudizio a quo, sia l'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, rigettando la tesi di Enel Produzione spa, avrebbero stabilito che il dedotto giudicato impeditivo sarebbe superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale di ratifica dell'accordo.

Infine, la Provincia autonoma di Trento contesta in radice che le leggi censurate abbiano esercitato una efficacia retroattiva, avendo piuttosto formalizzato l'intesa fra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza della sentenza n. 133 del 2005 della Corte costituzionale, senza alcuna interferenza retroattiva rispetto ai rapporti giuridici intercorsi tra Provincia, Enel Produzione spa e Primiero Energia spa.

10.- Il 22 maggio 2015, in prossimità dell'udienza, tutte le parti costituite hanno depositato una congiunta istanza di rinvio della trattazione della causa, riferendo che, in data 16 settembre 2014, è stata sottoscritta una transazione che definisce il contenzioso in atto, e preannunciando la presentazione presso la Corte di cassazione di un'istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo, dichiarazione la quale «avrà come conseguenza la sopravvenuta irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel corso del giudizio a quo, che non concerne una questione di interesse generale».

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento che oppone Enel Produzione spa a Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.

Le disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., l'intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di entrambi gli enti territoriali.

All'art. 10 di tale intesa, allegata alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».

Secondo il giudice a quo, l'art. 10 dell'accordo - nella parte appena citata, che stabilisce la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione - introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale.

Tale disciplina si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., violando esigenze di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale. Inoltre, essa lederebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Pur non essendo precluso al legislatore di intervenire in materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancita dall'art. 6 della CEDU vieterebbero, infatti, ogni interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di una controversia giudiziaria, fatta eccezione per motivi imperativi di interesse generale. In ogni processo, la garanzia della parità delle armi comporterebbe l'obbligo di dare alle parti la possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.

La «legificazione» dell'intesa interferirebbe, invece, nella controversia che oppone Enel Produzione spa a Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, incidendo negativamente sulla sfera giuridica della prima. Senza essere motivato da imperative ragioni d'interesse generale, l'intervento normativo censurato avrebbe, infatti, l'effetto di privare Enel Produzione spa della garanzia inserita nell'atto pubblico del 19 ottobre 2001, con il quale le parti avevano proceduto al trasferimento in favore di Primiero Energia spa della proprietà degli impianti relativi alla concessione di Val Schener e Moline, garanzia che prevede l'esonero di Enel Produzione spa da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'esaustività del nulla osta al sub-ingresso di Primiero Energia spa nella titolarità della concessione.

2.- In via preliminare, occorre rilevare che, con provvedimento collegiale comunicato in udienza, non è stata accolta la richiesta di rinvio della trattazione della questione, presentata congiuntamente dalle parti costituite in prossimità dell'udienza medesima, sul presupposto della sottoscrizione di una transazione che dovrebbe condurre, secondo gli instanti, alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo. Una tale dichiarazione non determinerebbe affatto, come asserito dalle parti, la «irrilevanza» della questione di costituzionalità. Ciò, in virtù del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la cui sorte non lo influenza (da ultimo, ex multis, sentenze n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010; con riferimento all'analoga norma contenuta in precedenza nell'art. 22 delle norme integrative, sentenza n. 244 del 2005 e ordinanza n. 270 del 2003). Non potrebbe dirsi d'altra parte, e per quanto possa rilevare, che la disciplina censurata esaurisca i suoi effetti nella regolazione dei rapporti tra le parti, essendo per il resto la questione priva, come pure asserito, di interesse generale. La disciplina stessa, infatti, regola primariamente rapporti tra due enti territoriali.

3.– La questione, così come posta, è inammissibile per plurimi motivi tra loro concorrenti (ordinanza n. 181 del 2009), ovvero sia per carenza di motivazione sulla rilevanza, sia per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

3.1.- In primo luogo, l'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente motivata in punto di rilevanza.

La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente che il rimettente proponga una giustificazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, e riconosce finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza (ad esempio, sentenze n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996).

Nel caso di specie i giudici rimettenti evocano sinteticamente, e però non sviluppano affatto, un asserito legame tra la ricordata clausola di garanzia a favore di Enel Produzione spa e l'esistenza di un valido nulla osta al sub-ingresso nella titolarità della concessione, osservando che, in mancanza del provvedimento poi annullato, la volturazione delle concessioni sarebbe stata procrastinata nel tempo, a vantaggio di Enel Produzione spa (la quale - questa almeno sembra l'argomentazione del giudice a quo - avrebbe potuto giovarsi del ritardo, continuando a gestire gli impianti e traendone i relativi profitti).

Se un cenno siffatto può sostenere l'esistenza dell'interesse a ricorrere di Enel Produzione spa, l'unica notazione specificamente riferibile alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale risulta il riferimento, altrettanto succinto, nella parte finale dell'ordinanza, all'effetto negativo in tesi provocato dalla disciplina censurata sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, che si vedrebbe privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'esaustività del nulla osta al sub-ingresso (art. 7 del contratto 19 ottobre 2001).

Non è spiegato in che senso i vizi della procedura amministrativa, poi rinnovata, possano tradursi in effetti negativi per alcuna delle parti del giudizio a quo, e manca quindi una motivazione sufficiente sulla rilevanza. Né è possibile, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (ex multis, ordinanza n. 52 del 2015), un riferimento, in funzione integratrice, agli argomenti proposti sul punto dalle parti, che sulla pertinenza del rinvio alla clausola di garanzia hanno viceversa speso, anche nel presente giudizio di legittimità costituzionale, dovizia e varietà di argomentazioni, a seconda dei rispettivi punti di vista (con specifico riguardo all'irrilevanza degli atti di parte in chiave integrativa, da ultimo, ordinanza n. 192 del 2013).

Decisivo è soprattutto il rilievo che, essendo sollevata questione di costituzionalità relativa alla ratifica con legge di un'intesa tra enti territoriali, destinata primariamente a regolare i reciproci rapporti, anche economici, avrebbero dovuto essere descritti e argomentati, e non solo enunciati in termini generici, gli effetti di tale intesa sui rapporti tra le parti del giudizio a quo, e in particolare sulla sfera giuridica della parte ricorrente.

L'assenza di qualunque indicazione sul punto determina, quindi, un vizio non emendabile di motivazione sulla rilevanza della questione.

3.2.- La questione è inammissibile anche per carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenza n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010, n. 181 del 2009), è infatti inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. Non basta, in altre parole, l'indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

Il giudice rimettente lamenta la violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo, in relazione all'art. 6 della CEDU), sul presupposto che le norme censurate avrebbero influenza sulla definizione della controversia pendente tra le parti. Ma la suddetta violazione risulta solo apoditticamente affermata, e non invece sufficientemente argomentata, con riferimento a ciascuno dei ricordati parametri costituzionali.

Con riguardo all'asserita violazione degli artt. 3 e 104 Cost., la Corte rimettente si limita a rilevare che le norme censurate sono entrate in vigore nella pendenza del primo procedimento promosso da Enel Produzione spa. Immediatamente dopo è compiuta una rapida citazione di giurisprudenza costituzionale concernente le leggi con efficacia retroattiva (nella quale si afferma che tali leggi devono essere ragionevoli, non lesive di interessi costituzionalmente protetti e del principio di affidamento, rispettose della funzione giudiziaria, con il «conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e delle fattispecie sub judice»). Ad essa segue l'apodittica affermazione che, «dunque», non sarebbe manifestamente infondato, nella specie, «il dubbio sulla legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si tratta per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost.».

Nessuna argomentazione è così svolta con riguardo, per esempio, alla qualità e all'oggetto dell'affidamento che le parti del processo a quo potevano legittimamente riporre (in quale disciplina, rispetto a quali eventi), ovvero con riferimento ai profili di irragionevolezza attribuibili alla scelta compiuta in punto di decorrenza degli effetti della concessione. Dall'ordinanza di rimessione, anzi, non si evince alcun concreto elemento che valga a denunciare l'effettiva irragionevolezza dell'opzione effettuata con l'intesa poi ratificata dalle leggi regionale e provinciale, la quale doveva necessariamente risolvere, tra l'altro, le questioni patrimoniali relative ai canoni spettanti, ab origine, anche alla Regione Veneto.

Analogamente, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, il giudice a quo si limita ad una sommaria citazione di massime tratte dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di equo processo e di norme «destinat[e] a influenzare l'esito della controversia», cui segue l'affermazione che la disciplina censurata inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di una delle parti. Da ultimo, compare la mera ed apodittica enunciazione che detta disciplina «non appare dettata da motivi imperativi di interesse generale».

La stessa asserita elusione del giudicato, che assume notevole importanza nell'economia del giudizio a quo, non è argomentata con riferimento alla violazione del corrispondente parametro costituzionale. Il giudice rimettente lascia, anzi, intendere che le disposizioni legislative censurate non hanno né "voluto" né potuto influire su un giudicato in senso tecnico, per la semplice ragione che hanno preceduto la prima sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Non si comprende, allora, di quale giudicato ragioni il rimettente, quando evoca genericamente le relative massime della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.

In realtà, l'intera corrispondente porzione dell'ordinanza, nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, resta priva di una ragionevole spiegazione di pertinenza, anche solo implicita, in riferimento al caso concreto.

4.– Le rilevate ragioni di inammissibilità assorbono la valutazione e la decisione sulle eccezioni che, sempre con riguardo all'inammissibilità delle questioni, sono state sollevate dalle parti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

CONCORSI

(Codice interno: 301534)

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA

Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria per la UOC Clinica Pediatrica.

Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 03/07/2015 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di **Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria** (Area Medica e delle Specialità Mediche) Profilo Professionale: Medici - Ruolo: Sanitario per la **U.O.C. Clinica Pediatrica**.

L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente avviso, **dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica**, entro il **20° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel BUR**. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Amm.ne e Gestione Personale Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206.

Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi Attivi".

Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario

(Codice interno: 302050)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA

Rettifica pubblicazione due fac simili domande concorsi pubblicati BUR n. 64 del 26 giugno 2015

Il giorno 26 giugno 2015 nel BUR Veneto n. 64 sono stati pubblicati tra gli altri i bandi dei seguenti due concorsi pubblici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona:

Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale da assegnare alla Chirurgia Generale e del Pancresa (bando n. 28495/2015)

Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazine e d'Urgenza (bando n. 28196/2015)

I due fac simili delle domande di partecipazione riportano le discipline errate.

Pertanto si chiede di sostituire i due fac simili con fac simili allegati alla presente richiesta

Il Coordinatore Area Reclutamento del Personale

A.O.U.I. Verona

Dott. Rudy Riolfi (Coordinatore Area Reclutamento del Personale)

(seguono allegati)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

ALLEGATO 1)

protocollo.aoui.vr@pecveneto.it

o Raccomandata a.r.

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
P.le A. Stefani, 1
37126 - V E R O N A

Il/La sottoscritto/a …… chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo di n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale da assegnare alla Chirurgia Generale e del Pancreas, indetto da codesta Amministrazione con bando n. **28495 del 18/6/2015, repertorio concorsi n. 10/2015.**

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa", **consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**, nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera,

D I C H I A R A

di essere nato/a a …….…….. (prov.) il ……. ….....
di risiedere attualmente a ……..…….. (prov. ….....) CAP …..….....
in Via ….....…….. n. ……..…
Codice fiscale : ……..……..…….....
e-mail ….....
Tel.……..……Cell …….....
Indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura (se luogo diverso dalla residenza):
Dott. ……..……Via …….
……, n. ….....
Comune …….....……Provincia ……C.A.P. …….....

- di avere figli a carico n. …….....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente (indicarla) ……

ovvero

- di essere, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. :
- familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare dello status di rifugiato;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare dello status di protezione sussidiaria;

- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……..... (1)
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …….
- di non aver riportato condanne penali;
- di aver riportato le seguenti condanne penali…….. (2)

- di essere in possesso della **laurea in Medicina e chirurgia** conseguita in data…….. ….....

presso l'Università di ….....……..……..….....…..….....
indirizzo ….....….....

ovvero

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

titolo di studio rilasciato all'estero _____ equiparato all'analogo titolo di studio conseguito in Italia, riconosciuto con provvedimento/decreto n. _____ del _____ rilasciato da _____ (indicare autorità che ha rilasciato il provvedimento);

- di essere in possesso del **diploma di specializzazione in:** ……..…..... ….....

conseguito ai sensi del D.Lgs. ……....……. della durata legale di anni ….....
presso l'Università di ……. in data ……....…..;

ovvero

titolo di studio rilasciato all'estero _____ equiparato all'analogo titolo di studio conseguito in Italia, riconosciuto equiparato con provvedimento/decreto n. _____ del _____ rilasciato da _____ (indicare autorità che ha rilasciato il provvedimento);

- di essere iscritto al n. ……. dell'**Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi** della Provincia di ……..... a decorrere dal ……;

(se iscritto all'albo di un Ordine dei Medici di altro Paese specificare gli estremi)

- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

ovvero

- di avere prestato servizio presso **Pubbliche Amministrazioni** come di seguito indicato:
  Ente: ……
  indirizzo ……..
  profilo professionale ……
  date: dal ……. al …….
  □ a tempo determinato □ a tempo indeterminato
  □ rapporto di lavoro subordinato (dipendente diretto)
  □ tempo pieno □ tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria)
  □ ore settimanali …….. se lavoro come convenzionato ….....…….
  □ rapporto cessato per ……..
  (ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro pubblico)

– di avere prestato servizio presso **privati convenzionati /ospedali classificati o privati non convenzionati – specificare il tipo di ente, il tipo di rapporto di lavoro o il servizio non verrà valutato** come di seguito indicato (**in particolare per gli IRCCS specificare se di natura pubblica o privata**):
  Ente: ……indirizzo ….....……
  profilo professionale ……
  date: dal ……. al …….
  □ a tempo determinato □ a tempo indeterminato
  □ specificare se libero professionale, collaborazione, borsa di studio, etc. ……
  □ tempo pieno □ tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria)
  □ rapporto cessato per ……..
  (ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)

- di avere bisogno del seguente ausilio per partecipare alle prove concorsuali: _____ e della necessità di eventuali tempi aggiuntivi (specificare esattamente) (3);

- di essere in possesso del seguente/dei seguenti titoli di precedenza/preferenza (riguardo i figli oltre il numero specificare se sono a carico):
……;

- di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (**dichiarazione obbligatoria);**

- di scegliere la seguente lingua straniera che sarà oggetto di valutazione durante la prova orale:
  □ INGLESE □ FRANCESE □ TEDESCO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

DICHIARA INOLTRE

ai fini della valutazione di merito di possedere i seguenti ulteriori titoli:

- elenco dei corsi di aggiornamento/formazione professionale o partecipazione a convegni scientifici (specificando per ogni corso/convegno specificare titolo, Ente Organizzatore, data/date, ECM eventualmente conseguiti, partecipazione come uditore o relatore, indirizzo e fax dell'Ente Organizzatore per consentire un eventuale controllo dell'autocertificazione);

- eventuale attività di docenza, specificando corso di studio, ente di indirizzo presso il quale il corso si è svolto e le ore annue di insegnamento;

- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (fotocopia documento d'identità, fotocopia di eventuali certificazioni rilasciate da enti privati) sono conformi all'originale in mio possesso:
  - ……

- che le copie delle seguenti **pubblicazioni** allegate alla domanda sono conformi all'originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):
1, ……..…..
2. ……..….

Dichiara infine di essere informato che:

- la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario delle prove d'esame sul sito aziendale www.ospedaleuniverona.it nella sezione "concorsi" senza invio di comunicazione al domicilio;
- oltre al posto messo a concorso, la graduatoria potrà essere utilizzata dalle altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- in caso di assunzione in condizioni di particolare necessità e urgenza la comunicazione dell'assunzione gli potrà essere data, oltre che mediante lettera raccomandata a.r., tramite messaggio di posta elettronica o altro strumento ritenuto idoneo dall'azienda.
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti (D.lgs 196/2003);

Allega curriculum e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (senza tale fotocopia le dichiarazioni nella domanda non hanno valore).

Data ……. …….

(firma del candidato)

1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

2) in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali

3) indicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame cui ha diritto ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ***ed allegare la documentazione sanitaria probante.***

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto…… nato a …….
il ……..…… in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico, disciplina di Chirurgia Generale da assegnare alla Chirurgia Generale e del Pancreas, indetto da codesta Amministrazione con **28495 del 18/6/2015, repertorio concorsi n. 10/2015.**

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti **PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO INFORMATICO, sono conformi agli originali in suo possesso**.

❒ Pubblicazione
❒ Comunicazione
❒ Abstract
❒ Altro ……..
Titolo: ……..
Rivista di pubblicazione: ……
Data di pubblicazione ……. □ 1° autore □ 2° autore □ altro …….

A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d'identità in corso di validità: ……....….
n. …….. rilasciato da …….

……..
(firma)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

ALLEGATO 1)

protocollo.aoui.vr@pecveneto.it

o Raccomandata a.r.

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
P.le A. Stefani, 1
37126 - V E R O N A

Il/La sottoscritto/a …… chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo di n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, indetto da codesta Amministrazione con **con bando n° 28196 di prot. del 16/6/2015, repertorio concorsi n. 8/2015.**

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa", **consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**, nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera,

D I C H I A R A

di essere nato/a a …….…….. (prov.) il ……. ….....
di risiedere attualmente a ……..…….. (prov. ….....) CAP …...….....
in Via ….....…….. n. ….....….
Codice fiscale : ……..…….....
e-mail ….....
Tel..……..……Cell …….....
Indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura (se luogo diverso dalla residenza):
Dott. ……..……Via …….
……., n. ….....
Comune …….....……Provincia ……C.A.P. …….....

- di avere figli a carico n. …….....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente (indicarla) ……

ovvero

- di essere, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. :
- familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare dello status di rifugiato;
- cittadino di Paese terzo (indicare quale _____) titolare dello status di protezione sussidiaria;

- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……..... (1)
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …….
- di non aver riportato condanne penali;
- di aver riportato le seguenti condanne penali…….. (2)

- di essere in possesso della **laurea in Medicina e chirurgia** conseguita in data…….. ….....

presso l'Università di ….....……..……..….....….....
indirizzo ….....….....

ovvero

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

titolo di studio rilasciato all'estero _____ equiparato all'analogo titolo di studio conseguito in Italia, riconosciuto con provvedimento/decreto n. _____ del _____ rilasciato da _____ (indicare autorità che ha rilasciato il provvedimento);

- di essere in possesso del **diploma di specializzazione in:** ……..…..... ….....

conseguito ai sensi del D.Lgs. ……....……. della durata legale di anni ….....
presso l'Università di ……. in data …….....…..;

ovvero

titolo di studio rilasciato all'estero _____ equiparato all'analogo titolo di studio conseguito in Italia, riconosciuto equiparato con provvedimento/decreto n. _____ del _____ rilasciato da _____ (indicare autorità che ha rilasciato il provvedimento);

- di essere iscritto al n. ……. dell'**Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi** della Provincia di ……..... a decorrere dal ……;

(se iscritto all'albo di un Ordine dei Medici di altro Paese specificare gli estremi)

- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

ovvero

- di avere prestato servizio presso **Pubbliche Amministrazioni** come di seguito indicato:
  Ente: ……
  indirizzo ……..
  profilo professionale ……
  date: dal ……. al …….
  □ a tempo determinato □ a tempo indeterminato
  □ rapporto di lavoro subordinato (dipendente diretto)
  □ tempo pieno □ tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria)
  □ ore settimanali …….. se lavoro come convenzionato ….....…….
  □ rapporto cessato per ……..
  (ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro pubblico)

– di avere prestato servizio presso **privati convenzionati /ospedali classificati o privati non convenzionati – specificare il tipo di ente, il tipo di rapporto di lavoro o il servizio non verrà valutato** come di seguito indicato (**in particolare per gli IRCCS specificare se di natura pubblica o privata**):
  Ente: ……indirizzo ….....……
  profilo professionale ……
  date: dal ……. al …….
  □ a tempo determinato □ a tempo indeterminato
  □ specificare se libero professionale, collaborazione, borsa di studio, etc. ……
  □ tempo pieno □ tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria)
  □ rapporto cessato per ……..
  (ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)

- di avere bisogno del seguente ausilio per partecipare alle prove concorsuali: _____ e della necessità di eventuali tempi aggiuntivi (specificare esattamente) (3);

- di essere in possesso del seguente/dei seguenti titoli di precedenza/preferenza (riguardo i figli oltre il numero specificare se sono a carico):
……;

- di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (**dichiarazione obbligatoria);**

- di scegliere la seguente lingua straniera che sarà oggetto di valutazione durante la prova orale:
  □ INGLESE □ FRANCESE □ TEDESCO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

DICHIARA INOLTRE

ai fini della valutazione di merito di possedere i seguenti ulteriori titoli:

- elenco dei corsi di aggiornamento/formazione professionale o partecipazione a convegni scientifici (specificando per ogni corso/convegno specificare titolo, Ente Organizzatore, data/date, ECM eventualmente conseguiti, partecipazione come uditore o relatore, indirizzo e fax dell'Ente Organizzatore per consentire un eventuale controllo dell'autocertificazione);

- eventuale attività di docenza, specificando corso di studio, ente di indirizzo presso il quale il corso si è svolto e le ore annue di insegnamento;

- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (fotocopia documento d'identità, fotocopia di eventuali certificazioni rilasciate da enti privati) sono conformi all'originale in mio possesso:
  - ……

- che le copie delle seguenti **pubblicazioni** allegate alla domanda sono conformi all'originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):
1, ……..…..
2. ……..….

Dichiara infine di essere informato che:

- la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario delle prove d'esame sul sito aziendale www.ospedaleuniverona.it nella sezione "concorsi" senza invio di comunicazione al domicilio;
- oltre al posto messo a concorso, la graduatoria potrà essere utilizzata dalle altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- in caso di assunzione in condizioni di particolare necessità e urgenza la comunicazione dell'assunzione gli potrà essere data, oltre che mediante lettera raccomandata a.r., tramite messaggio di posta elettronica o altro strumento ritenuto idoneo dall'azienda.
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti (D.lgs 196/2003);

Allega curriculum e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (senza tale fotocopia le dichiarazioni nella domanda non hanno valore).

Data ……. …….

(firma del candidato)

1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

2) in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali

3) indicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame cui ha diritto ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ***ed allegare la documentazione sanitaria probante.***

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto…….…… nato a …….
il ……..…… in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico, disciplina **Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, indetto da codesta Amministrazione con con bando n° 28196 di prot. del 16/6/2015, repertorio concorsi n. 8/2015.vv**

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti **PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO INFORMATICO, sono conformi agli originali in suo possesso**.

❒ Pubblicazione
❒ Comunicazione
❒ Abstract
❒ Altro ……..
Titolo: …….
Rivista di pubblicazione: ……
Data di pubblicazione ……. □ 1° autore □ 2° autore □ altro …….

A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d'identità in corso di validità: ……. n. …….. rilasciato da …….

……..
(firma)

(Codice interno: 301124)

AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO

Deliberazione del 02.07.2015. Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di pediatria - RIAPERTURA TERMINI.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 13.03.2015, è stato pubblicato l'avviso pubblico, per titoli e prova teorica, indetto per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di pediatria. Poiché il numero delle assunzioni previste è aumentato da n. 1 a n. 3 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.

Scadenza il **15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'avviso è disponibile sul sito internet www.ulss.belluno.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719).

Il Direttore Generale dott. Pietro Paolo Faronato

(Codice interno: 301862)

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)

Avviso pubblico per titoli e prove per l'assunzione a tempo pieno e a tempo determinato (24 mesi) di n. 1 collaboratore amministrativo professionale (cat. D).

E' indetto avviso pubblico per titoli e prove (prova pratica e prova colloquio) per l'assunzione a tempo pieno e a tempo determinato (24 mesi) di n. 1 collaboratore amministrativo professionale (cat. D), settore di attività legale, da assegnare alla Direzione dei servizi sociali e della funzione territoriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dalla relativa documentazione, scade alle **ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto**.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586-883693.

Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito intervet: www.ulssfeltre.veneto.it

IL DIRETTORE GENERALE dott. Adriano Rasi Caldogno

(Codice interno: 301929)

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO

AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - categoria "D".

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 592 di reg. del 25.06.2015 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - categoria "D" - BANDO n. 34/2015**.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il **30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Il bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito www.ulss4.veneto.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell'A.U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Via Boldrini n. 1 - 36016 THIENE (VI) (tel. 0445-389429/389224).

IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Daniela CARRARO)

(Codice interno: 301713)

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D.

In esecuzione della deliberazione 21 maggio 2015, n. 613, l'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo indice in accordo con l'Azienda U.L.S.S. n. 2 di Feltre, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della D.G.R.V. 2846 del 24 dicembre 2014, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato di:

N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

INFERMIERE - CATEGORIA D

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:

www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

Ai sensi dell'art. 678 e dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. Tale frazione di riserva sarà ripartita tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo e l'Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre e si sommerà con altre frazioni già verificatesi o che si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.M. 14 settembre 1994, n. 739 ed al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, Legge 12 marzo 1999, n.68.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

sezione A ***REQUISITI PER L'AMMISSIONE***

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. cittadinanza
   italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 165/2001 e all'art. 25 della Legge 151/2007, come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

2. età
   non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;

3. idoneità fisica all'impiego
   prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;

4. diploma di laurea
   di 1° livello di Infermiere (Classe 1 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o diploma universitario di Infermiere (D.M. 14 settembre 1994, n. 739) o diploma equipollente (D.M. Sanità del 27 luglio 2000). **I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nella sezione C).** Si precisa che non saranno ammessi i candidati in possesso del diploma di laurea di 1° livello in infermieristica pediatrica o titoli equipollenti;

5. iscrizione al relativo albo professionale
   l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paese dell'Unione Europea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

6. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
   per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

PER NON AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SI PROVVEDERÀ ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE E DI ACCESSO ALL'IMPIEGO SOLO DOPO LA CHIUSURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. I CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO, CHE RISULTINO PRIVI DEI REQUISITI PRESCRITTI, SARANNO ESCLUSI DALLA PROCEDURA E NON VERRANNO INSERITI NELLA GRADUATORIA FINALE.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo del comparto sanità (C.C.N.L. 1° settembre 1995).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta in qualunque tempo la decadenza della nomina.

Lo svolgimento del concorso di cui al presente avviso è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis (verifica di personale in disponibilità) del D.Lgs 165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 (mobilità) del medesimo decreto legislativo.

sezione B ***PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE***

L'iscrizione al concorso deve pervenire, a pena esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 24 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato alla rete internet. A tal fine il candidato dovrà collegarsi al sito

www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it

Dopo aver effettuato per tempo la registrazione nel sito indicato (vedasi l'apposita pagina di registrazione e fare attenzione perché può essere necessario un giorno per il ricevimento delle credenziali), ed aver inserito username e password, il candidato deve selezionare il concorso cui intende partecipare. Accede, così, alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.

Al termine della prima fase di inserimento dei dati anagrafici e dei requisiti è necessario cliccare il bottone **"conferma"** in calce alla pagina, prima di inserire i titoli posseduti nelle pagine successive.

Proseguirà, quindi, con la compilazione delle ulteriori maschere di cui si compone il format (scheda telematica) che consentono l'indicazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle esperienze formative e professionali possedute.

Durante la compilazione dei vari format i candidati, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare on line la bozza di candidatura che potrà essere completata ed inviata successivamente comunque entro il termine di scadenza previsto dal presente bando.

Completata la compilazione di tutta la domanda, il candidato deve procedere all'invio, concludendo la procedura di presentazione della candidatura.

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva dei posti.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare la data di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro 10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: U.L.SS. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento: concorso infermiere 2015.

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la compilazione della domanda è andata a buon fine.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA:

- **STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF FIRMATA**
- **STAMPA DELLA E-MAIL DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL CONCORSO**
- **FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO**
- **RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO**

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura, di cui sopra, presenti nel sito di iscrizione.

L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi@ulssasolo.ven.it

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda U.L.S.S.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

Come stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è richiesta ai candidati la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera. Tali conoscenze saranno accertate durante lo svolgimento della prova orale. La lingua straniera, da scegliere tra inglese o francese, deve essere specificata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C ***DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA***

Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione, entro il termine di scadenza del presente bando, con le modalità di cui alla sezione D) specificando il concorso a cui intende partecipare:

- documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 7 Legge n. 97/2013 che consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare al concorso;
- documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito all'estero;
- documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;

- copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite e stampa, prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che *"la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva"*. Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf, alla firma della stessa unitamente alla stampa della e-mail di conferma di iscrizione al concorso, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta della tassa concorso.

Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.

sezione D MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della documentazione descritta nella sezione C sono ammesse le seguenti modalità:

- **consegna diretta** al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV) - orario di consegna: dal lunedì al giovedì 8.00-12.00 e dalle 14-16.30 ed il venerdì dalle 8.00-12.00;
- **spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata:** Al Direttore Generale **-** Azienda U.L.SS. n. 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV).

La documentazione integrativa si considera prodotta in tempo utile se inoltrata entro i termini fissati alla sezione B). A tal fine faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La documentazione integrativa che perverrà a questa Amministrazione oltre i 15 giorni dalla data di scadenza non sarà accettata;

- **tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.** protocollo@pec.ulssasolo.ven.it

A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio dello stesso resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo saranno opportunamente acquisite e trattate ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Tutti gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF. La dimensione massima accettata della PEC (comprensiva degli allegati) non dovrà superare i 100MB. I documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato PDF (possibilmente in bianco e nero). E' consigliabile contenere tutti i file in un'unica cartella compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip".

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici-informatici (invio documentazione integrativa tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui alla sezione C) è perentorio; l'eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

sezione E *VALUTAZIONE DEI TITOLI*

I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 30 punti così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7

Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (documentazione integrativa sezione C). L'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. del 27 marzo 2001, n. 220. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (documentazione integrativa sezione C).

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

sezione F ***COMMISSIONE ESAMINATRICE, PROVA PRESELETTIVA, PROVE D'ESAME***

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Le prove d'esame, relative al presente concorso, sono stabilite dall'art. 37 del suddetto D.P.R. e consistono in:

prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione Esaminatrice, attinente alla materia della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere.

La prova scritta potrebbe consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

prova orale: sulle materie inerenti al posto messo a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

In occasione della prova orale, sarà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale della lingua straniera.

A tal fine la Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del suddetto D.P.R.

Per la valutazione delle prove d'esame la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 70 punti così ripartiti:

prova scritta: 30 punti;
prova pratica: 20 punti;
prova orale: 20 punti.

Se la Commissione stabilirà di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata ai concorrenti, almeno venti giorni prima della data fissata, per l'espletamento delle prove stesse con le modalità sopra indicate;

Negli altri casi la comunicazione delle date ai concorrenti, con le modalità sopraindicate, verrà effettuata nei seguenti termini:

- prova scritta: almeno 15 giorni prima
- prova pratica: almeno 20 giorni prima
- prova orale: almeno 20 giorni prima.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a *duecento* volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati

da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA:

- **STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF FIRMATA**
- **STAMPA DELLA E-MAIL DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL CONCORSO**
- **FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO**
- **RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO**

La prova preselettiva è effettuata in forma scritta e consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta multipla vertenti nelle stesse materie oggetto del presente concorso e indicate nel bando.

Saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso i **primi 400 candidati** (più eventuali pari merito e coloro che sono per legge esentati dal sostenere la prova preselettiva) in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.

Le date e le sedi dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITALIANA 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" e neI sitI internet aziendaII www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it . Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

sezione G ***GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA***

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti per i titoli e per le singole prove d'esame, con l'osservanza delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

sezione H ***ADEMPIMENTI DEI VINCITORI***

Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti dall'Unità Operativa Complessa Risorse Umane dell'Azienda U.L.SS. n.8 di Asolo ovvero dal Servizio Personale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 8 di Asolo o l'Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre comunicheranno di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto di lavoro individuale.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

sezione I ***UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA***

I candidati collocati nella graduatoria finale potranno essere incaricati sia dall'U.L.SS. n. 8 di Asolo sia dall'U.L.SS. n. 2 di Feltre. In caso di rinuncia alla prima chiamata di una delle due aziende resta salvo il diritto del candidato all'eventuale incarico presso l'altra azienda sanitaria.

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo o l'Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre provvederanno alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della stessa da parte del Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Si precisa, inoltre, che le Aziende U.L.SS. n. 8 di Asolo e n. 2 di Feltre si riservano la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

sezione L ***RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI***

Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto) per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 giorni), i candidati possono chiedere di ritirare la documentazione integrativa (vedasi sezione C) inviando la richiesta a **concorsi@ulssasolo.ven.it.** Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione sarà inviata al macero.

sezione M ***NORME FINALI***

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello stesso decreto.

Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet delle Aziende U.L.SS. www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 / 526118) e all'Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586-883693) dell'Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre.

Il Direttore Generale dott. Bortolo Simoni

(seguono allegati)

ALLEGATO
per la documentazione integrativa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PER CONFORMITA' FOTOCOPIE AGLI ORIGINALI

Il/la sottoscritto/a……..
nato/a a ……..…….. il ___/___/___
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I seguenti documenti **elencati** dettagliatamente, **presentati in fotocopia**, **sono conformi all'originale:**

-

-

-

-

…… ……..
(data) **(firma)**

(Codice interno: 300693)

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Assistente Tecnico - Programmatore - cat. C.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 02.07.2015 è indetto Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 Posto di Assistente Tecnico Programmatore - Cat. C - livello iniziale - ruolo tecnico.

La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all'esperimento con esito negativo della procedura imposta dagli artt. 30 e 34 bis del d.Lgs. 30.03.2001 n. 165, concernente le disposizioni in materia di mobilità del personale.

Lo stato giuridico ed economico inerente all'incarico messo a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N".

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

Ai sensi art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatasi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge n. 15.05.1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Requisiti generali

a) **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

E' abrogato dall'art. 42 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 l'obbligo di certificazione di idoneità fisica al lavoro; tuttavia, permane l'obbligo, qualora vi siano esposizioni a rischi professionali, in applicazione delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 .Requisiti specifici

a. Diploma di Perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica,
b. Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) unitamente a corsi di formazione in informatica legalmente riconosciuti, della durata complessiva di almeno 300 ore;
c. Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) unitamente a formazione universitaria (laurea triennale) attestante almeno tre esami attinenti alle materie oggetto del concorso.

Ovvero

se titolo di studio conseguito all'estero decreto di equipollenza all'analogo titolo di studio acquisto in Italia.

Non possono accedere agli impieghi coloro siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione all'avviso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione.

3. Presentazione della domanda.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova, via E. degIi Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA, redatta su carta sempilce e firmata dall'interessato, deve essere inoltrata entro il **30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile tutte le domante:

- consegnate a mano al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 16 di Padova (Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova). Farà fede il protocollo apposto dall'Ufficio. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al giovedì ore 8.30-13.00 e 14.30-17.00; il venerdì ore 8.30-14.00;
- spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito nel bando. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la seguente dicitura: "Concorso pubblico per l'assunzione tempo indeterminato di n. 1 posto di **Assistente Tecnico PROGRAMMATORE - Cat. C - ruolo tecnico**.
- Invio di **un unico file formato PDF** tramite **l'utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) personale** all'indirizzo mail **di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: ulss16.padova@legalmail.it.** (ai sensi del DPCM 6 maggio 2009 art. 4, comma 4 e nel rispetto dell'art. 65 comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). Nell'oggetto della PEC deve essere ben chiaro che trattasi di domanda di partecipazione al "Concorso pubblico per l'assunzione tempo indeterminato di n. 1 posto di **Assistente Tecnico PROGRAMMATORE - Cat. C - ruolo tecnico**".

Nella PEC di trasmissione della domanda l'oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato più la scansione di un valido documento di identità.

L'invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nel **giorno di scadenza del concorso**.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella elettronica semplice/ordinaria e/o non personale anche se indirizzata alla PEC aziendale.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento **permesso di soggiorno**);
- documentazione attestante l'**equivalenza** ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- le certificazioni dei titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria con un dettagliato elenco;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- il curriculum formativo e professionale, datato, firmato e autocertificato redatto secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato **A**; il curriculum formativo e professionale ha unicamente uno scopo informativo ed il contenuto ivi dichiarato sarà oggetto di valutazione **solo se debitamente autocertificato dall'istante**, a norma di legge;
- elenco dei documenti presentati, in carta semplice ed in duplice copia;
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- richiesta cartacea del candidato con disabilità **che abbia dichiarato nella domanda** di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.

5. Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

2. VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001.

Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, le Commissioni per i titoli dispongono di punti 30. I punti saranno ripartiti secondo il sotto indicato schema :

1. titoli di carriera max p. 15
2. titoli accademici e di studio max p.4
3. pubblicazioni e titoli scientifici max p. 3
4. curriculum formativo e professionale max p. 8

1. Titoli di Carriera *(max punti 15.)*

- Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.
- Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali nella categoria di appartenenza (art. 21 co.3 D.P.R. n. 220/2001).

I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

2. Titoli Accademici e di Studio *(max punti 4)*

- I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

3. Pubblicazioni e Titoli scientifici *(max punti 3)*

- Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 del DPR 220/2001.

4. Curriculum Formativo e Professionale *(max punti 8.)*

Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione, adeguatamente motivato, è globale.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse ridotto del 50%.

3. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

1. **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita come stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.

L'art. 8, comma 3 del DPR n. 220 del 27/03/2001 stabilisce che i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100 così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame;

Questi ultimi vengono così distribuiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale;

2. **Prove d'esame**

Le prove d'esame (artt. 8-43) sono le seguenti:

Prova scritta:

Elaborazione di un tema o domande aperte su argomenti di informatica e sistemi informativi, reti di trasmissione dati, sistemi operativi, architettura delle rete, basi di dati relazionali, sicurezza informatica, elaborazione flussi informativi e applicazioni informatiche in ambito sanitario. La prova, in alternativa, potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sugli stessi argomenti.

Prova pratica:

elementi di progettazione e amministrazione delle risorse informatiche (System management, network management, DataBase Management) e realizzazione di applicazioni software..

Prova orale:

colloquio vertente su argomenti attinenti il posto a concorso e approfondimento delle materie oggetto della prova scritta.

In occasione della prova è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

E' altresì accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera (francese, inglese, tedesco e spagnolo) scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

3. **Diario e sede delle prove**

Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda www.ulss16.padova.it nella sezione "concorsi e avvisi", almeno 15 giorni prima dell'espletamento della prima prova d'esame (PROVA SCRITTA).

La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo e nel giorno e nell'ora indicati.

Ove la commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno alla pubblicazione di tutte le prove concorsuali, la data e la sede delle stesse saranno PUBBLICATE nel sito internet dell'Azienda www.ulss16.padova.it nella sezione "concorsi e avvisi", con il seguente preavviso rispetto alla data di espletamento delle medesime:

prova pratica: almeno venti giorni prima;

prova orale: almeno venti giorni prima.

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

4. **Preselezione**

In ragione del numero di domande pervenute, l'amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva mediante quesiti a risposta multipla, che riguarderanno le materie della prova scritta e pratica, come previsto dall'articolo 3 comma 4 del DPR 27.03.2001, n. 220. La preselezione non è prova d'esame.

La commissione predispone trenta quesiti a risposta multipla da porre ai candidati e la prova di preselezione sarà valutata dalla commissione medesima secondo le seguenti modalità:

1. per ogni risposta esatta: 1 punto;
2. per ogni risposta non data: 0 punti.

Fra coloro che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30, saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso **solo i primi 70 candidati** - più eventuali pari merito - in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

Della prova preselettiva è redatto apposito verbale che verrà inserito quale parte integrante nel verbale del concorso. La votazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

La data, l'ora e la sede di tale prova sarà comunicata tramite pubblicazione nel sito internet dell'azienda www.ulss16.padova.it nella sezione "concorsi e avvisi" almeno quindici giorni prima della data della prova medesima. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'assenza del candidato a tale prova, nell'ora e nel luogo indicata nella convocazione, ne comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi della LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 , art. 20, comma **2-bis "La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere l'eventuale prova preselettiva".**

L'accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato **in seguito e solo** per coloro che avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti comporterà comunque l'esclusione dal concorso.

L'elenco dei candidati che hanno superato la preselezione e quindi sono ammessi al concorso, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss16.padova.it nella sezione "concorsi e avvisi".

4. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. Per quanto riguarda la riserva dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il periodo di efficacia della stessa e la sua utilizzazione sono disciplinati dall'art. 18 del D.P.R. n. 220/2001, nonché dalla normativa in vigore per il personale delle Ulss e delle Aziende Ospedaliere.

5. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall' Ulss 16 ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i documenti richiesti per l'assunzione, **entro 30 giorni** dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

L'Azienda Ulss 16, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine fissato per la presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

6. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione dell'avviso e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione de rapporto stesso.

Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'ULSS 16, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.

7. NORME FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione - Ufficio Concorsi - Via Enrico degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA - Telefono 049/8214704,8208, 1540, 3942.

Il presente bando è pubblicato all'albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale www.ulss16.padova.it, alla sezione "concorsi e avvisi".

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Il Direttore Generale Dott. Urbano Brazzale

(seguono allegati)

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE
dell'AZIENDA U.L.S.S. N. 16
Via E. Degli Scrovegni 14
35131 PADOVA

Il/La sottoscritto/a _____

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Assistente Tecnico Programmatore - categoria C – livello iniziale

A tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1) di essere nato/a a _____ (Prov. di ___) il _____ C.F. _____ e di risiedere a _____via _____ n. _____ (C.A.P._____);
2) di essere cittadino/a (indicare nazionalità) _____ ;
3) per lo straniero soggiornante nel territorio: di essere in possesso regolare permesso di soggiorno rilasciato da _____ in data _____ (allegare copia);
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____

   (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi);
5) ☐ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso;

   ☐ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti in corso:_____;
6) di essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla posizione funzionale cui ci si riferisce e precisamente: _____

   conseguito in data _____ presso _____;
7) di essere a conoscenza della lingua straniera _____ (specificarne una fra inglese, francese, tedesco e spagnolo) al fine dell'accertamento della stessa in sede di prova orale;
8) di avere/non aver prestato servizio presso amministrazioni pubbliche /privati (Indicare i servizi prestati e le eventuali cause di cessazione. Ai fini della valutazione il servizio presso enti pubblici/privati deve essere autocertificato in modo dettagliato; specificare pertanto in modo particolareggiato l'esatta denominazione e indirizzo degli Enti, il profilo professionale, la posizione funzionale, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro etc.) ;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo anche per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di _____;

11) che le seguenti copie di documenti, allegate alla domanda, sono conformi all'originale (elencare solo le copie dei documenti e/o pubblicazioni da autenticare);

12) di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

FA PRESENTE DI AVERE DIRITTO:

☐ alla riserva dei posti e/o alla preferenza in caso di parità di merito e di titoli, in quanto:
_____

☐ all'ausilio di _____ in relazione al proprio handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi: _____
(*tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92*)

Ogni comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta al seguente indirizzo:
_____ (indicare il C.A.P.). Tel. n. _____

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____

FIRMA
_____

Documenti da allegare alla domanda:
- √ curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero autocertificato con i titoli oggetto di valutazione secondo il modello europeo ;
- √ elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;
- √ un elenco delle pubblicazioni e abstract;
- √ fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.
- √ fotocopia del codice fiscale

Allegato B

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio
Corsi di aggiornamento
Attività di docenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Pagina

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA (STRANIERA)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 E ART. 19 DPR N. 445/2000)

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità dichiaro che le copie dei documenti allegate alla domanda agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria sono conformi all'originale (elencarle singolarmente di seguito):

1)
2)
…….

Data FIRMA

(Codice interno: 301382)

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO

Graduatoria concorso pubblico per Dirigente Farmacista, nella disciplina di Farmaceutica Territoriale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:

n. 1 posto di Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmaceutica Territoriale, a tempo indeterminato, graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n. 205 del 01.07.2015:

1° BREGOLA GIANNI punti 78,567/100

2° STOCCO ANDREA punti 77,098/100

3° STURARO CHIARA punti 76,606/100

4° CESARO KATIA punti 75,070/100

5° GANDINI ANNA punti 72,506/100

6° BORTOLAMI ALBERTO punti 71,256/100

7° GUERRA ROBERTA punti 70,822/100

8° FANTELLI VALENTINA punti 69,727/100

9° GORI ENRICO punti 67,242/100

10° POGGIANI CHIARA punti 66,397/100

11° BOLCATO ILARIA punti 66,102/100

12° CAVAZZANA ANNA punti 65,048/100

13° CAVALLI MAURIZIO punti 64,758/100

14° FRANZOSO GIANPALO punti 62,631/100

15° TEMPORIN FRANCESCA punti 62,609/100

16° PROVASI RICCARDO punti 62,153/100

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE RISORSE UMANE Dott. Pier Luigi Serafini

(Codice interno: 301406)

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)

Avvisi pubblici per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 d.lgs 165/2001 (mobilità esterna) riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C, 1 posto di agente di polizia locale cat. C, 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat D.

Scadenza termine per la presentazione delle domande: **30 giorni dalla pubblicazione dell'estratto dei bandi nella Gazzetta Ufficiale**.

I testi integrali dei bandi, i requisiti per partecipare e i moduli per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.ve.it >concorsi e selezioni>concorsi e selezioni Comune di Jesolo.

Per Informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità Organizzativa Risorse Umane e Pari Opportunità (tel. 0421/359152/153/342).

Il Segretario dott. Francesco PUCCI

(Codice interno: 301148)

IPAB ISTITUTO "COSTANTE GRIS", MOGLIANO VENETO (TREVISO)

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. C posizione economica C1 del CCNL Regioni e Autonomie Locali.

TITOLO DI STUDIO: essere in possesso della Laurea in Infermieristica (classe L/SNT01 - D.M. 2 aprile 2001) ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. o altro diploma equipollente ai sensi del D.M. sanità 27 luglio 2000.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: **30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR**.

ll Bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere scaricati dal sito web istituzionale www.istitutogris.it.

CALENDARIO DELLE PROVE: sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.istitutogris.it almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove.

PER INFORMAZIONI: chiamare l'Ufficio Personale dell'Ente al n. 041 5998113 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 oppure la Segreteria al n. 041 5998105 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

FAX: 041 5998223

E-mail: sseverin@istitutogris.it; segreteriagenerale@istitutogris.it.

PEC: segreteriagris@pec.it.

Il Segretario Direttore Dott.ssa Annalisa Basso

(Codice interno: 300528)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina: chirurgia generale, profilo professionale medici, ruolo sanitario.

In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 315 del 25.6.2015 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di: N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: CHIRURGIA GENERALE profilo professionale : MEDICI Ruolo: SANITARIO

DA ASSEGNARE ALLA S.C. BREAST UNIT

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al Regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. dell'Istituto Oncologico Veneto approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 8.11.2011 e per quanto compatibili dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 9.5.1994 n. 487, al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, alla Legge Regionale 6 settembre 1983, n. 50, per quanto applicabile, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. Requisiti per l'ammissione

a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, sono fatte salve altresì le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2);
f) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, indirizzata al Commissario dell'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) I.R.C.C.S., Via Gattamelata 64 - 35128 PADOVA, redatta su carta semplice e firmata dall'interessato, deve essere inoltrata **entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: - consegnate a mano al Protocollo Generale dell'Istituto -Via Gattamelata 64 - 35128 PADOVA farà fede il timbro a data posto dall'Ufficio il cui orario di servizio è il seguente: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. - spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante; - a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: iov.padova@legalmail.it La validità di tale invio, come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto,

non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria o non appartenente al candidato. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità valido e sottoscrivere la domanda. Gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF generando un unico file e dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip".

Ai fini dell'ammissione, nella domanda della quale si allega schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 quanto segue: a) il cognome e il nome e codice fiscale; b) la data, il luogo di nascita e la residenza; c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero titolarità in una delle posizioni di cui al punto relativo alla cittadinanza ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) le eventuali condanne penali riportate in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza; f) i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione specificando se sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. 368/1999 e la relativa durata del corso; i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; j) di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione compreso e il recapito telefonico; Chi ha titolo alla riserva di posti deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza possano essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Istituto Oncologico Veneto declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personale, fatti e all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a quanto sopra riportato dovranno essere attestate mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:

- un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente;
- autocertificazione relativa al possesso: del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione oggetto del concorso ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine. Le autocertificazioni relative alle specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 ovvero del D,Lgs 17.8.1999 n. 368;
- autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (certificati di servizio, titoli accademici, scientifici, eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina, attestati, pubblicazioni edite a stampa, ecc.) possono essere prodotti in originale o in copia autenticata. E' facoltà dei candidati presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive in luogo della certificazione rilasciata dall'autorità competente. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. A tal fine i candidati possono utilizzare l'allegato schema di domanda. Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. In particolare per eventuali servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e/o convenzionate/private, l'interessato è tenuto a specificare l'esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con contratto di collaborazione/libero-professionale; profilo/posizione funzionale o qualifica; se a tempo pieno/unico o parziale (in questo caso specificare la misura); eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 per i servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere. un elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. fotocopia fronte/retro di un documentato di identità valido.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

4. Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 8.11.2011, in particolare, ai sensi dell'art. 29 la Commissione dispone di 100 punti così ripartiti a) 30 punti per i titoli b) 70 punti per le prove d'esame a) titoli di carriera: 8 b) titoli accademici e di studio: 2 c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15 d) curriculum formativo e professionale: 5 Titoli di carriera (max p. 8) a) servizi di ruolo prestati presso Istituti di Ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico, le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22: servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno; servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno; servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0, 50 per anno. c) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di contratti di ricerca o collaborazione alla ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, punti 0,20 per anno. Titoli accademici e di studio (max p. 2) a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50; c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento; e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,30 per ognuna, fino ad un massimo di punti 0,60. Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici nonché del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del sopra specificato Regolamento. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8.8.1991 n. 257 anche se fatta valere come requisiti di ammissione è valutata con uno speciale punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (a tal fine, nel diploma e/o certificato di specializzazione ovvero nell'eventuale autocertificazione di possesso di tale titolo deve essere specificato se la specializzazione medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs n. 257/1991 nonché la durata del corso di studi. Non saranno valutati i titoli e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge ovvero non autocertificate ai sensi della normativa vigente. Nei concorsi per titoli ed esami le determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta, per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi: 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese, intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 4) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione con più autori. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. La Commissione ai fini di una corretta valutazione terrà conto del fatto che: le pubblicazioni sono avvenute quando il candidato era in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al concorso; le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche non adeguatamente avvalorate ed interpretate ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscono monografie di alta originalità; 5) la Commissione può a suo insindacabile giudizio escludere dalla valutazione tipologie di pubblicazioni particolari (abstracts, posters etc..) 6) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 7) il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini del presente bando.

5. Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione sarà costituita come stabilito dalla normativa vigente in materia nonché da quanto stabilito dal Regolamento dell'Istituto Oncologico Veneto. Le prove d'esame sono le seguenti: Prova scritta:(max 25 punti) relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso impostazione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Prova pratica:(max 25 punti) su tecniche e manualità della disciplina messa a concorso, la prova pratica deve essere illustrata schematicamente per iscritto mettendo in evidenza il procedimento seguito. Prova orale: (max 20 punti) sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime. Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà

comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse. Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente a 18/25 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

6. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. La graduatoria rimane efficace per i termini stabiliti dalle vigente normativa in materia, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata sempre entro il termine di validità per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie. Il Commissario dell'Istituto, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il periodo di efficacia della graduatoria e la sua utilizzazione sono disciplinati dall'art. 18 del citato D.P.R. n. 483/1997 nonché dalla normativa in vigore per il personale del S.S.N.

7. Adempimenti del vincitore e conferimento del posto

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso. L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il rapporto di lavoro con l'Istituto è esclusivo.

8. Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale assunzione in servizio. In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che potranno essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) I.R.C.C.S. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni. L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del S.S.N. Per informazioni rivolgersi a: Struttura Complessa Risorse Umane e Affari generali - telefono 049/8215648 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

IL COMMISSARIO Dott. Domenico Mantoan

(seguono allegati)

(FAC-SIMILE DOMANDA)

Al Commissario
dell'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) I.R.C.C.S.
Piazza Bardella n. 12 – 35131 PADOVA

Il/La sottoscritto/a .....

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia generale, da assegnare alla S.C. Breast Unit.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere :

1) di essere nato/a a ..... *(Prov. di ...)* il ..... e di risiedere a ..... via ..... n. .... *(C.A.P.....);*
2) di essere cittadino/a *(indicare nazionalità)* .....;
3) di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da ……. il ……. data di scadenza … ;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..... *(In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)*;
5) di non aver riportato condanne penali *(In caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti)*;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio..... conseguito in data ….....presso.....;
7) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione.....conseguito in data.....presso.....e della durata legale di anni.....conseguito ai sensi del D.Lgs. ….....
8) di essere iscritto al n. ….....dell'albo dell'ordine dei.....della Provincia/Regione.....con decorrenza;
9) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni nel profilo professionale di ….....disciplina.....a tempo.....e fino al.....
10) di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
11) che le seguenti copie di documenti, allegate alla domanda, sono conformi all'originale *(Elencare singolarmente solo le fotocopie)*;

Ogni comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta al seguente indirizzo: …..... *(Indicare il C.A.P.).* Tel. n. .....

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ..... **FIRMA**

……..

Documenti da allegare alla domanda:
- curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero **autocertificato con** i titoli oggetto di valutazione datato e firmato;
- nulla-osta Ente di appartenenza;
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 302014)

REGIONE DEL VENETO

Consiglio regionale del Veneto. Bando di gara per l'affidamento del servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie da espletare presso le sedi del Consiglio Regionale del Veneto.

1) Ente appaltante: Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro-Fini - Calle Larga XXII Marzo, 2322 - 30124 Venezia. Indirizzo internet: www.consiglioveneto.it

Punto di contatto: Servizio attività e rapporti istituzionali, Palazzo Ferro Fini, telefono 041 2701222 - 459, telefax 041 2701223, indirizzo e-mail: sari@consiglioveneto.it.

La documentazione di gara è reperibile presso il punto di contatto di cui sopra e può comunque essere acquisita attraverso la consultazione del sito www.consiglioveneto.it (percorso homepage/Bandi e Avvisi/Bandi di gara).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto di cui sopra.

2) Oggetto dell'appalto: servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie del Consiglio regionale, le cui modalità di esecuzione sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto.

a) Descrizione: CPV 98341120-2.

b) Durata dell'appalto: 24 (ventiquattro) mesi dalla data indicata nel contratto, con possibilità per il CRV di chiedere l'eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per ulteriori anni due.

c) L'importo complessivo dell'appalto per i servizi ammonta, per la durata massima di 48 (quarantotto) mesi, a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto di IVA (CIG 630053886E).

L'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a euro 0,00.

d) Luogo di esecuzione della prestazione del servizio: Venezia, ITD35.

e) Divisione in lotti: no.

f) Non sono ammesse varianti.

3) Procedura di aggiudicazione: procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 3, comma 37, e articolo 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.

5) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:

a) Condizioni di partecipazione: a pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche in base a quanto previsto nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a.1. accettazione delle norme del bando, del Capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare di gara;

a.2. possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

a.3. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o registri professionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato dell'U.E., ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006, per l'attività oggetto dell'appalto;

a.4 certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l'attività oggetto dell'appalto;

a.5. garanzia provvisoria pari a Euro 20.000,00 (euro ventimila/00), costituita nei modi previsti dall'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

a.6 impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

b) Capacità economica - finanziaria: requisiti richiesti a pena di esclusione:

b.1. attestazione di almeno due istituti bancari operanti negli Stati membri dell'U.E. circa la capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente ai fini dell'assunzione dell'appalto in oggetto.

c) Capacità tecnica - professionale: requisiti richiesti a pena di esclusione:

c.1 regolare svolgimento di almeno tre servizi di portierato/portineria, di cui almeno uno a favore di una Pubblica amministrazione, nel triennio 2012-2014, per un importo complessivo per i tre servizi non inferiore a Euro 500.000,00.

6) È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate/raggruppande e di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né che faccia parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa.

7) Altre informazioni:

a) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte a pena di esclusione:

il giorno **8 settembre 2015, ore 17:00** all'indirizzo di cui al punto 1) del bando.

b) Lingua: italiano.

c) Sono ammesse ad assistere all'apertura dell'offerta i legali rappresentanti dei concorrenti o persone in possesso di delega.

d) Termine e luogo per l'apertura delle offerte: la gara si terrà in seduta pubblica presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, Calle Larga XXII Marzo, 2322, 30124 VENEZIA. La data della seduta verrà comunicata agli operatori economici concorrenti a mezzo pec.

e) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione della stessa.

f) Il plico, contenente la domanda di partecipazione, i documenti allegati e le offerte, dovrà pervenire a pena di esclusione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito rispetto al termine sopra indicato o per recapiti fatti ad uffici regionali diversi dalla struttura competente.

Difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto disposto nel Bando, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara comporteranno la non accettazione della domanda.

g) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali, alternative, condizionate, plurime, o difformi rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto o che modificano le condizioni del Capitolato speciale medesimo.

Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di offerte incomplete o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto e in tutte le ulteriori ipotesi previste dal Bando e dal Disciplinare di gara.

h) Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola di quella pervenute venga riconosciuta valida dalla Commissione Giudicatrice; inoltre il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per motivi di opportunità e/o convenienza e di rigettare eventuali offerte anomale.

8) Il responsabile del procedimento è il dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto.

9) Procedure di ricorso: avanti il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, nei termini e secondo le formalità di cui agli articoli 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

10) Data di spedizione: 22 giugno 2015.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto Valente

(Codice interno: 302015)

REGIONE DEL VENETO

Consiglio regionale del Veneto. Bando di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione e affini presso la sede istituzionale del Consiglio Regionale del Veneto.

1) Ente appaltante: Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro-Fini - Calle Larga XXII Marzo, 2322 - 30124 Venezia. Indirizzo internet: www.consiglioveneto.it

Punto di contatto: Servizio amministrazione bilancio servizi, Palazzo Ferro Fini, telefono 041 2701707, telefax 041 2701744, indirizzo e-mail: sabs@consiglioveneto.it.

La documentazione di gara è reperibile presso il punto di contatto di cui sopra e può comunque essere acquisita attraverso la consultazione del sito www.consiglioveneto.it (percorso homepage/Bandi e Avvisi/Bandi di gara).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto di cui sopra.

2) Oggetto dell'appalto: servizi di ristorazione e affini a favore del Consiglio regionale del Veneto, le cui modalità di esecuzione sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto.

a) Descrizione: CPV 55300000-3.

b) Durata dell'appalto: 36 (trentasei) mesi dalla data indicata nel contratto, con possibilità per il CRV di chiedere l'eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per ulteriori mesi 12 (dodici).

c) L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto per i servizi ammonta, per la durata massima di 48 (quarantotto) mesi, a Euro 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00), al netto di IVA (CIG 63201229A8).

L'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a euro 100,00.

d) Luogo di esecuzione della prestazione del servizio: Venezia, ITD35.

e) Divisione in lotti: no.

f) Non sono ammesse varianti.

3) Procedura di aggiudicazione: servizio escluso ai sensi dell'articolo 20 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 aggiudicato mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 3, comma 37, e articolo 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.

5) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:

a) Condizioni di partecipazione: a pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche in base a quanto previsto nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a.1. accettazione delle norme del bando, del Capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare di gara;

a.2. possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

a.3. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o registri professionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato dell'U.E., ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006, per l'attività oggetto dell'appalto;

a.4. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per l'attività oggetto dell'appalto;

a.5. garanzia provvisoria pari a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), costituita nei modi previsti dall'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

a.7 impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

b) Capacità economica - finanziaria: requisiti richiesti a pena di esclusione:

b.1. attestazione di almeno due istituti bancari operanti negli Stati membri dell'U.E. circa la capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente ai fini dell'assunzione dell'appalto in oggetto;

c) Capacità tecnica - professionale: requisiti richiesti a pena di esclusione:

c.1 regolare svolgimento di almeno un servizio di ristorazione e bar comportante l'erogazione di almeno 50 pasti al giorno a favore di una Pubblica Amministrazione, nel triennio 2012 - 2014, con indicazione per ciascun servizio dell'oggetto, delle date di inizio e ultimazione, dei destinatari pubblici e dei relativi importi al netto di IVA, per un importo complessivo per almeno un servizio, nel triennio 2012 - 2014, non inferiore a Euro 80.000,00.

6) E' ammessa la partecipazione di imprese raggruppate/raggruppande e di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né che faccia parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa.

7) Altre informazioni:

a) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte a pena di esclusione:

il giorno **24 luglio 2015, ore 13:00** all'indirizzo di cui al punto 1) del bando.

b) Lingua: italiano.

c) Sono ammesse ad assistere all'apertura dell'offerta i legali rappresentanti dei concorrenti o persone in possesso di delega.

d) Termine e luogo per l'apertura delle offerte: la gara si terrà in seduta pubblica presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, Calle Larga XXII Marzo, 2322, 30124 VENEZIA. La data della seduta verrà comunicata agli operatori economici concorrenti a mezzo pec.

e) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione della stessa.

f) Il plico, contenente la domanda di partecipazione, i documenti allegati e le offerte, dovrà pervenire a pena di esclusione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito rispetto al termine sopra indicato o per recapiti fatti ad uffici regionali diversi dalla struttura competente.

Difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto disposto nel Bando, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara comporteranno la non accettazione della domanda.

g) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali, alternative, condizionate, plurime, o difformi rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto o che modificano le condizioni del Capitolato speciale medesimo.

Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di offerte incomplete o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto e in tutte le ulteriori ipotesi previste dal Bando e dal Disciplinare di gara.

h) Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola di quella pervenute venga riconosciuta valida dalla Commissione Giudicatrice; inoltre il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per motivi di opportunità e/o convenienza e di rigettare eventuali offerte anomale.

8) Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Lucca, dirigente dell'Ufficio Amministrazione personale e servizi del Consiglio regionale del Veneto.

9) Procedure di ricorso: avanti il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, nei termini e secondo le formalità di cui agli articoli 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

Il responsabile del procedimento dott. Massimo Lucca

(Codice interno: 301809)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso D.G.R. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF36 su pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 15.33.83 situati nel territorio comunale di Fontanelle.

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto

Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SF36, pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 15.33.83, situati nel territorio comunale di Fontanelle in seguito indicato:

Fg.9° Comune di Fontanelle

Numero mappale	Superficie catastale	Superficie in concessione
453	Mq 707	Mq 707
231	Mq 11.270	Mq 3.846
233	Mq 25	Mq 25
455	Mq 1.732	Mq 1.732
456	Mq 884	Mq 884
335	Mq 636	Mq 636
232	Mq 1.760	Mq 1.760
236	Mq 1.350	Mq 1.350
235	Mq 11.244	Mq 3.502
413	Mq 216	Mq 216
88	Mq 182	Mq 182
87	Mq 1.598	Mq 1.598
89	Mq 969	Mq 969
103	Mq 3.449	Mq 756
97	Mq 12.460	Mq 1.358

TOTALE mq. 19.521

Fg. 10° Comune di Fontanelle

233	Mq 72	Mq 72
357	Mq 152	Mq 152
223	Mq 2.642	Mq 2.642
251	Mq 550	Mq 550
224	Mq 2.033	Mq 2.033

TOTALE mq. 5.449

Fg.12° Comune di Fontanelle

Numero mappale	Superficie catastale	Superficie in concessione
134	Mq 589	Mq 589
10	Mq 6.571	Mq 2.184
9	Mq 14.575	Mq 4.652
3	Mq 10.853	Mq 4.215

222	Mq 9	Mq 9
429	Mq 790	Mq 790
37	Mq 578	Mq 578
199	Mq 150	Mq 150
41	Mq 87	Mq 87
223	Mq 3.255	Mq 3.255
47	Mq 20.185	Mq 16.365
48	Mq 18.910	Mq 12.327
17	Mq 8.450	Mq 2.586
31	Mq 2.178	Mq 2.178
77	Mq 6.044	Mq 6.044
385	Mq 903	Mq 903
169	Mq 3.820	Mq 398
176	Mq 4.980	Mq 1.081

TOTALE mq. 58.391

Fg. 19° Comune di Fontanelle

160	Mq 1.765	Mq 1.511
151	Mq 4.070	Mq 1.698
15	Mq 3.540	Mq 3.102
14	Mq 6.960	Mq 3.271
87	Mq 481	Mq 341
70	Mq 9.844	Mq 7.332 + 1.340
106	Mq 3.539	Mq 2.141
135	Mq 10.781	Mq 5.132
134	Mq 8.090	Mq 3.024
90	Mq 9.179	Mq 4.574
72	Mq 2.424	Mq 2.424
158	Mq 629	Mq 629
113	Mq 788	Mq 788
212	Mq 1.200	Mq 1.200
107	Mq 4.932	Mq 4.932
178	Mq 1.600	Mq 1.600
171	Mq 2.000	Mq 2.000
210	Mq 2.255	Mq 2.255

TOTALE mq. 49.486

Fg.23° Comune di Fontanelle

Numero mappale	Superficie catastale	Superficie in concessione
394	Mq 806	Mq 806
395	Mq 2.454	Mq 2.454
396	Mq 560	Mq 560
398	Mq 280	Mq 280
399	Mq 560	Mq 560
400	Mq 400	Mq 400
401	Mq 197	Mq 197
402	Mq 402	Mq 402
71	Mq 10.480	Mq 6.210

70	Mq 20.040	Mq 8.667

TOTALE mq. 20.536

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

- Giovani imprenditori agricoli
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti

Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.

La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile) al presente avviso, e la relativa documentazione, dovranno pervenire alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso Settore Genio Civile , Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, **entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 10 agosto 2015**.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.

Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D)).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 187,71 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà ad esperire apposita gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.

Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 , aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.

Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.

Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.

Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sopra.

L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva licitazione privata, della concessione demaniale.

Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).

Le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:

- Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:

Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;

- per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime cinque annualità;
- per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la previdenza.

Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.

Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Fontanelle (TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Allegati.

1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali (Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);

Per informazioni:Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso - Settore Genio Civile, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657583.

ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZE SEZIONE DI TREVISO

CONDIZIONI GENERALI

per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel lotto SF 36 delle pertinenze del fiume Monticano in Comune di Fontanelle.

DURATA

La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.

PERIODICITA' DELLO SFALCIO

Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza **almeno tre volte l'anno** e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno.

ONERI ECONOMICI

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO

Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza di Treviso.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume _____

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.

- ❑ **Domanda di concessione idraulica**
- ❑ **Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.**
- ❑ **Domanda di subentro alla concessione idraulica n.**

RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO.....
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa'.

NATO A…….…….. ……..…….…….

RESIDENTE A.....

VIA …….....

LOC......**C.A.P…**…….…….…….**PROV**…….…….

Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società).....

PEC……tel……cell……..

ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI

IL SOTTOSCRITTO.....
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa'.

NATO A.....**IL**.....

RESIDENTE A.....

VIA/P.zza......

LOC......**C.A.P.**.....**PROV.**.....

Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa'.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

C H I E D E

- ❑ La concessione idraulica

  ……

  ……

  ……

- ❑ Il rinnovo della concessione idraulica n. …… per

  ……..

  ……

  ……

  ……

- ❑ Il subingresso alla concessione idraulica n. …….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume

  …… ……

relativa al corso d'acqua

in localita'.....**del Comune di**
……

Riferimenti catastali : ……....... **mappali di riferimento**
……..
……
……
……
……
……..
……
……..

Superficie totale mq. ……..

Data.....

FIRMA RICHIEDENTE/I

……

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (_____) il _____
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____ (_____)
(comune di residenza) (prov.)
in _____ n. _____
(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

……

……

……

……

……

……

……

……

Luogo e data **Il / La Dichiarante**

……. …….

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell' art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(Codice interno: 301120)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto 7/B in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 0-48 di Ha 25.75.85 situate in località Cà Venier in comune di Porto Tolle (RO).

Si rende noto

Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto 7/B in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 0-48 di Ha 25.75.85 situate in località Cà Venier nel territorio comunale di Porto Tolle (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

- Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013);
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE

I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.

La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile **Allegato B**) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 05.08.2015**. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema **Allegato B)** al presente avviso, l'intenzione di esercitare **il diritto di preferenza** ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero **il diritto di prelazione quali concessionari uscenti** ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.

L'esercizio del **diritto di preferenza**, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE**,** sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto **(diritto di precedenza).**

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali **(Allegato B)** e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il **diritto di precedenza** di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.

Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 **prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt.** 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex **comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i** e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di invito.

Alla richiesta e alle dichiarazione suddette **dovrà** essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati **(Allegato B)**:

- **Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto**:

iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.

- **Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982**:

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso.

- **Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:**

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

- **Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:**
  - ♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
  - ♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  - ♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio specificati nell'Allegato B).

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

CANONE

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,01 per ha, per un totale di **Euro 798,77** aggiornato annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.

CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI

Vedi foglio condizioni **Allegato A)**

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Porto Tolle (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Allegati.

1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni:Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE - Ing. Adriano Camuffo

ALLEGATO A)

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO
SEZIONE DI ROVIGO

CONDIZIONI GENERALI

per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto 7/B in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 0-48 di Ha 25.75.85 in località Cà Venier nel territorio comunale di Porto Tolle (RO)**.**

DURATA

La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.

PERIODICITA' DELLO SFALCIO

Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza **almeno due volte l'anno** e nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno.

ONERI ECONOMICI

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

INFORMATIVA

L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle catastali, in quanto le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto, tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili senza riferimenti ai mappali.

RIMANDO

Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.

ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 7/B IN DX DEL FIUME PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 0-48 DI HA 25.75.85 IN LOCALITA' CA' VENIER IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Alla Regione Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione Di Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a _____ in data _____

residente/con sede _____ **Prov.** _____ **CAP** _____

in Via _____ **Civ.** ____

Codice Fiscale																

Partita IVA											

Tel. n._____ **fax n.**_____ **e-mail**_____
Cellulare _____ **pec** _____

In qualità di:

- ❑ **Proprietario;**
- ❑ **Legale rappresentante dell'Azienda Agricola** _____ **con sede in via** _____ **Tel.** _____ **Fax:** _____ **Cellulare** _____ **Pec** _____
- ❑ **Altro, specificare** _____

CHIEDE

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI LIBERAMENTE NASCENTI, LOTTO 7/B IN DX DEL FIUME PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 0-48 DI HA 25.75.85 IN LOCALITA' CA' VENIER IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

ALLEGATO B)

Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

di essere:

❑ **GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C.** E DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1) **avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti)**; □

2) **possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti**:

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura; □

3) **condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario**; □

4) essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata; □

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; □

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria). □

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

❑ **IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L. 203/82**

nonché di voler esercitare:

❑ **IL DIRITTO DI PRECEDENZA** (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO

❑ **IL DIRITTO DI PREFERENZA** (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:

❑ PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n._____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:

mappali n. _____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ **IL DIRITTO DI PRELAZIONE** (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI CONCESSIONE (pratica n._____)

❑ **DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D. LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82**.

❑ **DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO**

Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.

ELENCO ALLEGATI

- ☐ fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
- ☐ fotocopia visura aggiornata CCIAA;
- ☐ fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
- ☐ in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
- ☐ in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di giovane imprenditore.

Data _____

Firma richiedente

_____

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.

A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____

Firma richiedente

_____

D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(Codice interno: 301395)

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, VICENZA

Bando gestione CSV di Vicenza.

Si informa che, in merito al bando per il rinnovo della gestione del CSV di Vicenza pubblicato sul BURV anno XLVI n. 43 e fermo restando il termine originariamente stabilito per la presentazione delle candidature, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto in data 27 giugno 2015 con delibera n. 26 ha deciso di sospendere il procedimento relativo all'istituzione del CSV di Vicenza ed all'affidamento della relativa gestione sino all'esito del ricorso al TAR per il Veneto presentato dall'Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza.

La Presidente Silvana Bortolami

(Codice interno: 302048)

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)

Asta pubblica per alienazione area di proprietà del Comune di Massanzago sita in zona industriale (D/11), di superficie pari a mq 2.400.

Estratto avviso d'asta pubblica indetta dal Comune di Massanzago per la vendita dell'area produttiva sita in Via Cornara Est, prot. n. 5930 del 13.07.2015.

Si rende noto che il giorno 04.08.2015, ore 16,00 presso la saletta riunioni, secondo piano della sede comunale, in Via Roma, 59, Massanzago (Pd), si terrà l'apertura delle offerte per l'alienazione del lotto di terreno di proprietà comunale con destinazione produttiva (D/11).

L'area posta in vendita ha una superficie di 2.400 mq ed è censita all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova, Sez. Terreni, F.glio 9, mapp. 748 porzione, con frazionamento a carico dell'acquirente. Sono ammessi edifici e impianti per attività artigianali, industriali e commerciali; il rapporto di copertura è pari al 50%.

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, Via Roma, 59, 35010 Massanzago (PD), entro le ore 13,00 del giorno 3 agosto 2015. Il prezzo a base d'asta è di Euro 163.200,00.= (centosessantatremiladuecento/00).

Il bando d'asta integrale è disponibile presso il Settore lavori pubblici, è consultabile sul sito internet: www.comune.massanzago.pd.it ed è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Per eventuali informazioni: tel. 049.5797001 int. 2-2 mail: lavoripubblici@comune.massanzago.pd.it

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sbrissa geom. Adriano

(Codice interno: 301125)

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)

Avviso di prequalificazione per invito a procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo di Asiago - durata anni 1 (uno) dalla data di affidamento.

Si rende noto

che la Casa di Riposo di Asiago (VI) - Viale dei Patrioti n. 69, intende avviare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione per un periodo di anni 1 (uno).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il giorno **31.7.2015, ore 12,00.**

L'avviso integrale di selezione e il modello per la presentazione delle domande può essere reperito sul sito www.casariposoasiago.it nella sezione Pubblicazioni "Avviso di gara".

Il Presidente Sandro Rigoni

AVVISI

(Codice interno: 302270)

REGIONE DEL VENETO

AVVISO n. 17 del 14 luglio 2015. Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale non effettuate entro la fine della nona legislatura. Presentazione di ulteriori proposte di candidatura. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, art. 6 bis.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 20 con il quale si dispone che "*all'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura;*

VISTO l'elenco delle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della nona legislatura dal Consiglio regionale;

RITENUTO, al fine di favorire la presentazione di proposte di candidatura, di dare adeguata informazione del citato elenco di nomine e designazioni per le quali è possibile presentare ulteriori proposte di candidatura;

VISTA la legge regionale n. 27/1997;

RENDE NOTO

1. che, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della nona legislatura dal Consiglio regionale, indicate nell'elenco allegato al presente avviso, possono essere presentate **entro il 25 agosto 2015** ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 27/1997;
2. che i soggetti che possono presentare le proposte di candidatura e i requisiti richiesti sono gli stessi già indicati nei singoli avvisi originariamente emanati, i cui riferimenti di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, per comodità di consultazione, sono riportati nell'elenco allegato al presente avviso;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:

   a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
   b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
   c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
   d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
   - comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini";
   - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
   - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

5. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della legge regionale n. 27/1997;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, della legge regionale n. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
8. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione della stessa in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile

2013, n. 39 [1];

9. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 [2];
10. che per ogni nomina, o designazione, per la quale si intende partecipare dovrà essere presentata una singola proposta di candidatura corredata dei documenti necessari. Non verranno prese in considerazione proposte di candidatura cumulative;
11. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dal Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla l.r. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
12. che sono fatte salve le domande di candidatura già pervenute a seguito degli avvisi originari, purché permangano valide le condizioni allora dichiarate;
13. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti istituzionali, Tel. 041/270.1393 - Fax 041/270.1271.

Per il Presidente
il Vice Presidente
Gianluca Forcolin

---

[1] La clausola non si applica nei casi di nomina/designazione all'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

[2] Vedi precedente nota 1.

ALLEGATO

1) **ASSOCIAZIONE CITTÀ MURATE DEL VENETO**
Designazione di un componente del Comitato scientifico
Avviso n. 36 del 27/12/2011 - BUR n. 2 del 06/01/2012

2) **ASSOCIAZIONE CITTÀ MURATE DEL VENETO**
Nomina di un componente del Consiglio direttivo
Avviso n. 37 del 27/12/2011 - BUR n. 2 del 06/01/2012

3) **AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA A.S.PO., AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA**
Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio revisori dei conti
Avviso n. 2 del 16/01/2015 - BUR n. 12 del 30/01/2015

4) **AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI DI LUSIA E ROSOLINA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO**
Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti
Avviso n. 1 del 16/01/2015 - BUR n. 12 del 30/01/2015

5) **CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI VENETI DI VENEZIA**
Designazione di un rappresentante del Comitato scientifico
Avviso n. 10 del 27/06/2014 - BUR n. 65 del 04/07/2014

6) **CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE CO.DI.P.A. - VERONA**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 41 dell'11/12/2014 - BUR n. 120 del 19/12/2014

7) **CONSORZIO DI DIFESA VERONESE CO.DI.VE.**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 36 del 22/11/2013 - BUR n. 102 del 29/11/2013

8) **CONSORZIO PADOVANO DI DIFESA ATTIVITÀ E PRODUZIONI AGRICOLE (CO.DI.PD.)**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 38 del 07/11/2014 - BUR n. 109 del 14/11/2014

9) **CONSORZIO PER LA DIFESA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE DALLE AVVERSITÀ – CONDIFESA TREVISO**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 40 dell'11/12/2014 - BUR n. 120 del 19/12/2014

10) **CONSORZIO POLESANO DI DIFESA ATTIVITÀ E PRODUZIONI AGRICOLE (CO.DI.RO.)**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 43 del 23/12/2014 - BUR n. 1 del 02/01/2015

11) **CONSORZIO PROVINCIALE DI VENEZIA PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 19 del 20/11/2012 – BUR n. 99 del 30/11/2012

12) **CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE ATTIVITÀ E PRODUZIONI AGRICOLE DALLE AVVERSITÀ (CO.DI.VI.)**
Designazione di un rappresentante del Collegio sindacale
Avviso n. 18 del 20/11/2012 – BUR n. 99 del 30/11/2012

13) **FONDAZIONE ARENA DI VERONA**
Designazione di un rappresentante regionale del Consiglio
Avviso n. 6 del 02/02/2015 - BUR n. 14 del 06/02/2015

14) **FONDAZIONE ITALIA CINA**
Nomina di un rappresentante del Consiglio di amministrazione
Avviso n. 9 del 13/09/2012 – BUR n. 77 del 21/09/2012

15) **FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA**
Designazione di un rappresentante regionale del Consiglio di Amministrazione
Avviso n. 20 del 03/09/2014 - BUR n. 89 del 12/09/2014

16) **FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA**
Designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione
Avviso n. 23 del 18/12/2012 – BUR n. 108 del 28/12/2012

17) **FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA**
Nomina di un rappresentante regionale del Consiglio di indirizzo
Avviso n. 5 del 02/02/2015 - BUR n. 14 del 06/02/2015

18) **FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE**
Designazione di tre componenti dell'Assemblea dei soci
Avviso n. 37 del 07/11/2014 – BUR n. 109 del 14/11/2014

19) **FONDO IMMOBILIARE ETICO "VENETO CASA"**
Nomina di un componente del Comitato consultivo
Avviso n. 13 del 14/07/2014 - BUR n. 70 del 18/07/2014

20) **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**
Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
Avviso n. 11 del 20/04/2015 – BUR n. 40 del 24/04/2015

21) **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**
Designazione di due membri del Collegio dei revisori dei conti
Avviso n. 12 del 20/04/2015 – BUR n. 40 del 24/04/2015

22) **MADE IN VICENZA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA**
Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio revisori dei conti
Avviso n. 11 del 18/09/2012 – BUR n. 79 del 28/09/2012

23) **PADOVA PROMEX, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA**
Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio revisori dei conti
Avviso n. 30 del 22/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

24) **SOCIETÀ CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (CAV)**
Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente
Avviso n. 9 del 02/03/2015 - BUR n. 22 del 06/03/2015

25) **SOCIETÀ CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (CAV)**
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale
Avviso n. 26 del 17/09/2013 – BUR n. 82 del 27/09/2013

26) **SOCIETÀ ROCCA DI MONSELICE S.R.L.**
Designazione di uno o due componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico
Avviso n. 17 del 12/09/2006 - BUR n. 85 del 29/09/2006
Avviso n. 78 del 24/08/2010 - BUR n. 72 del 03/09/2010

27) **SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A.**
Designazione dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico
Avviso n. 23 del 12/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

28) **SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A.**
Designazione di tre componenti effettivi tra cui il Presidente e di due componenti supplenti del Collegio sindacale
Avviso n. 24 del 12/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

29) **SOCIETÀ VENETO NANOTECH S.C.P.A.**
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale
Avviso n. 26 del 12/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

30) **SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A.**
Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato
Avviso n. 27 del 17/09/2013 - BUR n. 82 del 27/09/2013

31) **SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A.**
Nomina di un componente effettivo del Collegio sindacale
Avviso n. 28 del 17/09/2013 - BUR n. 82 del 27/09/2013

32) **SOCIETÀ VENETO SVILUPPO S.P.A.**
Nomina da tre a sette componenti di cui uno ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avviso n. 27 del 12/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

33) **SOCIETÀ VENETO SVILUPPO S.P.A.**
Nomina di due componenti effettivi di cui uno ricoprirà la carica di Presidente e di un componente supplente del Collegio sindacale
Avviso n. 28 del 12/09/2014 - BUR n. 93 del 26/09/2014

Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina *(o designazione)* a

_____
(Presidente, Amministratore Delegato, componente, rappresentante, membro effettivo, membro supplente, o altro)

del _____
(Denominazione dell'Associazione, Azienda, Consorzio, Fondazione, Istituto, Società, o altro)

Al Presidente del Consiglio regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……..…… nato/a a ……..……..…. il ……..…..,
residente a ……..…….……..… in via/piazza ……..……..…. n. ..……
recapito telefonico ……..……

propone

la propria candidatura per la nomina (*o designazione*), da parte del Consiglio regionale, a

_____
(Presidente, Amministratore Delegato, componente, rappresentante, membro effettivo, membro supplente, o altro)

del _____
(Denominazione dell'Associazione, Azienda, Consorzio, Fondazione, Istituto, Società, o altro)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio: …….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina *(o designazione)*;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……, nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …….;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto: ……..…….;
6. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n……..[1];
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici del Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
8. di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39[2].

Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta:

- di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
- riportante la propria posizione in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39[3];
- di essere disponibile all'accettazione dell'incarico[4].

Data ……

Firma

[1] *Da compilare in caso di nomina/designazione all'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.*
[2] *La clausola non si applica nei casi di nomina/designazione all'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.*
[3] *Vedi precedente nota 2.*
[4] *La dichiarazione di disponibilità all'accettazione all'incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della lr n. 27/1997.*

Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta di candidatura

Il/La sottoscritto/a …..…….…… nato/a a …….……. il ……..…..., residente a ……..……..……..… in via/piazza …….……..…. n. ..…….…..… recapito telefonico ……..……..… in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la nomina (*o designazione*), da parte del Consiglio regionale, a

_____

(Presidente, Amministratore Delegato, componente, rappresentante, membro effettivo, membro supplente, o altro)

del _____

(Denominazione dell'Associazione, Azienda, Consorzio, Fondazione, Istituto, Società, o altro)

dichiara

- di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
- di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……..…… [1];
- di essere disponibile all'accettazione dell'incarico[2].

Allega copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data ……

Firma

[1] *La clausola non si applica nei casi di nomina/designazione all'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.*

[2] *La dichiarazione di disponibilità all'accettazione all'incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della lr n. 27/1997.*

(Codice interno: 302016)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Torreglia

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927

L.R. n.40 del 10/10/1989

D.G.R. n.994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di **TORREGLIA** (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	concessione mineraria di acqua termale (titolare)	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
134	MAZZUCATO (Terme di Torreglia Snc di Barbiero Dino e Barbiero Franco)	DGR 4347 06/09/1983	DDR 114 06/06/2013	31/12/2015	12.92.00	Pozzo 1	18.333,00

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., chi fosse interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività

mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

- una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
- programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;
- indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.
- presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

- Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;
- Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

- Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142
- E-mail: geologia@regione.veneto.it
- PEC: geologia@pec.regione.veneto.it
- Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Torreglia (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.120 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302033)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Montegrotto Terme.

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927

L.R. n.40 del 10/10/1989

D.G.R. n.994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di **MONTEGROTTO TERME** (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	Concessione mineraria di acqua termale (titolare)	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
108	ALBINA (Hotel Terme delle Nazioni Sas di Zanettin Giulietta & c. - Zanettin Paolo e Maria Lina)	DM 08/07/1968	DDR 171 07/08/2013	31/12/2015	14.50.00	Pozzo 4 Pozzo 5 Pozzo 6	18.370,80 40.824,00 115.305,12
106	ANTONIANA (Terme Antoniano Srl)	DM 18/11/1967	DDR 142 25/06/2013	31/12/2015	2.60.00	Pozzo 2 Pozzo 3 Pozzo 4 Pozzo 5 Pozzo 6	5.000,00 8.047,04 7.930,40 74.880,00 42.651,36
142	APOLLO (Terme Apollo SpA)	DM 19/07/1966	DDR 186 13/10/2014	31/12/2015	6.45.00	Pozzo 3 Pozzo 4 Pozzo 5	9.114,80 7.455,20 31.334,40
88	CANALETTA (Terme Marconi Snc di Martelli Mario & c.)	DM 23/07/1965	DDR 134 18/06/2013	31/12/2015	5.34.00	Pozzo 2 Pozzo 4 Pozzo 5	22.842,00 13.824,00 75.816,00
143	COMMODORE (Terme Delta Hotel Snc di Martelli Daniela & c.)	DM 19/07/1966	DDR 187 13/10/2014	31/12/2015	3.21.00	Pozzo 5 Pozzo 6 Pozzo 7	5.000,00 8.844,80 118.609,92
116	CONCORDIA (Termo Energia Euganea Srl) [*]	DM 18/06/1970	DDR 103 17/06/2015	31/12/2016	5.18.25	Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3	5.000,00 5.000,00 5.000,00

109	FLORIANA (Immobiliare Zeus Srl)	DM 19/07/1968	DDR 177 02/09/2013	31/12/2015	3.70.00	Pozzo 1	5.000,00
111	FONTI COLLI EUGANEI (Antonio Garon - Barillari Alessandra, Emma, Giacomo,Giovanni, Ida, Lino, Luca e Paolo - Cardi Emma e Giovanni Michele - Gottardo Elettra - Turetta Nerina)	DM 15/09/1969	DDR 110 06/06/2013	31/12/2015	13.60.00	Pozzo 1	5.000,00
56	LA SALUTARE (Hotel terme Bellavista Sas di Squarcina Isabella)	DM 16/02/1955	DDR 83 14/05/2015	31/12/2016	2.70.45	Pozzo 4 Pozzo 5	8.732,48 69.444,00
100	MEZZAVIA VULCANIA (Immobiliare Vulcania Srl)	DM 24/10/1966	DDR 135 18/06/2013	31/12/2015	12.50.00	Pozzo 1 Pozzo 2	8.188,16 7.136,96
86	MONTECARLO (Millepini Immobiliare Srl - Enpam)	DM 30/03/1965	DDR 136 18/06/2013	31/12/2015	1.52.00	Pozzo 3 Pozzo 4 Pozzo 5	5.000,00 57.369,60 116.071,20
112	ROMANA (Romana Snc di Giancarlo Buja & c.)	DM 15/09/1969	DDR 81 14/05/2015	31/12/2016	14.90.00	Pozzo 1 Pozzo 2	5.000,00 85.657,50
97	SAN DANIELE (Hotel Garden SpA)	DM 01/09/1966	DDR 137 18/06/2013	31/12/2015	5.55.00	Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 4	5.000,00 11.664,00 27.918,00
83	TERME VENERE (Terme Bertha Srl - Enpam)	DM 13/07/1964	DDR 112 06/06/2013	31/12/2015	14.50.00	Pozzo 2 Pozzo 3	7.830,00 7.218,00
70	UMILIANA (Hotel Sollievo Terme Srl)	DM 29/01/1959	DDR 113 06/06/2013	31/12/2015	1.96.20	Pozzo 2 Pozzo 4 Pozzo 5	5.000,00 101.655,00 163.080,00

[*] concessione ricadente in 2 Comuni: Abano Terme e Montegrotto Terme.

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., chi fosse

interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

- una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
- programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;
- indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.
- presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

- Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;
- Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

- Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142
- E-mail: geologia@regione.veneto.it
- PEC: geologia@pec.regione.veneto.it
- Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Montegrotto Terme (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.121 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302034)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Galzignano Terme.

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927

L.R. n.40 del 10/10/1989

D.G.R. n.994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di **GALZIGNANO TERME** (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	concessione mineraria di acqua termale (titolare)	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
139	BENETELLO (Millepini Immobiliare Srl)	DGR 1541 02/04/1987	DDR 145 25/06/2013	31/12/2015	12.00.00	Pozzo 1	5.000,00
130	GROTTAROLE (R.V.H. Roscioli Veneto Hotel Srl)	DGR 1254 08/03/1983	DDR 105 04/06/2013	31/12/2015	21.00.00	/	senza pertinenze

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., chi fosse interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

- una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
- programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;
- indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.
- presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

- Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;
- Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

- Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142
- E-mail: geologia@regione.veneto.it
- PEC: geologia@pec.regione.veneto.it
- Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Galzignano Terme (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.122 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302035)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Abano Terme.

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927

L.R. n.40 del 10/10/1989

D.G.R. n.994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di **ABANO TERME** (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	concessione mineraria di acqua termale (titolare)	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
25	ALL'ALBA (Hotel Terme all'Alba Srl)	DM 18/09/1934	DDR 108 06/06/2013	31/12/2015	1.73.84	Pozzo 5	49.053,60
128	APONUS (Gestione Unica B.I.O.C.E.)	DGR 197 11/01/1983	DDR 96 28/05/2013	31/12/2015	5.25.00	Pozzo 1 Pozzo 2	23.587,20 25.992,00
141	BELSOGGIORNO (Terme Belsoggiorno Snc di Campaci Francesco & c.)	DGR 260 26/01/1988	DDR 146 25/06/2013	31/12/2015	1.86.60	/	senza pertinenze
10	BELVEDERE (Surico Agostino, Surico Francesco Antonio, Pietro Maria Ivo, Surico Maria Beatrice Lidia, Anna Ivana e Napolitano Ida)	DM 27/11/1931	DDR 99 30/05/2013	31/12/2015	3.20.60	Pozzo 7	9.435,20
113	BERNABEI (Tena Srl)	DM 06/12/1969	DDR 82 14/05/2015	31/12/2015	3.35.00	Pozzo 1 Pozzo 2	5.000,00 76.917,60
136	BIANCA (Hotel Terme Tullio Snc di Baraldo Lorenzo & c.)	DGR 496 05/02/1985	DDR 124 17/06/2013	31/12/2015	2.95.50	Pozzo 2	35.193,60
6	BUJA MONTEORTONE (custodia temporanea -Gestione Unica B.I.O.C.E.)	DM 20/07/1931	/	RPR [**]	7.68.00	Pozzo 11 Pozzo 14	5.000,00 5.000,00
132	CAPITOL (Terme Massaggio Srl dei F.lli Spadati)	DGR 2041 19/04/1983	DDR 172 07/08/2013	31/12/2015	1.15.00	/	senza pertinenze
133	CHIARA (Al Sole Srl)	DGR 2650 24/05/1983	DDR 103 04/06/2013	31/12/2015	2.61.55	Pozzo 1	72.748,80
102	ESPANA	DM 03/07/1967	DDR 144	31/12/2015	3.07.00	Pozzo	9.199,04

	(Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. Srl)		25/06/2013			1 Pozzo 4	15.892,20
95	LAIKA (Park Hotel Emilio Vettore, di Vettore B. & c. Snc - Vettore Pieranna - Gregolin Patrizia)	DM 22/07/1966	DDR 125 17/06/2013	31/12/2015	14.00.00	Pozzo 3 Pozzo 4 Pozzo 5	7.400,84 7.764,80 75.096,00
89	OTTAVIANA (Hotel Terme Verdi Srl - Smeraldo Srl)	DM 29/07/1965	DDR 169 06/08/2013	31/12/2015	3.08.00	Pozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 8 Pozzo 9	6.255,36 12.620,16 21.631,68 89.553,60
60	PAROLIN (Gestione Unica B.I.O.C.E.)	DM 20/07/1955	DDR 53 03/04/2014	31/12/2015	2.45.60	/	senza pertinenze
96	PATAVIUM (Terme Atlantic Snc di Carraro Matteo & c.)	DM 22/07/1966	DDR 126 17/06/2013	31/12/2015	4.80.00	Pozzo 8 Pozzo 9	9.120,20 77.047,20
140	PATAVIUM II (Terme Orvieto Snc di Carraro Tiziano & c.)	DM 22/07/1966	DDR 127 17/06/2013	31/12/2015	2.81.50	Pozzo 2 Pozzo 5	8.214,89 75.297,60
23	PIOVEGO (Hotel Terme Roma Snc di Solito Carmela & c.)	DM 23/01/1934	DDR 109 06/06/2013	31/12/2015	0.47.55	Pozzo 3 Pozzo 4	10.591,43 5.000,00
105	RIGATI (Hotel Excelsior Srl)	DM 10/10/1967	DDR 143 25/06/2013	31/12/2015	4.50.00	Pozzo 2	5.000,00
93	SIESALUNGA (G.B. Thermae Hotels Srl - Hotel Firenze Srl)	DM 04/07/1966	DDR 128 17/06/2013	31/12/2015	4.08.40	Pozzo 8 Pozzo 9	16.119,00 14.320,80
98	SMERALDO (Hotel Terme Risorta Snc di Bullo Giancarlo & c. - Ceretta Olga - Squarcina Isabella, Laura e Marco)	DM 24/09/1966	DDR 149 25/06/2013	31/12/2015	2.45.00	Pozzo 2 Pozzo 4	9.166,64 126.000,00
92	SPADARO (Gazzella Bianca Srl)	DM 14/06/1966	DDR 129 17/06/2013	31/12/2015	1.52.60	Pozzo 4 Pozzo 5	9.992,16 172.408,50
131				31/12/2015	0.73.00		21.523,32

	TRITONE (Sethi Srl)	DGR 2040 19/04/1983	DDR 104 04/06/2013			Pozzo 1 Pozzo 2	79.776,00
62	VIA PASTORE (Sethi Srl)	DM 20/03/1958	DDR 102 04/06/2013	31/12/2015	2.65.0.0	Pozzo 1 Pozzo 4	16.808,40 24.675,84
116	CONCORDIA (Termo Energia Euganea Srl) [*]	DM 18/06/1970	DDR 103 17/06/2015	31/12/2016	5.18.25	Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3	5.000,00 5.000,00 5.000,00

[*] concessione ricadente in 2 Comuni: Abano Terme e Montegrotto Terme.

[**] concessione rientrata nel patrimonio regionale (RPR)

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., chi fosse interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;

dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006;

bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;

programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;

indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.

presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;

Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142

E-mail: geologia@regione.veneto.it

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Abano Terme (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.123 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302037)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Battaglia Terme.

Riferimenti normativi:

R.D. n. 1443 del 29/07/1927

L.R. n. 40 del 10/10/1989

D.G.R. n. 994 del 17/06/2014

D.G.R. n. 1827 del 6/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di BATTAGLIA TERME (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	concessione mineraria di acqua termale (titolare)	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
115	ANTICHE TERME EUGANEE (Battaglia Terme Srl)	DM 03/06/1960	DDR 104 17/06/2015	31/12/2016	6.34.40	Pozzo 8	9.959,36
87	EMO (Sviluppo Acque Minerarie Srl)	DM 16/06/1967	DDR 150 25/06/2013	31/12/2015	9.08.02	Pozzo 1 Pozzo 2	5.000,00 8.669,12
90	GRAZIOLI (Terme di Battaglia Srl)	DM 02/05/1966	DDR 130 17/06/2013	31/12/2015	14.70.00	Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3	5.000,00 5.909,76 12.042,00
84	PIETRO D'ABANO (Regione del Veneto 90% - Comune Battaglia T. 10%)	DM 03/03/1965	DDR 131 17/06/2013	31/12/2015	6.88.00	Pozzo 2 Pozzo 3	5.000,00 5.000,00

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n. 40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R**., chi fosse interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;

dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n. 163/2006;

bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;

programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;

indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.

presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;

Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142

E-mail: geologia@regione.veneto.it

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Battaglia Terme (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n. 124 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302038)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Geologia e Georisorse. Avviso per conferimento concessioni minerarie di acqua termale per usi terapeutici - Comune: Due Carrare

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927

L.R. n.40 del 10/10/1989

D.G.R. n.994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

Oggetto del presente avviso: a seguito di istanza di rinnovo da parte degli attuali titolari delle concessioni di cui al seguente elenco, si avvia la procedura di assegnazione delle concessioni minerarie per estrazione di acqua minerale - termale (di seguito termale) ai fini dell'uso terapeutico. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale. Non comporta alcun diritto sull'area stessa e sugli immobili siti nell'area.

Dove si trovano le concessioni: nel comune di **DUE CARRARE** (PD) e fanno parte del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.):

n° arch.	concessione mineraria di acqua termale	provvedimento di rilascio	decreto di differimento	scadenza	area (Ha)	pozzi	stima valore pertinenze (Euro)
138	SAN PELAGIO (San Pelagio Snc di Zorzetto Lucia & c.)	DGR 2415 30/04/1985	DDR 133 18/06/2013	31/12/2015	55.98.12	Pozzo 1 Pozzo 2	5.000,00 5.000,00

Quanto dura il nuovo periodo di concessione: 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Pertinenze delle concessioni: sono definite "pertinenze delle concessioni", tutte le opere di captazione (ove esistenti) e gli impianti di adduzione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione delle portate estratte.

Canone di concessione da versare annualmente anticipatamente: Calcolato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989 e commisurato all'estensione della concessione, considerando per l'anno in corso l'importo di Euro 29,39 per Ha, con un minimo di Euro 881,51 per concessione.

Canone per utilizzo eventuali pertinenze minerarie da parte dell'eventuale nuovo concessionario: oltre al canone di cui al precedente punto, l'eventuale nuovo concessionario deve versare annualmente alla Regione del Veneto il 5% del valore delle pertinenze, di cui alla tabella precedente, aggiornato su base ISTAT.

Entro quanti giorni va presentata la domanda, le eventuali osservazioni e opposizioni. Con che modalità e a chi vanno presentate: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., chi fosse interessato può presentare domanda di assegnazione della concessione esclusivamente via posta raccomandata A.R., oppure via posta elettronica certificata PEC (nel primo caso farà fede la data del timbro postale) indirizzate a:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

PEC: geologia@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Chi può presentare domanda: possono formulare domanda di assegnazione della concessione, società legalmente costituite o ditte individuali, che siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria e che non si trovino in una delle situazioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Nuova pubblicazione: per ulteriori 15 gg verranno pubblicate le domande in concorrenza pervenute, alle quali, chiunque fosse interessato, potrà formulare osservazioni e/o opposizioni.

Quali documenti vanno allegati:

- una domanda in bollo per ogni concessione richiesta, con indicato il numero archivio (n° arch.);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione della attività nel settore oggetto del presente avviso e riportante l'indicazione se la ditta è attiva e se ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) inerente la non sussistenza delle condizioni indicate dall'Art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
- programma di utilizzo, anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, con indicate la tempistica per l'avvio della coltivazione, le modalità, impianti e strutture di utilizzazione, gli eventuali livelli occupazionali previsti;
- indicazioni ambientali: descrizione delle modalità di estrazione e, più in generale, di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, degli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti.
- presa d'atto che la concessione di cui trattasi ricade all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

Le domande presentate da parte degli attuali concessionari, vanno integrate entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, con la documentazione sopra riportata.

Criteri di definizione delle concorrenze: nel caso di due o più domande in concorrenza verrà valutata la preferenza nell'assegnazione della concessione sulla base dei seguenti criteri:

- Programma di utilizzo anche a valle di eventuali somministrazioni, dell'acqua termale, sulla base del quale l'interessato dovrà individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione, descrivendo modalità, impianti e strutture di utilizzazione. Potranno essere considerati altresì i livelli occupazionali previsti e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento. Fino ad un massimo di sei (6) punti;
- Impatto ambientale: saranno valutati le modalità di estrazione e più in generale di gestione dell'acqua e dei relativi scarichi, gli interventi previsti, anche di monitoraggio, per la tutela quali - quantitativa delle falde acquifere e la prevenzione degli inquinamenti. Fino ad un massimo di quattro (4) punti.

Come si conclude il procedimento: La competente Sezione regionale, verificata l'ammissibilità delle domande, con proprio decreto risolve le eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione, sulla base del parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). Gli interessati dalle concorrenze saranno informati circa l'esito.

Cosa succede se non sono rispettati tempi e modalità di attuazione indicati nell'istanza: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione indicati nel programma di utilizzo dell'acqua termale e nelle indicazioni ambientali è motivo di decadenza dalla concessione.

Contatto per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse - Settore Tutela Acque

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

- Tel. Segreteria: 041 279 2130-2142
- E-mail: geologia@regione.veneto.it

- PEC: geologia@pec.regione.veneto.it
- Funzionario incaricato: Per.Min. Lodovico Calore (tel: 041 279 2518).

Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'albo pretorio del comune di Due Carrare (PD), è altresì disponibile sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.125 del 3 luglio 2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 302039)

REGIONE DEL VENETO

Sezione competitivita' sistemi agroalimentari. D.Lgs 61/2010, art. 14, comma 10. Vino DOC "Bardolino" - riduzione resa massima ad ettaro classificabile - vendemmia 2015.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio Tutela vino "Bardolino" DOC ha presentato, in data 25 giugno 2015, a nome e per conto dei produttori associati ed ai sensi di quanto previsto all'articolo 14, comma 10, del D.lgs 61/2010 e all'articolo 4, comma 5 del pertinente disciplinare di produzione, richiesta di riduzione del quantitativo massimo di uva classificabile con la predetta denominazione proveniente dalla vendemmia 2015, fino ad un quantitativo massimo ad ettaro non superiore a tonnellate 11,5.

Chiunque intenda prendere visione della richiesta potrà rivolgersi a:

organismo	sede	telefono
Sezione competitività sistemi agroalimentari	Via Torino, 110 - Mestre	041-27955525/58
Consorzio Tutela vino "Bardolino" Doc	Piazza Matteotti, 8 - Bardolino	045-6212567

Per consentire l'emanazione tempestiva del provvedimento di riduzione del prodotto classificabile come "Bardolino" DOC, le eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda dovranno pervenire,

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it
- oppure -per coloro che non dispongono di PEC- per telefax al seguente numero *041.2795575*,

non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Regione del Veneto

Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Sezione competitività sistemi agroalimentari

Via Torino, 110 30172 ¿ MESTRE (VE)

Telefono 0412795547 - telefax 0412795575

agroalimentare@regione.veneto.it

IL DIRETTORE - Dott. Alberto Zannol -

(Codice interno: 302040)

REGIONE DEL VENETO

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 03 luglio 2015.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di Assoggettabilità esaminate della Commissione Regionale VAS.

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 03 luglio 2015

1. Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata "Ghirlanda 3"- Comune di Treviso La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo n. 719055 denominato"Via Scarabello - scheda norma n. 55" Comune di Verona La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.

(Codice interno: 302041)

REGIONE DEL VENETO

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 24 giugno 2015.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di Assoggettabilità esaminate della Commissione Regionale VAS.

Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 24 giugno 2015

1. Verifica di Assoggettabilità del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG del Comune di Selva di Progno e Badia Calavena finalizzata all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Itinerario ciclo - turistico lungo la Val d'Illasi primo stralcio: tratto Cà del Diavolo - Selva di Progno" La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di Programma in località Bonisiolo nel Comune di Mogliano (TV)" La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.

(Codice interno: 301478)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta Frison Angelo Alberto, in data 15.06.2015 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di San Giorgio in Bosco, per uso irriguo-allevamento. Pratica n. R2320

La Ditta Frison Angelo Alberto con sede in provincia di Padova (San Giorgio in Bosco), Via Terragline, n° 1806, ha presentato domanda in data15.06.2015, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di l/s 0,1 da n°1 pozzo, localizzato al foglio 17, mappale 374, in Comune di San Giorgio in Bosco (Pd), Via Terraglione, per Uso irriguo-allevamento.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (Corso Milano, 20 - Padova), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.

Prat. n. R2320

Il dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 301863)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Avviso di pubblicazione domanda in concorrenza di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. BB s.r.l.. (Prat n. 543/LE).

La Soc. BB s.r.l., con sede a Cittadella (PD), in via A. Palladio, 33 ha presentato in data 15.06.2015, ns. prot. n.246510, domanda in concorrenza all'istanza della soc. IEIS Impianti s.r.l., pubblicata sul B.U.R. Veneto n.48 del 15.05.2015.

Tale domanda prevede di derivare dalla Roggia Maestra una portata media di 600 l/s, ad uso idroelettrico, con scarico dell'acqua nel medesimo corso d'acqua.

L'opera di presa ed il luogo di restituzione si trovano in comune di Schio, località "Vanzi".

Padova, li 06.07.2015

IL DIRETTORE dott. ing. Marco Dorigo

(Codice interno: 301787)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n.281705 per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Vicenza- ditta Acciaierie Valbruna S.p.A.- Prat. n.1484/BA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE DI VICENZA

VISTA la domanda in data 21.09.2004 della Ditta Acciaierie Valbruna S.p.A. con sede in Vicenza tendente ad ottenere la concessione a derivare una portata massima di moduli 0.08 e portata media di moduli 0.035 per uso antincendio e igienico sanitario dalla falda sotterranea in Comune di Vicenza;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 01/07/2015 n.794/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.07.2015 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

- al Comune di VICENZA perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di Vicenza entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 08/07/2015

Dott. Ing. Nicola Giardinelli

(Codice interno: 301826)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta bacchiglione - Sezione di Vicenza Pubblicazione di Avviso domanda di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. IEIS IMPIANTI S.r.l.. (prat. n. 542/LE).

La Soc. IEIS IMPIANTI S.r.l., con sede a Schio (VI) in via A. Fusinato, 1, ha presentato, in data 05.06.2015, ns. prot. n.234383, domanda di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Maestra per una portata media di 600 l/s, ad uso idroelettrico, con scarico dell'acqua nel medesimo corso d'acqua.

L'opera di presa ed il luogo di restituzione si trovano in comune di Schio, località "Molette".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 11.12.2933, n.1775, è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Padova, li 06.07.2015

IL DIRETTORE dott. ing. Marco Dorigo

(Codice interno: 301268)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia Ditta Centro Luce srl Domanda per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Santa Maria di Sala (VE)ad uso scambio termico ed antincendio - da moduli 0,0216 medi a moduli 0,25 massimi. Prat N. PDPZa03530.

La Ditta Centro Luce srl, con sede in via Gaffarello n.75 del Comune di Borgoricco (PD), c.a.p. 35010 ha presentato domanda in data 18/06/2015 prot.n.252154, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea, per n.2 (pozzi) da medi moduli0,0216 (l/s 2,16) a massimi moduli 0,25(l/s 25) d'acqua ad uso scambio termico ed antincendio sito nel fg 24 mapp.li.432;433, in Comune di Santa Maria di Sala.È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia con sede in San Marco, 548, Piscina San Zulian - 30100 - Venezia.

Pratica N. PDPZa03530

Direttore Salvatore Patti

(Codice interno: 301282)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia T.U. 1775/1933 art. 7- L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda Ditta Giardino Verde di Carraro Marco per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Santa Maria di Sala (VE) ad uso irriguo - da moduli 0,0012 medi a moduli 0,018 massimi. Prat N. PDPZa03529

La Ditta Giardino Verde di Carraro Marco, con sede in viale Venezia n.6 del Comune di Mirano (VE) c.a.p. 30035, ha presentato domanda in data 08/06/2015 prot.n. 234985, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea, da1 (pozzo) da medi moduli 0,0012 (l/s 0,12) a massimi moduli 0,018 (l/s 1,80) d'acqua ad uso irrigazione di soccorso relativo ad un terreno per colture (per una superficie da irrigare di 10.072 mq) sito nel fg.14 mapp.382 , in Comune di Santa Maria di Sala (VE).

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia con sede in San Marco, 548, Piscina San Zulian - 30100 - Venezia.

Pratica N. PDPZa03529

Direttore Salvatore Patti

(Codice interno: 300431)

COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)

Avviso di declassificazione e classificazione di un tratto di strada denominata via San Pietro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade:

- Art. 3 del d.p.r. n. 495/1992, regolamento di attuazione del Codice della Strada, in materia di declassificazione delle strade;

- Art. 94 della l.r. n. 11/2001 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province e ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29.4.2015, esecutiva, con la quale è stato sdemanializzato un tratto di strada vicinale denominata "via San Pietro", situata in Vedelago, avente una superficie di mq. 227, censita in catasto al fg. 3 del Comune di Vedelago, mappali n. 424, 427, 423, 426, 428, 425 ed approvata la sua declassificazione a strada vicinale non di uso pubblico. Con la stessa deliberazione è stata approvata la classificazione di due aree acquisite al demanio comunale, censite in catasto al fg. 3 in Comune di Vedelago mappali n. 422 e 244;

AVVISA

Che:

- Con determinazione n. 243 del 25.6.2015, efficace, è stata disposta la declassificazione da strada vicinale ad uso pubblico a strada vicinale non di uso pubblico del tratto di strada denominato "via San Pietro" , censito in catasto al fg. 3 in Comune di Vedelago, mappali n. 424, 427, 423, 426, 428, 425. E' stata, inoltre, disposta la classificazione a strada vicinale di uso pubblico delle aree censite in catasto al fg. 3 in Comune di Vedelago, mappali n. 422 e 244.
- ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada" la suddetta declassificazione/classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
- gli atti relativi alla suddetta declassificazione/classificazione sono consultabili presso il settore lavori pubblici del Comune di Vedelago nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e di lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
- Il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Menato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI Geom. Giuseppe Menato

(Codice interno: 301715)

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA

Convocazione assemblea ordinaria Veneto Innovazione S.p.a..

E' stata convocata l'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, in prima convocazione il giorno venerdì 24 luglio 2015 alle ore 11.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 25 agosto 2015 alle ore 11.30, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Adozione proposta operativa di riorganizzazione della società.
2. Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del budget per l'anno 2015 e attività pluriennali, deliberazioni conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

Venezia, 30 giugno 2015

Amministratore Unico Dott. Gabriele Marini

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 302093)

PROVINCIA DI VERONA

Espressione parere di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. sul progetto acquisito tramite il SUAP di Zevio a nome della ditta PUDDU LUCA avente ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di un centro zootecnico avicolo (Svezzamento pollastre)" da realizzarsi nel comune di Zevio (VR).

La Provincia di Verona, con Delibera n. 68 del 29 Aprile 2015 esprime parere favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale sull'istanza in oggetto, per l'azienda agricola Puddu Luca.

di Puddu Luca, avente sede legale in Via Chiesolina 23/D-A CAP 37066, Sommacampagna (VR), con le motivazioni e prescrizioni di cui al verbale n.405 del 10 Aprile 2015 della Commissione Provinciale di V.I.A. allegato alla delibera stessa. Il progetto prevede la realizzazione di un centro per l'allevamento di pollastre, sito in Via Dosso, frazione di Volon a Zevio e sarà costituito da due capannoni, organizzati in gabbie per lo svezzamento di 170.560 animali a ciclo. La presenza media annua sarà di 132.184 capi. L'impianto sopra descritto è stato oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del punto "ac" dell'allegato III del D.Lgs. 4/08, essendo un progetto di allevamento intensivo di pollastre con più di 60.000 capi.

Luogo di deposito della documentazione e dove il Provvedimento può essere consultato nella sua interezza:

Provincia di Verona - Settore Ambiente, U.O. Valutazione Impatto Ambientale,

Via delle Franceschine 10, 37121 Verona.

La Deliberazione è inoltre pubblicata e scaricabile dal sito della Provincia di Verona-Servizio valutazione impatto ambientale - commissione VIA nella sezione: Documenti_Deliberazioni del Presidente, o direttamente al seguente link:

http://www.provincia.vr.it/servizi/registroDelibere/elencoDeliberePublic.aspx?organo_delib=P

(Codice interno: 301714)

PROVINCIA DI VENEZIA

Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto presentato da Veneta Ecorecuperi s.a.s. per la modifica dell'impianto di autodemolizione in comune di Cona.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n. 57178 del 06.07.2015 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in merito alla modifica dell'impianto di autodemolizione della società Veneta Ecorecuperi s.a.s. in comune di CONA .

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il Dirigente dott. Massimo Gattolin

(Codice interno: 301672)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - impianto di recupero rifiuti plastici in procedura semplificata di potenzialità superiore a 10 t/g. Ditta: Sacme s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Malo, via del Lavoro n. 2. Determinazione n. 372 del 24/06/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 21/04/15, prot. n. 27009, da parte della ditta SACME S.P.A., con sede legale in via del Lavoro n.2 in Comune di Malo (VI), relativa al progetto di un "Impianto di recupero rifiuti plastici in procedura semplificata di potenzialità superiore a 10 t/g.", nel sito di via del Lavoro n.2 , in Comune di Malo;

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta SACME S.P.A

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti

(Codice interno: 301673)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art.20, d.lgs.152/06 e s.m.e.i- completamento opere di urbanizzazione primaria convenzionate e realizzazione parco da utilizzare per la ricerca, sviluppo e collaudo prodotti. Ditta: Askoll Holding s.r.l. Localizzazione intervento: comune di Dueville, via Industria-loc. Povolaro. Determinazione n. 371 del 24/06/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 19/03/15,prot.18935, da parte della ditta

ASKOLL HOLDING S.R.L,con sede legale in via Industria n.30 in comune di DUEVILLE (VI),

relativa al progetto"Completamento delle opere di urbanizzazione primaria convenzionate e

realizzazione di parco da utilizzare per la ricerca ,lo sviluppo ed il collaudo dei prodotti"nel sito di via Industria-loc. Povolaro,in Comune di DUEVILLE

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta Askoll Holding S.R.L

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs.152/06 e L.R.10/99 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati,necessari per l'attuazione dell'intervento.

Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 301394)

CENTRO VENETO SERVIZI SPA, MONSELICE (PADOVA)

Estratto decreto n. 6 del 4 maggio 2015

Linea A.A.T.O. F-2011 Ciclo integrato dell'acqua "Collegamento del nuovo Polo Ospedaliero alla rete fognaria del Comune di Monselice (Padova) (Rif. Progetto n. 724 - CUP I43J11000000005). Decreto di esproprio e costituzione coattiva di diritto di servitù di fognatura ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

ART. 1 E' espropriato a favore del Centro Veneto Servizi S.p.A. con sede in Via C. Colombo 29/A Monselice c.f. e p.iva 00064780281 per quanto in premessa indicato l'immobile di seguito descritto e così identificato catastalmente:
RIF.P.P. N. 21: Esproprio: Comune di Monselice - Provincia di Padova - C.T. - Foglio 41 mappale 405 (ex 257b) ha 00.03.00 - Ditta: MERLIN TELVIO c.f. MRL TLV 52B16 F382J Proprietà per ½ - CAVALIERE LICIA c.f. CVL LCI 58D61 G461F Proprietà per ½ - Indennità complessiva corrisposta Euro 4.500,00 RIF.P.P. N. 29: Esproprio: Comune di Monselice - Provincia di Padova C.T. - Foglio 32 mappale 1324 (ex 193b) ha 00.02.30 - Ditta: LOREGGIAN VLADO E C. c.f. e p.iva 03217850282 Proprietà per 1/1 - Indennità complessiva corrisposta Euro 3.450,00. ART. 2 E' costituita servitù di fognatura a favore del Centro Veneto Servizi S.p.A. con sede in Via C. Colombo 29/A Monselice c.f. e p.iva 00064780281 per quanto in premessa indicato l'immobile di seguito descritto e così identificato catastalmente: RIF.P.P. N. 29: Servitù di fognatura per una fascia di metri 4 di larghezza e ubicata su tutto il lato est del mappale 195 per complessivi 60 mq: Comune di Monselice - Provincia di Padova C.T. - Foglio 32 del mappale 195 porzione di mq 60 su complessivi ha 00.02.03 - Ditta: LOREGGIAN VLADO E C. c.f. e p.iva 03217850282 Proprietà per 1/1 - Indennità complessiva corrisposta Euro 100,00.
ART. 2 Su espressa richiesta dell'espropriato del Sig. Loreggian Vlado in qualità di socio della ditta Loreggian Vlado e C., questa Autorità Espropriante conferma che eventuali danno non dolosi che potrebbero essere arrecati anche da terzi alla condotta posta nella proprietà del suddetto espropriato non saranno allo stesso addebitati.
ART. 3 Sulle somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio non è stata operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91, in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo, non ricadono in zona A, B, C, D così come classificate dal D.M. 1444/68.
ART. 4 Il Centro Veneto Servizi S.p.A. quale beneficiario provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e volturazione.
ART. 5 Di dare atto che il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72 punto 22 - Tabella B, trattandosi di atto di procedura espropriativa ed inoltre ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 modificato dall'art. 26 D.L. n. 104 del 12/09/2013 e dall'art. 1 comma 608 L. n. 147 del 27/12/2013 il presente atto è esente da imposta di bollo, da tasse ipotecarie e tributi speciali catastali.
ART. 6 Questa Autorità Espropriante provvederà a trasmettere, il presente decreto ai proprietari.
ART. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23 comma 5, del D.P.R. 327/2001, nonché trasmesso in copia alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001.
ART. 8 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto; - in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.
ART. 9 Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili oggetto di esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Dirigente Ufficio Espropri Dott. Giuseppino Quarantin

(Codice interno: 301930)

COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)

Ordine del Responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 16921 del 9 luglio 2015

Espropriazione per pubblica utilità per realizzazione strada di collegamento via Perosi - via Piave. Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. somma a titolo di indennità provvisoria di esproprio. Ditta catastale Boffelli Ugo e Casarin Carmela Monica.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma determinata in Euro 2.205,00 a titolo di indennità provvisoria di esproprio, a favore di Boffelli Ugo e Casarin Carmela Monica, a seguito rifiuto dell'indennità provvisoria proposta per l'espropriazione dell'area identificata al Catasto terreni del Comune di Martellago al foglio 5 mappale 944. Il presente provvedimento diviene esecutivo dopo 30 (trenta) giorni dal compimento delle formalità richieste, ove non sia proposta alcuna forma di opposizione da parte di terzi.

Martellago, li 09/07/2015

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ing. Fabio Callegher

(Codice interno: 301548)

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Estratto decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1/2015 del 7 luglio 2015

Procedimento espropriativo relativo ai ''Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone''.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi)

con decreto nr 1/2015 del 07.07.2015 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:

Comune di Sovizzo

Foglio 8 Mn 1997 (ex Mn 73b) superficie mq 639

Foglio 8 Mn 1998 (ex Mn 73c) superficie mq 9

Indennità di espropriazione Euro 5.847,55

Ditte:

Busato Maria nata a Sovizzo (Vi) il 26.05.1937 C.F. BSTMRA37E66I879V proprietaria 3/9;

Sartori Angelina nata a Vicenza il 12.09.1969 C.F. SRTNLN69P52L840P proprietaria 2/9;

Sartori Angelo nato a Vicenza il 09.01.1965 C.F. SRTNGL65A09L840D proprietario 2/9;

Sartori Attilio nato a Creazzo (Vi) il 21.08.1963 C.F. SRTTTL63M21D136Q proprietario 2/9.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Geom. Flavio Imbrunito

(Codice interno: 301549)

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Estratto decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 2/2015 del 7 luglio 2015

Procedimento espropriativo relativo ai ''Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone''.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi)

con decreto nr 2/2015 del 07.07.2015 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:

Comune di Sovizzo

Foglio 8 Mn 2001 (ex Mn 74c) superficie mq 343

Foglio 8 Mn 2005 (ex Mn 923b) superficie mq 596

Indennità di espropriazione Euro 8.473,53

Ditte:

Cavallon Giovanni nato a Arzignano (Vi) il 13.02.1946 C.F. CVLGNN46B13A459X proprietario 4/6;

Cavallon Massimo nato a Vicenza il 08.10.1974 C.F. CVLMSM74R08L840T, proprietario 2/6.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Geom. Flavio Imbrunito

(Codice interno: 301550)

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Estratto Decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 3/2015 del 7 luglio 2015

Procedimento espropriativo relativo ai ''Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone''.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto nr 3/2015 del 07.07.2015 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:

Comune di Sovizzo

Foglio 8 Mn 2003 (ex 76b) Superficie mq 1012,00

Indennità di espropriazione Euro 6.088,19

Ditte:

Rancan Genesio nato a San Pietro Mussolino (VI) il 15.03.1938 - c.f. RNCGNS38C15I117A - quota proprietà 1/3;

Rancan Gianfranco nato a Arzignano (VI) il 02.10.1945 - c.f. RNCGFR45R02A459U - quota proprietà 1/3;

Rancan Santi nato a San Pietro Mussolino (VI) il 01.11.1936 - c.f. RNCSNT36S01I117E - quota proprietà 1/3.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Geom. Flavio Imbrunito

(Codice interno: 301551)

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Decreto del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 4/2015 del 7 luglio 2015

Procedimento espropriativo relativo ai "Lavori di costruzione nuovo percorso ciclo-pedonale Sovizzo/Creazzo lungo il torrente Retrone".

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto n. 4/2015 del 07.07.2015 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:

Comune di Sovizzo

Foglio 8 Mn 347 - Superficie mq 130,00

Indennità di espropriazione Euro 782,08

Ditta:

Rancan Genesio nato a San Pietro Mussolino (VI) il 15.03.1938 c.f. RNCGNS38C15I117A - quota proprietà 1/1.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Geom. Flavio Imbrunito

(Codice interno: 301646)

COMUNE DI VERONA

Estratto decreto di esproprio rep. n. 1164 del 6 luglio 2015

Espropriazione immobili necessari per la realizzazione dello svincolo di via Vigasio sulla tangenziale sud di Verona e determinazione indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art. 22 D.p.r..

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, DPR 327/2001, si rende noto che, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in oggetto, il Comune di Verona, con decreto del Direttore Dirigente Patrimonio Espropri rep. n. 1164 del 06.07.2015 ha disposto a favore del Comune stesso l'espropriazione degli immobili sottodescritti, identificati al N.C.T./N.C.E.U., sulla base della determinazione urgente della indennità di esproprio:

- Fg.366, mapp. 197 di mq. 1790 - Indennità Euro 80.550,00 - Ditta Girelli Chiara, Girelli Davide, Girelli Donatella, Girelli Franco, Girelli Nicola, Girelli Rachele, Girelli Stefano, Immobiliare delle Nazioni Srl - Fg. 366, mapp. 191 di mq. 560 - Indennità Euro 25.200,00 - Ditta Vantini Sofia - Fg. 366, mapp. 193 di mq. 575 - Indennità Euro 25.875,00 - Ditta Vantini Enzo - Fg. 366, mapp.li 154 di mq. 432 e 195 di mq. 1300 per complessivi mq. 1732 - Indennità Euro 77.940,00 - Ditta ZAAII srl - Fg. 366, mapp. 157 di mq. 17 - Indennità Euro 85,00 Ditta Perina Sergio - Fg. 368, mapp.li 218 di mq.100, 405 di mq. 4200 e 406 di mq. 1464 per complessivi mq. 5764 - Indennità Euro 58.040,00 - Ditta BIM Spa - Fg. 368 mapp.li 33 di mq. 36 , 408 di mq. 2830, 411 di mq. 95 per complessiv mq. 2961 - Indennità Euro 20.465,00 - Ditta Tabarrini Alessandro - Fg. 368 mapp.li 399 di mq. 620, 401 di mq. 115, 403 di mq. 1790 per complessivi mq. 2525 - Indennità Euro 27.085,00 - Ditta Albertino Carri srl, Bon Marchè srl

Eventuali terzi interessati potranno proporre opposizione entro gg. 30 successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Direzione Patrimonio Espropri Dott. Antonello Lieto

(Codice interno: 301258)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri n. 227 prot. 12516 del 1 luglio 2015

Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Fiume Zero II stralcio - Scolo Rusteghin [P. 151]. ESPROPRIAZIONE ed ASSERVIMENTO PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO, a seguito condivisione delle indennità di esproprio, asservimento e soprassuoli (art. 20 DPR n. 327/01.)

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

Richiamato il Decreto n. 207 protocollo n. 844 del 15/01/2015 emesso dall'Autorità Espropriante Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ai sensi dell'art. 20.3 del DPR n. 327/2001, con il quale si è provveduto a determinare in via provvisoria l'indennità di esproprio, asservimento e dei soprassuoli, da corrispondere ai proprietari dei beni immobili, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

omissis

ORDINA

Art.1) ai sensi dell'art. 20.8 ed art. 26 DPR n. 327/01, il pagamento diretto per complessivi Euro. 102.416,57= a favore delle ditte di seguito indicate:

2) CREMONA VISION SRL c.f. 06662531000 Euro. 2.206,00

3.1) FAVERO LUCIO c.f. FVRLCU68B01L407I Euro. 34.295,52

3.2) ZUGNO ALBA c.f. ZGNLBA42R56M171O Euro. 39.981,33

5) MOSCHINI GIANLUCA c.f. MSCGLC67L03L736C Euro. 6.324,72

6.1) DE STEFANI LUCIANO c.f. DSTLCN61A21F269U Euro. 1.940,71

6.2) LONGO ROSINA c.f. LNGRSN35M52F269V Euro. 1.940,71

12) COMUNE DI MOGLIANO VENETO c.f. 00565860269 Euro. 514,34

13) ANPA S.R.L. p.i. 00325780260 Euro. 1.854,87

20.1) POLESEL EMANUELE C.F. PLSMNL59D19F999U Euro. 817,14

20.2) POLESEL LIDIA C.F. PLSLDI63M68F963W Euro. 817,14

20.3) POLESEL SABRINA C.F. PLSSRN68T42H823Q Euro. 817,14

20.4) POLESEL VALENTINA PIERLINA c.f. PLSVNT65B54F963D Euro. 817,14

24) PROVINCIA DI TREVISO c.f. 80008870265, Euro. 10.089,80

omissis

Art. 3) omissis Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 DPR n. 327/01;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

(Codice interno: 299821)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

ORDINANZA DI DEPOSITO ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.327/2001 protocollo n. 46228 del 9 giugno 2015

Realizzazione della rete fognaria nelle vie Trevisan, Monti e Treviso in comune di Vigonza - p746.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che con determina del Direttore del Consigli di Bacino Brenta n. 30 del 18.06.2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001; Vista la nota protocollo n. 90387 del 09.12.2014 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;

ORDINA

il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Padova (Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato - Padova), in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto:

MENEGHELLO PAOLO nato a Vigonza il 09.09.1944 (c.f. MNGPLA44P09L900F) proprietà per 1/1 - comune di Vigonza - Foglio 12 - mappale 922, superfice servitù mq. 117, indennità di servitù euro 58,50; CASSOL GUIDO nato a Vidor il 23.08.1957 (c.f. CSSGDU57M23L856J) proprietà per 1000/1000 - comune di Vigonza - Foglio 12 - mappale 61, superfice servitù mq. 141, indennità di servitù euro 70,50; SCARSO RICCARDO nato a Vigonza il 30.03.1951 (c.f. SCRRCR51C30L900N) proprietà, TONELLO ARDEMIA nata a Vigonza il 27.02.1923 (c.f. TNLRDM23B67L900B) usufrutto - comune di Vigonza - Foglio 12 - mappale 439, superfice servitù mq. 118, indennità di servitù euro 59,00; CANTON GIORGIO nato a Padova il 30.07.1956 (c.f. CNTGRG56L30G224X) proprietà 1/1 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 889, superfice servitù mq. 15, indennità di servitù euro 7,50; ARCORACI SEBASTIANO nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 03.06.1958 (c.f. RCRSST58H03A638T) prop. 1/1 sub 4 , MORELLO MIRCO nato a Padova il 21.06.1958 (c.f. MRLMRC58H21G224T) proprietà ½ sub 5, PERTILE LORETTA nata a Padova il 11.05.1962 (c.f. PRTLTT62E51G224B) proprietà 1/2 sub 5, LUBIANA GIANFRANCO nato a Padova il 11.01.1948 (c.f. LBNGFR48A11G224Y) proprietà 1/4 sub 6, LUBIANA LOREDANA nata a Padova il 26.07.1943 (c.f. LBNDN43L66G224L) proprietà 1/4 sub 6, PAVAN GIANCARLO nato a Monselice il 10.10.1949 (c.f. PVNGCR49R10F382V) proprietà 1/2 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 558, superfice servitù mq. 20, indennità di servitù euro 10,00; ARCORACI SEBASTIANO nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 03.06.1958 (c.f. RCRSST58H03A638T) prop. 1/1 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 559, superfice servitù mq. 7, indennità di servitù euro 3,50 - mappale 563, superficie servitù mq. 15, indennità servitù euro 7,50; MORELLO MIRCO nato a Padova il 21.06.1958 (c.f. MRLMRC58H21G224T) proprietà 1/2, PERTILE LORETTA nata a Padova il 11.05.1962 (c.f. PRTLTT62E51G224B) proprietà 1/2 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 561, superfice servitù mq. 16, indennità di servitù euro 8,00; LUBIANA GIANFRANCO nato Padova il 11.01.1948 (c.f. LBNGFR48A11G224Y) proprietà 1/4 sub 6, LUBIANA LOREDANA nata a Padova il 26.07.1943 (c.f. LBNLDN43L66G224L) proprietà 1/4 sub 6, PAVAN GIANCARLO nato a Monselice il 10.10.1949 (c.f. PVNGCR49R10F382V) proprietà 1/2 sub 6 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 557, superfice servitù mq. 13, indennità di servitù euro 6,50; FIORENZATO GIULIANO nato a Vigonza il 17.04.1959 (c.f. FRNGLN59D17L900X) proprietà 1/1 - comune di Vigonza - Foglio 19 - mappale 541, superfice servitù mq. 21, indennità di servitù euro 10,50.

Il Responsabile del Procedimento il Direttore Generale Bacchin ing. Marco

Opere e lavori pubblici

(Codice interno: 301614)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero in Provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere.

N. 239/EL-317/229/2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

Vista l'istanza prot. n. TRISPAPD/P20130002142 del 26 giugno 2013 (prot. MiSE n. 0013519 del 3 luglio 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, integrata con la nota prot. n. TRISPANE/P20140003922 del 2 luglio 2014, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto della società Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero in Provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

Viste la nota prot. n. TRISPAPD/P20130002143 del 26 giugno 2013, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

Considerato che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di far fronte ad una situazione di criticità sull'affidabilità e sulla sicurezza di alimentazione dei carichi nell'area a nord di Schio, nonché al rischio di disalimentazioni diffuse sia in caso di guasto di un elemento di rete che di superamento delle capacità di trasporto degli elettrodotti esistenti;

Considerato altresì che, nello specifico, l'intervento consiste, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DU24205A1BCX00006-rev.0 del 01.08.2012, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, nella ricostruzione in classe 132 kV dell'esistente elettrodotto a 50 kV "CP Schio - CP Arsiero", quota parte in cavo interrato e quota parte in conduttore aereo, prevedendo:

- la realizzazione di un primo tratto in linea aerea, della lunghezza di circa 1,7 km, utilizzando l'esistente elettrodotto a 132 kV "C.P. Schio - utente Lanerossi";
- la realizzazione di un secondo tratto, di circa 6,8 km, costituito da una terna di cavi interrati;
- la realizzazione di un terzo tratto in linea aerea, lungo circa 7 km, ricostruito sul tracciato originale apportando delle varianti;
- la realizzazione di un quarto tratto, pari a circa 1,2 km, costituito da una terna di cavi interrati;
- la demolizione dell'intero elettrodotto aereo a 50 kV "CP Schio - CP Arsiero", per complessivi 16,3 km circa;

Considerato altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

Considerato che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Considerato che detta procedura di V.I.A. è stata espletata nell'anno 2009 presso la Commissione Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Vicenza su istanza di Enel Distribuzione S.p.A., allora proprietaria dell'esistente linea elettrica a 50 kV tra la C.P. Schio e la C.P. Arsiero;

Vista la Deliberazione n. 303 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta Provinciale di Vicenza ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'intervento in autorizzazione;

Vista la nota prot. n. 82543 del 5 novembre 2012 con la quale la stessa Provincia ha confermato il giudizio ambientale positivo anche sulle modifiche progettuali presentate, ai fini del recepimento delle prescrizioni V.I.A., da Terna S.p.A., subentrata a ENEL Distribuzione S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 0022058 del 12 novembre 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

Dato atto che, con note in data 27 novembre 2013, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.p.A., dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto ad effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione per 30 gg. consecutivi negli Albi Pretori Online dei Comuni di Schio, Zané, Santorso, Velo d'Astico e Arsiero (dal 3 dicembre 2013) e Piovene Rocchette (dal 5 dicembre 2013), con la documentazione relativa al progetto, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Libero" e "Il Giornale di Vicenza" del 3 dicembre 2013;

Dato atto altresì che l'Avviso è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Veneto - Bandi Regione Veneto - Pubblicazione e Consultazione Bandi e Avvisi Legali dal 3 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014;

Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

Vista la nota prot. n. 0011840 del 17 giugno 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 9 luglio 2014, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0013977 del 17 luglio 2014 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che nel corso di detta riunione è stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare, con le relative controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato;

Considerato che nel corso di detta riunione sono stati altresì acquisiti, in tema di tutela sotto il profilo paesaggistico, gli esiti della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio, trasmessi con nota prot. n. 183976 del 28 aprile 2014, unitamente al parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e ai pareri dei Comuni interessati;

Vista la nota prot. n. 0005450 del 10 luglio 2014, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione del Veneto - Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, relativamente all'intervento in questione;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la deliberazione n. 429 del 31 marzo 2015, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse allo sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Visto l'"Atto di accettazione" prot. TRISPANE/P20150002505 del 28.05.2015, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

Visti gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero (VI), con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DU24205A1BCX00006-rev.0 del 01.08.2012, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1 nei Comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (Allegato 1), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Dott.ssa Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Dott. Mariano Grillo

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 302097)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

DECRETO n. 10 del 29 giugno 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, intervento di difesa idraulica di cui alla riga 11 per l'importo di Euro 300.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di Euro 4.977,60.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui

trattasi;

- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportato nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO STANZIATO
11	Opere difesa idraulica	Provincia di Treviso	Piave Livenza, Sezione di Treviso	TV	Asolo, Fonte, Loria, Castello di Godego	Interventi bacino torrente Muson. Riparazioni spondali ed erosioni di sponda. Segnalazione Scheda B1-GC TV 06.	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego	Euro 300.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione sono state delegate alla Provincia di Treviso le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Treviso, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa

documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con Determinazione della Provincia di Treviso n. 517 del 22/04/2015 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di Euro 4.977,60 oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativa alla fattura n. 6 del 27/03/2015, di pari importo, emessa dal dott. agr. Maurizio Leoni (C.F. LNEMRZ53D21D704V - P.IVA 03186990267) relativa alla redazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A) propedeutica alla realizzazione dell'intervento sopra indicato;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto, altresì, della nota prot. n. 237837 del 09 giugno 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante: "Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, intervento di difesa idraulica di cui alla riga 11 per l'importo di euro 300.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 4.977,60";

Dato atto, inoltre, che il pagamento del Service tecnico sopra indicato non è sottoposto alle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a Euro 4.977,60 per l'incarico di redazione della V.Inc.A finalizzato ai rilievi propedeutici alla progettazione dell'intervento dettagliati e finanziati con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 11, per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato;

Viste, altresì, le ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi*

urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a Euro 4.977,60 per il pagamento della fattura n. 6 del 27/03/2015, di pari importo, relativa all'incarico di Service tecnico finalizzato alla redazione della V.Inc.A propedeutica alla realizzazione dell'intervento *'Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in Provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego'*, emessa dal dott. agr. Maurizio Leoni (C.F. LNEMRZ53D21D704V - P.IVA 03186990267), con studio in via Donatori del Sangue 20, Fontane di Villorba (TV);

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4/2014, Allegato A rigo 11, per l'intervento *'Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in Provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego'*, nel limite ivi stanziato di Euro 300.000,00;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 302104)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

DECRETO n. 11 del 29 giugno 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 21 finanziato per euro 750.000 - Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori -Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico propedeutico alla progettazione, per l'importo complessivo di euro 28.381,29.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative agli interventi riportati nella seguente tabella:

Tipologia dell'opera	Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento	Sezione competente Bacino idrografico	Provincia	Comuni	Danno segnalato	Descrizione dell'intervento	Importo finanziato (in euro)	Rigo dell'all. A
Opere difesa idraulica	Provincia di Vicenza	Brenta Bacchiglione, Sezione di Vicenza	VI	Enego, Cismon del Grappa	Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo nel tratto del F. Brenta tra i comuni di Enego e Bassano del Grappa. Segnalazione Scheda B1-GC VI 15.	Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo nel tratto del F. Brenta tra i comuni di Enego e Bassano del Grappa.	750.000,00	21

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione, sono state delegate alla Provincia di Vicenza le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Vicenza, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;

5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con Determinazione del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vicenza n. 107 del 02/04/2015 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 28.381,29 oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativa alle seguente fattura:

1. fattura n. 52/2014 del 25/11/2014 dell'importo di euro 28.381,29 emessa dallo studio Dr. Ing. Costa Mario (C.F. CSTMRA57T08G957D - P.IVA 01898510241) relativa all'acconto del 90% dell'onorario professionale per l'esecuzione dei rilievi strumentali, delle indagini geotecniche e service di progettazione propedeutica alla realizzazione dell'intervento di rigo 21 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante: "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto, altresì, della nota prot. n. 243915 del 12 giugno 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante: "Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, intervento di difesa idraulica di cui alla rigo 21 per l'importo di euro 750.000,00 - Delega alla Provincia di Vincenza delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione e versamento a favore della Regione del Veneto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 28.381,29";

Dato atto, inoltre, che i pagamenti dei Service tecnici sopra indicati non sono sottoposti alle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a euro 28.381,29 per gli incarichi di Service tecnico finalizzati alla realizzazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 21, per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato;

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi*

urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a euro 28.381,29 per il pagamento della fattura n. 52/2014 del 25/11/2014,pari importo, relativa all'acconto del 90% dell'onorario professionale per l'esecuzione dei rilievi tecnici e la progettazione dell'intervento *'Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo nel tratto del F. Brenta tra i comuni di Enego e Bassano del Grappa'*, emessa dallo studio

Dr. Ing. Costa Mario (C.F. CSTMRA57T08G957D - P.IVA 01898510241), con studio in via Vallazza, 36/2, Pozzoleone (VI)*;*

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A rigo 21, per l'intervento *'Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo nel tratto del F. Brenta tra i comuni di Enego e Bassano del Grappa'*, nel limite ivi stanziato di euro 750.000,00;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 302098)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

DECRETO n. 12 del 29 giugno 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 13 finanziato per euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico propedeutico alla progettazione, per l'importo complessivo di euro 17.674,38.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative agli interventi riportati nella seguente tabella:

Tipologia dell'opera	Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento	Sezione competente Bacino idrografico	Provincia	Comuni	Danno segnalato	Descrizione dell'intervento	Importo finanziato (in euro)	Rigo dell'all. A
Opere difesa idraulica	Provincia di Treviso	Piave Livenza, Sezione di Treviso	TV	Oderzo, Fontanelle	Interventi fiume Monticano. Adeguamento arginale. Segnalazione Scheda B1-GC TV 12.	Interventi fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il f. Lia	Euro 600.000,00	13

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione, sono state delegate alla Provincia di Treviso le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Treviso, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare, la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e

fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con Determinazione della Provincia di Treviso n. 653 del 19/05/2015 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 17.674,38 oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativa alla seguente fattura:

1. fattura n. FATTPA_2_15 del 30/04/2015 dell'importo di euro 17.674,38, emessa dallo studio Guzzo dei Geomm. Pietro e Nicola Guzzo (C.F. e P. IVA 03100340268) relativa all'acconto, pari al 70%, delle competenze professionali per i rilievi topografici propedeutici all'esecuzione del progetto di cui al rigo 13 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto della nota prot. n. 247823 del 16 giugno 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, intervento di difesa idraulica di cui alla riga 13 per l'importo di euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione e versamento a favore della Regione del Veneto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 17.674,38';*

Dato atto, inoltre, che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i. finalizzate al pagamento del Service tecnico sopra indicato hanno dato esito negativo;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a euro 17.674,38 per l'incarico di Service tecnico finalizzato ai rilievi propedeutici alla progettazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 13, per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato;

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi*

urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a Euro 17.674,38 per il pagamento della fattura n. FATTPA_2_15 del 30/04/2015, pari importo, relativa all'acconto dell'onorario professionale per l'esecuzione del Service tecnico dell'intervento *'Interventi fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il f. Lia'*, emessa dallo studio Guzzo dei Geomm. Pietro e Nicola Guzzo (C.F. e P. IVA 03100340268), con sede in via XXV Aprile 4/B, Quarto d'Altino (VE);
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A rigo 13, nel limite ivi stanziato di euro 600.000,00
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 302101)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 102 del 3 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali esecutivi riguardanti le prescrizioni di cui al Decreto n. 130 del 23.12.2013 relativo al Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009). Note per la trasparenza: Trattasi di provvedimento per l'approvazione degli elaborati progettuali esecutivi aggiornati riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 130 del 23.12.2013 relativo al Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto n. 130 in data 23.12.2013, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009, il progetto esecutivo del Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta;

CONSIDERATO CHE:

- il Concessionario con note prot. n. 26 del 25.02.2015 e prot. n. 68 del 10.06.2015 ha successivamente trasmesso la documentazione riguardante l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni di carattere progettuale di cui al succitato Decreto n. 130 del 23.12.2013 di approvazione del progetto esecutivo del Lotto 3 tratta B:

8. In relazione al rilevato superstradale nel tratto tra il torrente Lastego e il torrente Muson e a seguito delle indicazioni in merito date dal C.T.S. del 14.10.2013 e del 11.11.2013 va sviluppata una soluzione che garantisca maggiore trasparenza e continuità idraulica tra le aree di laminazione (progetto Regione Veneto) poste a nord e quelle a sud del rilevato stesso, secondo lo schema già elaborato dal Concessionario e pervenuto all'Ufficio del Commissario in data 18.12.2013 prot. n. 2313. Inoltre dovrà essere redatta una adeguata relazione geotecnica al fine di verificare la stabilità globale dei rilevati, con particolare riferimento ai cedimenti nelle diverse situazioni configurabili nel corso di vita

della struttura. Il relativo sviluppo del progetto esecutivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del R.U.P. prima dell'inizio dei lavori.

- nelle date 30.03.2015 e 30.06.2015 si sono tenute presso la sede dell'Ufficio del Commissario Delegato due riunioni tecniche con il concessionario per la verifica dell'ottemperanza alle previsioni di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario Delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009, n. 3802, gli elaborati progettuali esecutivi riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 130 del 23.12.2013 relative al Lotto 3 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta nel numero di 10 elaborati, il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto; si precisa che la soluzione progettuale alternativa proposta con scarpata prevista nel tratto a sud della SPV tra le pk 56+500 e 56+600 circa rimane in ogni caso subordinata alla formalizzazione degli accordi relativi alle pratiche espropriative;
2. di dare atto che il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 3 tratta B, Parte A, risulta invariato.
3. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, asseverato da ICCREA BancaImpresa in data 18.11.2013, approvato dalla Regione del Veneto ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl, a rogito del Notaio Alberto Gasparotti in Mestre;
4. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
5. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
6. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 302102)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 103 del 3 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali esecutivi riguardanti le prescrizioni di cui al Decreto n. 126 del 23.12.2013 relativo al Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009). Note per la trasparenza: Trattasi di provvedimento per l'approvazione degli elaborati progettuali esecutivi aggiornati riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 126 del 23.12.2013 relativo al Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto n. 126 in data 23.12.2013, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso in data 11.12.2013, il Commissario Delegato ha approvato con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009, il progetto esecutivo del Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta;

CONSIDERATO CHE:

- il Concessionario con note prot. n. 48 dell'11.07.2014 e prot. n. 71 del 17.06.2015 ha successivamente trasmesso la documentazione riguardante l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni di carattere progettuale di cui al succitato Decreto n. 126 del 23.12.2013 di approvazione del progetto esecutivo del Lotto 2 tratta B:

8. valutare la possibilità della prosecuzione di percorsi ciclabili nel Comune di Breganze come di seguito riportato:

- lungo Via Don Battistello fino a Vicolo Venezia;
- lungo il torrente Chiavone, tratto a Nord fino a casa Uderzo e tratto a Sud fino via Paiaron.

L'esito di tale verifica andrà sottoposto all'esame del R.U.P.;

10. lungo via delle Miliane, pur mantenendo inalterata la sezione stradale complessiva, va definito il sedime del percorso ciclabile attraverso opportuna segnaletica;
11. va definita in sede esecutiva con la proprietà l'esatta posizione dell'accesso alle aree di pertinenza del caseificio in Comune di Breganze, al fine di meglio raccordare le opere con la viabilità interna all'area produttiva;

13. valutare la possibilità di eliminare la bretella tra Via San Gaetano e Via Breganzina, posta a Nord della SPV, prevedendo per Via Breganzina un accesso diretto sulla complanare con svolta obbligatoria a destra. L'esito di tale verifica andrà sottoposto all'esame del R.U.P.;
14. ad Ovest dell'intersezione con Via San Gaetano spostare la controstrada a servizio dei fondi esternamente all'area verde dell'esistente agriturismo;
15. in Comune di Mason viene stralciato il tratto di collegamento tra Via Riello e Via Breganzina posto a sud dell'asse della SPV; conseguentemente va rivista la configurazione dell'intersezione a raso tra la nuova viabilità locale di progetto e la stessa Via Breganzina;

17. in riferimento all'area di servizio di Mason eliminare il parcheggio posto a Sud vicino al bacino di laminazione e rispristinare le relative aree a verde;

- nelle date 24.07.2014, 28.10.2014 e 30.06.2015 si sono tenute presso la sede dell'Ufficio del Commissario Delegato tre riunioni tecniche con il concessionario per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario Delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009, n. 3802, gli elaborati progettuali riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 126 del 23.12.2013 relativi al Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta nel numero di 46 elaborati, il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto; in relazione al tratto di pista ciclabile lungo l'argine del torrente Chiavon è necessario avviare un nuovo iter approvativo per l'acquisizione delle aree necessarie;
2. di dare atto che il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 2 tratta B, Parte A, risulta invariato;
3. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, asseverato da ICCREA BancaImpresa in data 18.11.2013, approvato dalla Regione del Veneto ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl, a rogito del Notaio Alberto Gasparotti in Mestre;
4. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
5. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
6. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario delegato Ing. Silvano Vernizzi

Statuti

(Codice interno: 301309)

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 giugno 2015

Abrogazione art. 13 bis dello Statuto Comunale denominato "Il Presidente del Consiglio Comunale". Revoca della deliberazione C.C. n. 32 del 27 giugno 2013.

- di abrogare l'art. 13 bis "Il Presidente del Consiglio Comunale" del vigente Statuto del Comune di Albaredo d'Adige e pertanto di revocare la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

- di dare atto che l'art. 13 "Presidenza del Consiglio Comunale" dello Statuto, per effetto del punto immediatamente precedente, riacquista la sua piena efficacia.

Il Sindaco Giovanni Ruta

(Codice interno: 298952)

COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 aprile 2015

Statuto del Comune di Cavarzere.

I N D I C E

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Finalità e obiettivi

Art. 1 - Oggetto dello statuto
Art. 2 - Il Comune - titolo di Città
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone

Titolo II
LA PARTECIPAZIONE

Capo I
Gli istituti di partecipazione

Art. 6 - Principi
Art. 7 - Istanze, petizioni, proposte
Art. 8 - Valorizzazione del libero associazionismo
Art. 9 - Consulte di settore

Capo II
L'informazione e l'accesso

Art. 10 - Informazione
Art. 11 - Accesso agli atti e alle informazioni
Art. 12 - Accesso alle strutture e ai servizi

Capo III
Consultazione e referendum

Art. 13 - Consultazione della popolazione del comune
Art. 14 - Referendum
Art. 15 - Effetti del referendum

Capo IV
Il difensore civico

Art. 16 - Difensore civico

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I
Attribuzione di funzioni

Art: 17 - Attribuzione ed esercizio di funzioni

Titolo IV
ORGANI DEL GOVERNO

Capo I
Il consiglio comunale

Art. 18 - Principi
Art. 19 - Competenze e attribuzioni
Art. 20 - Insediamento
Art. 21 - Discussione del programma di governo
Art. 22 - Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.
Art. 23 - Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del sindaco, nonché per la nomina dei rappresentanti del comune
Art. 24 - I consiglieri
Art. 25 - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 26 - Dimissioni dei consiglieri
Art. 27 - Il consigliere anziano
Art. 28 - Il presidente
Art. 29 - Revoca del presidente
Art. 30 - I gruppi consiliari
Art. 31 - Convocazione delle adunanze - Funzionamento del consiglio
Art. 32 - Sedute e votazioni
Art. 33 - Obbligo di astensione
Art. 34 - Verbali delle sedute
Art. 35 - La conferenza dei capigruppo
Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 37 - Commissione per lo statuto
Art. 38 - Commissioni d'inchiesta
Art. 39 - Regolamenti comunali

Capo II
La giunta

Art. 40 - Competenze generali
Art. 41 - Attribuzioni
Art. 42 - Composizione e nomina
Art. 43 - Assessori
Art. 44 - Mozione di sfiducia
Art. 45 - Dimissioni e decadenza
Art. 46 - Sedute

Capo III
Il sindaco

Art. 47 - Rappresentanza - Funzioni
Art. 48 - Competenze
Art. 49 - Vicesindaco
Art. 50 - Deleghe
Art. 51 - Dimissioni e decadenza

Titolo V
ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

Capo I
Principi generali di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 52 - Uffici e servizi
Art. 53 - Criteri fondamentali di organizzazione
Art. 54 - Segreteria della programmazione

Capo II
Il segretario comunale

Art. 55 - Attribuzioni gestionali, consultive, di sovrintendenza e coordinamento
Art. 56 - Attribuzioni di legalità e garanzia
Art. 57 - Vicesegretario

Capo III
Struttura

Art. 58 - Uffici
Art. 59 - Personale
Art. 60 - Competenze dei funzionari e/o dirigenti
Art. 60 bis - Nucleo di valutazione

Capo IV
Servizi

Art. 61 - Sistema dei servizi pubblici locali
Art. 61 bis - Carta dei servizi pubblici
Art. 61 ter - Servizi pubblici locali a rilevanza economica
Art. 61 quater - Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Art. 62 - Gestione in economia
Art. 63 - Azienda speciale
Art. 64 - Istituzione
Art. 65 - Partecipazione a società di capitali
Art. 66 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo VI
CONTROLLO DI GESTIONE

Capo I
Principi e criteri

Art. 67 - Controlli
Art. 67 bis - Controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa
Art. 68 - Collegio dei revisori
Art. 68 bis - Mancata approvazione del bilancio nei termini - commissariamento

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Norme finali e transitorie

Art. 69 - Modificazioni e abrogazione dello statuto
Art. 70 - Norma transitoria

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Finalità e obiettivi

Art. 1 Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Cavarzere, in attuazione del T.U.E.L. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, e nel rispetto del principi fissati dalla legge.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto vengono attuati con appositi Regolamenti.

Art. 2 Il Comune - titolo di Città

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 2004 è stato conferito al Comune di Cavarzere il titolo di Città

Art. 3 Finalità

1. Il Comune di Cavarzere rappresenta la comunità cavarzerana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Appartengono alla comunità cavarzerana coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea.
2. Il Comune, in conformità ai principi della Costituzione**,** promuove il rispetto e la crescita della persona umana e della famiglia, rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Contribuisce alla educazione alla pace, alla solidarietà fondata sulla conoscenza della storia, della cultura e dei diritti dei popoli. In questa opera dedica particolare attenzione alle giovani generazioni.
3. La crescita ed il progresso del Comune di Cavarzere si sviluppano mediante la gestione democratica della cosa pubblica, senza discriminazioni di ordine ideale, religioso, politico, sociale, razziale e di sesso.
4. L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al principio della solidarietà, valorizzando tutte le forme di volontariato, nonché al principio di sussidiarietà, e opera per favorire e promuovere l'incontro tra le varie e diverse realtà etniche presenti sul territorio.
5. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.
6. In particolare, il Comune:

a) Concorre a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della salubrità, della maternità, della prima infanzia, dell'anziano, dei soggetti deboli e/o diversamente abili;
b) Adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria. Adotta altresì misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità nei posti di lavoro;
c) Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione;
d) Promuove iniziative di educazione permanente e per il diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, ivi compreso il patrimonio rappresentato dalla fascia più anziana della comunità**,** riconoscendo ed incentivando le forme di espressione artistica locale;
e) Ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o partecipate;
f) Promuove e sostiene le attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero in genere;
g) Promuove una politica per le giovani generazioni avente come obiettivi prioritari la proposizione concreta di un loro ruolo attivo nella città e nelle istituzioni e la prevenzione del disagio per affrontare in termini progettuali ed in maniera coordinata tutti gli aspetti della vita giovanile, dalla scuola, al lavoro, al tempo libero;
h) Riconosce che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato; che la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero; che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;

7. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove e si avvale dell'apporto del libero associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile oltre che delle istituzioni e del patrimonio immobiliare del Comune stesso, secondo quanto stabilito da specifici regolamenti comunali.
8. Il Comune ricorre agli accordi di programma per coinvolgere a fini decisionali gli Organi e le Istituzioni interessate alla soluzione di specifici problemi e per il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per Kmq 140,24 confinante con i Comuni di Chioggia, Cona, Anguillara Veneta, Pettorazza Grimani, Adria e Loreo.
2. La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo, comprendente il centro storico, dove ha sede il palazzo municipale, e i quartieri e dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità: Rottanova, Valcerere, San Pietro, Grignella, Boscochiaro e Villaggio Busonera.
3. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede municipale.

In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio, la giunta, le commissioni consiliari e tecniche possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Cavarzere" e con lo stemma autorizzato.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Apposito regolamento disciplina l'uso dei simboli comunali.

Titolo II
LA PARTECIPAZIONE

Capo I
Gli istituti di partecipazione

Art. 6 Principi

1. Il comune ispira la propria attività al principio della partecipazione popolare singola e associata alla gestione della "cosa pubblica".
2. Per tali fini il comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo statuto.

Art. 7 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze e petizioni al consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento a problemi di particolare rilevanza.
2. Le proposte articolate sono sottoposte alla competente commissione consiliare e successivamente all'esame del consiglio comunale secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 8 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il comune agevola gli organismi associativi, non aventi scopo di lucro, con sostegni finanziari, disponibilità di strutture ed altri modi consentiti.
3. La giunta comunale istituisce e aggiorna l'apposito albo, previa istanza degli interessati, e per i fini di cui al precedente comma, delle associazioni e delle loro sezioni locali che operano sul territorio verificando la sussistenza dei requisiti da stabilirsi con apposito regolamento.
4. Il consiglio comunale prima dell'adozione del bilancio di previsione, dei piani e dei programmi annuali, potrà acquisire i programmi ed i pareri delle associazioni scritte all'albo e raggruppate secondo i fini perseguiti: culturali, sportivi, ricreativi, assistenziali, economici, sindacali ed ambientali.
5. Unitamente al programma annuale, ciascuna associazione dovrà indicare un delegato che per tutto l'anno la rappresenterà presso gli organi comunali.
6. Il comune, secondo le modalità previste dal regolamento, assicura alle associazioni il diritto di informazione, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi.
7. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori economico, sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

Art. 9 Consulte di settore

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, istituisce le consulte di settore (sport, agricoltura, artigianato, volontariato, ecc.) assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa sulle materie di competenza.
2. Le consulte per i problemi del loro settore oggetto dei provvedimenti comunali possono:

a) formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
b) esprimere pareri su richiesta degli organi comunali;
c) promuovere incontri tra i rappresentanti del settore e gli amministratori e i funzionari comunali;
d) curare l'informazione sui provvedimenti comunali.

3. Ogni consulta è formata da cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e rappresentanti del settore; durano in carica quanto il consiglio comunale.
4. Ogni consulta nella sua prima riunione nomina un presidente.
5. Al regolamento spetterà disciplinare le modalità di composizione e di funzionamento delle consulte, i rapporti con gli organi comunali, gli aspetti organizzativi, le attribuzioni di risorse.
6. E' istituita una consulta speciale per le politiche della pari opportunità, della quale fanno parte di diritto le consigliere comunali in carica, con il compito di indirizzo e verifica delle azioni positive, nonché di promozione del rapporto tra consiglio comunale, associazioni femminili ed i problemi della città.

Capo II
L'informazione e l'accesso

Art. 10 Informazione

1. Il comune:

a) assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;
b) assicura la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dal regolamento, dello statuto, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazione dei revisori dei conti e del difensore civico, del registro degli enti e delle associazioni ai fini della partecipazione, dei bandi di concorso per l'assunzione del personale, delle procedure adottate dal comune e dai responsabili dei procedimenti, degli atti di pianificazione e programmazione, delle gare d'appalto, dei criteri per l'assegnazione dei contributi.

2. Delle adunanze del consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio per la libera consultazione.
3. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso comunicati stampa, diffusi anche via internet nel sito del comune, nonché attraverso apposite strutture quali sportello per le imprese, sportello unico della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali.
4. Devono essere assunte tutte le iniziative più idonee di informazione, anche elettronica per l'attuazione delle disposizioni in materia di statuto del contribuente, di cui alla legge 212/2000.

Art. 11 Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.
3. Il regolamento individua, altresì, le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.
4. L'ufficio relazioni con il pubblico assume ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli, mettendo a disposizione di tutti un'apposita postazione per la consultazione elettronica degli atti.

Art. 12 Accesso alle strutture e ai servizi

1. L'accesso alle strutture e ai servizi è assicurato a tutti i cittadini senza discriminazioni.
2. Il regolamento:

a) stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno e all'urgenza;
b) determina gli oneri da porre a carico degli utenti.

Capo III
Consultazioni e referendum

Art. 13 Consultazione della popolazione del comune

1. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene effettuata su iniziativa dell'amministrazione comunale o su richiesta di almeno il 10% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 14 Referendum

1. Il sindaco indice referendum di carattere consultivo, propositivo e/o abrogativo su iniziativa del consiglio comunale con il voto di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, o su richiesta di almeno il 10% degli elettori del comune.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune da almeno sei mesi, avuto riguardo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Non è ammesso il referendum:

a) su questioni concernenti persone;
b) sui tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
c) sul regolamento interno del consiglio comunale;
d) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
e) su materie nelle quali il provvedimento finale spetta ad altro ente;
f) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
g) sulla revisione e modificazione dello statuto.

4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Il quesito oggetto dei referendum è approvato se alla votazione ha partecipato non meno del cinquanta per cento degli elettori aventi diritto.
6. Il regolamento disciplina lo svolgimento del referendum.

Art. 15 Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie di tipo consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Capo IV
Il difensore civico

Art. 16 Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini
2. Il difensore civico su segnalazione od interventi motivati di singoli cittadini o associazioni, o di propria iniziativa, sottopone al sindaco, che deve trasmettere ai capigruppo, carenze, ritardi, abusi, disfunzioni circa comportamenti di amministratori, dirigenti, funzionari, consulenti o ditte che abbiano contratti con il comune.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I
Attribuzione di funzioni

Art. 17 Attribuzione ed esercizio di funzioni

1. La legge e lo statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai funzionari e/o dirigenti, al direttore generale e al segretario comunale.
2. Gli organi e i soggetti titolari di funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, senza vincolo di reciproca subordinazione gerarchica.
3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro indirizzo e del risultato.
4. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dallo statuto.
5. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue agli atti di indirizzo della delega.

Titolo IV
ORGANI DEL GOVERNO

Capo I
Il consiglio comunale

Art. 18 Principi

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo generale e di controllo.

Art. 19 Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Il consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili.

Art. 20 Insediamento

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Sotto la presidenza del consigliere anziano, il consiglio provvede alla convalida degli eletti, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede eventualmente alle surroghe.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. In caso di necessità di surrogazioni, i consiglieri subentranti entrano subito in carica e partecipano, se presenti, alla prosecuzione dei lavori consiliari.
5. Successivamente alla convalida degli eletti, il consiglio comunale provvede alla nomina del presidente del consiglio, secondo le norme del presente statuto.
6. La seduta prosegue, sotto la direzione del neo presidente, con le comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta.

Art. 21 Discussione del programma di governo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il consiglio comunale esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 22 Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art.193 T.U.E.L. 267/2000.
3. Il consiglio nel corso del mandato può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, compreso il sindaco, integrare e/o modificare il programma in tutto o in parte non più adeguato.

Art. 23 Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del sindaco, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio.

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta il consiglio comunale definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U.E.L. 267/2000.
2. Tale definizione si sostanzia nell'indicazione delle caratteristiche utili, rispetto a ciascuna nomina o designazione, ad individuare il o i soggetti idonei a consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente, all'azienda, all'istituzione.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 24 I consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere sono regolati dalla legge.
2. Ogni consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; se nominato quale rappresentante del comune o del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni deve attenersi agli indirizzi del consiglio comunale.
3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa di altri organi;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto dai consiglieri presso la segreteria comunale. La risposta del sindaco o dell'assessore a ciò delegato deve pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
5. Ogni consigliere deve:

a) eleggere domicilio nel comune;
b) partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui sia membro.

6. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
7. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'arco dell'anno dà luogo all'inizio del procedimento da parte del presidente per la dichiarazione di decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio comunale e copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
8. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra gli Organi collegiali dell'Ente (Consiglio e Giunta), il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri Comunali specifici compiti, delimitandone funzione e termini temporali, restando comunque esclusa la corresponsione di indennità alcuna a carico del bilancio comunale. L'incarico riguarda esclusivamente funzioni di rappresentanza, istruttorie, propositive e di collaborazione meramente interne, non si configura quale nomina di Assessore comunale e non costituisce delega all'adozione di atti con rilevanza esterna.

Art. 25 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato al momento della presentazione della lista deve far pervenire alla segreteria comunale una dichiarazione nella quale specifica le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che ritiene di dover sostenere.
2. Uguale dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine del comma precedente dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la propaganda elettorale della lista.
3. Ciascun consigliere eletto, entro dieci giorni dalla convalida deve far pervenire alla segreteria comunale una distinta, corredata da fotocopia delle pezze giustificative, delle spese sostenute per la propaganda elettorale, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità in ordine alla completezza della distinta stessa.
4. Le documentazioni prodotte rimangono depositate nella segreteria comunale a disposizione per la consultazione da parte dei cittadini.

Art. 26 Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono presentate personalmente, o tramite persona munita di delega scritta, al protocollo comunale e da questo assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione, previa verifica dell'autenticità della sottoscrizione.
2. Il consiglio comunale procede, entro e non oltre dieci giorni, ai sensi dell'art. 38, comma 8, del T.U.E.L. 267/2000, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma dell'art. 141 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Il consigliere subentrante ha diritto di partecipare alla seduta nella quale il consiglio verifica l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 27 Consigliere anziano

1. In ogni caso in cui lo statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, questi deve essere individuato nel consigliere che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 28 Il Presidente

1. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, garantisce le sue prerogative e i diritti di informazione e di iniziativa dei singoli consiglieri. Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.
3. La modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza, le sue funzioni e le modalità di esercizio delle stesse, sono

stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale
4. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente e per esso valgono, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In caso di assenza di entrambi assume la Presidenza il consigliere anziano.
5. Il Vice Presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.
6. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori azzurro e ocra

Art. 29 Revoca del presidente

Il Presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia, presentata da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.

Art. 30 I gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi sulla base delle liste di appartenenza ed eleggono il capogruppo; nel caso in cui un consigliere risulti unico eletto di una medesima lista, lo stesso può comunque costituirsi in gruppo.
2. Ciascun gruppo deve essere formato da almeno due consiglieri; singoli consiglieri eletti in liste diverse o consiglieri, che nel corso del mandato rifiutano l'appartenenza al gruppo originario, possono riunirsi in un gruppo misto.
3. Fino a quando il gruppo non comunica per iscritto al segretario comunale il nominativo del capogruppo, è considerato tale, ad ogni effetto, colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.
4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 31 Convocazione delle adunanze Funzionamento del consiglio

1. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente art. 20, il consiglio è convocato dal presidente entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari in conformità ai seguenti principi:

a) la sessione è ordinaria quando vengono discussi il bilancio di previsione e il conto consuntivo; la sessione è straordinaria in tutti gli altri casi;
b) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata;
c) la seduta è valida con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;
d) nessun argomento può essere discusso se non è iscritto all'ordine del giorno e se non sia stata assicurata ad opera del presidente un'adeguata e preventiva informazione;
e) è fissato il periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

3. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le modalità, previamente concordate con il sindaco, attraverso le quali saranno forniti al consiglio i servizi, attrezzature necessarie e le risorse finanziarie.
4. La gestione delle risorse finanziarie è affidata al responsabile del settore segreteria - affari generali, risponde alle regole della finanza pubblica, dà luogo ad apposito rendiconto annuale, che confluisce in quello generale.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri di cui all'art.49 del T.U.E.L. 267/2000.
6. Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del presidente, la convocazione è fatta dal vice-presidente.

Art. 32 Sedute e votazioni

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi individuati dal regolamento.
2. Il consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo "quorum" speciali previsti dalla legge e salvo quanto disposto per le sedute di seconda convocazione. Ai fini della validità della seduta si tiene conto anche degli astenuti.
3. Le proposte di deliberazione si intendono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto. Al fine del computo dei votanti si tiene conto anche delle schede bianche e di quelle nulle.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

5. Spetta al presidente decidere sulla segretezza della seduta o del voto, sulla base di quanto previsto nello statuto e nel regolamento. Il presidente inoltre decide, seduta stante, sulle questioni incidentali che dovessero sorgere.

Art. 33 Obbligo di astensione

1. I componenti del consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri e dei loro parenti o affini fino a quarto grado civile e del coniuge.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 34 Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al presidente. Nelle operazioni di verbalizzazione il segretario comunale può essere coadiuvato da un dipendente da lui incaricato. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale individuerà i sistemi più idonei al fine di garantire la fedele verbalizzazione degli interventi dei vari consiglieri.
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale.

Art. 35 La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente nella stesura dell'ordine del giorno sulla base delle proposte del sindaco o di un quinto dei consiglieri.
2. Collabora inoltre con il sindaco, su sua richiesta, per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di proporre per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 36 Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni permanenti.
2. Il regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
3. I gruppi designano i componenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto.
4. Tutti i consiglieri possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano senza diritto di voto e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
5. I presidenti e i vice-presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dai commissari nella prima seduta.
6. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
7. Le sedute delle commissioni, nei limiti stabiliti dal regolamento, sono pubbliche.
8. Le commissioni permanenti hanno funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alle deliberazioni del consiglio; possono inoltre esaminare le deliberazioni di competenza della giunta, nel caso in cui questa intenda sottoporle al loro parere.
9. Le commissioni possono altresì svolgere udienze conoscitive e convocare per l'audizione gli amministratori nonché il personale dipendente del comune.

Art. 37 Commissione per lo statuto

1. Il consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento e il riesame dello statuto, la quale provvede anche, sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al sindaco, quando se ne verifichi la necessità.

Art. 38 Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali, sotto la presidenza di un consigliere di minoranza, possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il sindaco, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.101 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960 n.570.

Art. 39 Regolamenti comunali

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà normativa regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta, o sottoposti al suo esame per iniziativa di ciascun consigliere.

2. [CASSATO]
3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; debbono inoltre essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo II
La giunta

Art. 40 Competenze generali

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale, che non rientrino nelle competenze del consiglio comunale e che la legge o lo statuto non attribuiscano al sindaco.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali, riferendo annualmente al consiglio sulla sua attività.
5. Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri organi e uffici nell'esecuzione delle proprie competenze gestionali ed esecutive.

Art. 41 Attribuzioni

1. Spetta in particolare alla giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo:

a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
c) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
d) l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
e) la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
f) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli altri atti correlati;
g) la definizione, in base alla proposta del direttore generale, ove nominato, del piano esecutivo di gestione;
h) la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del sindaco e degli assessori;
i) l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale delle assunzioni;
l) gli atti di controllo dell'azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
m) la nomina dell'ufficio elettorale per i referendum comunali e la fissazione della data degli stessi.

Art. 42 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne (la legge n. 56/2014 ha disposto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento).
2. I cittadini nominati assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. A tal fine gli assessori, contestualmente all'accettazione della carica, producono al sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. La giunta provvede nella prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun assessore, formalizzando l'avvenuto controllo positivo con apposito atto collegiale.
4. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
5. All'atto della nomina degli assessori il sindaco designa il vicesindaco. In caso di temporaneo impedimento del vicesindaco, questi viene sostituito nelle sue funzioni da un assessore secondo l'ordine di indicazione nel provvedimento di nomina.

Art. 43 Assessori

1. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere/a comunale.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. Gli Assessori singoli decadono o sono sospesi di diritto dalla carica nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
5. Alla eventuale sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti, cessati dall'ufficio per altra causa o sospesi di diritto ai sensi dell'art. 59 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola,

Art. 44 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia è presentata nelle mani del segretario comunale, che provvede entro due giorni a fare notificare copia della stessa al sindaco e al presidente del consiglio a mezzo del messo comunale, e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al segretario comunale.
6. Il verbale del consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del segretario comunale è rimesso in copia autentica tempestivamente al prefetto per i provvedimenti di competenza.
7. Fino alla nomina del commissario le funzioni di sindaco vengono svolte dal vicesindaco.

Art. 45 Dimissioni e decadenza

[CASSATO]

Art. 46 Sedute

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
4. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.
5. Si applicano alla giunta le disposizioni statutarie per il funzionamento del consiglio circa il sistema di votazione e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle**,** nonché per l'obbligo di astensione nei casi previsti dal precedente articolo 34 bis.
6. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire; questi, però, si allontanano prima della votazione.
7. Le deliberazioni della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari, mettendo loro a disposizione copia delle stesse a far data dal giorno della pubblicazione; sono inoltre inviate al prefetto nei casi previsti dalla legge.

Capo III
Il sindaco

Art. 47 Rappresentanza - Funzioni

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si avvale degli uffici comunali.

Art. 48 Competenze

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del comune;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
c) nomina e revoca con provvedimento motivato gli assessori; convoca e presiede la giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo;
d) con provvedimento motivato nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;

e) assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente;
f) garantisce la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.

2. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) nominare il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale, nonché attribuire e definire incarichi di responsabile di settore, avvalendosi anche, in caso di assenza di professionalità specifiche all'interno del comune, di personale esterno assunto con contratto a termine, ai sensi dell'art.110, comma 1, del TUEL 267/2000;
b) risolvere, avvalendosi del direttore generale, ove nominato, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
c) promuovere iniziative e impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al comune o ai quali lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;
d) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti al comune o partecipati da questo;
e) rappresentare il comune nell'assemblea dei consorzi e società partecipate dal comune;
f) assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la facoltà di delegare assessori per la partecipazione alle singole sedute;
g) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
h) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
i) convocare forum dei cittadini a livello comunale;
l) convocare i comizi per i referendum comunali;
m) individuare i responsabili di settore cui attribuire la competenza per l'adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna su materie non specificatamente previste nello statuto o nei regolamenti.
n) promuovere o resistere alle liti con potere di conciliare e transigere.

3. Il sindaco esercita, altresì, quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:

a) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti;
b) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

in caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando per circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.

5. Al sindaco non è consentito ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
6. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.
7. Nel caso in cui i provvedimenti del sindaco contengano impegni di spesa a carico del bilancio questi vengono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.

Art. 49 Vicesindaco

Il vicesindaco, designato dal sindaco a mente del precedente art. 43, comma 5, svolge, nei casi previsti dalla legge, le funzioni vicarie sia come capo dell'amministrazione che come ufficiale di governo.

Art. 50 Deleghe

1. Il sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori, al segretario comunale e ai funzionari e/o dirigenti. In tale caso la delega deve essere accettata per iscritto.
2. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze in materie tassativamente assegnate al sindaco.
3. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati. In tal caso l'incarico al consigliere non comprende il potere di firma.
4. Spetta al sindaco vigilare sull'attività posta in essere dai soggetti destinatari di delega, ai fini di cui al precedente art. 17, comma 5.

Art. 51 Dimissioni e decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate per iscritto al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Titolo V
ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

Capo I
Principi generali di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 52 Uffici e servizi

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate, anche con l'ausilio dell'informatica;
c) eventuale avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
e) responsabilizzazione di tutte le posizioni di lavoro;
f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i responsabili delle massime strutture del nucleo di valutazione; la valutazione del direttore generale è fatta dal sindaco;

2. Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi e ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze delle unità operative.
3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di efficienza ed efficacia, tempestività e semplicità.
4. L'amministrazione del comune si attua mediante attività per obiettivi.

Art. 53 Criteri fondamentali di organizzazione

1. L'organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:

a) l'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del sindaco, approvate dal consiglio, e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette e ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
b) l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è attribuita ai responsabili dei settori e al direttore generale, che l'esercitano sulla base degli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni generali della giunta e delle direttive di massima del sindaco, nonché con l'osservanza dei criteri stabiliti nel presente statuto;
c) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate;
d) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
e) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
f) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che rispondono del raggiungimento degli obiettivi indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Art. 54 Segreteria della programmazione

1. Salve le competenze generali del consiglio comunale e della giunta comunale, l'organo addetto alla programmazione, con competenza esclusivamente tecnica, è la segreteria della programmazione, costituita dal segretario comunale che la presiede e dai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori, cui è affidato il compito di coordinare tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. La segreteria della programmazione è organo di consulenza generale del sindaco e della giunta comunale; dovrà armonizzare le iniziative dei responsabili di settore relative all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché delle relative procedure di lavoro.
3. Dovrà inoltre formulare proposte in ordine:

a) all'assegnazione delle risorse occorrenti sulla base dei programmi approvati e degli obiettivi assegnati;
b) alla funzionalità delle strutture comunali.

Capo II
Il segretario comunale

Art. 55 Attribuzioni gestionali, consultive, di sovrintendenza e coordinamento

1. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto avvalendosi dei mezzi e della struttura burocratica del comune, assiste gli organi di governo dell'ente, partecipa alle sedute collegiali degli stessi e, in attuazione delle direttive ricevute dal sindaco, coordina e sovrintende l'attività propositiva e gestionale dei settori, assicurando l'espletamento dei servizi generali del comune.
2. Per la realizzazione degli obiettivi del comune, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
3. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche di rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori.
4. In particolare il segretario comunale adotta i seguenti atti:

a) predisposizione, in collaborazione con i funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori, di relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi di governo;
b) [CASSATO]
c) [CASSATO]
d) [CASSATO]
e) [CASSATO]
f) partecipazione, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
g) adozione dei provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, su proposta dei funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori interessati;
h) formulazione, su iniziativa del direttore generale se nominato, o, in assenza di questi, del sindaco, delle contestazioni di addebito e adozione della sanzione del richiamo scritto nei riguardi dei funzionari e/o dirigenti che occupano posti apicali, nonché segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari delle infrazioni, commesse dagli stessi, che prevedano una sanzione superiore;
i) [CASSATO]
l) stipulazione in rappresentanza del comune dei contratti conclusi, quando non è ufficiale rogante e mancano sia il funzionario e/o dirigente incaricato che il direttore generale.

Art. 56 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi; cura altresì la verbalizzazione.
2. [CASSATO]
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, di cui alle norme del Titolo II, Capo III, del presente statuto.
4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e atti del comune.
5. Roga, se richiesto, i contratti nei quali l'ente è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del comune.
6. [CASSATO]

Art. 57 Vicesegretario

1. Il comune ha un vicesegretario che svolge, in modo immediato e per un periodo non superiore a giorni trenta, eventualmente rinnovabile una sola volta, le funzioni vicarie del segretario in caso di sua assenza o impedimento; in caso di vacanza del posto le funzioni di segretario possono essere svolte dal vicesegretario su autorizzazione della competente Prefettura.
2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo III
Struttura

Art. 58 Uffici

1. Il comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione al servizio dei cittadini, anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo e tecnologico;
b) razionalizzare il costo del lavoro;
c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'organizzazione amministrativa del comune si articola in una segreteria generale, retta dal segretario comunale, e in settori funzionali omogenei, ai quali sono preposti i funzionari e/o dirigenti di livello apicale.
4. Il funzionario e/o dirigente responsabile del settore organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza, assumendo la responsabilità del risultato.
5. Il comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legge.

Art. 59 Personale

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla giunta comunale.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni.

3. Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 60 Competenze dei funzionari e/o dirigenti

1. I funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori occupano i posti apicali della struttura burocratica ed esercitano le funzioni loro attribuite secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, applicano gli indirizzi e le direttive fissati dagli organi politici del comune.
2. Ai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori spettano i compiti di gestione amministrativa del settore di rispettiva competenza, organizzando e dirigendo gli uffici e i servizi, destinandovi il personale e le risorse assegnate, secondo criteri di efficienza ed efficacia. La mobilità interna al settore è attuata nel rispetto della pianta organica, delle qualifiche del personale e degli accordi sindacali.
3. I funzionari e/o dirigenti presiedono le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l'affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali, e sono responsabili dell'attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle disposizioni di legge e di regolamento. Parimenti i funzionari e/o dirigenti presiedono le commissioni di concorso previste per l'assunzione a qualsiasi titolo di personale dell'ente.
4. I funzionari e/o dirigenti provvedono alla stipulazione dei contratti dell'ente.
5. Sottoscrivono tutta la corrispondenza relativa al settore di competenza, svolgono l'attività istruttoria e predispongono le proposte di deliberazioni richieste dagli organi di governo corredandole dei pareri di competenza.
6. Ogniqualvolta ne sono richiesti esprimono pareri e svolgono relazioni agli organi di governo e al segretario comunale nelle materie di loro competenza.
7. Ai funzionari e/o dirigenti è attribuita, nell'ambito dei servizi cui sono preposti, l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna, che non siano demandati dalla legge alla specifica competenza degli organi di governo dell'ente o del segretario comunale, compresi gli incarichi a professionisti esterni, anche quando ciò comporta l'esercizio di discrezionalità tecnica, e l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche.
8. I regolamenti determinano le modalità per l'esercizio da parte dei funzionari e/o dirigenti delle facoltà di disporre ordinazioni

di spesa inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di programmi e/o progetti approvati dal consiglio o dalla giunta comunale e nel limite dei fondi all'uopo stanziati, con l'obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.
9. [CASSATO]
10. I funzionari e/o dirigenti autorizzano le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento e liquidano i compensi e le indennità previste dal contratto collettivo, nei modi ivi indicati e nelle misure stabilite.
11. I funzionari e/o dirigenti formulano le contestazioni di addebito e applicano la sanzione disciplinare del richiamo scritto e comunicano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni che comportano sanzioni superiori, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 55, comma 4, lett. h).
12. Ai funzionari e/o dirigenti spetta inoltre l'adozione di tutti i provvedimenti ad essi demandati specificatamente dal regolamento e dal contratto collettivo.
13. Dell'attività svolta e dei risultati conseguiti rispondono al sindaco.

Art. 60 bis Nucleo di valutazione

1. Apposito regolamento stabilisce le modalità di nomina e di funzionamento del nucleo di valutazione al quale sono affidati i compiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 286/1999.
2. La valutazione dei responsabili di settore è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l'assegnazione e la revoca degli incarichi.

Capo IV
Servizi

Art. 61 Sistema dei servizi pubblici locali

1. L'amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a seconda della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici locali, secondo linee operative che privilegiano le strategie di *corporate governance*.
3. L'amministrazione opera, per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente, come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.
4. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'amministrazione può istituire un'agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.
5. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 61 bis Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio e i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo e assicura la piena informazione degli utenti.
3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 61 ter Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
b) l'esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione;
c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali;
d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 61 quater Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. L'amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativogestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgente altri soggetti pubblici, scegliendo tra l'affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, o a società a capitale interamente pubblico, ai sensi del T.U. 267/2000.
2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è attuata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.
3. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 62 Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 63 Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto approvato dal consiglio comunale e da propri regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
3. Gli amministratori sono nominati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. Non possono essere nominati amministratori delle aziende i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del comune e delle sue aziende.
5. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria comunale.
6. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
7. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 64 Istituzione

1. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica, l'ordinamento finanziario e contabile e le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Sono organi dell'Istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due consiglieri. Salvo revoca, restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
5. Agli amministratori dell'Istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
6. Gli amministratori devono possedere comprovate esperienze tecniche e amministrative, da illustrare in un curriculum che viene depositato presso la segreteria comunale.
7. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
8. Il direttore è nominato dal sindaco a seguito di concorso pubblico ovvero con contratto a tempo determinato.

Art. 65 Partecipazione a società di capitali

[CASSATO]

Art. 66 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune favorisce l'associazione intercomunale con i Comuni sulla base di quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il Comune, nell'ambito dei principi vigenti fissati dalla legge e dalle norme regionali, favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Titolo VI
CONTROLLO DI GESTIONE

Capo I
Principi e criteri

Art. 67 Controlli

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori dei conti e ne certificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici del comune.

Art.67 bis Controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa

1. Il comune, a seguito dell'emanazione della legge di revisione costituzionale n. 3/2001, individua con apposito regolamento un organismo interno al quale vengono affidati compiti di controllo sulla correttezza e legittimità dell'azione amministrativa.

Art. 68 Collegio dei revisori

1. I componenti il collegio dei revisori, oltre a possedere i requisiti prescritti dal T.U.E.L. 267/2000, debbono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e i limiti fissati dal regolamento, il collegio dei revisori avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 68 bis Mancata approvazione del bilancio nei termini - commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al difensore civico, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il difensore civico formula al comune l'invito a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico nomina un commissario ad acta, che provvederà anche a redigere lo schema di bilancio in caso di inadempienza della giunta.
5. Il commissario entro il termine concesso dal difensore civico approva il bilancio che comunica al sindaco e al difensore civico.
6. Le spese saranno poste a carico del comune inadempiente.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Norme finali e transitorie

Art. 69 Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Il consiglio comunale provvede, ogniqualvolta sia previsto dalla legge o se ne presenti la necessità, ad apportare modifiche al presente statuto.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo

testo dello stesso.
3. Le proposte di modifica o di abrogazione totale per essere trattate dal consiglio comunale devono riportare il voto favorevole di ammissibilità da parte della commissione statuto che a tale scopo è prevista in forma permanente.

Art. 70 Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

(Codice interno: 301818)

COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)

Delibera C.C. Comune Creazzo n. 27/28.04.2015; Delibera C.C. Comune Altavilla Vicentina n. 29/29.04.2015; Delibera C.C. Comune di Sovizzo n. 13/23.04.2015

Statuto dell'unione di comuni Terre del Retrone.

UNIONE DI COMUNI TERRE DEL RETRONE

Statuto dell'unione di Comuni Terre del Retrone

Statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Terre del Retrone", adottato dai Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo.
Comune di Altavilla Vicentina, Delibera di Consiglio n. 29 del 29/04/2015
Comune di Creazzo, Delibera di Consiglio n. 27 del 28/04/2015
Comune di Sovizzo, Delibera di Consiglio n. 13 del 23/04/2015

Sommario

Titolo I - Principi fondamentali 4

1. Oggetto. 4
2. Finalità. 4
3. Sede, stemma, gonfalone. 4
4. Durata. 5
5. Scioglimento. 5
6. Recesso. 5
7. Attività regolamentare. 6

TITOLO II - Competenze. 6

8. Funzioni e servizi 6
9. Procedimento per il trasferimento delle competenze. 6
10. Commissione di conciliazione. 6

Titolo III - Organizzazione di Governo. 7

11. Organi dell'Unione. 7
12. Il Presidente. 7
13. Competenze del Presidente dell'Unione. 7
14. La Giunta dell'Unione. 7
15. Competenze della Giunta dell'Unione. 8
16. Collaborazione alla Giunta dell'Unione. 8
17. Il Consiglio dell'Unione. 8
18. Presidente del Consiglio. 8
19. Elezione del Consiglio dell'Unione. 8
20. Competenze del Consiglio. 9
21. Diritti e doveri dei Consiglieri 9
22. Decadenza e dimissione dei Consiglieri 10
23. Commissioni di lavoro. 10
24. Norma di rinvio. 10
25. Principi della partecipazione. 11

Titolo IV - Organizzazione Amministrativa. 11

26. Principi 11
27. Organizzazione degli uffici e dei servizi 11
28. Il segretario. 12
29. Direzione dell'organizzazione. 12
30. Collaborazione fra enti 12
31. Forme di gestione. 13

Titolo V - Finanza e contabilità. 13

32. Finanze. 13
33. Bilancio e programmazione finanziaria. 13
34. Controllo di gestione. 13
35. Revisione economica e finanziaria. 14
36. Servizio di tesoreria. 14

Titolo VI - Norme Transitorie e Finali 14

37. Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto. 14

Titolo I - Principi fondamentali

1. Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000, della L.R. Veneto n. 18/2012 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo Unione di Comuni la cui denominazione è: "Unione dei Comuni Terre del Retrone".
2. L'Unione dei Comuni Terre del Retrone è costituita dai Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo.
3. E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni. In tale caso, sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.
4. Nei trenta giorni successivi all'adesione, i Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell'Unione di Comuni, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.

2. Finalità

1. L'Unione dei Comuni Terre del Retrone si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. Sede, stemma, gonfalone

1. La sede legale iniziale dell'Unione è situata nel Comune di Creazzo, Piazza del Comune, 6 - 36051 Creazzo (VI).
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.
4. L'Unione si doterà, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

4. Durata

1. L'Unione dei Comuni Terre del Retrone ha durata indeterminata, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 5.

5. Scioglimento

1. L'Unione si scioglie quando i Consigli dei Comuni partecipanti, rappresentativi di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei singoli Consigli Comunali, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare che realizza il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente ai fini dello scioglimento dell'Unione, il Presidente pro tempore, sotto il controllo del Collegio dei revisori, assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
3. Lo stesso Presidente provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune.
4. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone viene:

a. in caso di conferimento iniziale, attribuito alla dotazione organica del Comune di provenienza;
b. in caso di assunzione successiva, verrà convenzionalmente attribuito alle dotazione organiche dei Comuni partecipanti.

6. Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000, da assumersi entro il 30 di giugno di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Dell'assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni successivi, la Giunta dell'Unione.
2. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
3. Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.
4. La Giunta dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.
5. In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall'art. 10.
6. In ogni caso non è consentito il recesso dall'Unione di ogni singolo comune aderente se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla propria adesione, fatta salva l'ipotesi di scioglimento dell'Unione di cui al precedente articolo 5.

7. Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio dell'Unione approva il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali.
4. Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Unione, la Giunta dell'Unione adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio dell'Unione approva il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità.
4. Nelle more dell'approvazione dei suddetti regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II - Competenze

8. Funzioni e servizi

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. Le funzioni conferite all'Unione al momento della sua costituzione sono di seguito indicate:

a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
b) polizia locale e amministrativa.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

9. Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta

dell'Unione dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

10. Commissione di conciliazione

1. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione dei Comuni ed uno o più Comuni, in mancanza di una soluzione bonaria concordata tra le parti, verrà deferito ad un Ente di conciliazione nominato dalla Camera di Commercio, territorialmente competente, che deciderà secondo diritto.

Titolo III - Organizzazione di Governo

11. Organi dell'Unione

Sono organi di governo e di indirizzo dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone: il Presidente dell'Unione, la Giunta dell'Unione, il Consiglio dell'Unione.

12. Il Presidente

1. La Presidenza dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, secondo una turnazione in ordine alfabetico; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno. Per il primo anno di funzionamento dell'Unione, la Presidenza è assunta dal Comune di Creazzo
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice-presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

13. Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, convoca e presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione dei Comuni.

14. La Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dell'Unione o loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell'Unione.
2. Il Sindaco componente della Giunta dell'Unione può essere validamente sostituito dal proprio Vicesindaco o da un Assessore formalmente delegato.
3. La Giunta dell'Unione è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente dell'Unione in caso di sua assenza o impedimento. E' presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.
4. La Giunta dell'Unione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente (quorum deliberativo).

15. Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione propone l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne cura l'attuazione.
2. La Giunta dell'Unione adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente dell'Unione o ad altri organi amministrativi.

16. Collaborazione alla Giunta dell'Unione

1. Ciascun membro della Giunta dell'Unione può avvalersi della collaborazione e della presenza in Giunta del proprio Assessore o Consigliere competente per le materie trasferite, senza diritto di voto.

17. Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni (membri di diritto) e da 3 consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati tra i propri componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza di ogni Comune, con voto limitato ad uno. Qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà

il gruppo di maggioranza.
2. Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente (quorum deliberativo).
3. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
4. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione di comuni.
5. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

18. Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vice-presidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri dell'Unione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

19. Elezione del Consiglio dell'Unione

1. Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale, tenendo conto che nella scelta dovrà essere, se possibile, garantita la parità di genere. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli Comunali siano stati rinnovati restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. Sino alla nomina dei rappresentanti presso gli organi dell'Unione, questi si limitano ad assumere soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Comune interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

20. Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio dell'Unione:

a) la decisione sull'adesione all'Unione di Comuni di altri Comuni;
b) l'adozione dello stemma e del gonfalone all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

2. Si applicano inoltre all'Unione gli articoli 42 e 43 del D.lgs. 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.
3. In particolare:

- nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso;
- nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la Giunta dell'Unione;
- definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione;
- approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali;
- nell'ambito dell'attività di indirizzo approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

21. Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione hanno i medesimi diritti e doveri dei Consiglieri Comunali, agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio dell'Unione.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

22. Decadenza e dimissione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio dell'Unione decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita della carica di Consigliere Comunale, dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente dell'Unione comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni formali.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio dell'Unione la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dell'Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. A cura del Presidente dell'Unione, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo Consiglio Comunale provveda alla sostituzione.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

23. Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire le Commissioni di lavoro, composte da Consiglieri dell'Unione, dal Sindaco o dall'Assessore comunale competente per materia.
2. Con delibera del Consiglio dell'Unione sono fissate le Commissioni, le competenze di ciascuna di esse, il numero e i nominativi dei componenti.
3. il Presidente e il vice Presidente sono nominati dalla stessa Commissione nella prima seduta.
4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
5. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

24. Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni.
2. Per quanto attiene lo status economico, agli organi dell'Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000.

25. Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione di Comuni.

Titolo IV - Organizzazione Amministrativa

26. Principi

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione dei Comuni, in osservanza del rispetto della distinzione tra indirizzo politico e attività gestionale.
3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto costruttivo con i lavoratori.
5. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo di gestione, il Presidente dell'Unione avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, sul processo di costante razionalizzazione delle procedure nonché sulle opportunità di esternalizzazione di attività e processi.

27. Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L' Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L' Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

28. Il segretario

1. Il segretario è nominato annualmente da ciascun Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e le funzioni di cui all'art. 97 del D. lgs. n. 267/2000.
Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente dell'Unione, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore dell'Unione, qualora nominato

29. Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Dirigente dell'Unione scegliendo tra dirigenti e funzionari in servizio nei Comuni appartenenti all'Unione, tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Dirigente dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Dirigente dell'Unione, oltre alle competenze di cui al D.lgs. n. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dallo stesso D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.
4. Il Dirigente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

30. Collaborazione fra enti

1. L'Unione dei Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo di gestione, la Giunta dell'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.
3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione.
4. L'Unione dei Comuni indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

31. Forme di gestione

1. L'Unione dei Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V - Finanza e contabilità

32. Finanze

1. L'Unione dei Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri dettagliati dalle convenzioni che regolano il funzionamento delle funzioni conferite.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

33. Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione dei Comuni delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

34. Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

35. Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

36. Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 267/2000.

Titolo VI - Norme Transitorie e Finali

37. Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.
2. Dopo l'approvazione iniziale da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R, è affisso all'Albo Pretorio On Line dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale, entrando in vigore decorso tale termine.
3. Le modifiche e le revisioni dello Statuto sono affisse all'Albo Pretorio On Line dell'Unione e dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi, entrando in vigore decorso tale termine.
4. Gli Uffici dell'Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

Il Sindaco Giacomin Stefano

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 301634)

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17 giugno 2015

Sdemanializzazione e declassificazione di alcuni relitti stradali in Via Canove per sottoscrizione atto di cessione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 30 in data 18.05.93, esecutiva, si approvava il programma delle opere pubbliche per l'anno 1993 tra cui quella relativa alla realizzazione di Via Canove per l'importo complessivo di L. 536.150.000 (Euro 276.898,37); - che con deliberazione consiliare n. 48 in data 22.07.93, esecutiva, si riapprova il piano finanziario relativo ai lavori di costruzione mediante allargamento e rettifica della Via Canove;

- che con deliberazione consiliare n. 49 in data 22.07.93, esecutiva, si è provveduto, tra l'altro:

a) ad approvare lo schema di preliminare ivi allegato per l'acquisto delle aree di proprietà privata occorrenti per l'esecuzione dei suddetti lavori di costruzione della Via Canove;
b) a riconoscere ai privati proprietari il corrispettivo a misura, dichiarato e confermato, di L. 9.000/mq., nonché tutte le spese per il ripristino di eventuali manufatti appartenenti al privato proprietario, danneggiati o rimossi per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, riservandosi il Comune di provvedere in alternativa direttamente a ricostruire o riparare gli stessi manufatti;
c) ad approvare tali condizioni anche per la cessione volontaria dell'area di proprietà del Sig. Forestan Fausto, riconoscendo la possibilità di permutare parte di detta area con il relitto stradale che si sarebbe formato a seguito della prevista modifica dell'attuale tracciato viario della stessa Via Canove;

- che con deliberazione di Giunta n. 319 in data 27.07.93, esecutiva, si approvava il suddetto progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione mediante allargamento e rettifica di Via Canove, redatto dal professionista incaricato ing. Franco Dalla Massara di Camisano Vicentino nell'importo di L. 500.000.000 (Euro 258.228,45) ivi meglio distinto, con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché dell'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

- che con deliberazione di Giunta n. 331 in data 27.07.93, esecutiva, si decideva di corrispondere, subordinatamente alle sottoscrizioni di apposito contratto preliminare conforme allo schema approvato dal Consiglio Comunale, al Sig. Forestan Fausto l'acconto dell'importo di L. 5.400.000;

- che con deliberazione di Giunta n. 51 in data 31.01.1995, esecutiva, si approvava la relazione del tecnico Ing. Franco Dalla Massara, pervenuta al prot. 880 in data 26.01.1995, con la quale detto professionista quantifica in lire 1.917.000 l'indennizzo da corrispondere al Sig. Forestan Fausto per i tre anni di mancato reddito derivante dall'occupazione del suolo di sua proprietà, destinato alla strada in costruzione su progetto comunale;

- che con deliberazione di Giunta n. 254 in data 01.07.1997, esecutiva, si decideva:

a) di acquisire dai proprietari menzionati nel progetto ivi allegato le proprietà indicate nello stesso prospetto e individuate con il frazionamento redatto dal'ing. Franco Dalla Massara;
b) di riconoscere ai sunnominati proprietari, a saldo di ogni loro diritto e avere, gli importi che nel prospetto come sopra allegato risultano indicati nella colonna 11, come somme ancora dovute; c) di dare atto che con il pagamento degli importi a saldo sopra indicati, i proprietari non avrebbero avuto null'altro da pretendere né a titolo di corrispettivo di cessione, né a titolo di interessi, né per latro titolo o ragione;

- che con deliberazione di Giunta n. 300 in data 29.07.1997 si decideva di corrispondere al Sig. Forestan Fausto la somma di L. 8.000.000 a titolo di acconto sulla somma complessiva quantificata in L. 8.874.000, per la cessione delle aree occupate per allargamento del ponte sui fiumi Poina e Piovego, già decurtata della somma corrispondente al relitto stradale di mq. 511 da cedere al Sig. Forestan;

DATO ATTO che con documento acquisito al protocollo n. 2315 in data 27.02.1998 il Sig. Forestan Fausto dichiarava che con l'introito della somma di L. 4.740.365 e la prevista cessione dei relitti stradali sotto meglio identificati, non avrebbe avuto nient'altro da pretendere dal Comune di Camisano Vicentino per la cessione delle aree occupate per la costruzione del ponte sui corsi d'acqua Poina e Piovego e di quelle occupate per l'allargamento di Via Canove;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 18.11.2013 con la quale si è provveduto:

1. a sdemanializzare i seguenti relitti stradali, così identificati al catasto terreni:

foglio n. Mappale n. Superficie mq.

6 445 511

6 467 151

2. ad autorizzare la cessione in piena ed esclusiva proprietà al Sig. Forestan Fausto, in esecuzione degli accordi in premessa ivi richiamati e meglio descritti;

3. a demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile del Servizio, a seconda delle rispettive competenze, tutti gli atti esecutivi ed attuativi della presente deliberazione;

DATO ATTO e verificato che le porzioni di strada comunale in argomento non hanno più le caratteristiche e l'interesse di pubblica utilità e non corrispondono più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;

VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992 come modificati dal D.P.R. n. 610/1996 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

RITENUTO, pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell'immobile come sopra individuato e con il valore già definito;

VISTO e richiamato il regolamento delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale approvato con D.C.C. n. 71 in data 21.11.1997;

VISTA la L.R. 11/2001 all'art. 94 comma 2 che delega alle province e ai comuni le funzioni relative alla classificazione declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il suo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992; VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere - inserito in preambolo - del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta, essendo un provvedimento meramente confermativo di quanto già deliberato dal Consiglio comunale;

CONFERMATA dal Segretario Comunale la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di prendere atto e, per quanto occorra, confermare la sdemanializzazione e declassificazione del tratto stradale catastalmente identificato al Foglio 6 con il mapp. 445 della superficie di 511 mq. e con il mapp. 467 della superficie di 151 mq., già disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 in data 18.11.2013;
2. di prendere altresì atto che tale area deve intendersi conseguentemente trasferita dalla categoria dei beni demaniali a quelli patrimoniali disponibili del Comune;
3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di pubblicare il presente atto sul BUR;
4. di procedere, una volta conclusa la pratica di declassificazione e sdemanializzazione, alla cessione della stessa area in piena ed esclusiva proprietà al Sig. Forestan Fausto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione;
6. di precisare che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale;
7. di evidenziare che, ai sensi dell'art. 94 - comma 2 - della L.R. 13.04.2001, n. 11, la decisione di cui ai precedenti punti 1) e 2) costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici;

8. di dichiarare, con separata e unanime votazione, espressa all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(Codice interno: 299890)

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del Presidente prot. n. 64933 del 17 giugno 2015

Decreto di approvazione della declassificazione di un tratto di sp 102 "Postumia Romana" e classificazione in variante di due tratti comunali, via della Cartiera e via Liviana Scattolon, a Catena di Villorba.

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e gli artt. 2, 3 e 4 del DPR n. 495 del 16/12/1992 che definiscono la classificazione delle strade e regolamentano i passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle stesse;

- Visto l'art. 94 della L.R. n. 11 del 13/04/2001 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2042 del 03/08/2001 e n. 1150 del 10/05/2002 regolanti la classificazione e la declassificazione amministrativa delle strade;

- Richiamato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 15/06/2015, relativo all'oggetto;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/2/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale approva il Protocollo d'intesa ed i relativi passaggi di consegna dei tratti stradali identificati da elaborato planimetrico;

- Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 27/5/2015 con la quale l'Amministrazione Provinciale approva il medesimo Protocollo d'Intesa ed il declassamento di un tratto di Km 1+385 di S.P. 102 "Postumia Romana" e la classificazione di Km 2+065 di tratte comunali, esterne al centro abitato di Catena di Villorba, al fine di dare continuità in variante al tracciato della provinciale;

D E C R E T A

è approvata la declassificazione della S.P. 102 "Postumia Romana", nel tratto compreso tra le chilometriche Km 4+550 e Km 5+935, per complessivi Km 1+385 e classificazione a S.P. 102 "Postumia Romana" - variante di Catena - le tratte di strade comunali, via della Cartiera e via Liviana Scattolon, per l'estesa complessiva di Km 2+065, in continuità del tracciato della provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Treviso, 17.06.2015

Il Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro

Urbanistica

(Codice interno: 301361)

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione delle Giunta Provinciale n. 225 del 29 giugno 2015

Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico. Ratifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2004.

Premesso che:

- In data 13/06/2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PATI tematico "dell'agro-coneglianese sud-orientale" tra i Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola e la Provincia di Treviso;
- Con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente:

  - COMUNE DI MARENO DI PIAVE - D.C.C. N. 38 del 20.12.2011,
  - COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE - D.C.C. N. 45 del 15.12.2011,
  - COMUNE DI VAZZOLA - D.C.C. N. 54 del 20.12.2011,

il PATI è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS;

- La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 41 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria;
- In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Compatibilità Sismica Genio Civile di Treviso prot. n. 555321/63.05 del 28/11/2011;
- Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso prot. n. 575129/63.05 del 09/12/2011;
- Commissione Regionale VAS n. 18 del 26/02/2014;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 23 del 21/03/2013.
- Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 20/05/2015, con parere n. 7.
- In data 27/05/2015, ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/2004, si è riunita presso la Sala Consiglio del Municipio di Mareno di Piave la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico "dell'agro-coneglianese sud-orientale", adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

  - COMUNE DI MARENO DI PIAVE - D.C.C. N. 38 del 20.12.2011,
  - COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE - D.C.C. N. 45 del 15.12.2011,
  - COMUNE DI VAZZOLA - D.C.C. N. 54 del 20.12.2011,

facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 7 del 20/05/2015 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP.

Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con le deliberazioni sopraccitate, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 16 L.R. 11/2004.

Considerato che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

Dato atto che, affinché il PATI tematico "dell'agro-coneglianese sud-orientale" dei Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 27/05/2015 ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Mareno di Piave, capofila del PATI, ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 27/05/2015, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica Nuova Viabilità, si precisa che, a

fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi.

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico "dell'agro-coneglianese sud-orientale" dei Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/05/2015 il cui verbale è **Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 15 c. 7 L.R. n.11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 150,00 che trova copertura al capitolo 530/2015 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:

- l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
- la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
- la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

Allegato *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it